

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI  
parlamentari

---

382° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	12
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	98
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	104
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	110
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	173
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	181
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	187
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	200
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	203
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	208
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	219
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	225
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	»	235

### Commissioni riunite

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) . . .	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	<i>Pag.</i>	243
--	-------------	-----

### Organismi bicamerali

RAI-TV . . . . .	<i>Pag.</i>	249
Informazione e segreto di Stato . . . . .	»	250

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

---

Sul ciclo dei rifiuti . . . . .	Pag. 251
Infanzia . . . . .	» 253
<b>Sottocommissioni permanenti</b>	
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag. 254
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	» 261
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .	» 262
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 264
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri . . . . .	» 274
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .	» 275
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . .	» 276
<hr/>	
CONVOCAZIONI . . . . .	Pag. 277



## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
ASCIUTTI

*Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Urbani.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche della disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali» (n. 294)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la Commissione Istruzione, senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale osserva che lo schema di decreto legislativo, che interviene nel settore degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, è stato adottato dal Consiglio dei ministri in attuazione della delega conferita con l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il relatore ricorda altresì che sulla base della medesima delega il Governo ha adottato e, contestualmente, trasmesso alle Camere lo schema di decreto recante il nuovo codice dei beni culturali (atto del Governo n. 295), attualmente all'esame della Commissione istruzione.

Il Governo ha così deciso di separare la disciplina riferita agli appalti di lavori concernenti i beni culturali da quella del codice, confermando del resto un'impostazione tradizionale. Per ragioni di coerenza di sistema, egli avrebbe tuttavia giudicato preferibile una disciplina unitaria, che avrebbe peraltro evitato i molteplici riferimenti, contenuti nell'atto in titolo, al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che, prosegue, risulteranno sen-

z'altro superati dall'approvazione definitiva del codice. Egli rammenta inoltre che il settore dei beni culturali e ambientali è stato recentemente oggetto di un processo di riordino dell'organizzazione amministrativa, nonché di razionalizzazione della normativa vigente.

Passando al provvedimento in titolo, sottolinea preliminarmente che su di esso si è espressa la Conferenza unificata, la quale ha proposto numerose e rilevanti modifiche allo schema approvato dal Consiglio dei ministri, che il Governo ha dichiarato di accogliere, nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente della Camera, alla quale lo schema è assegnato nel merito. Pertanto, anche se le Commissioni riunite si dovranno necessariamente esprimere sul testo ufficialmente approvato in sede di Consiglio dei ministri, egli giudica opportuno dar conto nella sua relazione delle novità introdotte in sede di Conferenza unificata.

Entrando nel merito dello schema in esame, egli osserva che esso è anzitutto finalizzato a dettare una disciplina speciale sugli appalti di lavori relativi ai beni culturali, derogatoria rispetto a quella generale contemplata dalla legge n. 109 del 1994, in considerazione delle caratteristiche peculiari del patrimonio culturale.

Esso è altresì diretto ad estendere alcune innovazioni normative, recentemente introdotte con riferimento ai beni mobili dalla legge n. 166 del 2002 (cosiddetto «collegato-infrastrutture»), anche ai beni immobili; a dare sistematicità ed organicità alla disciplina, che attualmente è frammentata in una pluralità di fonti normative; ad assicurare una maggiore semplificazione delle procedure amministrative.

L'articolo 1, dopo aver richiamato l'articolo 9 della Costituzione ed aver definito l'ambito di applicabilità delle disposizioni, stabilisce che il provvedimento è volto a garantire la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione e protezione dei beni culturali, anche in considerazione delle loro caratteristiche oggettive (al comma 1), e che per quanto non espressamente disposto resta ferma la disciplina dettata dalla legge n. 109 del 1994 (al comma 2). Nella riformulazione proposta in sede di Conferenza unificata, si è preferito sostituire il riferimento alla legge Merloni con quello alla «disciplina generale, nazionale e regionale, in materia». In proposito, il relatore giudica tuttavia opportuno precisare che la disciplina generale a cui si ci riferisce è quella degli appalti di lavori pubblici, estendendo la medesima considerazione anche per la formulazione proposta all'articolo 2, comma 1.

Sempre in sede di Conferenza unificata, è stata altresì prevista l'estensione dell'ambito di applicabilità del provvedimento anche agli scavi archeologici ed è stato attribuito alle regioni il compito di disciplinare l'attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo, sulla base della disciplina di principio recata dal decreto legislativo in esame.

Quanto all'articolo 2, relativo agli interventi realizzati mediante sponsorizzazione, esso conferma la non applicabilità delle norme sugli appalti, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei soggetti esecutori, nonché, come aggiunto – a suo giudizio correttamente – in sede di Conferenza uni-

ficata, dei progettisti. Al fine di colmare un potenziale vuoto normativo, si stabilisce altresì che l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alle fasi progettuali e realizzative degli interventi. Fra le altre novità introdotte in sede di Conferenza unificata, egli segnala con favore la scelta di circoscrivere l'inapplicabilità della normativa sugli appalti ai soli contratti a cura e spese dello sponsor, escludendo così eventuali interventi che, ancorché nell'ambito di una sponsorizzazione, siano realizzati a cura e spese dell'amministrazione. In merito alle sponsorizzazioni, egli ricorda poi che lo schema recante il nuovo codice dei beni culturali, all'articolo 126, reca una definizione della sponsorizzazione dei beni culturali.

Con riferimento all'articolo 3, esso detta la disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi, quali gli allestimenti di musei, archivi e biblioteche, nonché la manutenzione e restauro di giardini storici, dove gli appalti si presentano intrinsecamente misti, verificandosi una compenetrazione tra lavori e prestazioni, che rientrano nell'ambito degli appalti di servizi o forniture. In proposito egli segnala che l'Associazione nazionale di costruttori edili (ANCE) non condivide il principio secondo cui negli appalti misti, qualora i servizi o le forniture assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto, si applica la disciplina dei servizi o delle forniture, anche se il valore dei lavori sull'immobile risulti superiore. A tal fine, il relatore sottolinea che essa ritiene pertanto preferibile il rispetto del principio della prevalenza economica delle prestazioni, ai fini dell'applicazione della normativa applicabile.

L'articolo 4, comma 1, consente l'affidamento separato, previa adeguata indicazione delle caratteristiche distintive, di lavori concernenti beni culturali che, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi. Al comma 2, si conferma poi il divieto dell'affidamento congiunto dei lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali con lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali. Tuttavia, onde evitare eccessive rigidità nella realizzazione degli interventi, a differenza della normativa vigente, egli rileva che si ammettono talune deroghe, peraltro subordinate alla presenza di motivate esigenze di coordinamento dei lavori. In proposito, egli segnala tuttavia che l'Associazione restauratori d'Italia giudicherebbe preferibile limitare l'ambito di applicabilità di tali deroghe, onde evitare un'eccessiva discrezionalità da parte dell'amministrazione, circoscrivendone l'ammissibilità solo per eccezionali, oltre che motivate, esigenze.

In merito all'articolo 4, la Conferenza unificata, oltre a invertire la numerazione dei due commi, ne ha introdotti altri due, relativi ai requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.

In tema di qualificazione l'articolo 5, al comma 1 prevede l'emana- zione (entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo) di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con

quello delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori su beni culturali, ad integrazione di quelli già definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. In proposito, egli riterrebbe opportuno specificare se detto decreto debba, o meno, avere natura regolamentare. Inoltre, al comma 2, si stabilisce che (entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello schema in esame) siano effettuate integrazioni e modifiche al medesimo decreto presidenziale, in modo da disciplinare alcuni aspetti specificamente elencati. Il relatore giudica particolarmente significativa la previsione recata al comma 4, peraltro confermativa delle disposizioni vigenti, nella quale si stabilisce che, per l'esecuzione dei lavori riferiti ai beni culturali, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dalla rilevanza economica che l'intervento su detti beni assume nell'ambito dell'appalto complessivo nel quale è inserito.

Complessivamente, su molte disposizioni recate dall'articolo 5, egli registra la posizione contraria dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), che ne auspica una riformulazione.

L'articolo 6, nel dettare norme sull'attività di progettazione e di direzione dei lavori, estende l'obbligo, attualmente circoscritto ai soli beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici, di realizzare, in sede di progettazione preliminare, una scheda tecnica finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento. Nella riformulazione proposta dalla Conferenza unificata, il relatore osserva che tale scheda tecnica non è più prevista come obbligatoria per i beni immobili, bensì deve essere esplicitamente richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice, e limitatamente ad interventi di particolare complessità o specificità. Pur apprezzando l'estensione ai beni immobili, sia pur con il limite anzidetto, egli auspica tuttavia opportuni chiarimenti in ordine alla scelta di limitare la redazione della scheda ad una specifica tipologia di interventi. Tale scheda, secondo il comma 2, deve inoltre essere sottoscritta da soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali, ovvero da tecnici del Ministero per i beni e le attività culturali.

In merito alla disciplina della professione di restauratore di beni culturali, ricorda il relatore, essa viene ridefinita dall'articolo 29 dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice dei beni culturali, che riprende – almeno in parte – i contenuti del disegno di legge (A.S. 1955), d'iniziativa governativa, in corso d'esame presso la Commissione istruzione e diretto a dare sistematicità al settore, attualmente privo della necessaria organicità. Sul punto l'Associazione dei restauratori d'Italia suggerisce di inserire le disposizioni, già contenute nel citato disegno di legge n. 1955, che identificano la professione di restauratore di beni culturali, attraverso la descrizione del tipo di attività richiesta.

Egli si sofferma poi sulla disposizione innovativa (comma 6) secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi da parte dei propri funzionari. Egli sottolinea che in questo



modo si risolve una seria problematica, evidenziata dall'esperienza amministrativa, connessa con l'obbligo imposto ai progettisti dipendenti del Ministero di anticipare i premi corrisposti alle assicurazioni, con evidente disagio per gli stessi. Oltretutto, osserva che il ricorso alla stipula di convenzioni-quadro, consentendo allo Stato di trattare direttamente con le compagnie assicurative e di far valere il proprio potere contrattuale, assicurerà con ogni probabilità minori oneri a carico del bilancio pubblico.

Egli rileva indi che, in sede di Conferenza unificata, è stato soppresso il comma 7, in cui si demandava ad apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, la definizione delle modalità attuative del comma 6.

Quanto all'individuazione del contraente e all'affidamento dei lavori, l'articolo 7 dispone un generale innalzamento delle soglie, previste dall'art. 24 della legge Merloni, per il ricorso alla trattativa privata (commi 1 e 2) e, dall'art. 23 della medesima legge, per l'effettuazione della licitazione privata semplificata (comma 5).

Nella relazione introduttiva tale scelta viene motivata con l'esigenza di assicurare la centralità degli affidamenti diretti nel settore dei beni culturali, sulla base delle difficoltà operative delle stazioni appaltanti e della inadeguatezza dei risultati ottenuti nei casi in cui si è fatto ricorso all'applicazione dei sistemi di individuazione del contraente basati su automatismi valutativi.

Nel testo si prevede altresì il rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità e rotazione. Peraltro, prosegue, il riferimento a quest'ultimo principio è stato soppresso, a suo avviso correttamente, in sede di Conferenza unificata. Con riferimento ai lavori in economia (comma 3), la cui soglia è – anche in questo caso – innalzata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, egli esprime apprezzamento per la formulazione, proposta dalla Conferenza unificata, diretta a circoscrivere il ricorso a questo istituto a specifici ambiti.

Il comma 4 estende inoltre anche ai beni immobili la disciplina, già prevista dalla legge n. 109 del 1994, dell'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto.

L'articolo 8, a sua volta, semplifica i livelli di progettazione richiesti dalla normativa in vigore. Si prevede infatti che l'affidamento dei lavori è disposto, di regola, sulla base del solo progetto definitivo (comma 1), che si possa dare avvio all'esecuzione dei lavori anche in assenza della redazione del progetto esecutivo (comma 2) e che il ricorso all'appalto integrato (che la legislazione vigente prevede nella generalità dei casi) sia subordinato alla presenza di particolari complessità degli interventi. Al comma 4, introdotto in sede di Conferenza unificata e diretto ad attribuire alcuni compiti al responsabile unico del procedimento, egli giudicherebbe preferibile che dopo le parole: «progetto esecutivo previsto dai commi precedenti», si aggiungessero le seguenti: «ove previsto», atteso che pro-

prio i commi 1-3 stabiliscono la non obbligatorietà di una progettazione esecutiva.

Quanto all'articolo 9, relativo ai criteri di aggiudicazione, esso, fra l'altro, estende il ricorso della stipula a misura del contratto di appalto in relazione alle caratteristiche dell'intervento, mentre la normativa vigente limita l'ambito di applicabilità dell'istituto ai contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Nella relazione introduttiva tale scelta è motivata con la circostanza che spesso la consistenza degli interventi non è prevedibile *ex ante* e che tale modalità di stipula meglio garantisce la qualità dell'esecuzione. Sul punto segnala che l'ANCE suggerisce persino di generalizzare il ricorso al corrispettivo a misura. Si prevede altresì che l'aggiudicazione dei lavori, il cui importo stimato sia inferiore a cinque milioni di euro, possa essere disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 2). Si tratta di una previsione, a suo avviso, importante, atteso che tale criterio consente di valutare, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, non solo il prezzo minore, ma anche altre caratteristiche (quali i *curricula* dell'impresa esecutrice dell'appalto, nonché dei restauratori impiegati), rilevanti al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del lavoro appaltato. Sull'estensione di detta disposizione ai lavori sui beni immobili, egli dà indi conto dell'orientamento contrario dell'ANCE. In sede di Conferenza unificata, nel corso della quale è stato in gran parte riformulato l'articolo, il relatore sottolinea che tale facoltà è stata sostituita da preciso obbligo in capo all'amministrazione appaltante. Sottolinea altresì l'opportunità di sostituire, al comma 4 (così come riformulato dalla Conferenza unificata), nel quale si precisa l'impossibilità di apprezzare nell'ambito dei criteri di aggiudicazione i medesimi elementi considerati quali requisiti di partecipazione, sempreché il Governo confermi l'intenzione di accogliere la nuova formulazione proposta in sede di Conferenza unificata, il riferimento al comma 2, con quello al comma 3.

L'articolo 10, a sua volta, ammette le varianti in corso d'opera in quanto giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Egli rileva indi con favore l'introduzione, in sede di Conferenza unificata, del nuovo comma 4, che stabilisce l'ammissibilità, entro un determinato importo, delle varianti rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per l'adeguamento dell'impostazione progettuale, qualora ciò sia necessario al fine di salvaguardare il bene e perseguire gli obiettivi dell'intervento.

Egli dà conclusivamente conto dell'articolo 11, che reca disposizioni in ordine all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e dell'articolo 12, che prevede l'abrogazione espressa delle norme legislative incompatibili con il provvedimento. Al riguardo, per ragioni di tecnica legislativa, egli giudica non corretta la formulazione, recata dal comma 2, che dispone una clausola residuale di implicita abrogazione delle norme incompatibili con lo schema di decreto. Si sofferma in-

fine sull'articolo 13 il quale, in ossequio a quanto previsto dalla norma di delega, stabilisce che dall'attuazione del decreto, non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Riferisce altresì alle Commissioni riunite il senatore *GUASTI (FI)*, relatore per la Commissione Lavori pubblici, il quale nell'associarsi alla relazione appena svolta dal relatore per la Commissione Istruzione, giudica comunque opportuno un ulteriore approfondimento dei contenuti recati dall'articolo 8.

Il presidente *ASCIUTTI* avverte che prenderà contatti con il Presidente Grillo, al fine di proporre un calendario dei lavori che consenta di proseguire l'esame del provvedimento in titolo, rispettando i termini previsti per l'espressione del parere, anche in considerazione dell'imminente scadenza del termine entro cui il Governo è autorizzato a esercitare la delega legislativa.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**343<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***MAGNALBÒ**

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(132) PEDRINI e FILIPPELLI.** – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

**(301) EUFEMI ed altri.** – *Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

**(1109) CAVALLARO ed altri.** – *Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

**(1431) GUERZONI.** – *Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

**(1434) MANZIONE.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

**(1588) RIGONI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

**(1716) STIFFONI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

**(823) BASSO ed altri.** – *Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1952) RIZZI e MANFREDI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(1970) RIGONI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore*

(2048) SEMERARO. – *Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali*

(2185) CAVALLARO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale*

(2428) MALAN. – *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*

– e petizione n. 301 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato proposto dal relatore, assunto a base dell'esame, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 3 dicembre.

Il presidente MAGNALBÒ (AN) avverte che la valutazione in ordine alla ammissibilità degli emendamenti sarà comunicata alla Commissione dal presidente Pastore in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) fa presente che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica tendono, anzitutto, a limitare il contenuto del provvedimento alla questione del mandato dei sindaci nei comuni minori, in considerazione della assicurazione fornita dal sottosegretario D'Alì che il Governo rispetterà i tempi di esercizio della delega per la revisione del testo unico delle norme sugli enti locali, sede nella quale potranno risolversi anche le ulteriori questioni trattate nel testo proposto dal relatore e in alcuni dei disegni di legge in titolo. Tale opzione consentirebbe, fra l'altro, di approvare la norma che estende il limite ai mandati dei sindaci in tempo utile per applicarla in occasione delle importanti consultazioni locali che si svolgeranno il prossimo anno.

Invita quindi la Commissione ad approvare gli emendamenti che espungono dal testo del relatore le parti non strettamente necessarie allo scopo indicato.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) sottolinea l'opportunità di limitare il contenuto del provvedimento alla previsione di un ulteriore mandato per i sindaci dei comuni inferiori a 5.000 abitanti, anche se, a suo giudizio, il mandato di sindaco, come altri incarichi elettivi, non dovrebbe essere soggetto a termini legali, ma dovrebbe essere affidato solo alla volontà del corpo elettorale. Sarebbe consigliabile, a suo avviso, rinviare le altre disposizioni contenute nel testo unificato a una riflessione più approfondita sulle cause dell'attuale condizione di debolezza dei consigli nei confronti delle giunte.

Si sofferma, quindi, sull'esigenza di modificare l'attuale normativa, introducendo la previsione generale in base alla quale la conduzione del consiglio comunale è affidata a persona diversa dal sindaco. Illustra anche gli emendamenti 1.29 e 1.30 tendenti ad assicurare che siano proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti anziché quelli, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio.

Il senatore BOSCETTO (*FI*), a nome del Gruppo, sottolinea la necessità di accelerare l'*iter* delle norme che estendono il mandato dei sindaci nei comuni minori. A suo avviso, l'individuazione a tale fine della categoria dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sarebbe giustificata, fra l'altro, dalla circostanza che proprio nei comuni di dimensioni minime si verificano le più gravi difficoltà nell'individuare le candidature e, inoltre, perché in quelle sedi minori la dialettica politica non incide nel contesto nazionale.

A suo avviso, se la Commissione convergesse su tale proposta, da lui ritenuta obiettivamente congrua, si conseguirebbe in tempi rapidi l'approvazione definitiva del provvedimento, un segnale parlamentare significativo per venire incontro alle esigenze dei municipi più piccoli.

Il senatore VITALI (*DS-U*), condividendo le considerazioni svolte dai senatori Bassanini e Mancino, nonché l'esigenza segnalata dal senatore Boschetto di approvare in tempi brevi l'estensione del mandato per i sindaci dei comuni più piccoli, precisa che l'ampia mole di proposte di modifica presentate è stata causata dalle indicazioni non definitive emerse nella precedente seduta. In proposito, ribadisce l'opportunità di decidere, in primo luogo, la soppressione di tutte le parti non strettamente connesse alla questione del terzo mandato.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) condivide le considerazioni svolte dal relatore Falcier in sede di illustrazione della nuova proposta di testo unificato, in particolare l'opportunità di considerare, oltre a quelle sul terzo mandato, anche altre disposizioni che riguardano il funzionamento delle giunte e dei consigli comunali, anche se tale materia in parte sarà oggetto della citata delega al Governo sul testo unico degli enti locali.

Pur convenendo con il senatore Mancino che sarebbe preferibile eliminare addirittura il limite ai mandati del sindaco, rimettendo quindi ogni

decisione al corpo elettorale, ritiene che la soglia di 5.000 abitanti per individuare la categoria dei comuni minori, sia ragionevole. In proposito, sottolinea la tradizionale funzione di presidio del territorio e di conservazione delle tradizioni e delle culture locali svolta dai comuni più piccoli.

Sottolinea, quindi, l'opportunità di prevedere che la scelta degli organi di controllo sia affidata al consiglio comunale.

Il senatore COLETTI (*Mar-DL-U*) ritiene opportuno stabilire che la competenza in ordine alla nomina dei revisori dei conti sia affidata ai consigli comunali prevedendo il meccanismo del voto limitato a un componente, in modo da garantire che nel collegio partecipi un esponente dell'opposizione anche nei comuni in cui, per via del meccanismo elettorale, due terzi dei seggi sono riservati alla lista vincente .

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1732) DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*

*(2080) DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

*(2598) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

**– e petizione n. 503 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) ribadisce la necessità di impegnarsi per porre rimedio all'anomalia del nostro Paese, dove la presenza delle donne nelle cariche elettive è particolarmente limitata. Si tratta, a suo avviso, non solo di assicurare la parità di diritti, ma soprattutto di favorire una maggiore qualità della democrazia e una rappresentatività effettiva delle istituzioni; osserva, inoltre, che nella produzione legislativa delle istituzioni elettive manca il punto di vista di coloro che rappresentano più della metà della società.

A suo avviso, l'esame non può prescindere dall'acquisizione dei contenuti del dibattito svolto in occasione dell'approvazione della modifica all'articolo 51 della Costituzione, che fu accompagnata da dichiarazioni di soddisfazione e persino di entusiasmo da parte di tutte le forze politiche e dei rappresentanti del Governo. Dunque, l'idea di una democrazia paritaria costituisce un valore fondamentale condiviso, ma le dichiarazioni di principio a suo avviso non sortirebbero alcun risultato se non fosse accompagnata da idonee disposizioni attuative.

Per quanto concerne il contenuto delle misure da adottare, ritiene improprio il riferimento alla nozione di «quote», poiché non si tratta di pre-stabilire un esito paritario, ma di favorire una composizione equilibrata delle candidature. Pur non ignorando le divergenti opinioni sui meccanismi di riequilibrio, in particolare quelle espresse dai senatori Maffioli e Villone, secondo i quali rispettivamente una diversa composizione dovrebbe essere affidata a interventi nel campo sociale e culturale e alla selezione del cosiddetto «mercato della politica», ricorda che negli ordinamenti in cui si è determinato un riequilibrio di genere si è passati, sia pure temporaneamente, attraverso una regolazione delle liste elettorali. Del resto, sarebbe singolare, a suo avviso, che il principio dell'equilibrio fra le componenti politiche nella distribuzione degli incarichi istituzionali e all'interno dei partiti, venisse disapplicato proprio per quanto riguarda la distinzione di genere, che dopo la modifica all'articolo 51 della Costituzione, risponde anche a un precetto costituzionale. Al riguardo, ricorda che la stessa Corte costituzionale, superando la precedente giurisprudenza, ha riconosciuto che le recenti modifiche costituzionali ammettono un misurato meccanismo normativo in funzione del riequilibrio delle candidature. Non ostano neppure ragioni di opportunità, poiché non vi sarebbero meccanismi alternativi per garantire una maggiore partecipazione delle donne alle cariche elettive.

In conclusione, dichiara di non sentirsi vincolata al contenuto dell'iniziativa legislativa da lei presentata, essendo interessata soprattutto al raggiungimento dell'obiettivo politico di una efficace attuazione del principio costituzionale. Sottolinea, tuttavia, che non si può prescindere da effettive norme sanzionatorie. Non sarebbero sufficienti, a suo giudizio, meri meccanismi incentivanti o premiali che, semmai, potrebbero essere utilizzati per favorire l'effettiva elezione, penalizzando i comportamenti elusivi consistenti nell'assegnare alle donne collegi elettorali particolarmente difficili. Nella fase delle candidature, invece, le sanzioni dovrebbero stabilire l'inammissibilità delle liste in cui non fosse rispettato l'equilibrio fra uomini e donne.

Conclude, sollecitando una rapida conclusione dell'esame e osservando che una approvazione tardiva del provvedimento pregiudicherebbe la possibilità di utilizzare la norma nella prossima consultazione per l'elezione del Parlamento europeo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**344<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

**(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BEVILACQUA.** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

**(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Paolo DANIELI.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

**(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **EUFEMI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

**(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ROLLANDIN.** – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

**(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ROLLANDIN ed altri.** – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

**(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **D'AMICO.** – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

**(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MASSUCCO ed altri.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

**(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MARINO ed altri.** – *Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*

- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento.*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*
- (2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*
- (2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*
- (2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*
- (2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*
- (2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*
- (2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle*

*regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –** *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. –** *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Riprendono l'esame e la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2544, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente PASTORE, nell'introdurre i lavori, propone di procedere nelle votazioni fino all'emendamento 3.100, di significato preminente ai fini delle ulteriori determinazioni della Commissione.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ribadisce la richiesta di conoscere il parere del Governo sulle ulteriori disposizioni concernenti la funzione legislativa, strettamente legate a quelle che definiscono la composizione del Senato federale, comprese le norme sulla tutela dell'interesse nazionale.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) sottolinea l'esigenza della sua parte politica di conoscere gli orientamenti della maggioranza in particolare sui temi della forma del Governo e delle garanzie costituzionali: di conseguenza, i Gruppi dell'opposizione potranno assumere le rispettive determinazioni in ordine al seguito dell'*iter*. Auspica pertanto che, esaurite le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore fornisca un'ampia e approfondita valutazione delle questioni sottese alle disposizioni dell'articolo 3 e a quelle degli articoli successivi che hanno attinenza con la funzione del Senato federale.

La Commissione conviene, infine, di procedere nelle votazioni fino all'emendamento 3.100.

L'emendamento 2.11 è posto in votazione ed è respinto. Gli emendamenti da 2.4 a 2.3 sono dichiarati decaduti in assenza dei relativi proponenti. Sono quindi posti in votazione separatamente l'emendamento 2.2 e gli emendamenti identici 2.10 e 2.12, che risultano respinti.

Il presidente PASTORE riformula l'emendamento 2.1, nel senso di sostituire le parole «dai deputati» con le altre «da dodici deputati» (2.1 testo 2). L'emendamento, posto ai voti, è accolto. Decade, per l'assenza del proponente, l'emendamento 2.7, mentre l'emendamento 2.9, sottoscritto dal senatore VILLONE (*DS-U*), previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI (*DS-U*) è posto in votazione ed è respinto.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), commentando l'accoglimento dell'emendamento 2.1 (testo 2), sottolinea la diversa natura del ruolo attribuito a ciascuna Camera dal disegno di legge n. 2544, diversità che rappresenta la ragione fondamentale per escludere dal Senato federale la partecipazione di componenti eletti all'estero, ma anche per rifuggire da una automatica riduzione dei deputati eletti fuori dal territorio nazionale a causa della prevista riduzione dei componenti la Camera dei deputati. La profonda diversità delle funzioni svolte dal Senato federale e dalla Camera dei deputati dovrebbe essere considerata anche con riguardo al *corpus* di garanzie costituzionali su cui la Commissione si soffermerà esaminando le disposizioni successive.

Esprime quindi un parere articolato sugli emendamenti riferiti all'articolo 3. Dichiarata, anzitutto, di condividere la proposta di cui all'emendamento 3.5 e quelle contenute in emendamenti analoghi, volti ad escludere dal testo costituzionale l'indicazione che l'elezione del Senato federale avviene con sistema proporzionale. In proposito, osserva che la composizione di quell'organo, sempre in virtù della diversità di funzione, può rispondere a criteri diversi da quelli che regolano l'elezione della Camera dei deputati, poiché viene meno il vincolo del principio di favorire la formazione di una maggioranza di Governo. Non ritiene opportuno, tuttavia, fissare in Costituzione l'opzione per un sistema elettorale piuttosto che per un altro.

In secondo luogo, esprime il favore per la proposta di estendere a sei anni la durata del Senato federale, secondo quanto previsto nell'ultima parte dell'emendamento 3.40, mentre annuncia un parere contrario su tutte le proposte che prevedono la contestualità delle elezioni del Senato federale con quelle dei Consigli regionali. Esprime parere favorevole anche sull'ultima parte dell'emendamento 3.36, in base alla quale i senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organi della corrispondente Regione, ma esclude che i modi di tale cooperazione possano essere stabiliti dallo statuto regionale.

L'emendamento 3.100, a sua volta, integra opportunamente il testo del Governo, carente, a suo giudizio, sotto il profilo del collegamento del Senato federale con i territori. La modifica risponde a diverse esigenze: anzitutto quella di impegnare nelle deliberazioni più importanti del Senato anche i Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali. Essi dovrebbero partecipare, insieme ai rappresentanti eletti dai Consigli regionali delle autonomie locali, alla elezione del Presidente della Repubblica. La partecipazione dei presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali ai

lavori del Senato federale dovrebbe essere prevista, a suo parere, in occasione delle deliberazioni riguardanti la tutela dell'interesse nazionale, per l'elezione dei giudici costituzionali ed eventualmente per l'elezione dei membri laici del Consiglio superiore della Magistratura, in considerazione del rafforzamento dei consigli giudiziari che accentuano il collegamento della magistratura con la dimensione territoriale.

Osserva che la norma esclude una integrazione della composizione del Senato con i rappresentanti regionali, mentre la partecipazione al procedimento legislativo sarebbe garantita dalla costituzione di un ulteriore organismo, composto in misura paritetica da rappresentanti delle giunte regionali e delle autonomie locali, con funzioni consultive, prevedendo che le deliberazioni in difformità dal parere espresso da quell'organo siano assunte dal Senato a maggioranza qualificata.

A seguito di specifiche domande dei senatori BASSANINI (*DS-U*), VILLONE (*DS-U*), VITALI (*DS-U*) e della senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*), precisa che, a suo giudizio, al Senato federale dovrebbe essere attribuita la competenza a deliberare sui principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente, oltre a quelle demandate alla potestà bicamerale paritaria, in particolare quelle attinenti alle disposizioni di cui all'articolo 119 della Costituzione. Rimarrebbero nella sfera bicamerale anche le leggi costituzionali e le leggi in materia elettorale, nonché quelle riguardanti comunque l'ordinamento della Repubblica.

La funzione di garanzia sarebbe assicurata dalla competenza sulle leggi di ordinamento e dall'estraneità al rapporto di fiducia con il Governo, nonché dalla competenza a effettuare le nomine politicamente sensibili, come quelle dei componenti delle autorità pubbliche indipendenti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) sottolinea l'opportunità di distinguere fra autorità pubbliche indipendenti che hanno natura diversa, ai fini della previsione della partecipazione dei rappresentanti regionali ai lavori del Senato. Infatti, mentre per alcune autorità (ad esempio quella per le garanzie nelle comunicazioni) è ammissibile e anzi indispensabile l'apporto delle istanze territoriali, per altre (ad esempio, l'autorità per la tutela della concorrenza) la partecipazione dovrebbe essere esclusa, trattandosi di ambiti riservati alla competenza legislativa dello Stato.

Esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal relatore con l'emendamento 3.100, ma ritiene che la consulta parlamentare in cui parteciperebbero i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, non sarebbe idonea ad arginare le tendenze centralistiche in seno al Senato federale. In ogni caso ritiene che tale organo dovrebbe essere integrato da membri del Senato.

Il senatore VALDITARA (*AN*) conviene sull'opportunità di integrare la composizione della consulta parlamentare per le autonomie, in modo da fugare il rischio che essa sia concepita come corpo estraneo al Senato federale.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) precisa che la sua proposta è intesa soprattutto ad assicurare un efficace modello di interlocuzione fra gli enti territoriali e il Senato federale. Tale obiettivo potrebbe conseguirsi sia attraverso un rapporto esterno sia con la partecipazione di senatori all'organo consultivo; in tal caso sarebbe preferibile, tuttavia, escludere una composizione paritetica, prevedendo tre componenti, quella regionale, quella delle autonomie locali e quella dei senatori.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Gli emendamenti identici 3.7, 3.16 e 3.41, posti in votazione, sono respinti. L'emendamento 3.8 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), dichiarando il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 3.35, ne sottolinea tuttavia il significato ai fini della definizione del processo di riforma. Il modello suggerito, che prevede l'elezione indiretta dei senatori, ancorché adottato in diversi ordinamenti federali, primo fra tutti quello della Repubblica tedesca, a suo avviso, sarebbe insufficiente laddove il Senato federale dovesse assurgere, come si conviene, ad elemento di garanzia e di equilibrio del sistema, oltre che di rappresentanza dei territori.

Il senatore VITALI (*DS-U*) nota che l'emendamento 3.35 offre alla Commissione l'opportunità di assumere un indirizzo preciso in ordine alla elezione del Senato federale. Esso suggerisce una elezione di secondo grado, tipica dell'ordinamento tedesco, mentre il dibattito sembra orientarsi verso l'opzione di una elezione diretta. Ritiene che se fosse respinta la proposta di stabilire la contestualità delle elezioni del Senato federale con quelle dei Consigli regionali, si dovrebbero individuare strumenti alternativi per assicurare un collegamento più efficace con le istanze territoriali. Tale obiettivo potrebbe essere assicurato dalla sua proposta di cooperazione fra i senatori e gli organi della Regione, su cui il relatore si è espresso favorevolmente. Esprime invece perplessità sulla proposta di dare vita a un organo parlamentare con funzioni consultive composto dai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

Precisa, infine, che il suo voto sull'emendamento 3.35 sarà di astensione, in dissenso dal Gruppo, dichiarandosi consapevole che esso non corrisponde all'orientamento prevalente.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 3.35, osservando che il collegamento territoriale dovrebbe essere affidato ad altri strumenti normativi.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento 3.35, in considerazione della funzione di garanzia

che si vuole attribuire al Senato federale e che invece è estranea al *Bundesrat*.

Ribadisce la propria preferenza per una composizione mista della Camera alta, con l'inserimento a pieno titolo nel collegio dei rappresentanti delle Regioni e delle maggiori autonomie locali.

Osserva, infine, che una diversa e maggiore durata del Senato comporta che la contestualità con l'elezione della Camera dei deputati si verifichi assai raramente, mentre si moltiplicherebbero le chiamate alle urne dei cittadini, vista la diversa cadenza delle consultazioni politiche.

L'emendamento 3.35, posto ai voti, è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 3.34, sul quale il senatore VITALI (*DS-U*), che lo sottoscrive, preannuncia un voto di astensione, sottolineando il significato della proposta di stabilire un numero identico di seggi per ciascuna delle Regioni, recependo così l'esperienza statunitense e l'idea che il Senato rappresenti i territori regionali al di là della loro diversa densità abitativa.

L'emendamento è posto ai voti e non è accolto.

Il senatore VITALI (*DS-U*) motiva quindi il suo consenso all'emendamento 3.42, che prevede elezioni dei senatori contestuali a quelle dei Consigli regionali. In proposito, sollecita il ministro Bossi a precisare l'avviso del Governo relativamente alle richieste avanzate sull'argomento da parte dei rappresentanti delle Regioni, che hanno manifestato dissenso su una composizione del Senato che non preveda una loro adeguata partecipazione.

Osserva che all'obiezione per cui in tal modo la composizione del Senato potrebbe essere influenzata dagli eventi politici regionali, si può rimediare con la modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione, in modo da attenuare il principio *simul stabunt, simul cadent*, nei casi di morte, impedimento permanente e dimissioni del Presidente della Giunta per cause diverse da una sfiducia del Consiglio, da cui non deriverebbe l'automatico scioglimento dello stesso Consiglio.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) motiva il suo dissenso sull'emendamento 3.42. Sottolinea che non è opportuno configurare il Senato federale in base al vincolo prevalente della rappresentanza territoriale. Ricorda, in proposito, che quando alla Camera alta è attribuito un ruolo meramente rappresentativo dei territori (ad esempio la Spagna), ne deriva una oggettiva debolezza dell'organo.

Sarebbe poi incongrua, a suo avviso, la contestualità con le elezioni regionali, quando il Senato federale si componga di elementi eletti direttamente: tale legittimazione non può ammettere condizionamenti estranei al rapporto di consenso e rappresentanza fra il senatore e il corpo elettorale. Inoltre, a suo giudizio, il vincolo della contestualità delle elezioni aggraverebbe la condizione attuale in cui appare carente la formazione di un

ceto politico regionale e, anzi, la contestualità opererebbe come formidabile strumento di centralismo regionale. Del resto, non è un caso che da parte dei Presidenti di Regione sia stata ribadita questa istanza: a suo avviso, essi intendono rifuggire da una competizione elettorale nella quale dovrebbero confrontarsi con gli esponenti del sistema delle autonomie.

È auspicabile, dunque, che il radicamento del Senato federale si basi su strumenti diversi. Fra questi, indica il collegio elettorale unico regionale che, a suo giudizio, favorirebbe la formazione di un ceto politico forte e l'affermazione delle *leadership* regionali, ma soprattutto una maggiore e più efficace osmosi con il tessuto politico nazionale.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) annuncia che si asterrà nella votazione dell'emendamento 3.42, avendo maturato alcune perplessità sull'opportunità di svolgere le elezioni del Senato contestualmente a quelle dei Consigli regionali. Tale meccanismo determinerebbe inconvenienti sotto il profilo della diversa durata in carica dei senatori e soprattutto introdurrebbe elementi di instabilità dovuti ai riflessi della dialettica politica regionale, causando un indebolimento della funzione dei senatori.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione, osservando che la contestualità delle elezioni non risponde alle esigenze della funzione che si intende attribuire al Senato federale. Per assicurare il radicamento territoriale, è preferibile affidarsi ad altri meccanismi normativi.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) osserva che se si respinge l'ipotesi della contestualità con le elezioni dei Consigli regionali, verrebbe a prevalere la dimensione nazionale del Senato federale e la sua coesione con l'altro ramo del Parlamento sotto il profilo politico, mentre rimarrebbe insufficiente la capacità dell'organo di rappresentare effettivamente il tessuto territoriale. Inoltre, seppure si prevedesse una durata maggiore del Senato, si affermerebbe una implicita contestualità delle due Camere.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 3.42, ritenendo che la contestualità con le elezioni regionali limiterebbe l'autonomia e il ruolo nazionale del Senato federale. Inoltre, a suo avviso, la contestualità implicherebbe insormontabili difficoltà tecniche con riguardo alle modalità di rinnovo dei senatori, stante la differenza fra i regimi che regolano le tornate elettorali per le Regioni ordinarie da un lato e per quelle a Statuto speciale dall'altro.

L'emendamento 3.42 viene quindi posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 3.44, posto ai voti, non è accolto. L'emendamento 3.33 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.



Il senatore VITALI (*DS-U*) esprime apprezzamento per il parere favorevole espresso dal relatore sull'ultima parte dell'emendamento 3.36, dichiarandosi disposto a riformularla nel senso indicato.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ritiene che i modi in cui debbano mantenersi i rapporti di reciproca informazione e collaborazione fra i senatori e gli organi della corrispondente Regione possano essere stabiliti nel Regolamento del Senato.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) esprime perplessità, preferendo una formulazione che non indichi esplicitamente la fonte normativa.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), pur condividendo le perplessità espresse dal senatore Bassanini, ritiene che le forme della cooperazione fra senatori e organi regionali non possano essere rimesse a fonti diverse dalla Costituzione o dal Regolamento del Senato.

Il senatore VIZZINI (*FI*) osserva che le forme della collaborazione da parte dei senatori possono essere disciplinate dal Regolamento, mentre agli statuti o a fonti regionali dovrebbe essere rimessa la disciplina inerente alla reciproca attività di informazione e collaborazione da parte degli organi regionali. Sarebbe dunque preferibile, a suo giudizio, non esplicitare nel testo costituzionale la fonte normativa.

Il senatore VITALI (*DS-U*) consente con la proposta avanzata dal senatore Vizzini.

Al fine di rafforzare la qualificazione federale del Senato, giudica positivamente la proposta del senatore Villone di prevedere che le elezioni avvengano sulla base di collegi unici corrispondenti al territorio delle Regioni. Ritiene poi che una composizione mista del Senato indebolirebbe la funzione di organo di garanzia e di equilibrio.

Conclude, riformulando l'ultima parte dell'emendamento 3.36 nel senso di sopprimere le parole «, nei modi stabiliti dallo statuto regionale».

Viene quindi posta in votazione la prima parte dell'emendamento 3.36 comprendente i primi cinque commi. Essa risulta respinta. È invece accolta la rimanente parte dell'emendamento 3.36, consistente nell'ultimo comma, come riformulato.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) condivide l'apprezzamento per la proposta avanzata dal senatore Villone di articolare i collegi elettorali del Senato in modo da farli coincidere con il territorio di ciascuna Regione.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.40, sottolineando l'esigenza di individuare strumenti normativi tali da favorire la nascita e lo sviluppo di un forte ceto politico re-

gionale, elemento costitutivo essenziale ai fini dell'affermazione concreta di un ordinamento federale. In tal senso, giudica opportuno consentire la partecipazione ai lavori del Senato dei Presidenti delle Regioni, nelle forme previste dall'emendamento 3.100.

Il collegio elettorale unico, a suo avviso, spingerebbe i senatori a ricercare il consenso nell'ambito dell'intero territorio regionale, superando la dimensione angusta in cui si sviluppa oggi la politica regionale. Si dovrebbe favorire, in sostanza, l'affermazione del modello statunitense, dove i senatori rappresentano complessivamente lo Stato nel quale sono eletti.

A fine di correggere l'instabilità del bipolarismo italiano, caratterizzato da una oscillazione eccessiva, il Senato avrebbe, a suo avviso, una funzione determinante: in primo luogo, in quanto rimarrebbe estraneo alle logiche proprie del rapporto di fiducia con il Governo e, inoltre, poiché una durata diversa da quella della Camera dei deputati gli conferirebbe una connotazione peculiare.

La costituzionalizzazione del metodo proporzionale per l'elezione del Senato, a suo giudizio, sarebbe invece opportuna, e anzi necessaria se, come egli crede, quel metodo garantisce la funzione di contrappeso istituzionale del Senato, che dovrebbe essere posta al riparo dalle decisioni delle maggioranze *pro tempore*.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) ricorda che anche la Costituzione del 1947 aveva previsto una diversa durata dei due rami del Parlamento, poi superata in omaggio al principio del bicameralismo perfetto che consigliava scadenze omogenee. Dovendosi evitare l'attrazione del Senato nell'ambito del rapporto fiduciario, ritiene che il metodo proporzionale offrirebbe le maggiori garanzie. Pertanto condivide la proposta di recepire il principio proporzionale nel testo costituzionale nonché l'idea di articolare i collegi elettorali in base al territorio regionale; in tale contesto, il metodo proporzionale fra l'altro impedirebbe di delegare ai partiti la scelta degli eletti.

Il senatore VITALI (*DS-U*) nota che la generale convergenza sulla proposta del senatore Villone di prevedere un collegio elettorale unico regionale favorirebbe anche l'affermarsi di una classe politica regionale.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.40 per parti separate. La prima parte, comprendente i primi due commi, è respinta. Previa dichiarazione di voto contrario del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) e dopo l'annuncio di non partecipazione al voto del senatore MANCINO (*Mar-DL-U*), risulta invece accolta la parte della disposizione in cui si prevede che: «I senatori durano in carica sei anni».

L'emendamento 3.45, posto in votazione, è respinto, mentre è dichiarato decaduto per assenza del proponente il successivo emendamento 3.27.

Il presidente PASTORE riformula l'emendamento 3.1, nel senso di sopprimere, nel primo e nel terzo capoverso dell'articolo, il riferimento

ai senatori eletti nella circoscrizione Estero (3.1 testo 2). Tale emendamento, posto in votazione previa dichiarazione di voto contrario del senatore VALDITARA(AN), a nome del Gruppo, è accolto dalla Commissione. Ne risulta assorbito l'emendamento 3.46.

L'emendamento 3.21 è dichiarato precluso.

Gli emendamenti 3.18, 3.13 e 3.9 sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 3.2 è ritirato dal senatore FALCIER. L'emendamento 3.26 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BASSANINI ritira gli emendamenti 3.101, 3.28 e 3.38, dichiarando di convergere sull'emendamento 3.100 del relatore.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti identici 3.14, 3.30 e 3.47.

L'emendamento 3.43 è precluso.

Il senatore BONGIORNO (AN) riformula l'emendamento 3.5 in un testo identico ai successivi emendamenti soppressivi, al comma 1, terzo capoverso, delle parole: «avviene con sistema proporzionale» (3.5 testo 2).

Il senatore BASSANINI (DS-U) preannuncia un voto favorevole, osservando che la soppressione del riferimento al metodo proporzionale è volta soprattutto a evitare una ineleganza costituzionale: infatti, la questione del sistema elettorale sarà regolata con la legge ordinaria. Ritiene comunque che, in analogia a quanto avvenne in Assemblea Costituente, il Senato potrebbe esprimere il proprio orientamento in proposito attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.

Il relatore D'ONOFRIO (UDC) sottolinea l'opportunità di esprimere un indirizzo in materia elettorale che favorisca prioritariamente la costruzione di una classe politica regionale, piuttosto che la formazione di una maggioranza di Governo.

Gli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.3, 3.6, 3.12, 3.15, 3.19, 3.20, 3.37 e 3.32, identici, sono posti in votazione congiuntamente e risultano accolti. L'emendamento 3.10 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, mentre l'emendamento 3.17 risulta precluso. Anche gli emendamenti 3.23 e 3.24 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente. L'emendamento 3.31 risulta precluso, mentre gli emendamenti 3.11 e 3.25 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Si conviene quindi di anticipare la votazione dell'emendamento 3.100 e dei relativi subemendamenti: il 3.100/2 è precluso, mentre il 3.100/1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il senatore KOFLER (*Aut*) insiste sul subemendamento 3.100/3, facendo notare che le Province autonome di Trento e di Bolzano sono costitutive della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, secondo quanto stabilito all'articolo 116, secondo comma, della Costituzione.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) precisa che l'omissione, nell'emendamento 3.100, del riferimento ai Presidenti dei Consigli delle Province autonome non è casuale: con l'attuale formulazione alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol sarebbe già riconosciuto un numero di rappresentanti doppio rispetto a quello delle altre Regioni.

Il senatore KOFLER (*Aut*) ritiene che, se si deve rispettare il limite di quattro rappresentanti regionali, è preferibile prevedere la partecipazione dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Province autonome. In tal senso preannuncia una riformulazione dell'emendamento 3.101/3.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) obietta che in tal modo si finirebbe con il trascurare la Regione, operazione sulla quale dichiara il suo più fermo dissenso per ragioni di storia costituzionale e politica.

Il senatore CALDEROLI (*LP*) ritiene che l'attuale formulazione dell'emendamento 3.100 sia adeguata per garantire la rappresentanza delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 0,20 del 17 dicembre.*

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 132 E CONNESSI**

**Art. 1.**

**1.192**

VITALI, BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, PASSIGLI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v).*

---

**1.49**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 6, comma 4, la parola: "assoluta" è sostituita con le seguenti: "dei tre quinti"».

---

**1.6**

MANCINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.131**

BASSANINI, VITALI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Lo statuto deve prevedere modalità di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni

di volta in volta sopposte all'esame del consiglio, nonché le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze di cui all'articolo 44"».

---

**1.133**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ai gruppi consiliari e».*

---

**1.134**

VILLONE, VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al consiglio», con le seguenti: «all'esame del consiglio».*

---

**1.108**

VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «modalità», con la seguente: «forme».*

---

**1.109**

VITALI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «forme», inserire la seguente: «modalità».*

---

**1.110**

VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «garanzia», con la seguente: «tutela».*

---

**1.111**

VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nonchè le garanzie per», con le seguenti: «e garantisce».*

---

**1.132**

VITALI, BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, nonchè le garanzie», sino alla fine del periodo.*

---

**1.112**

VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «tutela» con la seguente: «salvaguardia».*

---

**1.90**

CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI, COLETTI

*Al comma 1, lettera a), nel capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Lo statuto regola le modalità di esercizio della funzione ispettiva del Consiglio, prevedendo lo svolgimento, a cadenza periodica e comunque non inferiore ad un mese, di interrogazioni a risposta immediata relative a materie previamente individuate dal Presidente del consiglio, su richiesta dei Gruppi consiliari. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire personalmente risposta a tali interrogazioni, almeno una volta al mese».*

---

**1.31**

MAFFIOLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 6, comma 5, sono soppresse le seguenti parole: "dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale"».*

---

**1.7**

MANCINO

**1.135**

PASSIGLI, VITALI, VILLONE, BASSANINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.32**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «è comunicato al consiglio comunale», inserire le seguenti: «nella stessa seduta».*

---

**1.113**

VITALI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «se richiesto da», con le seguenti: «su richiesta di».*

---

**1.136**

VITALI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:*

*«5-bis. Ove richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio comunale, l'esame delle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 3 è sottoposto all'esame del consiglio comunale con procedura d'urgenza entro i successivi venti giorni».*

---



**1.8**

MANCINO

**1.33**

MAFFIOLI

**1.107**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**1.137**

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.106**

RIGONI, COLETTI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «1.000» con l'altra:  
«5.000».*

*Conseguentemente, sostituire, tutte le volte che ricorre nell'articolo,  
la cifra: «1.000» con la seguente: «5.000».*

---

**1.193**

DENTAMARO

*Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «1.000» con l'altra:  
«5.000».*

---

**1.105**

COLETTI, RIGONI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «1.000» con l'altra: «3.000».*

*Conseguentemente, sostituire, tutte le volte che ricorre nell'articolo, la cifra: «1.000» con la seguente: «3.000».*

---

**1.138**

VITALI, BASSANINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le seguenti: «1.500 abitanti».*

---

**1.114**

VITALI

*Al comma 1, lettera c), capoverso h-bis), sostituire le parole: «negli altri», con le seguenti: «nei restanti».*

---

**1.66**

PESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis). All'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*"1-bis. Nei comuni dove la percentuale delle seconde case raggiunge il 25 per cento del totale delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo il numero dei membri che costituiscono il consiglio comunale, di cui al comma precedente, è aumentato del 10 per cento con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero di membri aggiuntivi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Detti membri rappresentano i proprietari delle seconde case non residenti nel comune, siano essi persone fisiche o i rappresentanti legali di persone giuridiche. Il voto può essere espresso per posta con le stesse modalità previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459"».*

---

**1.63**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis). All'articolo 38, comma 8:

1) nel primo periodo, dopo la parola: "essere", sono inserite le parole: "presentate personalmente ed";

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni"».

---

**1.9**

MANCINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.34**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).*

---

**1.139**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).*

---

**1.91**

DALLA CHIESA, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Presidente è eletto tra i consiglieri a maggioranza dei due terzi dei componenti"».

---

**1.27**

MANCINO

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La figura del presidente del consiglio è obbligatoria indipendentemente dal numero degli abitanti».

---

**1.143**

VITALI

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: "un quinto" sono sostituite con le altre: "un terzo"».

---

**1.144**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, le parole: «un quinto», sono sostituite con le seguenti: «un quarto».

---

**1.140**

VITALI, VILLONE, BASSANINI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).*

---

**1.141**

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).*

---

**1.145**

VITALI

*Al comma 1, lettera d), nel numero 3), sopprimere le parole: «ai gruppi consiliari e».*

---

**1.142**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, lettera d), nel numero 3), sostituire le parole: «al consiglio», con le seguenti: «all'esame del consiglio».*

---

**1.28**

MANCINO

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Lo statuto del comune o della provincia disciplina le modalità di sostituzione del presidente del consiglio in caso di assenza o impedimento"».

---

**1.35**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 3, dopo le parole: «Il Presidente del consiglio comunale o provinciale», sono inserite le seguenti: «o il Sindaco».

---

**1.50**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d), al punto 3), sostituire le parole: «, con le modalità previste dallo statuto», con la seguente: «una».*

---

**1.115**

VITALI

*Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire le parole: «con le modalità» con le seguenti: «secondo le forme».*

---

**1.10**

MANCINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.149**

BASSANINI, VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera e), prima del numero 1) inserire il seguente:*

*«01) al comma 1, dopo le parole: "deve tenersi entro il termine" è inserita la seguente: "perentorio"».*

---

**1.146**

BASSANINI, VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).*

---

**1.147**

VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 2).*

---

**1.148**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 3).*

---

**1.11**

MANCINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.151**

VITALI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).*

---

**1.153**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, lettera f), al numero 1) sopprimere la lettera a).*

---

**1.154**

VITALI, BASSANINI

*Al comma 1, lettera f), al numero 1) sopprimere la lettera b).*

---

**1.155**

VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera f), al numero 1) sopprimere la lettera c).*

---

**1.37**

MAFFIOLI

*Al comma 2, lettera f), numero 1) lettera c), dopo le parole: «approvazione di progetti» inserire la seguente: «preliminari».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «euro 100.000 per i comuni sotto i 1.000 abitanti» con le seguenti: «euro 75.000 per i comuni sotto i 5.000. abitanti».*

---

**1.51**

TURRONI, BOCO, BARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), al numero 1), lettera c) sopprimere le parole:  
«per i comuni sotto i 1.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri».*

---

**1.116**

VITALI

*Al comma 1, lettera f), numero 1), lettera c), sostituire le parole: «gli  
altri» con le seguenti: «i rimanenti».*

---

**1.52**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**1.156**

VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera f), al numero 1) sopprimere la lettera d).*

---

**1.117**

VITALI

*Al comma 1, lettera f), numero 1), lettera d), sostituire le parole:  
«rientrino nelle» con le seguenti: «siano compresi tre le».*

---



**1.152**

VITALI, GUERZONI

*Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).*

---

**1.38**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera f), ai numeri 2), e 3) sostituire la cifra: «1000» con la seguente: «5000».*

---

**1.53**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera f), al numero 2), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «Nei comuni fino a 1.000 abitanti».*

---

**1.118**

VITALI

*Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: «fino» con le seguenti: «con popolazione non superiore».*

---

**1.77**

MANZIONE

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto disciplina i casi e le modalità in cui le deliberazioni della giunta possono essere sottoposte al controllo del consiglio per la verifica della coerenza del provvedimento con gli atti di indirizzo e del controllo di legittimità"».*

---

**1.92**

CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, alla lettera g), sopprimere il numero 1).*

---

**1.150**

VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).*

---

**1.119**

VITALI

*Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «l'esame» con le seguenti: «la verifica».*

---

**1.120**

VITALI

*Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «l'esame della condizione» con le seguenti: «la verifica dell'assenza di cause di esclusione».*

---

**1.68**

RIGONI

*Al comma 1, aggiungere dopo la lettera f) la seguente:*

*«f-bis): All'articolo 46:*

*1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis. L'elezione del sindaco e del presidente della provincia comporta l'automatica assunzione dell'incarico rispettivamente di vice-sindaco e di vice-presidente della provincia del soggetto a tal ruolo espressamente indicato nell'atto di presentazione della candidatura».*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Della giunta comunale e provinciale fanno parte di diritto rispettivamente anche il vice-sindaco e il vice-presidente, che sono computati nel numero degli assessori ai sensi dell'articolo 47".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio, con esclusione del vice-sindaco e del vice-presidente"».

---

### 1.101

COLETTI, RIGONI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* all'articolo 47, al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché l'eventuale numero massimo di mandati che possono essere svolti».

---

### 1.12

MANCINO

### 1.54

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

### 1.157

VILLONE, VITALI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

---

**1.39**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire ovunque ricorra la cifra: «1.000» con l'altra: «5.000».*

---

**1.121**

VITALI

*Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «spetta inoltre alla» con le parole: «è competenza della».*

---

**1.122**

VITALI

*Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 3-ter, sostituire le parole da: «quando» fino a: «richiesta» con le seguenti: «su richiesta di almeno la metà dei consiglieri».*

---

**1.196**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «la metà», con le seguenti: «un quinto».*

---

**1.195**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «la metà», con le seguenti: «un quarto».*

---

**1.158**

VILLONE, BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, lettera g), al numero 2), capoverso 3-ter, sopprimere le parole: «, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento».*

---

**1.13**

MANCINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**1.93**

CAVALLARO

*Al comma 1, lettera h), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:*

*«1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Il Segretario coordina altresì l'attività istruttoria degli uffici ed è responsabile dell'andamento complessivo dello svolgimento di tutte le funzioni amministrative, ferme restando le competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi"».*

---

**1.123**

VITALI

*Al comma 1, lettera h), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «è tenuto», con la seguente: «deve».*

---

**1.159**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, lettera h), al numero 1), dopo le parole: «è tenuto», aggiungere la seguente: «anche».*

---

**1.94**

CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).*

---

**1.160**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, lettera h), al numero 2), dopo la parola: «rispondono», aggiungere la seguente: «anche».*

---

**1.14**

MANCINO

**1.162**

VITALI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

**1.163**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).*

---

**1.164**

VITALI, BASSANINI

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).*

---

**1.40**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera i), sostituire, ovunque ricorra, la cifra: «1.000» con la seguente: «5.000».*

---

**1.165**

VITALI

*Al comma 1, lettera i), al numero 2), dopo le parole: «previa deliberazione della Giunta», aggiungere le seguenti: «assunta a maggioranza semplice dai componenti del consiglio».*

---

**1.80**

CAVALLARO, MANZIONE, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI, DANIELI Franco, BAIO DOSSI

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*«i-bis) all'articolo 51 il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche"».*

---

**1.95**

CAVALLARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

---

**1.76**

CAVALLARO, CAMBURSANO, COLETTI, D'ANDREA, DATO, DETTORI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, MONTAGNINO, RIGONI, SCALERA, TOIA VERALDI

**1.26**

MANCINO

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) all'articolo 51 sono abrogati i commi 2 e 3».

---

**1.69**

RIGONI

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) all'articolo 51:

"1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

' 3. Il divieto di cui al comma 2 non vige per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, che sono sempre rieleggibili '''».

---

**1.5**

STIFFONI, PIROVANO

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) all'articolo 51 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni e le province possono prevedere, nei rispettivi statuti, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comunale e provinciale, la limitazione dei mandati consecutivi alla carica di sindaco o di presidente della provincia"».

*Conseguentemente è abrogato il comma 3.*

---



**1.81**

CAVALLARO, MANZIONE, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE,  
LIGUORI, DATO, COLETTI, DANIELI Franco, BAIO DOSSI

*Sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) all'articolo 51, il comma 3 è abrogato».

---

**1.25**

MANCINO

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) all'articolo 51 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti è tuttavia consentito un terzo mandato consecutivo"».

---

**1.65**

MANFREDI

*Al comma 1, lettera l) sostituire la parola: «1.000» con la seguente:  
«15.000».*

---

**1.41**

MAFFIOLI

**1.161**

BASSANINI, VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le  
seguenti: «5.000 abitanti».*

---

**1.64**

MANFREDI

*Al comma 1, lettera l) sostituire la cifra: «1.000» con la seguente: «2.000».*

---

**1.70**

RIGONI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 53:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del sindaco o del presidente della provincia, il vice-sindaco e il vice-presidente della provincia assumono, rispettivamente, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia fino alla scadenza del mandato elettorale di cui all'articolo 51, comma 1".

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"l-bis. Nel periodo dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del vice-sindaco o del vice-presidente della provincia, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina del commissario".

3) il comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta in ogni caso la decadenza degli altri organi di governo del comune o della provincia»

---

**1.71**

RIGONI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 58, comma 1, alinea, dopo la parola: "sindaco" sono inserite le seguenti: "vice-presidente della provincia, vice-sindaco».

---

**1.82**

CAVALLARO, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 60:

1) al comma 1:

a) il numero 7 è sostituito dal seguente:

"7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli e nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i dirigenti e i responsabili di uffici o servizi del comune e della provincia;"

b) il numero 11 è sostituito dal seguente:

"11) gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di uffici o servizi di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;"

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso l'interessato se eletto non può conseguire promozioni se non per anzianità"».

---

**1.83**

CAVALLARO, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – 1. La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia: Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia"».

---

**1.72**

COLETTI, RIGONI

*Al comma 1, dopo lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) il comma 2 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica si assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere al-

l'atto di accettazione della nomina di assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio viene convocato entro 15 giorni dall'atto di accettazione della nomina al fine di procedere alla sua temporanea sostituzione per affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della medesima lista primo dei non eletti. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore sia per dimissioni volontarie che per revoca da parte del sindaco. Le previsioni di cui alla disposizione introdotta dal comma 1 si applicano anche ai consiglieri provinciali o comunali già nominati assessori e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

**1.48**

MAFFIOLI

*Al comma 1, dopo la lettera 1) inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assume la carica di assessore nella rispettiva Giunta, resta sospesa dalla carica di consigliere dal momento dell'accettazione della nomina ad assessore per tutto il periodo della sua durata; il consiglio, nella prima adunanza successiva all'accettazione della nomina, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. La supplenza ha termine con la cessazione dalla carica di assessore, sia che essa avvenga per revoca da parte del sindaco che per dimissioni volontarie. La presente legge si applica dalla data della sua entrata in vigore"».

---

**1.78**

MANZIONE

*Al comma 1, dopo la lettera 1) inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 64, comma 2, dopo le parole: "dell'accettazione della nomina" sono inserite le seguenti: "per tutta la durata di permanenza nella carica"».

---

**1.79**

MANZIONE

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 64, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione dalla carica di assessore, il consigliere comunale e provinciale è reintegrato nella carica di consigliere"».

---

**1.102**

COLETTI, RIGONI

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis all'articolo 69, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto concerne la dichiarazione di decadenza dalla carica di assessore comunale o provinciale"».

---

**1.103**

COLETTI, RIGONI

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale" sono inserite le seguenti: ", assessore comunale o provinciale"».

---

**1.15**

MANCINO

**1.166**

VITALI, BASSANINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

---

**1.73**

RIGONI, COLETTI

*Al comma 1, lettera m), prima del numero 1) inserire il seguente:*

«01) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vice-sindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato».

---

**1.167**

VITALI, BASSANINI

*Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).*

---

**1.168**

VITALI, BASSANINI

*Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).*

---

**1.169**

VITALI

*Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire le parole: «tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente», con le seguenti: «non si fa luogo al premio di maggioranza di cui al comma 8 e si procede alla ripartizione con metodo proporzionale di tutti i seggi».*

---

**1.42**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire la cifra: «1.000», con la seguente: «5.000».*

---

**1.170**

VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera m), numero 2) sostituire la cifra: «1.000», con la seguente: «3.000».*

---

**1.197**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 8-bis, nell'ultimo periodo, sostituire le parole da: «il posto», fino a: «minore», con le seguenti: «il seggio è attribuito alla lista che altrimenti non ottenga seggi, o in caso di parità anche in tale condizione alla lista che ha ottenuto la maggiore».*

---

**1.74**

RIGONI, COLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*«m-bis) all'articolo 72, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*"2-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vice-sindaco, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato"».*

---

**1.3**

SCARABOSIO

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

*«m-bis) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. È proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene almeno il 35 per cento dei voti validi"».*

---

**1.2**

SCARABOSIO

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«m-bis) all'articolo 72, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È proclamato presidente della Provincia il candidato alla carica che ottiene almeno il 35 per cento dei voti validi"».

---

**1.199**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti:*

«m-bis) all'articolo 72:

- 1) i commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;
- 2) al comma 9, le parole: "Dopo il secondo turno", sono soppresse;

*m-ter) all'articolo 72, nel comma 10, il primo periodo e il secondo periodo fino alle parole: secondo turno", sono sostituiti dalle seguenti parole: "Al candidato sindaco proclamato eletto";*

*m-quater) all'articolo 74:*

- 1) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi;
- 2) al comma 11, le parole: "Dopo il secondo turno" sono soppresse;

*m-quinquies) all'articolo 75, comma 5, le parole: "al primo turno" sono soppresse».*

---

**1.1**

SCARABOSIO

*La prima parte del comma 10 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 267/2000 è così sostituita:*

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«m-bis) all'articolo 73, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Sindaco proclamato eletto non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, ad esse viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti



seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8"».

---

**1.29**

MANCINO, COLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) all'articolo 73, comma 11, le parole: "sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio", sono sostituite con le seguenti: "è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere, per ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri».

---

**1.30**

MANCINO, COLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente*

*m-bis*) all'articolo 74, comma 10, le parole: «sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia, non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio», sono sostituite con le seguenti: «è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere, per ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri».

---

**1.75**

RIGONI

*Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) all'articolo 74, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare nell'atto di presentazione della candidatura il nome del vice-presidente della provincia, allegando l'atto di accettazione da parte del soggetto indicato».

---

**1.4**

TOFANI, VALDITARA, MAGNALBÒ

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«m-bis) all'articolo 79, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Nei comuni capoluogo delle città metropolitane indicati all'articolo 22, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, facenti parte delle commissioni consiliari formalmente istituite, nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capi-gruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata in cui tali organi sono convocati"».

---

**1.16**

MANCINO

**1.171**

VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

---

**1.84**

CAVALLARO, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) l'articolo 97, è sostituito dal seguente:

"Art. 97. – (*Ruolo e funzioni*) – 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia, è titolare della funzione di alta direzione della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il sindaco o il presidente della provincia.

3. L'alta direzione si esplica con il coordinamento dell'attività dei dirigenti, o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi, al fine di darle unitarietà e organicità di azione nella gestione dei servizi e delle

attività e nel raggiungimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo. Essa si concretizza attraverso:

a) la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169;

b) il perseguimento della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

c) la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

d) la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati;

e) la valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi.

4. In particolare il segretario comunale e provinciale svolge le seguenti funzioni:

a) assiste gli organi di governo dell'ente nella loro azione amministrativa, fornendo il necessario supporto giuridico-amministrativo;

b) *partecipa alle riunioni del consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e firma, assieme ai rispettivi organi politici, i relativi atti;*

c) controfirma gli atti del sindaco, del presidente della provincia e del presidente del consiglio, ove presente;

d) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, avvalendosi del personale dirigenziale o in loro assenza dei responsabili degli uffici o dei servizi; a tal fine detto personale risponde, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al segretario;

e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio;

f) presiede la delegazione di parte pubblica negli incontri con le organizzazioni sindacali del personale;

g) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

h) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

5. I comuni e le province adeguano ed integrano, in relazione alle caratteristiche ed alla visione strategica di ciascun ente, nei regolamenti di organizzazione o con le direttive del sindaco o del presidente della provincia, i contenuti, le modalità e i termini della funzione di alta direzione attribuita al segretario comunale e provinciale.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi

di assenza o impedimento per periodi di tempo consecutivi fino a novanta giorni e durante la procedura di nomina del segretario nei casi di vacanza.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. I comuni capoluogo di provincia e le relative province possono prevedere nei propri statuti la figura del direttore generale a cui attribuire con contratto a tempo determinato e di diritto privato la funzione di alta direzione e di tutte o parte delle funzioni del segretario, rimanendo in capo al segretario comunale e provinciale le sole funzioni di cui alla lettera a), b), c), e), g), h) ed i) del comma 4. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. I rapporti tra il segretario ed il direttore generale sono disciplinati dal sindaco e dal presidente della provincia all'atto di nomina del direttore generale

9. Possono essere nominati direttori generali, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale coloro che risultano iscritti in una sezione speciale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

10. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia».

---

### 1.172

VITALI, VILLONE

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «e il parere di legittimità sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione del consiglio e della Giunta».*

---

### 1.85

CAVALLARO, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) all'articolo 98, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre comuni, qualora ciascuno di essi abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e fra un massimo di due comuni, qualora uno abbia una po-

polazione inferiore a 3.000 abitanti e l'altro una popolazione non superiore a 10.000 abitanti».

---

## 1.86

CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Art. 99. – (Nomina) – 1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario nominato non può accettare altre nomine come segretario titolare presso comuni e province prima che sia trascorso un anno di effettivo servizio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

4. La pubblicità per la nomina è disposta non prima di centoventi e non oltre centotrenta giorni dall'atto di proclamazione dell'elezione del sindaco o del presidente della provincia, mentre l'atto di nomina è disposto entro il successivo centosessantesimo giorno. Qualora non venga rispettato uno dei suddetti termini, il segretario è confermato.

5. Nei casi di vacanza della sede per cessazione dal servizio del segretario il comune o la provincia dà pubblicità per la nomina entro quindici giorni dalla data della vacanza, mentre l'atto di nomina è disposto entro il trentesimo giorno. In caso di mancato rispetto dei termini l'Agenzia, di cui all'articolo 102, nomina il segretario con le stesse modalità.

6. Qualora a seguito dell'emanazione del bando per la nomina del segretario non sia pervenuta alcuna domanda e il comune o la provincia non procedono alla nomina di alcun segretario iscritto all'albo nei termini stabiliti, l'Agenzia è autorizzata a nominare entro venti giorni un segretario. Non risultando disponibilità di segretari, l'Agenzia è abilitata ad affidare le funzioni ad uno dei segretari che presta servizio nei comuni o nelle province limitrofe.

7. Nello stesso modo l'Agenzia provvede ad assicurare ai comuni e alle province il segretario nei casi di assenza o impedimento superiore a novanta giorni di cui all'articolo 97, comma 6, ovvero in tutti i casi di assenza per i comuni e province che non dispongono del vicesegretario, su loro richiesta"».

---

**1.55**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) all'articolo 99, comma 1, sopprimere le parole: "che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione"».

---

**1.96**

DALLA CHIESA, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

«Art. 100. - (Revoca). - 1. Il segretario può essere revocato con provvedimento specificamente motivato del consiglio comunale o provinciale adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti"».

---

**1.87**

CAVALLARO, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) all'articolo 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite con le altre: "cinque anni";

2) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Una quota di tale trattamento, non superiore al 60 per cento, è posta su decisione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 a carico dell'ente, limitatamente al primo anno di disponibilità;

3) al comma 4, le parole: "quattro anni" sono sostituite con le altre: "cinque anni"».

---

**1.17**

MANCINO

**1.97**

CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI

**1.173**

BASSANINI, VILLONE

**1.56**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

---

**1.174**

VITALI

*Al comma 1, lettera o), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:*

«7-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti o dei dipendenti preposti all'adozione di atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato. In caso di prolungata inerzia il sindaco può provvedere in via sostitutiva».

---

**1.43**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera o), all'articolo 107, sostituire la cifra: «1.000» con la seguente: «5.000».*

---

**1.124**

VITALI

*Al comma 1, lettera o), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa».*

---

**1.125**

VITALI

*Al comma 1, lettera o), capoverso 7-bis, nel secondo periodo, dopo le parole: «l'inerzia» aggiungere le seguenti: «o il ritardo» e conseguentemente, sostituire la parola: «permanga» con la parola: «permangano».*

---

**1.126**

VITALI

*Al comma 1, lettera o), capoverso 7-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: «può avocare» con le seguenti: «avoca a sè».*

---

**1.88**CAVALLARO, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO,  
COLETTI

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*«o-bis) l'articolo 108 è abrogato».*

---



**1.18**

MANCINO

**1.57**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**1.175**

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

---

**1.58**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera p), sopprimere le parole: «126, 128, 130,  
131, 133».*

---

**1.176**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, lettera p) sopprimere la parola: «126,».*

---

**1.177**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, lettera p) sopprimere la parola: «128,».*

---

**1.178**

VITALI

*Al comma 1, lettera p) sopprimere la parola: «129,».*

---

**1.19**

MANCINO

**1.59**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN**1.179**

VILLONE, VITALI

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).***1.98**

CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:**«q) l'articolo 127 è sostituito dal seguente:**"Art. 127. - (Controllo eventuale). – 1. Gli statuti degli enti locali devono prevedere forme di controllo di legittimità a richiesta di minoranze qualificate di componenti dell'organo consiliare, nei confronti di categoria di atti tassativamente individuate dallo statuto stesso.**2. L'organo di controllo deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze in materia giuridica esterni al Consiglio e nominati a maggioranza qualificata dai componenti del Consiglio stesso"».***1.44**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 127, nel comma 1, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un quarto».**Conseguentemente dopo le parole: «le determinazioni dei funzionari e dei dirigenti» aggiungere le seguenti: «per queste ultime quando è prevista dallo statuto la pubblicazione».*

**1.60**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 127, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle delibere fino all'avvenuto esito del controllo».

---

**1.128**

VITALI

*Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 127, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle delibere fino al termine del controllo medesimo, le cui modalità di esercizio e coordinamento con il controllo interno previsto dall'articolo 147 sono disciplinati dallo statuto».

---

**1.180**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 127, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «La richiesta di controllo non sospende l'esecutività delle delibere».*

---

**1.127**

VITALI

*Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 127, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esecutività delle delibere è sospesa fino*

all'esito del controllo richiesto secondo la procedura indicata dal comma 1».

---

**1.20**

MANCINO

**1.61**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

---

**1.183**

VITALI

*Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso «c-ter)» con il seguente:*

«c-ter) nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti quando con due votazioni consecutive il consiglio non abbia approvato la nomina della Giunta».

---

**1.45**

MAFFIOLI

**1.181**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, lettera r), sostituire la cifra: «1.000» con la seguente: «5.000».*

---

**1.182**

VITALI

*Al comma 1, lettera r), sostituire la cifra: «1.000» con la seguente: «3.000».*

---

**1.184**

VITALI

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «, a maggioranza assoluta.»*

---

**1.21**

MANCINO

**1.62**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**1.186**

VILLONE, VITALI

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

---

**1.129**

VITALI

*Al comma 1, lettera s), capoverso Art. 147, al comma 1, sostituire le parole: «armonia con», con le seguenti: «conformità ai».*

---

**1.187**

VITALI

*Al comma 1, lettera s), capoverso Art. 147 nel comma 1, sopprimere le parole: «e sulla base di strumenti e metodologie concordate in sede di*

Conferenza unificata in modo da assicurare il rispetto di requisiti minimi di uniformità.».

---

**1.188**

VILLONE, VITALI

*Al comma 1, lettera s), capoverso Art. 147, sopprimere il comma 3.*

---

**1.104**

COLETTI, RIGONI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) all'articolo 194, al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) acquisizione di beni e servizi per far fronte ad esigenze derivanti da calamità naturali, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, a condizione che il bene sia stato effettivamente fornito, che la prestazione sia stata realmente resa o che il lavoro sia stato effettivamente eseguito, e che il prezzo richiesto sia da ritenere congruo attraverso attestazione da parte del responsabile del servizio tecnico"».

---

**1.22**

MANCINO

**1.189**

VILLONE, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

---

**1.185**

DENTAMARO

*Al comma 1, lettera t), capoverso Art. 234, nel comma 2, dopo la parola: «nominati», inserire le seguenti: «, attingendo al registro dei revisori contabili».*

*Conseguentemente, alla lettera a), sopprimere le parole: «scelto fra i revisori ufficiali dei conti».*

---

**1.46**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera t), capoverso Art. 234, nel comma 3 sostituire la cifra: «1.000», con la seguente: «5.000».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «dal Presidente della Giunta Regionale», con le seguenti: «dal Consiglio Comunale».*

---

**1.67**

MANFREDI

*Al comma 1, lettera t), capoverso Art. 234, nel comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il revisore deve risiedere nella Provincia relativa ai Comuni di cui trattasi».*

---

**1.194**

DENTAMARO

*Al comma 1, lettera t), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis). Per le designazioni di propria competenza, la sezione regionale della Corte dei Conti e l'Ufficio Territoriale del Governo provvedono alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i revisori contabili disponibili all'attribuzione degli incarichi e con regolare credito formativo».*

---

**1.23**

MANCINO

**1.190**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

---

**1.99**

COLETTI, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire la lettera u), con la seguente:*

«u) all'articolo 235, comma 1, sostituire la parola: "due" con la seguente: "uno"».

---

**1.100**

COLETTI, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire la lettera u), con la seguente:*

«u) all'articolo 235, comma 3, sostituire la parola: "assoluta" con la seguente: di tre quinti dei componenti"».

---

**1.47**

MAFFIOLI

*Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «adottato dal Presidente della Giunta Regionale», con le seguenti: «adottato dal Consiglio Comunale».*

---



**1.24**

MANCINO

**1.191**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, sopprimere la lettera v).*

---

**1.130**

VITALI

*Al comma 1, lettera v), numero 2), capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: «Ove vengano rilevate», con le seguenti: «In caso di».*

---

**1.0.1**

MALAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182 – Data delle elezioni amministrative)*

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "in una domenica compresa" sono soppresse;

b) all'articolo 2 le parole: "nella stessa giornata domenicale" sono sostituite dalle seguenti: "contemporaneamente a quelle";

c) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. – Negli anni in cui si svolgono le elezioni europee, il primo turno delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 si svolge contemporaneamente ad esse"».

---

**1.0.2**

MALAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81 – Orario delle elezioni amministrative)*

1. All'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, comma 1, all'inizio sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto all'articolo 11-bis,".

2. Dopo l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Durata delle operazioni di voto e di scrutinio del primo turno di votazioni in caso di svolgimento contemporaneo alle elezioni europee)*. – 1. Negli anni in cui si svolgono le elezioni europee, le operazioni di voto del primo turno delle elezioni di cui all'articolo 11 si svolgono dalle ore 14 alle 22 del sabato e dalle ore 8 alle 22 della domenica successiva e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1 della legge 16 luglio 1994, n. 453.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 14 del giorno successivo.

3. Nei casi di cui al comma 1, le norme del citato Testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono modificate come segue:

a) il materiale di cui al primo comma dell'art. 27 è consegnato tra le ore 7 e le ore 9 del primo giorno di votazione;

b) la costituzione dell'Ufficio di cui all'art. 47, primo comma avviene alle ore 10 del primo giorno di votazione;

c) non si applicano i commi dal decimo al tredicesimo dell'art. 47;

d) l'apertura delle votazioni di cui all'articolo 48 primo comma avviene alle ore 14 del primo giorno di votazione;

e) la riapertura delle votazioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 4) e all'articolo 52, primo comma, avviene alle ore 8;

f) la chiusura delle votazioni nel secondo giorno delle medesime, di cui all'articolo 52, secondo comma, avviene alle ore 22"».

**1.0.3**

MALAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 – Orario delle elezioni europee)*

1. L'articolo 16 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – Le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, si applicano come segue:

1) le operazioni di cui all'art. 30 sono compiute tra le ore 7 e le ore 9 del primo giorno di votazioni;

2) le operazioni di cui all'art. 41 iniziano alle ore 10 del primo giorno di votazioni;

3) compiute le operazioni di cui ai primi sette commi dell'articolo 45, alle ore 14 del primo giorno di votazioni il presidente procede a quanto previsto dall'art. 46;

4) il primo giorno di votazione, compiuto quanto previsto dall'articolo 64, il presidente procede a quanto previsto dal nono comma dell'articolo 45 e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 8 del giorno seguente;

5) il secondo giorno delle votazioni, alle ore 8 il presidente procede nuovamente a quanto previsto dall'articolo 46 e alle 22 a quanto previsto dall'articolo 64;

6) successivamente il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67; quindi, dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio"».

---

**1.0.4**

MALAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 13 marzo 1980, n. 70 – Onorari da corrispondere ai membri dei seggi)*

1. All'articolo 1, comma 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 le parole: "con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo," sono soppresse».

---

**1.0.5**

MALAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Copertura degli oneri finanziari)*

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*", iscritto nell'unità revisionale di base 4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**1.0.6**

CAVALLARO, DETTORI, MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO, COLETTI, DANIELI Franco, BAIO DOSSI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312 è sostituito dal seguente:

"Art. 41. – *I.* Dal 1° gennaio 2003, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge

15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante nella misura definita dalla contrattazione collettiva e aziendale"».

---

### 1.0.7

MALAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per la presentazione di liste, o di candidature alla carica di sindaco collegate a liste, distinte da contrassegni già usati da partiti o gruppi politici che hanno presentato il proprio contrassegno per la quota proporzionale nelle ultime elezioni della Camera dei deputati e si sono costituiti entro due anni dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati o al Senato.

2-ter. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1 ogni volta che essi usano i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale obbligo ai sensi del presente articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito o gruppo politico esente dal medesimo obbligo.

2-quater. Salvo i casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, per la presentazione di liste o di candidature alla carica di sindaco collegate a liste distinte da contrassegni con i quali nelle elezioni precedenti nel medesimo comune sono stati eletti almeno due consiglieri, e sufficiente la sottoscrizione della maggioranza dei consiglieri eletti con tale contrassegno e in carica alla data del termine dell'esercizio delle funzioni del consiglio cui appartengono".

2. Alla legge 8 marzo 1951, n. 122, all'articolo 3, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per la presentazione di gruppi di candidati distinti da contrassegni già usati da partiti o gruppi politici che hanno presentato il proprio contrassegno per la quota proporzionale nelle ultime elezioni della Camera dei deputati e si sono costituiti en-

tro due anni dall'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati o al Senato.

Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1 ogni volta che essi usano i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale obbligo ai sensi del presente articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature siano contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di partito o gruppo politico esente dal medesimo obbligo.

Salvo i casi di cui ai due commi precedenti, per la presentazione di gruppi di candidati distinti da contrassegni con i quali nelle elezioni precedenti nella medesima provincia sono stati eletti almeno due consiglieri, è sufficiente la sottoscrizione della maggioranza dei consiglieri eletti con tale contrassegno e in carica alla data del termine dell'esercizio delle funzioni del consiglio cui appartengono"».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544****Art. 2****2.11**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.4**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la massima corrispondenza possibile, a livello nazionale, fra distribuzione dei suffragi e distribuzione dei deputati.».*

---

**2.5**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la massima eguaglianza possibile dei suffragi necessari per l'elezione di ciascun deputato.».*

---

**2.8**

ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», sostituire il secondo comma con il seguente:*

*«La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati elettivi, dai deputati elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.».*

---

**2.3**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo e nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «seicentotrenta».*

---

**2.2**

FALCIER

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «quattrocento», con l'altra: «quattrocentosettantacinque».*

---

**2.10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**2.12**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole: «e dai deputati assegnati alla» con le parole: «, di cui otto eletti nella» e nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento» con la parola: «trecentonovantadue».*

---

**2.1**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole: «dai deputati», con le seguenti: «da otto deputati».*

---

**2.1 (testo 2)**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole: «dai deputati», con le seguenti: «dai dodici deputati».*

---



**2.7**

D'AMICO

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «ventuno».*

---

**2.9**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «duecento».*

---

**Art. 3.****3.7**

GUBERT

**3.16**

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

**3.41**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.8**

GUBERT

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni.

Il numero di senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ciascuna Assemblea regionale, all'inizio di ciascuna legislatura, elegge i senatori rappresentanti della Regione con voto limitato ad uno e sistema proporzionale puro, depurato inoltre dagli effetti distorsivi della massima uguaglianza di rappresentatività popolare fra i componenti determinata dall'eventuale adozione di sistemi di elezione diversi dal sistema proporzionale puro a scala regionale. L'elezione è regolata da legge dello Stato"».

---

### 3.35

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da rappresentanti dei governi regionali e locali.

Ad ogni Regione spettano due voti, più un voto aggiuntivo per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Sono senatori di diritto i Presidenti delle Regioni. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale da questo nominati e revocati, e possono essere rappresentati da altri componenti dei rispettivi esecutivi. Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai rappresentanti presenti.

I rappresentanti dei governi locali di ciascuna Regione sono in numero pari ai voti attribuiti ai rispettivi governi regionali. Sono senatori di diritto i sindaci delle città metropolitane di cui all'articolo 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere"».

---

**3.34**

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto.

Ad ogni regione è attribuito lo stesso numero di seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni delle assemblee regionali"».

---

**3.42**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni"».

---

**3.44**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali"».

---

**3.33**

TONINI, MORANDO, GUERZONI, PETRUCCIOLI, VIVIANI, PAGANO, TURCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Regione"».

---

**3.36**

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Molise, le Province autonome di Trento e Bolzano ne hanno due; la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, oltre quelli già assegnati in base al terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori sono eletti in ciascuna regione contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori. I senatori decadono nei casi di scioglimento del consiglio regionale della regione nella quale sono stati eletti.

La legge regionale disciplina il collegamento tra il sistema di elezione dei senatori e il sistema di elezione degli organi della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica.

I senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organi della corrispondente Regione, nei modi stabiliti dallo statuto regionale"».

**3.40**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica si compone di duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale e con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

Sono assegnati a ogni Regione quattro senatori, salvo che per la Valle d'Aosta e il Molise, cui è assegnato un solo senatore. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori durano in carica sei anni"».

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».*

---

**3.45**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole «a suffragio universale e diretto».*

---

**3.27**

PASSIGLI

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «su base regionale», con le seguenti: »sulla base di circoscrizioni regionali».*

---

**3.1**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:» salvi i seggi» con le seguenti «salvo quattro seggi».*

---

**3.1 (testo 2)**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

*Conseguentemente, nel secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.21**

## IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, che sono eletti contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali e durano in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori eletti nella Regione, dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.»

*Conseguentemente: 1) sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. – (Durata delle Camere). – 1) L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra";

*2) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Elezioni della nuova Camera dei deputati)*

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente"».

*3) all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. L'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

*4) all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione"»;

5) all'articolo 19, comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione»;

6) all'articolo 20, comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il terzo comma;

7) all'articolo 21, comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma sopprimere le parole: «lo scioglimento del Senato federale della Repubblica.».

---

### **3.18**

ZORZOLI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori e dai senatori assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

### **3.13**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento» con l'altra «quattrocento».*

---

### **3.9**

GUBERT

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento», con l'altra: «trecentoquindici».*

---

### **3.2**

FALCIER

*Al comma 1, secondo capoverso sostituire la parola: «duecento», con la parola: «duecentotrentadue».*

---



**3.46**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.26**

PASSIGLI

*Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dai Presidenti delle regioni e dai Sindaci delle città metropolitane».*

---

**3.101**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Partecipano altresì, con diritto di voto, ai lavori del Senato, nei casi previsti dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali, i Presidenti delle Giunte e i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**3.14**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

**3.30**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

**3.47**

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

---

**3.43**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei consigli regionali».*

---

**3.5**

BONGIORNO, MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:*

«L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.».

---

**3.3**

FALCIER

**3.6**

DEL PENNINO

**3.12**

EUFEMI

**3.15**

D'AMICO

**3.19**

VIZZINI, ZORZOLI

**3.20**

SCARABOSIO

**3.37**

VITALI

**3.32**

TURRONI, MORANDO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, PAGANO, GUERZONI, TURCI

**3.5 (testo 2)**

BONGIORNO, MAGNALBÒ

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «avviene con sistema proporzionale».*

---

**3.10**

GUBERT

*Al comma 1, terzo capoverso, dopo la parola: «proporzionale» inserire le seguenti: «a livello regionale e complessivamente nazionale».*

---

**3.17**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, terzo capoverso, dopo la parola: «proporzionale», inserire le parole: «a lista bloccata».*

---

**3.23**

PASSIGLI

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».*

---

**3.24**

PASSIGLI

*Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «In ogni caso, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».*

---

**3.31**

MORANDO, TONINI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

*Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».*

---

**3.11**

EUFEMI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

---

**3.28**

BASSANINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle Province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da Ciascun Consiglio regio-

nale delle autonomie locali, nonché da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni duemilioni di abitanti o frazione superiore a 1 milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

*Conseguentemente, allo stesso comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».*

---

### **3.38**

BASSANINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché 1 rappresentante di ciascuna Regione e 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

*Conseguentemente, allo stesso comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».*

---

### **3.25**

PASSIGLI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**3.22/1**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.22, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché altri componenti di ciascuna Giunta, designati dal Presidente, in ragione di un senatore ulteriore per le Regioni con popolazione compresa tra i tre ed i cinque milioni di abitanti e di due senatori ulteriori per le Regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti».*

---

**3.22**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

*"Sono altresì senatori i Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano"».*

---

**3.100/2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.100, nel capoverso, sopprimere la parola: «federale».*

---

**3.100/1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.100, nel capoverso, sostituire le parole: «nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione», con le seguenti: «per la nomina dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di designazione parlamentare».*

---

**3.100/3**

KOFLER, THALER, PETERLINI

*All'emendamento 3.100, nel capoverso, dopo le parole: «ed i Presidenti delle Giunte,» inserire le seguenti: «e dei Consigli»*

---

**3.100**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

---

**3.4/1**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*All'emendamento 3.4 sostituire il terzo capoverso con il seguente:*

«I componenti della Commissione partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato per la elezione dei giudici costituzionali e per i pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali»

---

**3.4**

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Spetta al Senato federale della Repubblica l'adozione dei seguenti atti:

a) nomina dei componenti delle autorità indipendenti di designazione parlamentare;

b) pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie, composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e di rappresentanti degli enti locali designati dai Consigli regionali delle autonomie locali.

I componenti della Commissione fanno parte del Senato per l'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e per gli atti di cui al sesto comma".».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Elezioni, funzioni proprie e composizione integrata del Senato federale della Repubblica)».*

---

### 3.0.1

MANCINO, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 57-bis. – Il Senato si compone altresì:

*a)* dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

*b)* dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

*c)* da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'art. 123, ultimo comma della Costituzione;

*d)* di sei senatori, eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni"».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».*

---



**3.0.2/1**

MANCINO

*All'emendamento 3.0.2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) di venti tra sindaci e presidenti della Provincia eletti, uno per ogni Provincia, dai Consigli delle autonomie locali previsti dall'articolo 123, ultimo comma della Costituzione.»

---

**3.0.2**

VILLONE, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

- a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome;
  - b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di Regione;
  - c) di sei senatori, eletti nella circoscrizione estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni"».
-

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**299<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
ZANCAN

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(2430) Modifiche al codice di procedura civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile**

**(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile**

**(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo**

**(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZANCAN rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 aprile scorso.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZANCAN rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il presidente ZANCAN, dopo aver riferito che nell'ultima seduta è stato fissato al 20 gennaio 2004, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti, ricorda brevemente che tra le principali problematiche sottese al disegno di legge in titolo, poste in evidenza dal relatore e dagli interventi sin qui svolti, vi è quella della significativa «giurisdizionalizzazione» del procedimento disciplinare dei notai. È questo un aspetto che invita a valutare con particolare attenzione anche perché, ove accolto, determinerebbe per i notai una specificità difficilmente accettabile in quanto, tra l'altro, non riscontrabile nella disciplina dei procedimenti disciplinari di altre libere professioni. Chiede quindi se vi sono senatori che intendono prendere la parola in discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1769) Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il presidente ZANCAN, introducendo l'odierna discussione sul disegno di legge in titolo, ricorda che nella precedente seduta aveva sollevato serie perplessità sulle disposizioni in esso contenute in quanto volte ad estendere eccessivamente il principio della «inutilizzabilità» nel procedimento delle denunce anonime, prevedendo la «nullità» di tutti gli atti assunti sulla base della denuncia stessa. Pur ribadendo la sua contrarietà ad attribuire a tali denunce la dignità di prova o di elemento della stessa, ritiene innegabile però che l'anonimo possa dare impulso, di fatto, all'attività di indagine ancorché la stessa debba poi trovare altrove la sua consistenza sul piano probatorio.

Interviene quindi il sottosegretario VALENTINO a giudizio del quale non è ammissibile conferire alcuna dignità processuale alle denunce anonime, in ossequio ad un principio di civiltà giuridica al quale non si può derogare neppure nei casi in cui tali denunce possono essere giudicate utili. In uno stato di diritto l'anonimo deve essere considerato sempre inutilizzabile, anche perché non si può negare come frequentemente le denunce anonime siano connotate da intenti diffamatori e calunniosi e come risulti difficile potere giustificare nei confronti del soggetto interessato l'avvio di una indagine su tali presupposti di inciviltà. La denuncia anonima, conclude il sottosegretario Valentino, non può, per queste ragioni, trovare ingresso nel processo e deve essere immediatamente «cestinata».

Ha quindi la parola il senatore BUCCIERO (AN) il quale si chiede come possa essere considerata inutilizzabile una denuncia che, sia pure in forma anonima, fornisca all'autorità giudiziaria informazioni utili su attività criminose e come si possa di contro non impedire che magistrati, spinti da volontà persecutoria, arrivino al punto di inoltrare a sé stessi denunce anonime al solo fine di poter indagare su qualcuno.

Interviene il senatore FASSONE (DS-U) il quale, dopo aver premesso la sua ferma contrarietà a qualsiasi forma di utilizzazione dell'anonimo a fini probatori, manifesta perplessità sul testo in esame per le situazioni paradossali che potrebbe determinare. Dopo aver addotto alcuni esempi al riguardo, ritiene peraltro che, attraverso modifiche al testo, si possa comunque realizzare quel giusto temperamento degli interessi che sono stati richiamati nel corso degli interventi svolti in discussione generale che ritiene indispensabile, evitando una soluzione normativa che – come quella proposta nel disegno di legge in titolo – rischi di compromettere l'attività investigativa posta in essere sulla base dell'anonimo, anche quando i risultati raggiunti giustificano per sé stessi tale attività.

Segue un breve intervento del sottosegretario VALENTINO che, riferendosi alle perplessità poste dal senatore Fassone, osserva come si possano comunque prevenire le situazioni paradossali dallo stesso ricordate, consentendo la trasmissione dell'anonimo alla Polizia per il seguito di competenza, senza peraltro aprire alcun procedimento sulla base di esse.

Riprende quindi il senatore FASSONE (DS-U) per richiamare l'attenzione sulla cornice costituzionale all'interno della quale la riforma in esame va a collocarsi e dalla quale deriva che non sarebbe consentito attribuire all'anonimo il rilievo di elemento di prova, in quanto si tratterebbe di un atto sul quale, per sua natura, non è possibile esperire alcun contraddittorio. Al tempo stesso non si rinvergono ostacoli di ordine costituzionale per considerare invece la denuncia anonima quale utile supporto all'attività investigativa, apparendo invece incongruo che tutti gli atti di

questo tipo adottati in seguito ad essa risultino travolti dall'invalidità o risultino inutilizzabili per il solo fatto di aver trovato spunto nell'anonimo.

Richiama inoltre l'attenzione sugli effetti che la riforma determinerebbe anche sul versante delle attività di indagini difensive, trattandosi di una differente ottica che va comunque tenuta presente per valutare l'impatto complessivo della riforma in esame. Riferendosi poi specificamente all'articolo 333 del codice di procedura penale ed all'articolo 108 delle relative disposizioni di attuazione, fa presente che dall'insieme delle richiamate disposizioni si evincerebbe che già oggi l'ordinamento attribuisce all'anonimo un qualche rilievo perché altrimenti non si comprenderebbe perché si provvede alla conservazione degli stessi per cinque anni. E la ragione riposa proprio nella rilevanza ai fini investigativi degli atti in esame ed è quindi opportuno che tale rilievo permanga, auspicando una modifica del testo che vada in tale direzione; suggerisce comunque di prevedere che le indagini investigative possano essere effettuate sulla base di denunce anonime, solo se le stesse individuano fatti precisi o constatabili, fermo restando che tutta l'attività che ne deriva dovrà essa sola offrire quegli elementi di prova sulla cui base passare alla fase processuale in senso proprio.

Dopo un breve intervento del senatore BUCCIERO (AN), il quale si interroga sulla sorte degli elementi di prova che per avventura fossero rinvenuti nel corso di una perquisizione occasionata dall'anonimo, ha nuovamente la parola il senatore FASSONE (DS-U) per sottolineare l'importanza di modificare il testo in esame nel senso da lui indicato al fine di evitare le conseguenze paradossali che la sua approvazione determinerebbe sotto il profilo dell'efficacia dell'attività investigativa.

Il presidente ZANCAN ricorda che già oggi si ammette lo svolgimento di attività investigativa occasionata da fonti non verificabili, come è il caso dei confidenti di Polizia, e che per la giurisprudenza della Cassazione non è sufficiente il mero riferimento all'anonimo per concedere l'autorizzazione ad eseguire alcuni provvedimenti limitativi di diritti costituzionalmente garantiti, ma occorre verificare l'esistenza di indizi controllabili, così ad esempio non si ritiene possibile effettuare intercettazioni telefoniche solo perché la relativa esigenza è posta da una denuncia anonima.

Il senatore ZICCONI (FI), dopo sottolineato l'importanza del tema in esame, dichiara di condividere le osservazioni del sottosegretario Valentino e quindi manifesta la sua adesione all'iniziativa espressa dal disegno di legge in titolo. L'intervento in esame risponde ai principi ispiratori del codice di procedura penale, costituendo anzi attuazione degli stessi. Al riguardo si sofferma innanzitutto sull'articolo 330 del codice che ritiene una norma fondamentale per cogliere la portata dell'intervento in esame, ricordando come in base ad essa il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria possono sempre attivarsi di propria iniziativa. È questa una norma

sulla quale si è svolto un intenso dibattito in occasione della sua formulazione, che costituisce un corollario del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale ed afferma altresì un principio che non dovrebbe essere messo in discussione. Il problema che il disegno di legge affronta è quello di sanzionare i casi in cui il giudice, per così dire, va dietro all'anonimo, per tutte le conseguenze che questo determina. Ritiene, contrariamente al senatore Fassone, che siano proprio le denunce più circostanziate a sollevare le maggiori preoccupazioni in quanto si pongono in senso contrario allo spirito del codice. A sostegno di ciò riferisce che lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto che non si possono iniziare procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati sulla base di anonimi. La non utilizzabilità dell'anonimo risponde ad un principio di civiltà giuridica e dunque lo stesso non può neppure avere il valore di *notizia criminis*. Il senatore Ziccone conclude il suo intervento manifestando il suo sostegno per l'iniziativa in esame anche se non esclude possibili interventi diretti a migliorare il testo.

Segue un breve intervento del presidente ZANCAN che richiama l'attenzione sull'ampiezza della previsione contenuta nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 333 del codice di procedura penale, sottolineando come in base ad essa si inibisce l'utilizzabilità delle denunce anonime anche a procedimento già avviato e non solo quale impulso per il suo avvio.

Ha quindi la parola il senatore CALLEGARO (*UDC*) per il quale, se da un lato il dibattito in corso ha chiarito che la denuncia anonima non può avere alcun valore di fonte di prova del reato, residuano dall'altro ancora dubbi e perplessità in ordine alla sua utilizzabilità nelle indagini. Manifesta al riguardo preoccupazione per le possibili conseguenze dell'intervento in esame sull'efficacia dell'attività investigativa, ad esempio in materia di lotta alla criminalità mafiosa. Dichiara invece di non ravvisare i pericoli sollevati a proposito degli atti soggetti ad autorizzazione in quanto i requisiti richiesti dalla legge al riguardo dovrebbero escludere qualsiasi possibilità di attribuire rilievo agli anonimi.

Il senatore CENTARO (*FI*) ritiene che l'intervento in esame si giustifichi per il fatto che l'articolo 333 del codice di procedura penale – che afferma il principio della non utilizzabilità delle denunce anonime – non contiene invece alcuna sanzione per la violazione della sua previsione e dunque il disegno di legge in titolo non farebbe altro che colmare tale lacuna. Al tempo stesso l'intervento proposto – che per le ragioni esposte può ritenersi una conseguenza naturale dell'applicazione dei principi generali affermati dal codice – non sembra essere tale da determinare conseguenze operative, dovendosi ricordare come la denuncia scritta in forma anonima sia solo una delle possibili forme di cooperazione «anonima» all'attività investigativa. L'intervento dunque merita sostegno in quanto da un lato introduce una sanzione mancante e dall'altro consente di intervenire su quelle situazioni patologiche già ricordate in alcuni interventi.

Interviene il senatore BUCCIERO (AN) per esprimere la sua preoccupazione per il possibile impatto della riforma in esame sull'attività di investigazione in materia di terrorismo, ritenendo questo un aspetto da valutare con attenzione e, in prospettiva, suscettibile a suo avviso, a fronte di un aggravarsi dell'attuale situazione, anche di giustificare talune limitazioni alle libertà individuali in considerazione del prevalente interesse alla tutela della collettività.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**160<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2614) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Calogero SODANO (*UDC*) rilevando che l'Accordo in esame mira alla diffusione degli investimenti italiani in Angola ed a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi, nel contesto della difficile situazione di ripresa economica e civile del Paese africano. Come noto, il quadro economico di questo Paese risente ancora del venticinquennio caratterizzato da una guerra civile talvolta violentissima e comunque endemicamente sempre presente. Una pace stabile è stata almeno in parte conseguita soltanto in seguito alla morte del *leader* dei ribelli Jonas Savimbi nel febbraio 2002, ma ancora oggi l'eredità del conflitto si avverte per le numerose vittime delle mine antiuomo che rappresentano una autentica piaga per il Paese.

L'agricoltura di sussistenza costituisce la principale fonte di sostentamento per l'85 per cento della popolazione. La produzione di petrolio e le attività correlate, vitali per l'economia del Paese, contribuiscono per circa il 45 per cento del PIL ed a più della metà delle esportazioni. Se da un lato l'Angola ha fatto progressi riducendo ulteriormente l'inflazione dal 325 per cento nel 2000 a circa il 106 per cento nel 2002, dall'altro lato



il Governo non è riuscito a sviluppare un organico progetto di riforme, peraltro raccomandate dal Fondo monetario internazionale.

L'incremento delle riserve di valuta estera e la promozione di una maggiore trasparenza nelle spese di governo nonché l'aumento della produzione di petrolio dovrebbero portare ad una crescita di circa il 6 per cento del PIL nel 2003. Si tratta quindi di un martoriato Paese che tuttavia potrebbe risultare interessante dal punto di vista della ripresa economica e civile, qualora il coefficiente di rischio politico per gli investitori si abbassasse ulteriormente.

Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, esso ricalca numerose altre intese concluse dall'Italia e volte a favorire gli investimenti italiani nel Paese partner ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica; si limita, quindi, ad evidenziarne gli aspetti più salienti. In particolare, l'articolo 3 garantisce che gli investimenti effettuati godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascuno dei due Paesi ai propri cittadini. Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a unioni economiche o a zone di libero scambio. L'articolo 4 prevede il risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari. L'articolo 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti.

Il disegno di legge è composto da tre articoli: il primo contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

In conclusione, evidenzia l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le numerose imprese italiane già operanti con investimenti in Angola, oltre alle prospettive di maggiore coinvolgimento di aziende del nostro Paese in altri settori promettenti dell'economia angolana, quali, in particolare, le industrie estrattive, del legname e alimentare.

Più in generale, la necessità della ricostruzione del Paese apre prospettive per tutte le imprese che operano nel campo delle infrastrutture di base. Considerando che l'Accordo è stato firmato a Roma il 10 luglio 1997 ed a Luanda il 16 luglio 2002, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2613) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica boliviana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA (*FI*) rilevando come l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra Italia e Venezuela, firmato a Caracas il 14 febbraio 2001 ha fundamentalmente lo scopo di stimolare dal punto di vista economico e commerciale i rapporti tra l'Italia e il Venezuela, paese in cui, come noto, si registra la presenza di una attiva comunità di origine italiana.

L'Accordo, che si inserisce nel filone assai proficuo di analoghe intese tra l'Italia e alcuni paesi dell'America latina, risponde alle raccomandazioni della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. Rappresenta, altresì, un atto di fiducia verso un paese che ha vissuto ed in parte continua a vivere una grave crisi politico-sociale che vede un fronte estremamente eterogeneo di gruppi e di associazioni contrapporsi al legittimo Presidente Hugo Chavez, eletto regolarmente con un vasto consenso e le cui riforme, tra cui ricordo quella agraria e la stessa approvazione della Costituzione boliviana nel 1999, hanno trovato l'opposizione di una parte dell'opinione pubblica venezuelana, che accusa Chavez di nutrire mire autoritarie.

In realtà la partita sembra giocarsi fundamentalmente sul piano della gestione delle risorse petrolifere, tra chi vorrebbe privatizzare l'azienda di Stato e chi, come Chavez, vuole mantenerla in mano pubblica a garanzia dell'indipendenza del Venezuela. Gli oppositori sono arrivati a chiedere le dimissioni del Presidente, il quale ha manifestato la sua disponibilità ad abbandonare la carica solo qualora l'elettorato dovesse esprimersi contro la continuazione del mandato in occasione dell'ormai noto referendum revocatorio di metà mandato per il quale si sta procedendo alla raccolta ed al conteggio delle firme.

Passa quindi ad illustrare gli articoli di cui si compone il testo dell'Accordo ed evidenzia la portata degli articoli dal I al VI che si occupano delle finalità della cooperazione italo-venezuelana. Al riguardo, è particolarmente significativo l'articolo V, che mette al riparo gli investitori delle due Parti da possibili nazionalizzazioni, espropriazioni e requisizioni degli investimenti effettuati.

In generale, ritiene che i complessi rivolgimenti che caratterizzano la situazione politica ed istituzionale venezuelana vadano tenuti nella debita considerazione, ma non possano influenzare più di tanto l'esito dell'esame del presente provvedimento.

Infatti, la conclusione dell'*iter* del referendum revocatorio sul mandato del presidente Chavez non avrà luogo prima di alcuni mesi e, inoltre, la posizione degli investitori italiani in loco merita di essere sostenuta con

un'azione politica continua ed efficace, come una recente missione svolta da una delegazione di senatori delle Commissioni esteri e diritti umani ha permesso di constatare.

Per tali ragioni auspica la pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2372) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Il presidente PROVERA annuncia che sono pervenuti alla Commissione i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, entrambi favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

*(2373) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Il presidente PROVERA annuncia che sono pervenuti alla Commissione i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, entrambi favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

*(2487) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Il presidente PROVERA annuncia che sono pervenuti alla Commissione i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, entrambi favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

**(2488) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2003.

Il presidente PROVERA annuncia che sono pervenuti alla Commissione i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, entrambi favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

**(2489) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Il presidente PROVERA annuncia che sono pervenuti alla Commissione i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, entrambi favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

**(2547) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2003.

Il presidente PROVERA annuncia che sono pervenuti alla Commissione i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, entrambi favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

*(2549) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Il presidente PROVERA annuncia che sono pervenuti alla Commissione i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, rispettivamente favorevole e favorevole con osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

*La seduta termina alle ore 16.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-01314 dei senatori Nieddu ed altri, precisando preliminarmente che la sosta del sottomarino statunitense presso la base di Santo Stefano era stata autorizzata per il periodo dal 20 al 28 ottobre e successivamente prorogata al 14 novembre.

In particolare, prosegue il rappresentante del Governo, alle ore 11,55 del 25 ottobre scorso il sottomarino nucleare «*Hartford*» (appartente alla classe *Los Angeles*), mentre usciva dalla rada di La Maddalena, ha toccato il fondo, per un problema tecnico di lieve entità, nelle acque basse a nord-ovest dell'isola delle Bisce. Il Comando statunitense del Mediterraneo ha quindi tempestivamente informato telefonicamente lo Stato maggiore della Marina italiana in merito all'inconveniente, specificando che il battello non aveva subito danni interni allo scafo e anticipando, inoltre, una richiesta di estensione della «*diplomatic clearance*» per avviare i necessari controlli. Da una prima valutazione, quindi, non sembravano sussistere danni allo scafo e tanto meno alla propulsione, pur ritenendosi necessari l'effettuazione di ulteriori controlli che hanno determinato il rientro dell'unità in porto. Inoltre, proprio a conferma dell'assenza di danni rilevanti alle eliche e agli organi di governo, il sottomarino ha fatto rientro in porto con mezzi propri assistito da un rimorchiatore della *US Navy* di stanza a La Maddalena.

Osserva inoltre che i controlli effettuati in porto hanno consentito di accertare la presenza di danni al timone ed alcune strisciate sullo scafo di entità tale da non comportare, comunque, alcun danno allo scafo resistente

ovvero al personale di bordo. Di conseguenza il battello, dopo aver effettuato alcuni interventi provvisori, è salpato da La Maddalena il 18 novembre diretto a Norfolk, per le riparazioni presso il locale arsenale. Peraltro al verificarsi dell'evento è stato immediatamente escluso qualsiasi pericolo di inquinamento ambientale e per la incolumità della popolazione.

Riguardo alla non tempestiva diffusione della notizia, specifica infine che i leggeri danni occorsi al timone dell'unità navale non sono stati ritenuti sufficienti ad innalzare il livello delle comunicazioni verbali sull'incidente, al fine di non suscitare inutile allarmismo in seno alla popolazione locale, già turbata dall'evento occorso il 20 ottobre scorso, riconducibile ad una scossa tellurica di lieve entità, come riferito in risposta ad un altro atto di sindacato ispettivo dello stesso senatore Nieddu. Comunque, l'ufficiale addetto alla navigazione, il suo assistente ed il comandante dell'unità sono stati rimossi dall'incarico.

Replica il senatore NIEDDU (*DS-U*), ponendo l'accento sulla contraddizione tra quanto riferito dal rappresentante del Governo in ordine alla lieve entità dei danni occorsi al sottomarino nucleare americano e la successiva necessità di un suo trasferimento presso il bacino di Norfolk allo scopo di completarne le riparazioni, che farebbe supporre, a suo avviso, la sussistenza di avarie ben più gravi, e tali da non poter essere eliminate *in loco* presso la base di Santo Stefano, pure destinata a compiti di assistenza delle unità subacquee. Ciò sarebbe peraltro confermato dalla decisione statunitense di rimuovere dal comando tanto il capitano del sottomarino quanto il comandante della base di Santo Stefano.

Rileva quindi che appare criticabile la decisione di tenere all'oscuro del fatto tanto la popolazione locale, quanto l'amministrazione comunale della Maddalena. Infatti, tale silenzio potrebbe far legittimamente supporre l'esistenza di gravi conseguenze a causa dell'incidente. Inoltre, la comunicazione rilasciata sull'accaduto da un'agenzia di stampa americana ha comunque prodotto, ed in misura assai elevata, quegli allarmismi che si volevano evitare.

Conclude auspicando una maggiore trasparenza da parte del Governo nella gestione della presenza americana presso l'aerea della Maddalena, tenuto anche conto dell'importante valore dell'area a livello turistico e naturalistico. Pertanto, si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi» (n. 321)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128. Esame. Parere favorevole)

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*), relatore sul provvedimento in titolo, esordisce rilevando che sin dall'ottobre 2001 le Forze armate contribui-

scono alla protezione di quegli obiettivi giudicati potenziali bersagli di un attacco terroristico. In particolare, il contingente inizialmente assegnato a questa missione era pari a 4.000 unità, ridotte prima a 2.252 e poi a 1.692, e successivamente riportate all'entità originaria nel marzo 2003, in coincidenza con l'avvio dell'operazione «Iraqi Freedom».

Osserva inoltre che il nuovo schema di decreto conferma le scelte fatte nello scorso marzo, disponendo la proroga del programma di protezione nelle stesse forme e dimensioni, in quanto, dopo i dolorosi accadimenti di Nassiriya, le reiterate minacce provenienti da elementi vicini o affini al *network* terroristico, non hanno contribuito ad attenuare la situazione di pericolo.

Procede quindi alla disamina dell'articolato, rilevando che il primo comma dell'articolo 1 fissa l'entità del contingente militare in 4.000 unità, lasciando conseguentemente invariate tutte le caratteristiche del programma deliberato nel marzo scorso. L'azione di presidio interesserà 88 province italiane, elencate in un documento allegato al decreto del 19 marzo scorso insieme alla consistenza del distaccamento militare assegnato a ciascuna di esse. Tra i siti sensibili che i militari continueranno a sorvegliare dall'esterno, sono compresi gli impianti nucleari, quelli che erogano servizi di pubblica utilità, i centri di trasmissione e telecomunicazioni, porti, aeroporti e ferrovie. Per questi ultimi, i prefetti potranno anche disporre forme di sorveglianza interna. Naturalmente, è stata confermata l'inclusione nell'elenco delle principali basi militari statunitensi e Nato in Italia. La proroga della missione è disposta fino al 31 dicembre 2003.

Osserva inoltre che il secondo comma dell'articolo 1 del nuovo decreto conferma le disposizioni di carattere economico concernenti il personale militare utilizzato nell'ambito del programma, stabilendo che si applicheranno le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 128 del 2001. Ai soldati spetterà quindi una indennità onnicomprensiva che sarà determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Infine, prosegue il relatore, l'articolo 2 contiene disposizioni che mirano a sanare le situazioni determinatesi nell'arco di tempo intercorso tra la scadenza del termine semestrale del precedente decreto, intervenuta il 19 novembre scorso, e l'emanazione del nuovo appena sottoposto al vaglio del Parlamento, stabilendo che restino salvi gli atti e i provvedimenti adottati per garantire comunque la continuità del programma.

Ricorda da ultimo che il provvedimento è rimesso all'esame della Commissione difesa in base all'articolo 18 della legge n. 128 del 2001, che affida a questo organo parlamentare il potere di esprimere un parere sul contenuto dei programmi di utilizzazione dei contingenti militari.

Conclude auspicando un voto che vada al di là degli schieramenti politici e propone alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.



Il senatore ZORZOLI (*FI*), nel rilevare il miglioramento delle condizioni operative sulla tutela di obiettivi particolarmente sensibili, garantito dall'impiego di 4000 unità e da una protezione estesa a ben 88 province, esprime il proprio avviso favorevole sul provvedimento.

In senso favorevole sul provvedimento in titolo si pronunciano, altresì, i senatori PASCARELLA (*DS-U*), pur ribadendo la contrarietà della propria parte politica all'orientamento assunto dal Governo in ordine alla partecipazione militare italiana in Iraq, e il senatore MELELEO (*UDC*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE pone quindi ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole presentata dal relatore Peruzzotti, che risulta approvata.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo Doc. XVII, n. 14)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre, allorché il relatore Manfredi aveva replicato ai commissari intervenuti nel corso della discussione generale.

Il relatore MANFREDI (*FI*), nel sottoporre all'esame della Commissione un nuovo schema di documento conclusivo da lui predisposto a seguito dei rilievi emersi nel corso della discussione generale (*pubblicato in allegato*), propone di modificare il titolo dell'indagine conoscitiva nel seguente: «Indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito». Ciò in considerazione del fatto che il programma dell'indagine, originariamente estesa anche su Marina ed Aeronautica, si è concentrato in misura pressoché esclusiva sulle problematiche inerenti a quella forza armata.

La proposta di riformulazione del titolo della procedura informativa ed il nuovo schema di documento conclusivo, poc'anzi presentati dal relatore Manfredi, sono quindi, previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti ed approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rende noto che sarà disposta la pubblicazione sia della relazione approvata, sia di quella presentata dal senatore Pascarella, come pure dei dibattiti in Commissione e degli elementi informativi acquisiti.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL RECLUTAMENTO E SULLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO**

### INDICE

#### FINALITÀ E PRESUPPOSTI DELL'INDAGINE

- Finalità dell'indagine
- Presupposti dell'indagine

#### MODALITÀ DEL RECLUTAMENTO

- La normativa di base
- Le nuove figure professionali dei volontari di truppa
- Volontario in ferma breve
- Volontario in servizio permanente
- Volontario in ferma annuale

#### SELEZIONE PER L'IMPIEGO

- Le modalità in corso di applicazione
- Le modalità in corso di studio e programmazione

#### ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

- Criteri di base
- Volontari in ferma breve (vds. Scheda «B»)
- Volontari in servizio permanente (vds. Scheda «C»)
- Volontari in ferma annuale (vds. Scheda «D»)

#### POSSIBILI EVOLUZIONI FUTURE DEL RECLUTAMENTO

- La professionalizzazione in atto
- Le iniziative in cantiere
- Il progetto relativo all'anticipo della sospensione della leva

#### RECLUTAMENTO E IMPIEGO DEL PERSONALE FEMMINILE

- L'innovazione del reclutamento femminile
- La condizione femminile nell'Esercito

INFRASTRUTTURE, VITTO E ASSISTENZA SANITARIA

Il parco infrastrutturale  
Il vettovagliamento  
L'assistenza sanitaria

CONDIZIONE MILITARE DEI VOLONTARI DI TRUPPA

La situazione giovanile – Il quadro demografico  
I lineamenti dell'aspirante volontario – Il quadro sociologico  
Le attese e rivendicazioni dei volontari  
L'impiego futuro, dopo il servizio militare

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

ALLEGATI

- «SCHEDA A»: QUADRI SINOTTICI SUGLI ISTITUTI DELLA LEGGE 53/2000
- «SCHEDA B»: ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE DELL'ESERCITO
- «SCHEDA C»: ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO
- «SCHEDA D»: ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA ANNUALE DELL'ESERCITO

## FINALITÀ E PRESUPPOSTI DELL'INDAGINE

*Finalità dell'indagine*

I problemi della difesa di uno Stato moderno sono considerati, troppo spesso, in termini di meri stanziamenti rapportati al PIL oppure di armamenti più o meno sofisticati o, ancora, di scelte di principio sul sistema di reclutamento. E si ritiene, sovente, che il semplice passaggio dalla leva al volontariato a lunga ferma possa determinare, di per se stesso, per quanto riguarda il personale, la soluzione che garantisca l'efficienza di un Esercito.

A differenza delle altre Forze Armate – Marina ed Aeronautica – le quali operano con le navi e gli aerei da combattimento, nell'Esercito «l'arma» per eccellenza è costituita dall'uomo, che deve, oggi come in passato, essere in grado di sopravvivere, muovere e combattere anche nelle peggiori condizioni di luogo e di tempo.

Non sempre l'attenzione, soprattutto della classe politica, si sofferma, invece, sulle motivazioni del soldato, sulla qualità della sua vita, sulla dislocazione e sull'organizzazione delle caserme, sulle prospettive di carriera, sugli emolumenti.

Sono, questi, aspetti fondamentali, che investono la vita del cittadino che ha compiuto una scelta impegnativa, non priva di rischi, generalmente negletta dall'opinione pubblica, la quale continua ad interessarsi prevalentemente di chi ha fatto fortuna, soprattutto in campo economico.

I profili sopra ricordati, e le soluzioni per essi adottate, sono determinanti, in positivo o in negativo, per indurre i giovani alla scelta o al rifiuto della carriera militare e, conseguentemente, per garantire un afflusso soddisfacente, per quantità e per qualità, nei centri di reclutamento.

Per quanto possa essere grande l'apporto di altre Forze Armate o degli armamenti strategici, le Forze terrestri sono ancora le uniche ad avere valore risolutivo, secondo le concezioni dottrinali dei principali Paesi occidentali, e come confermano le più recenti operazioni condotte o in corso tuttora nel mondo.

Una profonda motivazione ha, dunque, indotto – per la prima volta nella storia parlamentare del dopoguerra – la Commissione difesa del Senato della Repubblica ad avviare, il 13 novembre 2002, un'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito.

Il soldato di truppa, asse portante del sistema di reclutamento volontario, è stato così posto al centro dell'attenzione. L'iniziativa ha avuto lo scopo di acquisire informazioni in merito a tale tipologia di militare, anche femminile, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza, al flusso del reclutamento, all'addestramento, nonché ai problemi esistenti nella vita di servizio così come ai fini del reinserimento nella società civile.

Questo, alla ricerca di prospettive di miglioramento del sistema e di concrete soluzioni, in relazione all'imminente sospensione della leva obbligatoria.

L'indagine conoscitiva si è proposta, altresì, di valutare la rispondenza dell'attuale assetto normativo alle nuove e mutate esigenze della Difesa, anche in relazione al crescente impegno internazionale, e individuare opportuni interventi normativi mirati, onde colmare eventuali lacune ed inadeguatezze.

È stata sollevata, in sede di discussione finale della relazione, da parte della minoranza, l'opportunità di un ampliamento del programma dell'indagine conoscitiva, in funzione dell'imminente esame in Senato del disegno di legge relativo alla sospensione anticipata della leva, che imporrebbe l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, lamentando, altresì, la mancanza di un quadro comparativo della situazione italiana con quella degli altri «partners» europei, tenuto conto che tale valutazione appare ormai imprescindibile sia in relazione all'ormai prossima assunzione, da parte italiana, del comando del Comitato militare europeo sia in ordine alla piena comprensione del ruolo dello strumento difensivo italiano come delimitato dall'Unione europea.

È stato lamentato, altresì, da parte dell'opposizione, che l'indagine non abbia preso in considerazione l'impiego dei nostri reparti nelle missioni all'estero.

Si rileva, in proposito, che gli scopi e i limiti dell'indagine conoscitiva sono stati preliminarmente definiti come prima illustrato e, inoltre, non sono stati, prima e durante la condotta dell'indagine, avanzate proposte di modificazione degli scopi o di aggiunta di reparti da visitare o di persone da audire. Una valutazione del disegno di legge di sospensione anticipata della leva esulava ed esula dagli obiettivi dell'indagine la quale, tuttavia, costituisce un'utile lavoro preparatorio alla discussione dello stesso, per gli aspetti che l'indagine si era proposta di analizzare, che, si sottolinea, non riguardano, se non marginalmente, il complesso di provvedimenti contenuti nel predetto disegno di legge.

Per quanto riguarda le missioni all'estero, in particolare, si tratta evidentemente di «impiego» che non rientra tra gli scopi dell'indagine che sono, invece, «reclutamento e formazione». Peraltro, l'audizione del Generale Novelli, Capo del Reparto impiego delle Forze dello Stato Maggiore dell'Esercito, ha fornito alla Commissione un esauriente quadro della formazione specifica alla quale sono sottoposti i reparti destinati all'estero.

L'indagine – i cui criteri e programmazione sono stati definiti nella richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato – si è articolata in audizioni dei responsabili dei settori in argomento; nell'esame di relazioni riguardanti il personale nonché il reclutamento e l'addestramento; in visite della Commissione Difesa del Senato presso Enti/Reparti della Forza Armata.

Per quanto riguarda le audizioni, sono stati sentiti:

il 15 gennaio 2003, il Tenente Generale OTTOGALLI, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

il 19 febbraio 2003, il Tenente Generale GAETA ed il Maggiore Generale NOVELLI rispettivamente Capi Reparti Impiego del Personale e Impiego delle Forze dello Stato Maggiore dell'Esercito;

il 12 marzo 2003, i Colonnelli BORRECA e PATRUNO, rispettivamente Comandanti dei Distretti Militari di NAPOLI e MILANO;

il 15 maggio 2003, i caporalmaggiori scelti GRANIERI, OROLOGIO, LA TASSA e MUCCI del COCER Esercito;

il 5 febbraio 2003, il Dottor AMICUCCI Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri;

il 12 febbraio 2003, il Dottor PARAZZINI Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini;

il 2 luglio 2003, la seconda audizione del Tenente Generale OTTOGALLI, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Nel corso di tali audizioni sono state illustrate le tematiche relative al processo di professionalizzazione dello strumento militare, i presupposti che hanno condotto all'istituzione della figura professionale del volontario nonché la sua rilevanza nell'attuale assetto dell'Esercito, dal punto di vista sia operativo, in relazione ai differenti e impegnativi scenari cui far fronte, sia dell'esigenza – assoluta – di un reclutamento adeguato, così qualitativamente come quantitativamente.

Rileva, in particolar modo, la prospettiva dell'imminente sospensione della coscrizione obbligatoria che, in ogni modo, priverà la Forza Armata di personale giovane e finora funzionalmente decisivo per l'assolvimento di precisi compiti.

In tale quadro, la Commissione Difesa del Senato ha condotto – nel rispetto di criteri che tenessero conto sia della dislocazione territoriale degli Enti e Reparti, nel nord e nel sud della Penisola, sia della loro funzione per quanto riguarda il reclutamento e l'addestramento – le seguenti visite:

il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in FOLIGNO (PG), in data 4 febbraio 2003;

il 3° Reggimento Alpini in PINEROLO (TO), il 1° Reggimento Artiglieria in FOSSANO (CN), il Comando Reclutamento e Forze di Completamento Interregionale Nord in TORINO, nel periodo 11-12 febbraio 2003;

l'80° Reggimento Addestramento Volontari «Roma» in CASSINO (FR), in data 11 marzo 2003;

il 3° Reggimento «Savoia Cavalleria» in GROSSETO, in data 1° aprile 2003;

il 131° Reggimento Carri in PERSANO (SA) ed il 19° Reggimento «Cavalleggeri Guide» in SALERNO, in data 15 aprile 2003;

il 2° Comando Forze Operative di Difesa in S. GIORGIO A CREMANO (NA) ed il 47° Reggimento Addestramento Volontari «Ferrara» in CAPUA (CE), in data 12 giugno 2003;

Il Comando Truppe Alpine ed il 6° Reggimento Alpini in BRUNICO (BZ), rispettivamente in data 19 e 20 giugno 2003.

Durante le visite e i sopralluoghi, è stata approfondita la conoscenza delle disposizioni e delle modalità organizzative che presiedono al reclutamento, alla formazione ed all'impiego del personale volontario, e sono state, soprattutto, affrontate le tematiche motivazionali che sostengono la scelta dei giovani, inducendoli ad abbracciare la vita militare.

Tutto il materiale documentale raccolto è disponibile presso la Segreteria della 4<sup>a</sup> Commissione Difesa.

La presente relazione mira a ricostruire un quadro sistematico sia degli elementi positivi sia delle carenze emerse sui temi specifici del reclutamento e della formazione dei volontari di truppa dell'Esercito, nonché a riepilogare suggerimenti e proposte in tema di motivazione, dislocazione delle unità, qualità della vita in caserma, stipendi e indennità, alloggi, e altri profili che possano avere influenza sul gradimento della condizione militare da parte dei giovani e, di conseguenza, sul reclutamento e sull'efficienza della Forza Armata.

#### *Presupposti dell'indagine*

La scelta di procedere alla rivisitazione del modello di Difesa su base interamente professionale scaturisce da precisi fattori, a carattere operativo ed a connotazione sociale. Qui risiedono i presupposti stessi dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Difesa del Senato.

Quanto ai primi, è da rammentare come il mutamento del quadro geo-strategico mondiale, con il passaggio da una logica bipolare alla frammentazione in innumerevoli conflitti per l'innanzi sopiti, avesse tra i suoi effetti la ricerca di una nuova connotazione da dare al contributo a carattere militare fornito dall'Italia nella risoluzione delle crisi, tenuto conto dell'appartenenza ad Organizzazioni Internazionali quali l'ONU, la NATO e l'Unione europea, pena l'inevitabile decadimento del ruolo del Paese nello scacchiere internazionale.

In particolare, tale problematica emerse in tutta la sua urgenza durante la guerra del Golfo del 1990, allorché l'Esercito non poté fornire alcun contributo perché basato interamente su giovani di leva, non impiegabili per compiti fuori dal territorio nazionale, in quanto non volontari. Ciò anche se ragazzi di leva furono in tempi successivi schierati con successo in Mozambico e in Somalia. Fu allora che, con l'introduzione di graduali modifiche normative, si iniziarono a reclutare volontari, destinandoli prioritariamente al completamento dei reparti operativi.

Il massiccio e meritorio impegno dei militari italiani nei più disparati «teatri operativi», tale da suscitare il plauso dell'intera comunità internazionale, dimostra quanto sia stata strategicamente corretta quella scelta.

Per quanto concerne i fattori sociali, sempre a partire dai primi anni Novanta si è assistito ad una graduale erosione del bacino della leva a causa del dilagare dell'obiezione di coscienza e dell'ampliamento delle maglie del sistema di dispense ed esenzioni dalla coscrizione obbligatoria.

Ai suddetti fattori devono essere aggiunti due ulteriori elementi, «trasversali» e potenzialmente confliggenti tra loro. Il primo è costituito dallo sviluppo tecnologico, che ha portato ad acquisire sistemi d'arma e mezzi sempre più sofisticati, il cui utilizzo richiede un addestramento specifico, non realizzabile con i dieci mesi della ferma di leva.

Il secondo elemento è da ricercare nella volontà – comune a tutti i Paesi occidentali – di contrarre le spese per la Difesa, unitamente all'obiettivo, invero contrastante, di disporre di uno strumento militare pronto ed efficiente anche se di dimensioni più ridotte.

#### MODALITÀ DEL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI DI TRUPPA

##### *La normativa di base*

Dal complesso dei fattori ed elementi sopra delineati, emergevano due fondamentali linee programmatiche, successivamente concretatesi in provvedimenti di legge, volte a:

consentire l'immissione nei ranghi delle Forze Armate di un adeguato numero di volontari, dapprima mediante un modello «misto» (leva-volontari), indi interamente professionale;

ridurre quantitativamente le consistenze organiche dello strumento militare, puntando sul conseguimento di due correlati obiettivi, la specializzazione della componente umana e lo sviluppo tecnologico degli armamenti.

Tale processo di ristrutturazione delle Forze Armate è stato attuato, dal punto di vista normativo, dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 (*All. I*), che ha sancito, attraverso la professionalizzazione delle Forze Armate, l'immissione esclusiva di personale in servizio a tempo determinato ovvero indeterminato nelle carriere iniziali delle Forze Armate e decretato la sospensione del servizio di leva (al 1° gennaio 2007).

Ne è conseguita una svolta storica, nel quadro sociale nazionale: le Forze Armate, per la prima volta, si sono andate configurando interamente su base professionale.

Le modalità attuative della predetta professionalizzazione sono state successivamente disciplinate dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (*All. 2*). Il modello definito da quest'ultimo provvedimento si configurerà a regime, nella sua consistenza complessiva, entro la fine del 2006, e nella sua ripartizione tra le varie categorie di personale entro la fine del 2020.



*Le nuove figure professionali dei volontari di truppa*

La figura del militare di truppa volontario era stata introdotta originariamente quale «anticamera» per l'accesso alla carriera dei Sottufficiali. Solo dal 1995, con il decreto legislativo n. 196/1995 (*All. 3*), era istituita la figura professionale del volontario nella connotazione a ferma breve ed in quella in servizio permanente.

Tale tipologia di personale trovava la propria genesi nei militari in ferma di leva prolungata, istituiti con la legge n. 958/1986 (*All. 4*). Era personale tratto prioritariamente dalla leva (e subordinatamente, dai civili), cui era data la possibilità, attraverso successive rafferme (due anni prolungabili a tre), di partecipare ai reclutamenti nella categoria dei Sottufficiali.

Tuttavia, siffatta esperienza non produsse risultati del tutto soddisfacenti, a causa di un rendimento qualitativo che non risultava confacente alle mutate esigenze della Forza Armata, a causa della permanenza nella stessa sede (che agevolava l'assegnazione d'incarichi logistico-amministrativi) e della limitata adesione dei giovani.

Peraltro, a partire dal 1992 attraverso l'emanazione di successivi provvedimenti legislativi (tra cui in particolare la legge n. 386/1992 (1), *All. 5*), fu possibile destinare questa tipologia di volontari ad incarichi prettamente operativi, grazie alla previsione di un ulteriore prolungamento della ferma, che permise di migliorarne l'addestramento e di ampliare le riserve teoriche di posti nelle Amministrazioni civili, rendendosi così, di fatto, più appetibile tale opzione.

Fu così che, con legge n. 537/1993 (*All. 7*), il Governo fu delegato a regolamentare le ferme pluriennali e ad emanare uno o più regolamenti per disciplinare il reclutamento dei volontari in ferma prolungata riservando, attraverso una procedura a carattere interforze ed interministeriale, al suddetto personale aliquote percentuali determinate per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e delle Amministrazioni.

In particolare, la menzionata modalità di reclutamento è stata formalizzata con il D.P.R. n. 332/1997 (*All. 8*), il quale ha prodotto, dopo un periodo iniziale di «rodaggio» (e nonostante talune problematiche di ordine burocratico), apprezzabili risultati nei reclutamenti di personale volontario, anche grazie ad una mirata campagna promozionale, che è riuscita ad interessare fortemente il potenziale bacino d'utenza.

Un cenno particolare merita, infine, il ruolo dei volontari in ferma annuale, il cui reclutamento è stato reso possibile dalla legge n. 186/1999 (*All. 9*). Il successo registrato da tale tipologia d'arruolamento deriva dalla formula di reclutamento su base decentrata e dalla natura sostitutiva del servizio di leva.

Può valere, qui di seguito, trattare dettagliatamente ciascuna tipologia di volontario.

---

(1) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349 (*All. 6*)

*Volontario in ferma breve (VFB)*

La legge n. 958/1986 (citato *All. 4*), sopra citata, istituì una delle prime figure di militare volontario in Italia. Essa delineava per la prima volta la figura professionale del volontario in ferma di leva prolungata (VFP), prevedendone il reclutamento prioritariamente dai militari di leva e, in subordine, dai civili, con possibilità di effettuare una ferma di due o tre anni. Successivamente, la legge n. 386/1992 (citato *All. 5*), concedeva la possibilità di trattenere in servizio, per ulteriori due anni, i militari in ferma di leva prolungata triennale, nel limite dei posti fissati con apposito Decreto Ministeriale.

Il provvedimento in cui sono ravvisabili le premesse della professionalizzazione delle Forze Armate è stato, tuttavia, il decreto legislativo n. 196/1995 (citato *All. 3*) regolato successivamente, per gli aspetti afferenti al reclutamento dei volontari, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997 (citato *All. 8*).

Il decreto legislativo del 1995, infatti, istituiva la figura del volontario in ferma breve, con durata iniziale di tre anni, estendibile a cinque anni su domanda ed in base alle esigenze della Forza Armata. I Volontari in ferma breve costituiscono – oggi – il bacino privilegiato da cui trarre il futuro personale in servizio permanente, non solo per le Forze Armate ma anche per i Corpi Armati e le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare dello Stato.

Si profilava così un «primo livello», già significativamente munito in termini di capacità professionale e con «status» chiaramente definito e disciplinato dalla normativa vigente.

Le possibilità di carriera offerte ai volontari in ferma breve, con la previsione di transito nel ruolo di volontari in servizio permanente e, successivamente, in quelli dei Sergenti, dei Marescialli e degli Ufficiali, nonché l'assegnazione ad incarichi prevalentemente operativi – spesso assolti al di fuori del territorio nazionale, in operazioni richiedenti grande impegno e professionalità – facevano sì che questo personale maturasse piena «coscienza» di assolvere un ruolo di prim'ordine all'interno delle Forze Armate.

Ancora, a quel personale era riconosciuto un rapporto d'impiego temporaneo con lo Stato, in grado di svilupparsi – per i più meritevoli e per coloro che con convinzione manifestassero tale aspirazione – in rapporto d'impiego permanente.

Indi, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997 dettava le modalità applicative per il reclutamento dei volontari, rendendo possibile arruolare – con unico concorso – nei ranghi dei volontari in ferma breve personale in un'età compresa fra i 17 e i 25 anni (2).

Gli aspiranti possono indicare nella domanda d'arruolamento le preferenze relative alla Forza Armata nella quale intendono effettuare la

---

(2) L'art. 19 del decreto legislativo n. 215 2001 (citato *All. 2*) ha elevato a 25 anni il limite di età per l'arruolamento quale VFP e VFB.

ferma triennale, nonché la Forza Armata o il Corpo Armato in cui desiderano essere immessi al termine della stessa ferma. Sulla base di questa indicazione, le attività selettive sono effettuate presso i relativi Centri di selezione, con una preselezione culturale, a livello di scuola media inferiore (titolo di studio minimo richiesto), e con accertamenti sanitari, per verificare il possesso dei requisiti fisici richiesti dal bando, e test psico-attitudinali.

I giovani risultati idonei e vincitori del concorso svolgono la ferma triennale presso una delle Forze Armate. È loro assegnato, tra quelli predeterminati, un incarico di natura esecutiva, da parte di una specifica Commissione ed al termine del corso d'addestramento di base svolto presso le strutture addestrative all'uopo preposte (es.: per l'Esercito, i Reggimenti Addestramento Volontari c.d. RAV). L'assegnazione all'incarico è definita sulla base delle esigenze della Forza Armata, tenendo anche in considerazione i parametri relativi al profilo psico-fisio-attitudinale dell'individuo, i precedenti di mestiere/studio, l'incarico svolto durante l'eventuale precedente esperienza militare, la graduatoria finale del corso addestrativo svolto e le aspirazioni del volontario.

Al termine della ferma – sulla base dei dati selettivi iniziali e del rendimento fornito nei tre anni di ferma – sono stilate apposite graduatorie, sulla cui base i migliori sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della propria Forza Armata ovvero nei ruoli iniziali delle Forze di Polizia o d'altre Amministrazioni (Vigili del fuoco, Corpo militare della Croce Rossa).

Il sistema, in definitiva, rende possibile, al termine della ferma, uno sbocco occupazionale, se non per la totalità, almeno per un'apprezzabile aliquota di volontari in ferma breve.

#### *Volontario in servizio permanente (VSP)*

I volontari in servizio permanente trovano il proprio fondamento giuridico nel citato decreto legislativo n. 196/1995 (citato *All.* 3). Essi costituiscono la base della piramide relativa al personale con rapporto d'impiego stabile con lo Stato. L'accostamento alla figura geometrica non è casuale, in quanto evidenzia l'ampia possibilità per gli interessati di poter scalare i vari gradini della piramide gerarchica per giungere fino ai gradi vertice o, comunque, a quelli dirigenziali.

I volontari in servizio permanente – oltre a determinare, unitamente ai volontari in ferma breve, il «nociolo duro» dell'intero strumento militare – rappresentano i primi veri professionisti del sistema Difesa, cui sono riconducibili diritti e doveri, più visibili e più impegnativi rispetto all'altra fattispecie appartenente alla categoria dei militari di truppa.

Infatti, il volontario in servizio permanente è destinato, altresì, ad elementari funzioni di comando, implicanti una particolare assunzione di responsabilità, poiché vi sono correlati profili, oltre che addestrativi e d'impiego, anche di carattere penale, amministrativo nonché – in misura sempre più incisiva – di diritto umanitario.

Peraltro, al volontario in servizio permanente – che pur è contraddistinto da uno stato giuridico analogo a quello dei Sottufficiali (sia pure con alcune differenziazioni), con possibilità di carriera nei ruoli funzionalmente superiori – non possono essere attribuite responsabilità eccedenti le funzioni per le quali il ruolo è stato istituito.

I volontari in servizio permanente, possono essere tratti esclusivamente dai volontari in ferma breve che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito.

L'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente avviene sulla base di una graduatoria di merito, stilata da un'apposita Commissione in funzione dei seguenti parametri, da cui si evince il rendimento offerto nel corso del servizio attivo:

- graduatoria d'ammissione alla ferma breve;
- attitudini e rendimento durante il servizio svolto in detta ferma;
- qualità morali e culturali;
- esito dei corsi d'istruzione, specializzazione o abilitazione;
- numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
- titolo di studio e/o titolo professionale posseduto.

#### *Volontario in ferma annuale (VFA)*

Con la conversione in legge del decreto legge relativo alla partecipazione italiana alle operazioni NATO in Macedonia e in Albania (3), è stata istituita una nuova figura di Volontario che, in relazione alla durata della ferma, ha assunto la denominazione di volontario in ferma annuale. In particolare, è stato così reso possibile l'assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di un servizio volontario retribuito e con una durata della ferma di soli due mesi superiore a quella prevista per il servizio obbligatorio.

Tale nuova figura professionale (la cui consistenza annua è determinata sulla base delle carenze che si verificano nelle incorporazioni dei militari di leva e dei volontari) costituisce un mezzo indispensabile per consentire il passaggio dello strumento militare dalla attuale configurazione mista a quella interamente professionale.

Si è cercato, in altri termini, di individuare un sistema di reclutamento che rispondesse a criteri d'estrema semplicità, volto ad assicurare al cittadino, se idoneo, l'espletamento del servizio militare nel momento e nella sede richiesti (nel limite dei posti disponibili e dei Reggimenti/Enti da alimentare).

La procedura d'arruolamento, per l'Esercito, prevede che le domande siano presentate al Distretto Militare d'appartenenza o al Comando del Reggimento prescelto per l'espletamento del servizio, per i giovani non

---

(3) Decreto legge 21 aprile 1999, n. 110 (*All. 10*), convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186.

ancora alle armi o congedati, oppure al Reparto d'appartenenza, per i militari di leva alle armi.

Una volta accertata l'idoneità al servizio, è determinata una graduatoria sulla base dell'ordine temporale di presentazione della domanda.

All'arruolamento possono aspirare tutti i cittadini italiani di sesso maschile non ancora alle armi, alle armi ovvero già congedati, che siano in possesso di un profilo sanitario conforme a quello richiesto per il servizio di leva.

Per quanto concerne le possibilità di carriera, ai volontari in ferma annuale, è consentita la partecipazione ai concorsi per il reclutamento come volontari in ferma breve, Marescialli ed Ufficiali, purché si soddisfino i requisiti generali d'ammissione, con particolare riferimento all'età anagrafica ed al profilo sanitario, più selettivo rispetto a quello fissato per l'arruolamento in qualità di volontario in ferma annuale.

Una volta terminata la ferma annuale è previsto – a domanda e ove sussistano esigenze funzionali legate all'impegno in operazione dei soggetti interessati, ovvero in caso di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma breve – il prolungamento della ferma d'ulteriori sei mesi.

Ai volontari in ferma annuale sono riconosciute le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare quale titolo valutabile ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere delle Pubbliche Amministrazioni, nonché per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.

Va comunque sottolineato che questa forma di volontariato è tuttora percepita quale sostitutiva del servizio militare obbligatorio, laddove la sua essenza risiede nel carattere di «esplorazione» del mondo militare, preliminare ad un'eventuale adesione a ferme di più lunga durata.

Come già sopra ricordato, la disponibilità di volontari è la chiave di volta della professionalizzazione ed è conseguentemente uno degli obiettivi primari per garantire un adeguato passaggio delle Forze Armate ad uno strumento interamente professionale, senza che abbiano a configurarsi traumi organizzativi o brusche diminuzioni di funzionalità.

Si rileva che, con la fine della leva obbligatoria, verosimilmente, i VFA sono destinati a scomparire o, comunque, a ridimensionarsi drasticamente. Inoltre, sembra necessario che il rapporto tra i VSP e i VFB sia a favore di quest'ultimi, al fine di evitare un progressivo invecchiamento dell'Esercito.

#### SELEZIONE PER L'IMPIEGO

##### *Le modalità in corso di applicazione*

La selezione del personale – definita come il processo volto a stabilire, mediante l'impiego di tecniche appropriate, le persone più idonee a svolgere l'attività a cui siano destinate – è utilizzata al fine di assicurare alle organizzazioni risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate

al raggiungimento degli obiettivi prefissati. I criteri selettivi tendono a valorizzare non solo le caratteristiche dimostrate dall'individuo utili alle esigenze organizzative ma, anche la sua crescita professionale sulla base delle proprie attitudini e capacità.

La minuziosa attività selettiva non è limitata alla verifica dei requisiti iniziali ma prosegue attraverso selezioni successive nel corso di tutta la carriera talché la perdita dei requisiti può comportare un immediato allontanamento dalla Forza Armata e la conseguente impossibilità a partecipare ad ulteriori concorsi banditi dall'Amministrazione ovvero una diversa destinazione/attribuzione di incarico.

Per garantire la completa autosufficienza della Forza Armata in ogni situazione sia in ambiente operativo sia in guarnigione, i volontari in ferma breve sono impiegati senza limitazioni per esigenze istituzionali, connesse con aree funzionali : logistica, sostegno al combattimento, combattimento.

All'area funzionale logistica appartiene tutto il personale che ricopre incarichi volti a garantire la funzionalità/operatività dei reparti (aiutanti di sanità, conduttori, cuochi, camerieri, ecc.) ovvero responsabili del mantenimento delle infrastrutture e dei mezzi (centralinisti, idraulici, tornitori, fabbri, muratori, elettricisti, ecc.).

Generalmente tale personale possiede un'adeguata competenza di base per precedenti esperienze lavorative e/o scolastiche maturate nel settore e, anche per tali motivi, può essere considerato immediatamente impiegabile nelle attività del mondo civile in generale, quali: contabilità, amministrazione, logistica nella più ampia accezione del termine (gestione magazzini, spedizioni, ecc.).

Il personale che opera nell'area funzionale di sostegno al combattimento (appartenente a specializzazioni afferenti alle Armi di Artiglieria, Genio, Trasmissioni) deve possedere un elevatissimo profilo tecnico imposto dalla sofisticazione e dall'elevata tecnologia dei sistemi d'arma e delle attrezzature utilizzate. Essi, infatti, operano con mezzi simili a quelli comunemente utilizzati nel mondo civile (basti pensare agli operatori radio-telefonici, informatici, del genio, i quali utilizzano mezzi, piattaforme e strumenti che presentano specifiche complessità, a volte superiori a quelle utilizzate nel mondo civile).

Il personale impiegato nell'area funzionale del combattimento, pur avendo ricoperto incarichi e svolto ruoli eminentemente militari, deve essere in possesso anche di elevate competenze tecniche e di gestione del personale. Infatti, molto spesso, essi esercitano il «comando» di un piccolo gruppo di uomini ed hanno la responsabilità dei mezzi, delle armi e dei materiali in dotazione.

Il volontario appartenente a tale area, inoltre, deve essere in grado di individuare, tra gli obiettivi generali, quello parziale a lui strettamente connesso, e di sviluppare soluzioni in linea con le esigenze di crescita strutturale dell'Organizzazione, condividendo i traguardi prestabiliti nell'interesse personale e della comunità in cui è inserito.

A fattore comune, in qualsiasi area sia impiegato, il volontario in ferma breve è innanzi tutto addestrato alla gestione e alla cura dei materiali di uso individuale e collettivo a lui assegnati. E questo come risultato più di una intima convinzione che non del rigore della disciplina militare.

I numerosi interventi fuori area che le nostre Forze Armate sono state chiamate a fronteggiare negli ultimi anni, quale testimonianza concreta dell'impegno del nostro Paese nel promuovere la pace mondiale, hanno fatto sì che la quasi totalità dei volontari fosse impiegata al di fuori del territorio nazionale. I predetti impegni, che hanno posto alla prova ed evidenziato le deficienze nella formazione e nella preparazione del personale di Eserciti appartenenti a vari Paesi, hanno confermato, invece, la validità del sistema addestrativo utilizzato nella nostra Forza Armata. Esso, infatti, ha assicurato una competente e consapevole partecipazione dei nostri volontari alle varie operazioni, consentendo di ottenere unanimi riconoscimenti in ambito internazionale (recentemente esternati anche al Capo dello Stato).

Esiste poi un tipo di selezione finalizzata all'accertamento della capacità di assolvere specifici compiti. Un esempio è quella che di recente si è svolta per l'individuazione del personale da impiegare nel contingente «Nibbio» nell'ambito dell'Operazione «Enduring Freedom» in Afghanistan che, come noto, ha visto impiegati in prima linea reparti alpini e paracadutisti, il cui peculiare addestramento doveva garantire il possesso delle abilità necessarie per il compimento della missione.

A tal proposito, per dare un'idea del grado di selettività di un addestramento finalizzato come quello su esposto, giova evidenziare che ben 1/8° del numero totale dei militari oggetto di selezione è stato escluso per non aver superato tutte le prove previste. E si trattava di personale già selezionato in sede di reclutamento, attraverso uno specifico percorso volto a verificarne le peculiari capacità psico-fisio-attitudinali.

La bontà del sistema utilizzato è anche testimoniata dai buoni risultati riscontrati nei volontari in ferma breve transitati nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) ove si distinguono rispetto a coloro che provengono direttamente dal mondo civile.

Peraltro, gli strumenti per la selezione in atto non sono immutabili nel tempo ma è auspicabile che siano perfezionati ed adeguati sulla scorta degli ammaestramenti tratti dalle selezioni effettuate, onde meglio tarare sia gli strumenti sia le procedure cooperando, altresì, ritiene la Commissione, con strutture scientifiche ed universitarie specializzate nella realizzazione di batterie di test attitudinali.

#### *Le modalità in corso di studio e programmazione*

La Commissione prende atto che è in corso di avanzata sperimentazione, dal 2002 presso la Forza Armata, un sistema multifattoriale per l'assegnazione dell'incarico ai volontari in ferma breve, che avviene sulla

base delle prestazioni, delle attitudini e delle caratteristiche psico – fisiche.

In particolare, la necessità di tale modalità procedurale nasce dall'esigenza di:

ottimizzare tempi, costi e rispondenza all'esigenza di Forza Armata, con riguardo alle procedure in vigore per l'assegnazione dell'incarico ai volontari in ferma breve;

assegnare l'incarico sulla base dei profili definiti all'interno delle aree: prestazionali, attitudinali, medico-legali, al fine di valorizzare al massimo le potenzialità espresse dall'individuo;

ottenere il duplice vantaggio che il singolo possa ricoprire una posizione nell'organizzazione, congrua con le capacità che è in grado di esprimere, e che l'organizzazione stessa possa impiegare al meglio le risorse a sua disposizione.

La sperimentazione accennata, relativamente all'area attitudinale, si sviluppa in due tempi.

Il primo tempo – ossia la verifica dello strumento individuato sul campione di volontari – è mirato ad accertare una sufficiente variabilità di dati per poter giustificare la validità dello strumento testologico, rispetto al campione considerato (circa 500 uomini e donne), e di poter disporre di una sufficiente differenza di risultati in base alle diversità di genere. A tale scopo, sono stati proposti dei tests a punteggi multipli che hanno permesso di descrivere e quantificare le attitudini di un soggetto agli incarichi proposti attraverso la misurazione di sette sub – aree o dimensioni quali: il ragionamento meccanico; la velocità e la precisione, il ragionamento astratto, il ragionamento numerico, il ragionamento verbale; i rapporti spaziali e l'uso del linguaggio. L'analisi dei dati riportati dal campione sperimentale e la distribuzione dei punteggi ha denotato una variabilità che ha consentito di definire lo strumento valido all'interno del campione preso in esame.

Il secondo tempo – definizione del profilo standard relativo ad ogni incarico/gruppi di incarico – consente di delineare quali siano i profili attitudinali peculiari relativi alle figure professionali impegnate nei diversi incarichi. Lo sviluppo dell'attività sperimentale è stato concepito in quattro fasi: raccolta ed elaborazione dei dati; sperimentazione; fusione, validazione ed infine applicazione del sistema e relativi controlli di qualità ognuna delle quali caratterizzata dal conseguimento di più punti decisivi.

Per l'inizio del 2004, si procederà ad attivare il secondo tempo in via sperimentale. A tale applicazione farà seguito un controllo di qualità del sistema e l'eventuale sua manutenzione, prima di sancirne definitivamente la validità ed applicabilità operativa.

È stato, in sostanza, accertato che è intendimento della Forza Armata – al fine di far tesoro delle risorse umane e finanziarie disponibili – di procedere ad una scrupolosa selezione, da svolgere sia in sede di reclutamento sia successivamente nel corso dell'addestramento presso le unità, e



volta ad individuare il personale potenzialmente più idoneo ad abbracciare una determinata specialità (il riferimento è all'impiego presso le forze operative speciali, quali paracadutisti ed alpini, nonché tra unità altamente operative, come bersaglieri e lagunari) nonché a svolgere un determinato incarico.

Tale volontà si è tradotta nell'approntamento di appositi «protocolli» di selezione, attualmente utilizzati con risultati più che soddisfacenti in tutti i momenti del percorso professionale, del militare in genere ed in specie dei volontari di truppa, dei quali l'attuale impiego – pressoché esclusivo – nell'area operativa richiede un'accurata gestione.

La Commissione ha, peraltro, rilevato che tale selezione ottimale da un punto di vista teorico, contrasta spesso, in pratica, con le volontà espresse dai giovani meridionali che non desiderano essere assegnati ad incarichi e specialità in zone disagiate, in particolare, per esempio, alle Truppe Alpine e in Alto Adige. La situazione suggerisce, pertanto, di rivolgere particolare attenzione al reclutamento delle Truppe Alpine, come messo in evidenza, per altri motivi, nella presente relazione.

Questa forte spinta verso la specializzazione del personale, che è una caratteristica degli Eserciti su base interamente professionale dei Paesi alleati soprattutto dell'area anglosassone, è finalizzata non solamente ad assicurare la piena affidabilità e rendimento sul campo ma altresì a favorire il riconoscimento nel mondo civile delle professionalità acquisite durante il servizio militare.

In particolare, la realizzazione di quest'ultimo indirizzo programmatico, in particolar modo nell'ambito del personale di truppa, agevolerebbe, di fatto, un forte ricambio di personale, consentendo alla Forza Armata di disporre di risorse umane giovani, motivate e quindi prontamente impiegabili.

Tale iniziativa potrà essere perseguita operando su due livelli strettamente intercorrelati. Anzitutto dovrà essere sostenuta dal punto di vista normativo, garantendo il riconoscimento dei titoli e delle abilità acquisite in costanza di servizio in ambito civile; secondariamente si dovrà procedere ad un'armonizzazione dei profili formativi sì che possano essere riconosciuti anche nei contesti civili, conferendo ai volontari una capacità polifunzionale d'impiego e garantendo concreta autonomia alle unità, che potranno così disporre di diverse professionalità.

#### ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

##### *Criteria di base*

L'operatività dei volontari di truppa dell'Esercito è un aspetto qualificante, al quale occorre dedicare la massima attenzione, soprattutto da quando le missioni internazionali impegnano i reparti italiani in compiti molto delicati, nei quali non solo l'addestramento al combattimento e all'uso delle armi, bensì anche la collaborazione con unità d'altri Eserciti e i

rapporti con le popolazioni civili, esigono una preparazione multiforme, che non era richiesta in passato.

Non di secondaria importanza, inoltre, è l'attenzione all'istruzione professionale, in previsione del futuro congedo dei giovani. Si tratta di una vera e propria formazione e non soltanto di addestramento militare in senso stretto. I principali obiettivi oggi perseguiti sono:

garantire una formazione di base comune ed omogenea;

assicurare una selezione ottimale fin dai momenti iniziali, prolungando il periodo di permanenza presso i Reparti d'addestramento delle reclute;

far svolgere una fase afferente alla formazione iniziale, ed una successiva per l'addestramento all'incarico di base da attribuire al volontario;

completare successivamente, una volta ultimato l'addestramento di specializzazione relativo all'incarico di base, l'addestramento ad altri incarichi complementari;

assegnare il personale ai reparti d'impiego, al termine della fase istruttiva, solo allorquando lo stesso ha raggiunto il primo livello d'operatività.

Assume, in tale contesto, particolare rilevanza la preparazione linguistica dei volontari, tenuto conto che la conoscenza della lingua inglese si configura com'elemento indefettibile nell'addestramento del personale militare destinato ad essere impiegato in ambito internazionale.

La Commissione ha accertato che l'attenzione della Forza Armata è indirizzata al progetto «EUROFORMAZIONE», che prevede, altresì, lo svolgimento di corsi d'informatica e d'orientamento professionale.

In particolare, i volontari in ferma breve svolgono un corso di lingua inglese della durata di 336 ore, commisurato allo specifico grado di preparazione. I volontari in servizio permanente frequentano, in base ad una pianificazione annuale, corsi di perfezionamento linguistico a distanza. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Esercito ha approntato un apposita struttura (scuola di lingue estere di Perugia), cui si affianca la stipula di convenzione con Istituti privati.

#### *Volontari in ferma breve (vds. Scheda «B»)*

Il volontario in ferma breve deve garantire all'Istituzione una sicura professionalità e prontezza d'impiego, tale da permettergli di assolvere con continuità ed efficace rendimento i molteplici compiti a lui affidati sia in campo internazionale sia in quello nazionale.

Tale obiettivo è perseguito mediante una progressione addestrativa che si sviluppa per fasi formative successive, caratterizzate da un'articolazione modulare che garantisce la possibilità di definire la programmazione delle attività in un quadro di massima flessibilità e di finalizzazione all'impiego.

Essa è in grado di conferire al personale, in relazione alle suddette fasi, tre differenziati e consequenziali livelli d'operatività, che consentono l'impiego dei militari in attività operative di profilo proporzionale alle capacità acquisite.

L'addestramento è, altresì, integrato con altre attività, condotte anche presso Enti formativi civili (Euroformazione), che conferiscono titoli riconosciuti onde favorire la successiva immissione dei giovani nel mondo del lavoro.

*Volontari in servizio permanente (vds. Scheda «C»)*

I volontari in servizio permanente sono la naturale estensione professionale di quelli in ferma breve e sono destinati essenzialmente alle unità prontamente impiegabili «fuori area».

Gli incarichi da attribuire al personale volontario in servizio permanente sono raggruppati in tre categorie: operativa, tecnica e logistico – amministrativa.

Essi, quindi, possono svolgere compiti:

- di comando in formazioni a livello di squadra;
- esecutivi di tipo «polifunzionale»;
- d'istruttore presso le Scuole d'arma/specialità/logistiche e presso i reparti operativi;
- logistico – amministrativi, al termine dell'impiego «operativo».

Successivamente, con la progressiva flessione delle capacità psicofisiche, i volontari in servizio permanente potranno essere destinati ad incarichi di carattere logistico – amministrativo che richiedono essenzialmente capacità tecniche.

*Volontari in ferma annuale (vds. Scheda «D»)*

I Volontari in ferma annuale costituiscono un importante bacino in termini di risorse umane, cui la Forza Armata attinge per soddisfare le proprie esigenze operative sia in ambito nazionale sia internazionale, a copertura delle carenze derivanti dal minor flusso garantito dal servizio di leva.

In particolare, per l'impiego in Italia, per il quale è sufficiente il conseguimento del primo dei tre gradi di preparazione nei quali si articola la formazione del suddetto personale, le tipologie d'impiego sono individuabili in:

- attività logistico-amministrative per la vita ed il funzionamento dei reparti;
- servizi di presenza e sorveglianza in genere;
- interventi a favore della collettività in caso di pubbliche calamità.

In ambito internazionale, previo conseguimento del secondo grado ovvero terzo grado di preparazione, il volontario in ferma annuale può essere impiegato in operazioni per il sostegno della pace a bassa intensità ovvero in interventi d'assistenza umanitaria.

La Commissione, nel corso dei sopralluoghi effettuati, non ha approfondito oltre la conoscenza specifica del grado di operatività raggiunta dai reparti, in quanto gli stessi reparti sono in prevalenza impiegati all'estero.

Si è avuta, peraltro, la sensazione che le esigenze addestrative mirate a conseguire l'operatività necessaria per essere impiegati all'estero e la frequente turnazione degli stessi reparti in impieghi fuori area rendano difficoltoso acquisire e mantenere l'addestramento tipico di specialità, segnatamente per le Truppe Alpine, per le quali tale addestramento estivo ed invernale rappresenta, insieme con il reclutamento strettamente regionale, un elemento qualificante ed indispensabile per il mantenimento della specialità stessa.

#### POSSIBILI EVOLUZIONI FUTURE DEL RECLUTAMENTO

##### *La professionalizzazione in atto*

Il modello, definito nel citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (All. 2), prevede un volume organico complessivo, per le tre Forze Armate, di 190.000 unità.

Peraltro, non va sottaciuto che lo stesso sarà realizzabile esclusivamente attraverso la disponibilità, in quantità e qualità adeguata, dei volontari di truppa necessari sin da subito, posto l'effetto delle minori incorporazioni del personale di leva, le quali sono sostanzialmente attribuibili:

al costante aumento d'adesioni per il servizio civile ed al massiccio ricorso all'obiezione di coscienza;

alle allettanti proposte offerte dalle Forze di Polizia;

alle aumentate possibilità per la concessione del beneficio della dispensa dal servizio militare.

Nel quadro sopradescritto, al 1° gennaio 2007 lo strumento militare sarà verosimilmente carente di circa 20.000 unità nella categoria dei militari di truppa, con un conseguente contraccolpo negativo sulle capacità operative in termini di disponibilità di personale per la costituzione di complessi di forze multinazionali aventi capacità d'intervento rapido nella gestione o risoluzione delle crisi.

Pertanto, è manifestamente minacciata la possibilità di assolvere i compiti sanciti dalla normativa in vigore ed gli impegni assunti dal Paese in ambito internazionale. Va soggiunto, inoltre, che pure il mantenimento degli attuali sforzi operativi risulterebbe fortemente compromesso.

La situazione ovviamente peggiorerebbe, qualora si desse corso alla sospensione del servizio di leva già dal 31 dicembre 2004 senza aver

messo a punto un opportuno sistema d'arruolamento che consenta di fare fronte alle problematiche evidenziate.

In tal caso, la carenza di militari di truppa risulterebbe incrementata addirittura a circa 25.000 unità. Questo sembra essere lo scenario più probabile, in quanto l'anticipo della sospensione del servizio obbligatorio di leva appare ineludibile, anche alla luce del mutato quadro geo-strategico internazionale con il conseguente impegno massiccio delle Forze armate in più «teatri operativi».

Tutto ciò ha indotto alla proposizione di un progetto volto ad individuare una serie di correttivi alla prefata situazione, per la salvaguardia dell'operatività dello strumento militare.

Tali provvedimenti sono stati concretati in un disegno di legge d'origine governativa, ai più noto per avere tra i presupposti principali quello di anticipare la sospensione della leva di due anni (dal pianificato 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2005) che, nella sua attuale versione, è stato trasmesso il 30 marzo scorso alla Camera da parte del Consiglio dei Ministri (A.C. 4233, *All. 12*).

#### *Le iniziative in cantiere*

Le Forze armate devono motivare all'arruolamento volontario per un lungo periodo, per cui strategia comunicativa, criteri selettivi e sistemi formativi dovranno essere improntati a criteri d'omogeneità, oltre che d'efficacia, per il singolo membro dell'organizzazione.

Tale prospettiva induce a cercare di definire i modi più idonei per reclutare il personale. Un insegnamento elementare dell'economia prevede, per ridurre significativamente i rischi d'insuccesso, di diversificare gli investimenti, per cui, in linea teorica, sarebbe opportuno mettere «in campo» incentivi molteplici.

Inoltre, la figura del volontario, nell'ottica della professionalizzazione delle Forze Armate, avrà verosimilmente un bacino d'utenza ridotto, perciò potrebbero sorgere oggettive limitazioni quantitative alle possibilità di selezione.

Le nuove Forze Armate non possono correre rischi di mancate alimentazioni, anche perché il personale, definito numericamente nella misura massima, deve essere in grado di assolvere i propri compiti istituzionali con grande professionalità e diuturna disponibilità.

La ricerca di strumenti idonei ad allargare il bacino d'utenza tradizionale costituisce un profilo fondamentale. Alcuni di questi strumenti sono insiti nella prospettiva di seguito proposta, altri sono stati dedotti dall'analisi della società nazionale, del mondo giovanile e delle aspettative che da tale analisi emergono.

In particolare, oltre agli strumenti individuati, alla luce delle esperienze maturate con il reclutamento delle attuali tipologie di volontari e degli esempi tratti da altri modelli di Forze Armate, la Commissione ritiene che le possibili e principali linee programmatiche da perseguire siano

il reclutamento regionalizzato e l'ottimizzazione della selezione agli incarichi.

In merito al reclutamento regionalizzato, le soddisfazioni in termini d'adesione ai reclutamenti che si sono registrate con la fortunata formula d'arruolamento dei volontari in ferma annuale, inducono a consigliare di mutuarne, per quanto possibile, le principali caratteristiche per disciplinare l'immissione nei ranghi delle Forze Armate delle nuove tipologie di volontari previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (citato *All. 2*).

Siffatta opzione, unitamente all'adozione di una serie di misure, a carattere economico e non, che rendano concorrenziale anche al nord la professione militare, consentirà di non disperdere quel bagaglio di valori di cui sono depositarie le Brigate alpine e che possono essere garantiti al meglio attingendo dai giovani residenti nelle aree di tradizionale reclutamento alpino.

Per quanto riguarda la selezione agli incarichi e l'addestramento di specialità, l'intento è di sfruttare al meglio le risorse umane e finanziarie di cui dispone la Forza Armata, attraverso una subitanea individuazione dei soggetti potenzialmente più idonei all'espletamento di un determinato incarico ovvero all'immissione in una determinata specialità.

In altri termini, lo strumento militare necessita di personale che, oltre ad una preparazione militare di base, risulti fortemente specializzato nel proprio settore di competenza. Questo obiettivo è perseguibile solo selezionando personale fortemente motivato e in grado di soddisfare gli standard fisio-psichici richiesti dalla natura oggettiva della prestazione.

Ciò, al fine di poter gestire al meglio i complessi sistemi d'arma ed attrezzature che viepiù stanno entrando nelle dotazioni dei Reparti, compresi quelli di fanteria che, a dispetto di quanto possa ritenersi a priori, sono interessati ai maggiori progetti d'ammodernamento.

#### *Il progetto relativo all'anticipo della sospensione della leva*

Il progetto, che prevede una normativa discendente (decreti legislativi, decreti interministeriali, decreti del Presidente della Repubblica, decreti ministeriali), volta a disciplinare gli aspetti particolareggiati e l'implementazione del modello professionale disegnato, prevede la sospensione del servizio obbligatorio di leva a partire dal 1° gennaio 2005, con conseguente termine del servizio ausiliario presso le Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile ed in altre Amministrazioni dello Stato.

Esso prevede, altresì, con il finanziamento specifico per proseguire nell'opera di professionalizzazione delle Forze Armate, l'aumento dei volumi organici dei volontari in servizio permanente, al fine di accelerare il processo in corso che, qualora intervenissero anche tagli agli stanziamenti per la Difesa, costituirebbero lo «zoccolo duro» della componente dello strumento militare, su cui fare affidamento e garantire certezze occupazionali ai reclutati anche antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

In merito, la Commissione ritiene che non siano, peraltro, da sottovalutare due possibili conseguenze:

un invecchiamento precoce e quasi contemporaneo del personale di truppa e, quindi, anche della componente operativa della Forza Armata;

una meno accurata selezione del personale che transita in servizio permanente e drastica diminuzione dei posti per VSP da mettere a concorso negli anni futuri, verosimilmente con ricadute negative sul reclutamento dei volontari.

Con l'istituzione, a far data dal 2005, di nuove figure professionali (VFP 1, VFP 4), contemplata nel provvedimento, e della relativa disciplina dello stato giuridico e d'avanzamento, si dovrebbero creare, nelle intenzioni del Governo, certezze occupazionali, nell'ambito di Corpi dello Stato, per tutti coloro che aderiscano a tale nuova modalità di reclutamento.

Il provvedimento contempla, infatti:

il passaggio obbligato dei concorrenti ai predetti Corpi per un anno nelle Forze Armate a premessa dell'immissione successiva nelle Forze di Polizia/altre Amministrazioni, riservato peraltro al 30% dei concorrenti;

una permanenza di ulteriori tre anni nelle Forze armate, per coloro che non rientrino nella percentuale del 30%, che potranno, pertanto aspirare a far parte dei predetti Corpi.

Si prevede, infine, l'istituzione d'unità organiche aggiuntive in termini d'Ufficiali, Sottufficiali e Volontari da destinare all'inquadramento iniziale del personale volontario in afflusso (che potrebbero anche consentire l'assorbimento d'eventuali esuberanti), l'attribuzione dell'ex V° livello retributivo o del corrispondente parametro stipendiale ai VFP in rafferma.

Il provvedimento ha, indubbiamente, carattere interforze ed interministeriale in quanto, pur partendo da procedure dell'Esercito, le risultanze si riverbereranno in tutti gli ambiti statali. In sintesi, il sistema proposto delinea un possibile percorso professionale, che partendo dallo svolgimento del servizio militare volontario della durata di un anno – presupposto necessario per gli altri impieghi – si sviluppa nella successiva tappa della ferma di durata quadriennale per approdare, infine, nel servizio permanente.

L'asse portante dell'iniziativa è, dunque, costituito dalla previsione di compensare le carenze che si creerebbero nel contingente alle armi, all'atto della sospensione della leva, con personale in ferma volontaria di un anno, che si ritiene di poter reclutare, grazie al fatto che sarebbe l'unico destinatario della possibilità di partecipare ai concorsi successivi per le ferme pluriennali nelle Forze Armate e per le carriere iniziali delle Forze di Polizia.

Il disegno di legge è attualmente all'esame del Parlamento e, pur non intendendo approfondire argomentazioni che colà trovano la loro sede na-

turale, si ritiene doveroso accennare ad alcune perplessità esternate in sede d'indagine conoscitiva.

La minoranza ritiene che si tratti di un meccanismo che «obbliga» tutti i Corpi armati dello Stato ad alimentare i ruoli organici delle proprie carriere iniziali esclusivamente attraverso i volontari delle Forze armate e si tratterebbe, in ultima analisi, di una soluzione che reintroduce il servizio militare obbligatorio a carico di coloro che aspirano a prestare servizio nei predetti Corpi. È una scelta, secondo la minoranza, difficilmente condivisibile, mentre, invece è assolutamente condivisibile la sospensione anticipata della leva.

La maggioranza, invece, condivide il progetto governativo, attirando, peraltro, l'attenzione sulla prescrizione degli ulteriori tre anni di servizio militare, da svolgere in Armi o Specialità e in località che saranno determinate con apposito decreto ministeriale, quale condizione per accedere alle carriere delle Forze di polizia e Vigili del fuoco.

L'aleatorietà della destinazione, prevedibilmente anche lontano dalla propria regione e in una specialità, presumibilmente non gradita, possono, infatti, rappresentare un deterrente, anziché un incentivo alla rafferma in previsione della destinazione nei predetti Corpi statali. Si aggiunga, altresì, che il reclutamento nei predetti Corpi non sarebbe automatico.

Misure correttive del provvedimento potrebbero essere, secondo la maggioranza, una riduzione del periodo e una destinazione vincolata da criteri strettamente regionali.

Un ulteriore profilo incentivante riguarda il trattamento economico, per il quale sono previsti miglioramenti attraverso l'innalzamento delle percentuali di calcolo della paga giornaliera corrisposta attualmente ai volontari in ferma, e con l'attribuzione ai volontari in ferma prefissata di un anno del parametro di riferimento della retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Nel quadro del progetto avviato al vaglio parlamentare, la Commissione ritiene, inoltre, che sia necessario valutare la fattibilità dei provvedimenti sotto elencati, al fine di implementare la professionalizzazione dello strumento militare in vista dell'imminente sospensione del servizio obbligatorio di leva, fermo restando che lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale e la copertura finanziaria delle esigenze sono disciplinate dalla legge:

modificare il sistema di reclutamento dei volontari in ferma pluriennale, al fine di razionalizzarne le procedure ed abbattere i tempi d'attesa per l'incorporazione, oggi ritenuti troppo prolungati;

prevedere un diverso bilanciamento quantitativo e qualitativo delle varie fattispecie di volontario di truppa, coerente ed armonico con le esigenze operative, con l'assolvimento dei compiti discendenti dagli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, e con la necessità di dare certezze occupazionali;

definire un pacchetto d'incentivi riguardanti lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli sbocchi occupazionali e l'ora-



rio di servizio, che collochi il volontario di truppa delle Forze Armate in una posizione migliore, ancorché non ancora paritetica, con gli appartenenti alle carriere iniziali delle Forze di Polizia;

ricalibrare i corsi d'addestramento e di formazione del personale, finalizzandoli prioritariamente all'incarico/specialità, armonizzando i percorsi formativi dei volontari con gli analoghi percorsi formativi in ambito civile, al fine di rendere spendibili all'esterno le abilità conseguite in costanza di servizio militare;

definire, per le nuove figure professionali di volontario, una forma di reclutamento decentrata, al fine di incentivare gli arruolamenti al nord;

individuare opportune procedure d'impiego volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione;

attivare efficaci e mirate comunicazioni divulgative e promozionali, capaci di diffondere, quantomeno negli anni iniziali d'applicazione del provvedimento, i principali contenuti innovativi dello stesso;

adeguare, con la massima celerità consentita, le strutture abitative delle caserme al maggior afflusso di VSP ed all'apertura alle donne delle nuove figure professionali del VFP;

pianificare con oculatazza e dinamicamente, in corrispondenza dell'alimentazione dei ruoli, le tipologie di personale di truppa con cui alimentare le unità, tenendo in particolare considerazione l'età del personale;

rivisitare il profilo sanitario richiesto per l'immissione nelle carriere iniziali delle Forze Armate, attagliandolo ad una forma di reclutamento su base volontaria;

prevedere la completa copertura, attraverso specifici finanziamenti, degli oneri derivanti dalle suesposte esigenze.

#### RECLUTAMENTO E IMPIEGO DEL PERSONALE FEMMINILE

##### *L'innovazione del reclutamento femminile*

L'Esercito ha avviato (dal settembre 2000) il processo di immissione della componente femminile, attivandone il reclutamento per l'Accademia Militare, gli Ufficiali a nomina diretta, il ruolo Marescialli e anche per i Volontari di truppa in ferma breve.

L'Esercito ha così inserito, a pieno titolo, la componente femminile in ogni categoria dei propri ranghi, per un totale di circa un migliaio di unità. In particolare dispone di Ufficiali, Allievi Ufficiali dell'Accademia Militare, Allievi Marescialli, Volontarie già ai Reparti operativi e Volontarie presso il RAV in Ascoli Piceno in attività di recupero corsi addestrativi.

Con l'arruolamento di personale femminile, si sono create opportunità di reclutamento di personale professionista su base più ampia. Inoltre, facendo leva sulla determinazione che contraddistingue il sesso femminile, si accresce la motivazione nel personale, elemento trainante per conse-

guire un valido «modello professionale», con livelli di approntamento e di risposta sempre più rapidi ed adeguati.

L'inserimento della componente femminile nelle Forze Armate, nonostante le evidenti problematiche gestionali e culturali, sta producendo nuove prassi e nuovi modi di pensare e di concepire la realtà militare, in sempre più saldo rapporto con il tessuto della società nazionale.

La legge 20 ottobre 1999, n° 380 (*All. 13*) ha sancito che le cittadine italiane partecipino, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di Ufficiali e Sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza.

Tale legge ha altresì conferito al Governo la delega ad emanare norme per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, nonché l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, per il personale maschile e femminile e, annualmente le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza Armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile.

La definizione del quadro normativo secondario indicato, indispensabile ai fini del reclutamento, deve rispondere ai criteri di assicurare la pari opportunità nel reclutamento, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi.

La Commissione osserva, peraltro, che l'adozione di parametri diversi per il reclutamento del personale femminile e di quello maschile (in particolare per i profili fisico ed atletico) comporta, paradossalmente, un'iniquità a danno del sesso maschile, in quanto, a parità di prestazioni, una donna è arruolata ed un uomo no.

Deve inoltre condurre ad applicare al personale militare la normativa vigente per il personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni in materia di maternità, paternità e ancora una volta pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello «status» di personale militare (4).

Per il reclutamento femminile le norme prevedono la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle Accademie, degli Istituti e delle scuole di Formazione ai cittadini italiani che siano celibi o nubili, vedovi o vedove e comunque senza prole (tale ultima indicazione è stata peraltro resa inapplicabile da una recente sentenza della Corte Costituzionale). Questo, nel rispetto della normativa vigente, uniformando in modo assoluto la pari opportunità nel reclutamento in conformità ai principi della legge delegante. Previsioni particolari regoleranno l'eventuale stato di gravidanza durante gli anni precedenti il passaggio in servizio permanente.

Anche per le previsioni concernenti lo stato giuridico, si è primariamente estesa al personale femminile la normativa vigente, fermo restando

---

(4) L'arruolamento nei VFB del personale femminile avviene attraverso concorsi ordinari. I limiti percentuali previsti sono destinati a scomparire in conseguenza della necessaria conformazione della legislazione nazionale alla disciplina comunitaria vigente.

l'espresso richiamo della normativa che regola la maternità e la paternità per la Pubblica Amministrazione. È stato infatti sancito che le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale. È stato, altresì, previsto che (con successivo decreto ministeriale) possano essere individuati gli incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri (5) a cui il personale militare femminile non possa essere adibito durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.

Per quanto riguarda l'avanzamento di carriera, si è inteso estendere espressamente la normativa vigente al personale femminile, anche per evitare qualsiasi possibilità di dubbio interpretativo circa la parità nei profili di carriera.

Specifici richiami sono invece previsti per disciplinare la progressione di carriera in relazione ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa (previsti dalla legge n° 1204/1971, citato *All. 14*). In particolare, i periodi di astensione obbligatoria sono ritenuti completamente validi ai fini della progressione di carriera, in relazione alla relativa incidenza temporale, fatta salva la necessità dell'effettivo compimento e/o completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso Enti o Reparti e imbarco.

In materia di astensione facoltativa per gravidanza (di cui all'art. 7 della citata legge 1204/71, citato *All. 14*), è stato previsto che tali periodi di assenza diano diritto alla conservazione del posto di lavoro e siano computabili ai fini dell'anzianità retributiva e previdenziale di servizio.

Atteso, peraltro, che tali periodi possono prolungarsi fino al terzo anno di vita del bambino e, poiché sussiste la necessità di salvaguardare l'acquisizione dell'esperienza professionale e di servizio indispensabile per abilitare il personale all'idoneità al grado superiore, è stato posto, quale periodo valido ai fini della progressione di carriera, quello, superato il quale, si cessa dall'incarico ricoperto per assenze a qualsiasi titolo (60 giorni), ai sensi della normativa vigente per il paritetico personale maschile.

Il decreto ministeriale, relativo all'impiego per l'anno 2004, nelle sue linee fondamentali prevede: la partecipazione di personale femminile in un'aliquota non superiore al 20% in tutti i ruoli degli Ufficiali per l'Accademia Militare e dei Marescialli per la Scuola Sottufficiali dell'Esercito; concorsi a nomina diretta «aperti» sia ad uomini che a donne (100%); infine, l'afflusso del personale femminile tramite concorsi straordinari per l'arruolamento nei volontari di truppa in ferma breve dell'Esercito, assicurando alle giovani aspiranti una percentuale massima del 15%.

Non sono previste disposizioni restrittive circa l'impiego delle donne. Filosofia ispiratrice è che gli uomini e le donne vengano impiegati secondo competenza e professionalità sulla base di criteri comuni.

---

(5) In analogia a quanto previsto dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1971, n° 1204 (*All. 14*).

Il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 (*All. 15*), recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, permette l'effettuazione delle preselezioni fisio - attitudinali.

Sostanzialmente si confermano, per l'idoneità, le stesse procedure e patologie oggi vigenti. In particolare, queste ultime risultano valide essendo riferibili a soggetti maschili e femminili e sono state opportunamente incrementate in relazione alle possibili patologie femminili (mammella ed apparato urogenitale femminile).

È stata, altresì, prevista una variante concernente i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, prevedendo, per le donne, un limite di altezza di metri 1,61, in relazione alle specifiche esigenze di impiego delle Forze Armate (per gli uomini è 1.65 m).

Peraltro, tale limite risulta identico a quello vigente per gli arruolamenti nella Polizia di Stato, ed è inferiore a quello previsto per gli arruolamenti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (1,65), ovvero in linea con Corpi che hanno impieghi ed esigenze di natura «operativa» e quindi equiparabili a quelli delle Forze Armate.

È stata, inoltre, regolamentata la disciplina sui congedi parentali, con legge n. 53/2000 (*All. 16*). Ancorché non espressamente indicato, di fatto si ha adeguamento alla direttiva comunitaria n. 96/34/Cee, a suo tempo emanata per recepire il primo accordo-quadro sindacale europeo, sottoscritto nel 1995, in attuazione del Trattato di Maastricht.

La finalità di quella norma è tesa alla promozione di un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap, l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione e, infine, la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

La legge 53/2000 (citato *All. 16*) dovrà comunque essere integrata da specifiche disposizioni attuative, tra le quali uno specifico testo unico. Le nuove disposizioni di legge in buona sostanza, sono interamente applicabili alle gravidanze, ai puerperi, agli allattamenti, alle astensioni facoltative «post - partum» e a tutte le altre ipotesi regolamentate ancora in atto alla data del 28.3.2000, trattandosi di norme poste a tutela dei lavoratori (e, come tali, applicabili in presenza di situazioni giuridicamente e concretamente tutelabili).

Per i cosiddetti congedi parentali, la legge 53/2000 (citato *All. 16*) apporta sostanziali modifiche alla legge 30.12.1971, n. 1204 (relativa alla tutela delle lavoratrici madri - citato *All. 14*), segnatamente per gli aspetti afferenti all'astensione obbligatoria - «ante et post partum», all'astensione facoltativa, all'allattamento e alle assenze per malattie del bambino, nonché alla legge 9.12.1977, n. 903 (*All. 17*). Sono, in particolare, riviste tanto la misura dell'astensione, quanto i periodi nei quali è possibile usufruirne.

Al fine di rendere il più possibile chiare ed organiche le nuove disposizioni di legge, si ritiene utile allegare quadri sinottici sugli istituti novelati dalla legge 53/2000 - citato *All. 16*(vds. Scheda A).

*La condizione femminile nell'Esercito*

Per quanto concerne il processo di attuazione dell'arruolamento di personale femminile, si evidenzia che dopo un iniziale e prevedibile effetto di novità, si è verificato un consolidamento delle «vocazioni», con una diminuzione numerica delle partecipazioni ai concorsi tale da attestare le adesioni del personale femminile sui trend di reclutamento dei principali eserciti europei. Tuttavia, le citate adesioni di personale femminile risultano adeguate alle attuali potenzialità formative e infrastrutturali della Forza Armata.

Per ciò che concerne, più in particolare, il personale femminile di truppa, l'Esercito ha provveduto sino ad oggi al reclutamento nell'ambito di specifici concorsi «straordinari», aperti anche al personale maschile, caratterizzati da una procedura concorsuale più snella di quella prevista per i concorsi ordinari.

Le vincitrici di concorso svolgono un corso di formazione iniziale di tre mesi. Al termine del predetto corso il personale è valutato da una specifica Commissione che assegna a ciascuna volontaria uno degli incarichi previsti dagli organici dei reparti della Forza Armata, sulla base di un profilo psico-fisio-attitudinale, di precedenti di studio/mestiere, di eventuali controindicazioni a svolgere incarichi particolari e, infine, delle aspirazioni della Volontaria.

Tali incarichi e criteri sono gli stessi utilizzati per il personale maschile. Al conseguimento della specializzazione il personale è assegnato alle sole Unità operative della F.A. (cioè i reparti predesignati per le missioni «fuori area»), tenendo conto di inviare «pacchetti» di circa 25-35 unità per ognuno dei Reggimenti designati, di non costituire unità organiche di solo personale femminile, e mantenendo presenza e visibilità in tutte le branche (operative, logistiche ed amministrative) del reparto.

Per l'impiego del personale femminile, anche in operazioni, la Forza Armata non ha adottato alcun criterio restrittivo, tant'è che esso è attualmente presente in tutti i teatri operativi in cui la Forza Armata è impegnata.

L'impiego di tali figure professionali costituirà, quindi, l'area di maggior equiparazione tra i sessi, in quanto il principio delle pari opportunità non consente alcuna eccezione nell'espletamento dei compiti istituzionali per il personale femminile.

Conseguentemente, appare necessario fissare criteri di valutazione indiscussi in relazione ai parametri fisici minimi per accedere a determinate mansioni (da verificare con test volti a valutare la capacità di sopportare differenti condizioni di stress psico-fisico e di completare l'addestramento comune di base) nonché ai requisiti necessari per ricoprire determinati incarichi.

Le donne hanno dimostrato in questa prima fase dell'integrazione nel mondo militare una grande determinazione e notevole orgoglio, raggiungendo, in generale, risultati di buon livello. In particolare, la capacità di apprendimento e la costanza nell'applicazione sono risultati superiori

agli uomini. Peraltro, dall'area operativa è emerso che alcuni incarichi che richiedono particolari capacità fisiche ed atletiche non sono adatti alla gran parte del personale femminile.

Vi è consapevolezza che un efficace adeguamento del personale nel mondo militare richiederà il perfezionamento dell'iter formativo, la disponibilità di infrastrutture maggiormente idonee e soprattutto la presenza di Quadri Istruttori (anche donne) capaci di gestire in modo paritetico le diversità tra uomo e donna.

Per quanto enunciato le linee d'azione per l'impiego sono tese: ad assegnare incarichi in maniera equa nei riguardi del personale per tutte le specializzazioni disponibili; a tener conto, per quanto possibile, delle aspirazioni espresse dal personale, al fine di garantire motivazione e propensione all'incarico; infine, a sfruttare abilità pregresse conseguite con la scolarizzazione ovvero con esperienze di lavoro.

In tale quadro è stato necessario adeguare alcune attività tecnico-pratiche e psico-fisiche, a spiccata connotazione maschile, al fine di renderle più aderenti alle peculiarità del personale femminile.

Al riguardo, per il futuro, sembra però opportuno «omogeneizzare» il più possibile gli standard fisici del personale femminile a quelli del personale maschile, per garantire la funzionalità dei Reparti e tutelare ambo i sessi, con riferimento alle prestazioni previste per uno specifico impiego, atteso che l'uniformità di preparazione abbatte ogni possibile discriminazione.

Per quanto concerne le linee di indirizzo nel settore infrastrutturale, esse sono volte a perseguire l'obiettivo di porre le «donne soldato» nelle medesime condizioni previste per i colleghi uomini, garantendo la «privacy» nelle situazioni strettamente indispensabili, anche al fine di eliminare possibili motivi di attrito tra i due sessi con conseguenti riscontri negativi sullo spirito di corpo dei reparti.

La Commissione ritiene, in merito, che si dovrebbe tendere ad adeguare le condizioni di vita degli uomini a quelle previste o già adottate per le donne.

L'assegnazione di personale femminile nei vari enti e reparti, peraltro, non è subordinata all'esistenza nella caserma di camerette «ad hoc», bensì ad una preventiva quantificazione, per ogni singola infrastruttura, di numeri di posti letto disponibili in ambienti separati da quelli destinati al personale maschile (interi edifici oppure aliquote di piani completi di essi, anche mediante la realizzazione, qualora necessario, di accessi «dedicati»).

In definitiva, per soddisfare la particolare esigenza, è generalmente sufficiente prevedere un utilizzo «mirato» e nel contempo razionale delle palazzine alloggiative disponibili in caserma, sulla base di specifiche valutazioni da parte dei Comandanti.

Peraltro, il problema dell'alloggiamento femminile rientra nel più ampio contesto dell'adeguamento degli immobili destinati ad alloggi collettivi per volontari. È profilo che, com'è noto, riveste un ruolo di parti-

colare importanza per l'Esercito, in quanto premessa indispensabile per il miglioramento della «qualità della vita» del personale accasermato.

Tuttavia, i lavori sinora effettuati per la realizzazione di nuovi immobili e per l'adeguamento «ad hoc» dei fabbricati esistenti non hanno ancora consentito di raggiungere risultati significativi. Al contempo, essi hanno evidenziato la necessità di riesaminare la problematica, atteso che il pieno soddisfacimento dell'esigenza con gli standard previsti (camerette con servizi annessi) comporterebbe tempi lunghissimi e oneri complessivi pari a circa un miliardo di euro.

#### INFRASTRUTTURE, VITTO E ASSISTENZA SANITARIA

##### *Il parco infrastrutturale*

Il parco infrastrutturale dell'Esercito è in gran parte costituito da immobili risalenti agli anni '30, che nel passato sono stati oggetto di limitati interventi di ammodernamento, poste le scarse risorse finanziarie disponibili e che pertanto risultano ancora abisognevole di adeguamenti di carattere strutturale, atti a renderli conformi sia alle necessità operative delle unità sia alle giuste aspettative del personale.

Negli ultimi anni, peraltro, l'introduzione del servizio militare su base volontaria e l'apertura dello stesso alla componente femminile hanno di fatto comportato la necessità di accelerare tale processo di ammodernamento.

In tale quadro, le risorse finanziarie disponibili, peraltro scarse, sono state prioritariamente indirizzate al miglioramento della «qualità della vita» del personale accasermato, prevedendo, tra l'altro, l'ammodernamento degli alloggi, l'approvvigionamento di arredi più funzionali e confortevoli, la ristrutturazione dei complessi cucina/refettorio e l'adeguamento di locali e strutture per le attività socio-ricreative.

Per quanto riguarda il settore alloggiativo, in particolare, l'obiettivo prefissato è quello di soddisfare completamente l'esigenza entro il 2008, mediante la realizzazione, all'interno di ogni caserma, di tre differenti standard abitativi (secondo valori percentuali che rappresentano la «media nazionale» e pertanto suscettibili di variazione in funzione di situazioni contingenti):

ottimale: nella percentuale orientativa del 30% della forza organica, con camere indipendenti da 4 posti letto, ambiente separato per lo studio/tempo libero, angolo cottura e servizi annessi;

medio: nella percentuale orientativa del 60% della forza organica, con camere indipendenti (massimo n. 6 posti letto ciascuna) e servizi in comune adeguatamente ristrutturati, prevedendo un'elevazione della funzionalità e del comfort attraverso l'installazione di prese di corrente e punti luce per ogni singolo posto letto;

minimo: nella percentuale orientativa del 10% della forza organica, con locali «spogliatoio» per il personale che alloggia fuori caserma, pre-

vedendo i soli lavori per l'adeguamento a norma, con un numero adeguato di posti letto e servizi in comune per consentirne l'eventuale uso come alloggi in particolari situazioni operative o di servizio.

Inoltre, allo scopo di migliorare la situazione alloggiativa nelle zone caratterizzate da elevata «tensione abitativa», è stato avviato un programma per la realizzazione di insediamenti tipo «residenza» con funzioni areali, mediante la ristrutturazione di caserme non più in uso. Tali residenze, in prospettiva, potranno consentire anche il soddisfacimento delle esigenze alloggiative di piccoli nuclei familiari.

Infine, relativamente alla costruzione di alloggi per il personale con famiglia, attesa la mancata alimentazione negli ultimi anni del pertinente capitolo di bilancio (7291, ex 8001), gli unici provvedimenti che hanno consentito di incrementare il patrimonio abitativo della Forza Armata sono derivati dalla finalizzazione di negozi di permuta. Peraltro, tale attività sarà difficilmente perseguibile in futuro. Pertanto, la particolare esigenza non potrà che essere soddisfatta mediante i seguenti provvedimenti (non alternativi ma concorrenti):

l'assegnazione di fondi «ad hoc» sul citato capitolo di bilancio, per l'avvio di un programma per la realizzazione di nuovi alloggi;

il ricorso ad un sistema di finanziamento del tipo «project financing»;

l'istituzione di un apposito provvedimento amministrativo di indennità di alloggio a favore del personale «avente titolo».

La dislocazione delle caserme in Italia, che trova la propria genesi nella funzione storicamente assolta dalla Forza Armata nel quadro politico-strategico della «guerra fredda», vede la maggior parte delle infrastrutture militari ubicate, com'è noto, nelle regioni settentrionali.

Con il mutamento della situazione politica internazionale, che ha imposto una rivisitazione in senso professionale dello strumento militare per assolvere le nuove funzioni, si è registrata una preponderante adesione ai reclutamenti volontari da parte dei giovani del sud, che ha da tempo spinto la Forza Armata a sfruttare ogni opportunità utile ad avvicinare le caserme alle attuali aree di prevalente reclutamento, mediante il potenziamento delle infrastrutture dislocate nel Mezzogiorno ed utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione di caserme del nord.

Questo, ferma restando l'esigenza di collocare i nuovi insediamenti militari in zone viciniori a centri abitati ed assicurare la disponibilità di aree addestrative adeguate.

In tale quadro, è stata avviata la realizzazione «ex novo» di una caserma in Calabria (a Cutro, in provincia di Crotone), il cui finanziamento (onere complessivo di circa 70 milioni di euro) è stato previsto nell'ambito delle risorse straordinarie derivanti dall'attuazione del programma di dismissione dei beni della Difesa di cui alla legge n. 662/1996 (*All. 18*), e fissate nel limite massimo di 1.400 miliardi di «vecchie» lire.



In assenza di specifici finanziamenti straordinari, del resto, risulta inattuabile la realizzazione di ulteriori nuove caserme a causa delle limitate disponibilità, già prioritariamente indirizzate all'ammodernamento delle infrastrutture oggi in uso ai reparti, al fine di migliorare, quanto prima possibile, la qualità della vita del personale.

Peraltro, l'attuale situazione del parco infrastrutturale della Forza Armata non consente l'ulteriore attuazione di provvedimenti ordinativi volti ad incrementare la presenza di unità nel Mezzogiorno, in quanto non vi sono infrastrutture disponibili in possesso delle caratteristiche necessarie per il soddisfacimento delle moderne esigenze operative, addestrative e logistiche dei reparti.

Tralasciando le difficoltà derivanti dalle esistenti ristrettezze finanziarie, un ulteriore ostacolo ad una celere realizzazione di nuove caserme al sud è rappresentato dal quadro normativo vigente in materia di lavori pubblici, che impone numerosi vincoli procedurali, la cui conseguenza è una sostanziale incomprimibilità dei tempi realizzativi necessari.

Del resto, il problema di rendere compatibili i tempi di realizzazione con l'urgenza caratterizzante il soddisfacimento di specifiche esigenze operative, è già stato affrontato nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale, ove il quadro normativo di riferimento prevede adeguate semplificazioni in tutte le fasi di realizzazione dei lavori ed il ricorso a specifiche strutture organizzative della NATO.

In tale contesto, la Commissione ritiene che una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalla promulgazione di una legge speciale che elimini le citate difficoltà afferenti agli aspetti finanziari e procedurali, assicurando un finanziamento «ad hoc» per la realizzazione di caserme nei bacini di maggior reclutamento dei volontari, applicando nel contesto nazionale soluzioni già sperimentate all'estero.

Un cenno particolare merita la situazione alloggiativa delle Truppe Alpine nelle varie sedi visitate e in particolare in Alto Adige, che la Commissione ha potuto verificare nell'ambito dei sopralluoghi effettuati. Le Caserme sono vetuste e oggi inadeguate ad ospitare i volontari, per i quali sono previste soluzioni alloggiative giustamente diverse da quelle del passato.

In alcune sedi, come S.Candido e Dobbiaco, dove non esistono strutture per il tempo libero (cinema, biblioteche, palestre, discoteche, ecc.) e dove l'inserimento nel tessuto sociale è difficile per il personale di lingua italiana, la Caserma rappresenta l'unico punto di riferimento e perciò deve assicurare un elevato livello di qualità della vita.

Per quanto riguarda, quindi, la ricettività delle caserme, appaiono urgenti provvedimenti incisivi per adeguarne la qualità e la funzionalità, che avrebbero dovuto essere obiettivi prioritari prima dell'abolizione della co-scrizione obbligatoria, del passaggio al reclutamento volontario e dell'ingresso delle donne nelle Forze Armate.

Un problema nel problema è quello degli alloggi per i volontari coniugati, che vivono in una situazione oggettivamente pesante dal punto di vista economico e morale in quanto, non potendo concorrere all'assegnazione

zione di alloggi AST, sono obbligati a rivolgersi al mercato privato che, in talune zone come l'Alto Adige, è assai ridotto e quindi con costi incompatibili con il loro reddito.

Tale situazione ha inevitabili ricadute sul morale, riflessi negativi sulla coesione dei reparti, creando invidie nei confronti di ufficiali e sottufficiali, e sul tono disciplinare dei reparti. In Provincia di Bolzano, in particolare, i Volontari sono di fatto relegati nella fascia degli indigenti e alcuni, con famiglia a carico, percepiscono un sussidio da parte della Provincia stessa e questo non è dignitoso né per l'uomo né per l'Istituzione.

A questa categoria di personale, al pari degli Ufficiali e dei Sottufficiali, è necessario riconoscere il diritto di accedere agli alloggi di servizio e, di conseguenza, è necessario predisporre gli strumenti per la loro realizzazione in tempi contenuti.

### *Il vettovagliamento*

Il riordinamento della Forza Armata ha reso inoltre necessaria la ricerca di nuove soluzioni per il vettovagliamento, attesa la progressiva riduzione del personale di leva e la transizione al modello professionale.

In tale contesto, nel 1998 è stata avviata la prima sperimentazione del servizio «catering» presso 4 Enti del comprensorio di ROMA – CECCHIGNOLA, estesa l'anno successivo ad altri 23 Enti della Regione Lazio e zone limitrofe, a cui ha fatto seguito la progressiva estensione di tale tipologia di servizio presso la quasi totalità degli Enti, Distaccamenti e Reparti della Forza Armata.

Attualmente il servizio vettovagliamento è realizzato in forme diverse.

Il «catering» completo è adottato ove l'Amministrazione della Difesa fornisce solamente l'infrastruttura alla ditta appaltatrice, che provvede ad acquisire le derrate, preparare e distribuire i pasti per tutti gli Enti, Distaccamenti e Reparti a carattere stanziale;

La gestione diretta è mantenuta presso alcuni Enti, Distaccamenti e Reparti, o per motivi addestrativi (Scuola di Amministrazione e Commissariato di Maddaloni – CE) o perché dispongono di personale civile specializzato nel settore (vds. NUNZIATELLA di Napoli).

Il «catering» veicolato (in cui l'Amministrazione della Difesa è svincolata da qualsiasi incombenza) è adottato attualmente in 176 Enti, Distaccamenti e Reparti della Forza Armata (tra i quali il 1° Reggimento artiglieria terrestre di Fossano, l'80° Reggimento «Roma» di Cassino e il 6° Reggimento Alpini nelle sedi di S. Candido e Dobbiaco in provincia di Bolzano, oggetto di visite da parte di rappresentanti della 4<sup>a</sup> Commissione Difesa), funzionale solamente a consentire la messa a norma delle mense. Tale tipo di vettovagliamento, è stato accertato, sarebbe, pertanto, in via di eliminazione.

Il servizio di vettovagliamento veicolato diventa assolutamente inadeguato e insoddisfacente quando la distanza tra il luogo di confezionamento

e quello di consumo è eccessivo. Un caso emblematico riscontrato è quello di San Candido, in Alto Adige (sede della caserma), e Rovereto, in Trentino (sede delle cucine), ad una distanza di circa 170 chilometri, pari a circa 3 ore di percorrenza.

Evidentemente, la stipula di un contratto accentrato a livello nazionale su base prevalente di risparmio economico, senza vincoli cogenti per la qualità e l'aderenza del servizio, sono penalizzanti per i reparti e incidono molto negativamente sulla qualità della vita e sul morale del personale volontario.

È «in itinere» la definizione del servizio più idoneo per gli Enti, Distaccamenti e Reparti dell'area delle Forze Operative Terrestri (FOTER), a scelta tra «catering completo» o «catering misto/servizio ristorazione» (ove la ditta appaltatrice confeziona e distribuisce i pasti preparati con derrate approvvigionate dall'Amministrazione della Difesa).

Al riguardo si sottolinea che il «catering completo», affrancando totalmente la Forza Armata da qualsiasi tipo di incombenza connessa al settore (ad eccezione di un mero controllo sulla ditta appaltatrice del servizio), produrrebbe sicuramente l'effetto negativo di un progressivo depauperamento delle competenze tecniche/professionali del personale.

Al contrario, la soluzione del «catering misto», unita al mantenimento di una dotazione di cucine da campo e carri frigo con relative attrezzature, consentirebbe al personale di mantenere quella competenza necessaria che, anche da un punto di vista amministrativo-contabile, garantisce il vitto sia in stasi operativa (emergenza ed addestramento) sia in operazioni.

Inoltre, l'adozione del sistema di «catering misto» nei reparti delle Forze terrestri presenta gli ulteriori vantaggi di mantenere la disponibilità di derrate, di sopperire in qualunque momento (disponendo di derrate e personale specializzato) ad eventuali inefficienze della ditta fornitrice (mancata presentazione del personale), di utilizzare infine i diversi valori della razione viveri spettante.

Attesi sia i vantaggi sia gli svantaggi dei due sistemi, è stato avviato uno studio da parte dell'Ispettorato Logistico e del Comando delle Forze terrestri finalizzato ad individuare delle nuove specifiche tecniche ottimizzate e migliorative delle attuali, sia per il «catering completo» che per il «servizio ristorazione».

Le nuove specifiche sono state poste a base delle gare per l'anno 2003 già esperite dalla Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi della Difesa, ma tuttora non aggiudicate per sopraggiunti problemi di ordine giudiziario, relativi ai legali rappresentanti di una delle ditte concorrenti.

Tali clausole saranno applicate ai contratti dalla cui esecuzione scaturiranno gli esiti della sperimentazione, finalizzata a stabilire definitivamente quale tipologia di servizio debbano avere in futuro gli Enti dell'area delle Forze terrestri.

Per quanto attiene all'esigenza di garantire ulteriormente l'efficacia e la bontà del servizio in situazioni d'emergenza/esercitazione o impiego

fuori sede, il servizio deve essere assicurato con il sistema della gestione diretta (approvvigionamento delle derrate, confezione e distribuzione del vitto a totale carico dell'Amministrazione della Difesa), da parte dei Nuclei Vettovagliamento dei plotoni commissariato di Reggimento, confermati organicamente a tutte le unità.

Inoltre sono in corso di definizione i criteri e le modalità per l'accantonamento a scorta di diverse tipologie di giornate viveri.

La Commissione ritiene di dover sottolineare la necessità che il Servizio di vettovagliamento garantisca al soldato, in Patria come all'Estero, un vitto quantitativamente adeguato e qualitativamente eccellente. Ad esso devono essere perciò devolute le giuste risorse finanziarie, evitando di perseguire, comunque e ad ogni costo, economie che poi si traducono in scarsa qualità del servizio, interminabili contenziosi e generale insoddisfazione, con riflessi negativi sul morale del personale, sull'efficienza dello strumento e anche, in prospettiva, sul reclutamento.

#### *L'assistenza sanitaria*

L'assistenza sanitaria è regolata da norme diverse a seconda del rapporto di lavoro (Volontari in ferma breve o Volontari in ferma permanente).

In assenza di precise norme di riferimento, i VFB devono ritenersi assimilabili ai militari di leva per tutto ciò che concerne l'assistenza sanitaria per i primi 12 mesi di servizio, assimilati al periodo di leva obbligatorio (art.1 D. Lgv. 505/97 - *All. 19*).

L'Organizzazione sanitaria militare (infermerie, stabilimenti, ospedali militari) fornisce assistenza continuativa e completamente gratuita ai VFB. Gli stessi hanno, comunque, diritto all'assistenza sia del Servizio Sanitario Militare (S.S.M.) sia del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'unica tassativa limitazione, secondo la normativa vigente, riguarda l'assistenza di base e le correlate prestazioni, poiché il militare in ferma breve è cancellato dagli elenchi dei soggetti assistibili dai medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. (durante i primi 12 mesi di servizio).

Peraltro, l'interessato, durante i periodi di rientro temporaneo nel comune di residenza, può fruire di detta assistenza in forma di visita occasionale, con pagamento a suo carico e successivo rimborso da parte del S.S.N..

Il ricorso alle strutture civili da parte dei VFB in servizio o in licenza (compreso quello in licenza di convalescenza) non richiede la preventiva autorizzazione dell'Autorità sanitaria militare, a meno che lo stesso non intenda successivamente promuovere istanza di rimborso all'Amministrazione Difesa di eventuali spese (ticket, viaggi, ecc.) sostenute.

Il S.S.M. assicura, attraverso i propri organi esecutivi, la più ampia assistenza, avvalendosi dei medici specializzati della Forza Armata, di sanitari convenzionati e, nel caso dei principali ospedali militari, di personale docente universitario.

In relazione a prestazioni sanitarie di carattere eccezionale, il Servizio assicura, altresì, l'intervento dei migliori professionisti anche con trasferimenti nei centri più qualificati, pubblici o privati, italiani o esteri.

In base alla vigente normativa, analogamente al personale di leva, il VFB perde il diritto all'assistenza sanitaria del Ministero della Difesa all'atto della cessazione dal servizio.

Per i VSP, invece, categoria a rapporto d'impiego continuativo, trova applicazione tutta la normativa afferente al personale in servizio permanente.

Pertanto, a differenza delle altre categorie dei militari di truppa (VFB e personale di leva), i VSP hanno il diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite dal Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.), comprese le prestazioni dei medici di medicina generale.

Per quanto concerne l'Organizzazione Sanitaria Militare, non risultano definite le norme giuridico-amministrative che regolano l'accesso del personale in argomento alle prestazioni fornite presso le strutture sanitarie di Corpo.

Il Regolamento sul Servizio Sanitario Militare Territoriale (R.S.S.M.T.), infatti, non individua specificamente le categorie di personale militare destinatario delle decisioni dell'Ufficiale medico di Corpo riguardanti gli ammalati in visita giornaliera.

Presso le strutture ospedaliere militari sono assicurati al personale in servizio permanente ricovero e cura (a titolo gratuito, in analogia alle norme vigenti per il Servizio Sanitario Nazionale). Le stesse si estrinsecano presso il Policlinico Militare «Celio» e presso gli Ospedali Militari interventi specialistico-ambulatoriali, previa corresponsione di un contributo di compartecipazione alla spesa (ticket), che si attuano anche presso i Centri Militari di Medicina Legale.

Le prestazioni correlate alle infermità dipendenti da causa di servizio e quelle volte alla definizione delle pratiche medico-legali sono effettuate gratuitamente.

Nel merito dell'assistenza sanitaria del personale volontario, la Commissione ritiene di dover sottolineare la situazione dell'organizzazione sanitaria presso i Reparti, accertata durante le visite agli stessi. In particolare è doveroso richiamare l'attenzione sulla diffusa carenza di Ufficiali medici e di Sottufficiali infermieri professionali che, nei Reparti dislocati al nord, ha assunto proporzioni tali da non garantire il soddisfacimento delle normali esigenze funzionali delle Unità.

A titolo di esempio, il 6° Reggimento Alpini che è dislocato su tre sedi (Brunico, Dobbiaco e S.Candido), a fronte dei 4 Ufficiali medici previsti dall'organico, dispone di un solo Ufficiale medico nella sede di Brunico e di nessun infermiere professionale. È facile comprendere quali siano le difficoltà per assicurare al personale un'assistenza sanitaria tempestiva, aderente e qualificata.

Nelle more dell'approvazione di una nuova legge sulla Sanità Militare che affronti e risolva alla radice i problemi del settore, compresi quelli che causano la progressiva crescente perdita di Ufficiali medici in

servizio permanente effettivo, si rendono necessari alcuni provvedimenti che consentano ai Reparti lo svolgimento delle attività istituzionali comprese quelle medico-legali. In particolare si potrebbero prevedere:

l'effettuazione delle visite mediche periodiche (annuale e dopo l'impiego fuori area) da parte dei medici di famiglia (6);

la stipula di convenzioni con medici civili per l'effettuazione delle visite mediche ambulatoriali e per l'adozione dei provvedimenti medico-legali, attività proprie delle infermerie di Corpo, in analogia a quanto risulta essere già in atto presso Enti dell'Arma dei CC e dell'Aeronautica;

la revisione di alcuni articoli del Regolamento sul Servizio Sanitario Militare Territoriale che risale al 1932 e che si riferisce ad una realtà completamente diversa da quella attuale (ad esempio quello difficilmente attuabile, che prevede l'obbligo della visita medica quindicinale a tutto il personale di truppa);

la definizione di accordi a livello locale con laboratori ed ambulatori delle ASL per effettuare analisi ed accertamenti, evitando costose e faticose trasferte del personale dalla sede di servizio alla struttura sanitaria militare più vicina.

Ai suddetti provvedimenti sembra opportuno aggiungere la formazione e l'assegnazione ai reparti, in tempi contenuti, di un adeguato numero di Infermieri professionali che possono sostituire gli Ufficiali medici in alcune attività (quali assistenza alle lezioni di tiro in poligono, attività addestrative e operative a basso rischio o intensità, gestione delle Infermerie di Corpo, ecc.).

Ancora in tema di assistenza sanitaria, la Commissione ha rilevato l'esistenza di percentuali non irrilevanti di militari in servizio volontario che, durante la loro permanenza per ragioni varie al proprio domicilio civile, si avvalgono di attestati di malattia rilasciati da medici locali con conseguente prolungamento della permanenza stessa. La Commissione auspica, in merito, un controllo attento del fenomeno ed eventuali provvedimenti correttivi, qualora necessari.

#### CONDIZIONE MILITARE DEI VOLONTARI DI TRUPPA

##### *La situazione giovanile – Il quadro demografico*

Il bacino di utenza verso cui le Forze Armate si rivolgono per l'arruolamento dei volontari è sempre più ristretto. Ciò è dovuto alla tendenza di decrescita che caratterizza la popolazione italiana. Secondo i dati dell'ISTAT, infatti, la popolazione italiana è già in diminuzione e nei pros-

---

(6) In analogia al personale in congedo che effettua le visite del «protocollo Mandelli» presso le strutture del SSN, come previsto dall'accordo Stato-Regioni-Provincie autonome del 30.5.2002.

simi venti anni, se le attuali tendenze demografiche saranno confermate, dovrebbe scendere di circa 4 milioni di unità.

Alla diminuzione della popolazione in termini assoluti, si accompagna la proporzionale diminuzione dei giovani, a conferma di un tendenziale invecchiamento della popolazione italiana. Secondo un'indagine del CENSIS, infatti, i giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni da 8,8 milioni del 1990 scenderanno a circa 6 milioni nel 2005.

Una conferma di questa prospettiva arriva dagli iscritti alle liste di leva che, secondo i dati della Direzione generale della leva, sono passati da 465.832 del 1990 ai circa 319.000 del 2000, con una diminuzione del 31% in un decennio.

Ci sono poi due fattori, se non avversi di certo ostativi, che influiscono sulla disponibilità numerica di giovani che potenzialmente potrebbero indossare l'uniforme come volontari.

Uno è costituito dall'obiezione di coscienza, le cui domande negli ultimi anni hanno registrato un forte aumento, passando da 16.767 del 1990 a 54.867 nel 1997; l'altro dagli arruolamenti nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché nelle amministrazioni cui più si avvicinano come organizzazione a quella militare (Corpo militare della Croce Rossa e Vigili del fuoco), che ammontano complessivamente a circa 25.000 unità all'anno.

Ad invertire la tendenza non è venuto in soccorso neanche l'arruolamento femminile che, dopo l'euforia iniziale, si è attestato su numeri più contenuti e che si rilevano anche nelle organizzazioni militari dei Paesi occidentali. A tutt'oggi, come già citato in altra parte dell'indagine, vestono la divisa solo un migliaio di donne, vale a dire una percentuale pari all'1 % degli effettivi.

Per avere un quadro corretto della situazione occorre tener presente alcuni comportamenti sociali della popolazione giovanile italiana, che riducono ulteriormente i potenziali destinatari dell'offerta.

Un primo aspetto riguarda la centralità dell'investimento educativo per le giovani generazioni. La formazione rappresenta per i giovani un valore primario e la scelta di proseguire negli studi comporta, di conseguenza, la tendenza a posticipare l'ingresso nel mercato del lavoro.

In particolare, secondo un'indagine del CENSIS, il 47% dei giovani tra i 18 e i 24 anni è ancora impegnato negli studi e di questi ben l'88% è contento della scelta che ha fatto. Sono, invece, alla ricerca di un lavoro poco più del 10% dei giovani intervistati.

Un secondo comportamento assai rilevante riguarda il protrarsi della permanenza dei giovani nel nucleo familiare d'origine. Questa caratteristica distingue nettamente i giovani italiani da quelli degli altri Paesi europei.

I giovani italiani risiedono molto più a lungo presso i loro genitori e questa tendenza si è ancora più accentuata negli ultimi anni. Al riguardo, secondo un'indagine del Ministero della Difesa francese, confermata anche dai dati del CENSIS, il 53% dei giovani italiani di età compresa tra

25 e 29 anni vive ancora con i genitori, contro il 20% dei tedeschi, il 18% degli inglesi e dei francesi.

Per scendere ancora più nel dettaglio, dei 10 milioni e mezzo di giovanissimi e di giovani che in Italia vivono con i genitori, ben 6 milioni e 900 mila hanno un'età compresa tra i 18 e 30 anni. Di questi, solo 5 su 10 hanno la necessità di integrare le risorse finanziarie personali derivanti dalla famiglia con attività lavorative più o meno occasionali.

Una spiegazione socio-culturale di questa tendenza sta nel fatto che la famiglia italiana ha una specifica capacità di adattamento ai bisogni espressi dai giovani, i quali, per questo, sono sempre più restii a passare da un ambiente flessibile ed accomodante come la famiglia di origine ad altri ambienti più formalizzati e rigidi come ad esempio il mondo del lavoro.

Un ultimo elemento riguarda una profonda mutazione nella cultura del lavoro, quasi un passaggio epocale. Secondo i dati del CENSIS e dell'ISTAT riferiti agli ultimi anni, i giovani italiani sono orientati all'idea di dover sostenere un percorso professionale flessibile da costruire attraverso nuove politiche di formazione e di orientamento all'occupazione, tale da favorire l'iniziativa e la responsabilità individuale. Questo orientamento è accompagnato dalla consapevolezza di poter o di dover cambiare lavoro più di una volta nella vita.

La strada del concorso nella Forza Armata rappresenterebbe, se ben organizzata ed in linea con le aspettative dei giovani, un'opportunità di inserimento professionale interessante, atteso che consentisse loro di mettere alla prova le proprie ambizioni, vagliare ogni opportunità loro offerta e, qualora interessati, proseguire nel percorso di carriera che l'Esercito propone fino ai vertici dell'organizzazione.

#### *I lineamenti dell'aspirante volontario – Il quadro sociologico*

Non è certo agevole individuare un profilo univoco di volontario. Egli è, in genere, un/una giovane che si affaccia alla carriera militare intorno ai 23 anni. Ogni ragazzo che aspira ad un percorso di vita nel mondo militare e che si avvicina alla carriera quale Volontario, possiede un bagaglio intellettuale che varia a seconda delle esperienze personali maturate.

Si può, peraltro, individuare un comune denominatore nei giovani disposti ad avvicinarsi alle proposte offerte dal «settore della Difesa», che scaturisce dalla peculiarità del profilo professionale che si accingono ad intraprendere.

Il riferimento è da ricercarsi nel rispetto di valori innati e viepiù sviluppati nell'ambito familiare, che li porta ad abbracciare una scelta di vita impegnativa a servizio esclusivo della Patria. Premesso tale asserto, è innegabile, inoltre, come la situazione geo-economica ed occupazionale del Paese influisca nelle scelte individuali.

Ciò è riscontrabile nella netta preponderanza di volontari d'estrazione meridionale, oggi arruolati nelle schiere dell'Esercito, della Marina e del-



l'Aeronautica. Affinché la scelta del militare di truppa non scada a mera alternativa allo stato di disoccupazione, occorre che la professione militare sia elevata al rango che merita all'interno della società civile.

Tale affermazione non deve, peraltro, costituire una mera dichiarazione di principio. È, quindi, necessario operare alacremente sul piano normativo, mediante l'adozione di provvedimenti, molti dei quali già al vaglio parlamentare o di prossima presentazione.

L'obiettivo è quello di rendere il servizio militare concorrenziale sul mercato del lavoro anche nelle regioni del nord, garantendo parimenti il necessario flusso d'immissioni anche per i reparti alpini, eredi delle gloriose tradizioni dell'Esercito Italiano, la cui professionalità ad operare in un terreno difficile come l'ambiente montano, costituisce motivo di vanto dell'intera Nazione, tanto da riscuotere il plauso indiscusso degli Eserciti degli altri Paesi alleati, recentemente ribadito durante l'operazione contro il terrorismo internazionale brillantemente condotta in Afghanistan.

In tale quadro, affinché l'offerta che si rivolge al giovane cittadino si riveli veramente incisiva e possa interessare tutto il potenziale bacino d'utenza, essa deve garantire anche prospettive di carriera in termini di formazione e d'esperienze professionali acquisibili nel corso del servizio intrapreso, sì da rendere premiante ed appetibile la professione militare.

In definitiva, si tratta di agire in due ambiti strettamente intercorrelati: la percezione individuale della peculiarità della propria condizione militare e la considerazione sociale; elementi questi che concorrono in maniera preponderante a connotare quale valida ed interessante tale opzione di vita e di lavoro in seno all'Esercito.

Per quanto concerne le scelte individuali, esse si ricollegano in ambito organizzativo al possibile modello di reclutamento del personale. A questo riguardo, le Forze Armate puntano su un modello fondato su un binomio fondamentale: la selezione e la formazione.

Questa circostanza è dovuta al fatto che molti degli incarichi di cui l'organizzazione militare necessita, non sono richiesti in nessun'altra organizzazione.

Le esigenze istituzionali sono dettate da una vitale esigenza da parte delle Forze Armate di essere alimentate da personale di giovane età, il quale costituisce con ogni evidenza la base per la funzionalità che deve essere istituzionalmente conferita allo strumento militare.

Non è pertanto immotivato prevedere, nell'organizzazione della Difesa, una rilevante aliquota di personale che deve possedere vigoria fisica, motivazione e slancio, caratteristiche tipiche dei giovani uomini e donne della nostra società.

In tale contesto, con il passaggio al modello interamente professionale, si impone una rivisitazione dell'attuale normativa in materia di valutazione del profilo sanitario ai fini dell'immissione nei ranghi delle Forze Armate. Essa è peraltro oggetto di specifica delega, nel disegno di legge d'iniziativa governativa sulla sospensione anticipata del servizio di leva al 1° gennaio 2005 (che sarà trattato nel prosieguo, data la sua fondamentale

importanza per la compiuta realizzazione del modello professionale, citato *All. 12*).

In particolare, dai dati ricavati dal Centro di Selezione e Reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, è emerso che un'elevata percentuale (aggirantesi attorno al 40%) degli aspiranti nei concorsi per volontario in ferma breve è giudicata inidonea a seguito dello svolgimento dei test d'idoneità psico-fisica.

Ciò assume particolare rilevanza alla luce delle attuali carenze d'organico del personale di truppa, ed induce appunto ad una riconsiderazione degli attuali criteri selettivi, ancora attagliati alla leva. Essi debbono essere resi più aderenti ad una forma di reclutamento su base volontaria, pur non trascurando gli aspetti fondamentali relativi alla salute ed alla selezione finalizzata alla specialità ed all'incarico.

In definitiva, in base al citato processo di selezione e di formazione, si può affermare che il volontario dovrebbe essere un professionista di sicura e provata rettitudine morale, sottoposto ad una scelta rigorosa in analogia a quanto richiesto in magistratura (assenza di condanne, di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, di provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o d'espulsione da Corpi militarmente organizzati, di misure di prevenzione, nonché in possesso di requisiti di condotta e moralità incensurabili), con provata esperienza di lavoro di gruppo e con un titolo di studio medio-alto, in possesso d'adeguata maturità, abituato alla mobilità e a vivere autonomamente anche lontano dal proprio nucleo familiare.

La minuziosa attività selettiva non è limitata alla verifica dei requisiti iniziali, ma prosegue attraverso valutazioni successive nel corso di tutta la ferma contratta, talché la perdita dei requisiti per l'accesso al ruolo ne prevede un immediato allontanamento dalla Forza Armata e la conseguente impossibilità di partecipare ad ulteriori concorsi banditi dall'Amministrazione.

L'esperienza di lavoro di gruppo, maturato in ambienti difficili e ad ampia valenza culturale, consentono ai volontari, in particolare a quelli in ferma determinata, di crescere e maturare, acquisendo conoscenze in contesti nazionali ed extranazionali, a continuo contatto con individui di diversa nazionalità e cultura.

Il volontario, inoltre, nel corso del servizio ha l'opportunità di acquisire e/o affinare tecniche comunicative differenziate, quali la conoscenza di lingue straniere e procedure di comunicazione informatica. Egli deve, quindi, essere un giovane dinamico, pronto al cambiamento, duttile nella formazione e flessibile nell'impiego.

Nell'arco del periodo di ferma contratta, egli può sviluppare buone doti di comando, abbinando tale capacità ad un'elevata propensione alla soluzione di problemi complessi, acquisita attraverso appositi percorsi formativi.

La mentalità acquisita dovrebbe portarlo ad una notevole apertura verso un orientamento alla formazione permanente in cui i risultati, acquisiti attraverso l'esperienza, non siano mai dati per scontati ma riproposti,

consentendo non solo la necessaria sintesi tra il sapere empirico ed il sapere pragmatico, ma anche una consapevole crescita personale.

La Commissione ha valutato positivamente la selezione finalizzata all'impiego, in precedenza descritta e attuata con lo scopo di individuare il personale per il contingente «Nibbio» che ha partecipato all'Operazione «Enduring Freedom» in Afghanistan con eccellenti risultati, come è stato unanimemente riconosciuto.

Al riguardo, giova rammentare – come già evidenziato – che ben 1/8° del numero totale dei militari oggetto di selezione è stato escluso per non aver superato tutte le prove previste. Questo, benché si trattasse di personale già selezionato in sede di reclutamento, attraverso uno specifico percorso volto a verificarne le peculiari capacità fisio-psico-attitudinali.

Quanto sopra ricordato dimostra come sia intendimento della Forza Armata, al fine di valorizzare al massimo le risorse umane e finanziarie disponibili, di procedere ad una scrupolosa selezione, da svolgere sia in sede di reclutamento sia successivamente nel corso dell'addestramento presso le unità, volta ad individuare il personale potenzialmente più idoneo sia ad essere impiegato in una determinata specialità (il riferimento è all'impiego presso forze operative specialistiche, quali paracadutisti ed alpini, nonché in Unità altamente operative, come bersaglieri e lagunari) sia a ricoprire un determinato incarico.

Tale volontà si è tradotta nell'approntamento d'appositi «protocolli» di selezione, attualmente utilizzati con risultati più che soddisfacenti in tutti i momenti del percorso professionale del militare in genere ed in specie dei volontari di truppa, il cui attuale impiego pressoché esclusivo nell'area operativa dello strumento militare richiede un'accurata gestione.

Questa forte spinta verso la specializzazione del personale, che è una caratteristica degli Eserciti su base interamente professionale dei Paesi alleati soprattutto dell'area anglosassone, è finalizzata non solamente ad assicurare la piena affidabilità e rendimento sul campo del personale ma altresì a favorire il riconoscimento nel mondo civile delle professionalità acquisite durante il servizio militare.

In particolare, la realizzazione di quest'ultimo indirizzo programmatico, soprattutto con riguardo al personale di truppa, agevolerebbe, di fatto, un forte ricambio di personale, consentendo alla Forza Armata di disporre di risorse umane giovani, motivate e quindi prontamente impiegabili.

Tale iniziativa potrà essere perseguita operando su due livelli strettamente intercorrelati. Anzitutto dovrà essere sostenuta dal punto di vista normativo, garantendo il riconoscimento dei titoli e delle abilità acquisite in costanza di servizio in ambito civile; secondariamente, si dovrà procedere ad un'armonizzazione dei profili formativi che potranno essere riconosciuti anche nei contesti civili, conferendo ai volontari una capacità polifunzionale d'impiego e garantendo concreta autonomia alle unità, che potranno così disporre di diverse professionalità.

*Le attese e le rivendicazioni dei Volontari*

La Commissione ritiene che, al fine di conseguire gli obiettivi di funzionalità, equilibrio organizzativo e sostenibilità delle missioni ad esso assegnate, l'Esercito abbia la necessità inderogabile di eliminare o attenuare il più possibile le difficoltà nel reclutamento di personale volontario, definendo sicuri e graditi modelli d'alimentazione, nella considerazione che ogni possibile fluttuazione negativa nello specifico settore determinerebbe conseguenze allarmanti.

Il confronto si pone in particolare nelle gestioni interne con le paritetiche Forze di Polizia. I giovani, a fronte di una vita estremamente più disagiata e ricca d'incognite per il futuro, quale si può prevedere nelle Forze Armate, trovano più remunerativo arruolarsi nelle Forze di Polizia, per le migliori condizioni economiche offerte e la maggiore considerazione sociale garantita.

Pertanto, ponendosi su un piano di comparazione dettato dalla richiesta dei possibili fruitori, è necessario individuare particolari accorgimenti, volti ad soddisfare le aspettative del personale mediante la risoluzione e sviluppo delle seguenti tematiche.

In primo luogo, si pone il problema dell'equiparazione del trattamento economico dei volontari in ferma breve/prefissata a quello del paritetico personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (ex V° livello retributivo ora corrispondente parametro stipendiale).

Questo costituisce il primo passo per il successivo, fortemente auspicato, allineamento del trattamento economico del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia, al paritetico personale dei principali Paesi europei.

Il trattamento economico del personale militare è uno dei principali ambiti d'intervento sul quale è opportuno portare l'attenzione, al fine di salvaguardare la peculiarità della condizione militare.

Al riguardo, il trattamento economico del personale in ferma prefissata è inferiore rispetto a quello del volontario in servizio permanente. Pertanto, poiché già la retribuzione di quest'ultimo è da ritenersi sostanzialmente inadeguata, consegue, di fatto, che ancor più inadeguato è il trattamento economico del personale volontario in ferma annuale/quadriennale, che aspirerebbe a transitare preferibilmente nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia/altre amministrazioni rispetto al servizio permanente nelle Forze Armate, a causa di tale inadeguatezza in termini retributivi.

A parere della Commissione, la qualità della vita nel corso del servizio e nelle caserme è un aspetto finora trascurato. I problemi più gravi messi in evidenza da parte dei soldati nelle varie caserme visitate, in particolare in quelle dislocate in zone disagiate e lontane dalle zone d'origine dei giovani, si riferiscono alle carenze alloggiative interne, al servizio di vettovagliamento, alla mancanza d'alloggi a prezzo agevolato per i nuclei familiari e alla spesso carente disponibilità di infrastrutture e attrezzature per il tempo libero e per lo svago.

A proposito di quest'ultimo aspetto, non devono essere sottovalutati, in talune guarnigioni, il costo della vita superiore, la carenza di strutture per il tempo libero nelle Caserme e la distanza dalle zone di residenza delle famiglie. La penalizzazione è particolarmente sofferta nelle aree confinanti del Nord dell'Italia, in Alto Adige, per esempio, ove ai suddetti disagi si aggiunge la diversità linguistica, che riduce sensibilmente le possibilità d'inserimento nel tessuto sociale locale, specie dei piccoli centri.

La mancanza d'alloggi crea, in particolare, grossi problemi al personale, in gran parte lontano dai propri luoghi d'origine e soggetto a mobilità. Le condizioni di vita sono, quindi, quasi sempre difficilmente sostenibili, per le citate retribuzioni minimali e per l'indisponibilità di adeguate strutture di sostegno.

È attualmente allo studio, in attesa di individuare il veicolo normativo più idoneo, l'erogazione di «un'indennità d'alloggio» a favore del personale trasferito d'autorità in una città diversa da quella di residenza (qualora al termine del periodo economicamente «coperto» dall'attuale normativa sui trasferimenti non sia destinatario d'alloggio demaniale), affinché possa comunque garantire a sé ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa, anche ricorrendo al mercato immobiliare esterno.

È stato riconosciuto unanimemente che la mancanza di soluzioni in merito al problema della carenza d'alloggi e alle elevate spese per l'affitto è un problema che deve essere affrontato con priorità, ma nella Commissione sono state espresse valutazioni e proposte differenziate.

La minoranza, non ritenendo utile un intervento attraverso l'introduzione di «un'indennità di mancato alloggio», che finirebbe per dover essere estesa a tutto il personale militare con una spesa annua corrente difficilmente sostenibile dal bilancio della difesa, in molte realtà, con effetti anche sostanzialmente inadeguati rispetto al mercato degli affitti, ritiene molto più utile e praticabile il finanziamento di «un piano straordinario di alloggi di servizio» da dare in concessione al personale militare con criteri, peraltro, diversi da quelli con i quali fino ad ora sono stati gestiti gli alloggi di servizio.

Dovrebbe essere consentito, inoltre, sempre secondo la minoranza, in prospettiva anche il passaggio in proprietà dell'alloggio stesso dietro corresponsione di un valore calcolato in base ai costi di costruzione e di capitalizzazione delle risorse investite.

La maggioranza ritiene, invece, che sia preferibile la soluzione, allo studio da parte del Governo, di un'indennità d'alloggio da assegnare, peraltro, non indiscriminatamente a tutto il personale militare, bensì secondo criteri di equa selettività.

Una tale misura farebbe sentire i nostri volontari, che sono quelli a più basso reddito tra il personale militare, tutelati e ristorati da spese connesse con la mobilità tipica del militare, eviterebbe la creazione di comprensori esclusivamente militari, favorendo, perciò, l'inserimento del personale militare nel contesto urbano civile e, infine, non si creerebbero pesanti gestioni patrimoniali pubbliche e difficilmente evitabili iniquità tra i destinatari d'alloggio, abusivi o non, e gli altri.

Inoltre, potrebbero contribuire a valorizzare e incentivare la professione militare:

il rilascio d'apposito tesserino di riconoscimento per tutto il personale militare che, oltre a fungere da distintivo contrassegnante la comune appartenenza alle Forze Armate, costituisca titolo per la concessione di vantaggi a carattere economico e non, eventualmente concretizzabili, ad esempio, nella stipula di convenzioni con esercenti/Enti privati;

la previsione di garanzie a favore del personale militare non più in possesso di un' idoneità incondizionata al servizio militare, agevolandone il transito nelle altre Amministrazioni e garantendone il mantenimento del trattamento economico da militare sicuramente più favorevole.

#### *L'impiego futuro, dopo il servizio militare*

La previsione di misure volte ad offrire ai volontari concrete possibilità d'immissione nel mondo del lavoro al termine della ferma, è un altro aspetto molto importante. La Commissione ritiene che tali misure potrebbero essere perseguite, in primo luogo, attraverso la totale riserva dei posti, nell'ambito dei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali nei Corpi armati e non dello Stato, a favore dei volontari delle Forze Armate, così come prevede il disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento.

Ma la soluzione non può essere considerata esclusiva, per ovvie ragioni. Giova evidenziare come, per il presente, la Forza Armata, unitamente alla competente Direzione Generale della Leva, si sia fattivamente adoperata mediante la stipula di convenzioni con gli Organismi rappresentativi dei settori produttivi del Paese (CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCE, CONFAPI, ecc.), al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro al termine della ferma contratta del personale di truppa congedatosi senza demerito.

Si tratta di un'esigenza al momento circoscritta a poche unità, in quanto l'Esercito, attraverso l'attivazione di periodiche procedure concorsuali, ha proceduto al transito in servizio permanente della totalità dei volontari in ferma breve meritevoli.

In tale opera, merita un particolare riconoscimento l'azione svolta dalle Associazioni d'Arma, che si è sviluppata su due versanti: l'attivazione di una capillare attività promozionale e la ricerca di sbocchi occupazionali.

Quanto al primo aspetto, le Associazioni d'Arma, unitamente alla struttura della Forza Armata all'uopo deputata che si articola in Comandi Regionali ed Interregionali con i relativi bracci tecnico-operativi costituiti dai Distretti Militari, hanno fattivamente contribuito alla divulgazione delle opportunità offerte al volontario che oggi si affaccia alle armi, sia in termini d'acquisizione di nuove professionalità, sia in termini d'accrecimento del bagaglio d'esperienze.

Con riferimento al settore degli sbocchi occupazionali, si registra l'iniziativa del Sodalizio coordinatore delle Associazioni d'Arma, concretata in un progetto, volta a conferire al personale delle citate Associazioni disseminate sul territorio il ruolo di naturale elemento di congiunzione con l'imprenditoria privata, da realizzare concretamente affiancando i Comandanti di Corpo nella ricerca delle opportunità lavorative che più si attagliano allo specifico profilo dei volontari.

La Commissione, peraltro, ritiene, unanimemente, che l'obiettivo di offrire ai volontari, che abbiano terminato senza demerito il servizio militare, un'alternativa d'impiego nel mondo civile e, in particolare, nelle imprese private, sia ancora lontano. Il problema diventerà sempre maggiore con il passare degli anni.

Non va sottaciuto, quindi, che l'urgenza di soddisfare tali aspettative è dettata, per contro, dalla necessità di conseguire, come già accennato, il più rapidamente possibile, i livelli di forza necessari a garantire l'operatività dello strumento militare, che potrebbe essere fortemente compromessa dall'introduzione dell'anticipo della sospensione della leva, in assenza di adeguate misure a sostegno del reclutamento volontario.

La soluzione del problema, a parere della Commissione, può essere perseguita operando sia sul versante della formazione professionale dei volontari sia con l'introduzione di sgravi fiscali o contributi per le aziende private che assumano tale tipologia di personale.

Per quanto riguarda, in particolare, la formazione mirata dei volontari per un futuro possibile impiego in aziende private o, comunque in impieghi civili, la minoranza ritiene che durante gli anni del servizio militare dovrebbe essere prevista la partecipazione a corsi di formazione in grado di fornire ai giovani, all'atto del congedo, competenze e capacità immediatamente spendibili - e quindi appetibili - per il mondo del lavoro. Durante le ferie prolungate l'impegno in caserma dovrebbe, quindi conciliarsi con attività di formazione prolungata.

La maggioranza è, invece, del parere che un vero e proprio ciclo formativo, in mestieri vari, esclusivo e della durata di alcuni mesi non raggiunga gli obiettivi previsti. Ciò non solo per l'evidente contraddizione con lo scopo fondamentale del servizio militare ma, altresì, per l'aleatorietà della formazione stessa in funzione delle esigenze del mondo del lavoro e, non da sottovalutare, per le difficoltà intrinseche dell'organizzazione dei corsi che si sommerebbe all'addestramento militare.

Una soluzione equilibrata, a parere della maggioranza, potrebbe essere rappresentata, da un'opportuna incentivazione delle imprese, per l'assunzione e la formazione specifica nei propri settori d'attività dei giovani congedati, fermo restando che molte specializzazioni militari, nel campo dell'informatica, delle comunicazioni, dei lavori del genio, della condotta di mezzi pesanti, ecc potranno, in ogni modo, costituire evidenti referenze per possibili assunzioni in aziende private.

Una seconda misura che potrebbe agevolare il reperimento di un posto di lavoro per i giovani congedati, a parere della minoranza, è la previsione di forme di concessione agevolata degli appalti che riguardano i

servizi di base delle caserme a imprese o cooperative formate in maggioranza dai volontari congedati dalle ferme prefissate. Questa soluzione garantirebbe l'affidabilità anche in condizioni di mobilità e tale possibilità potrebbe essere estesa ai servizi di caserma di tutte le forze armate ed anche ad alcune realtà dei corpi armati.

La maggioranza ritiene, invece, che l'affidamento ad ex volontari organizzati in cooperative dell'esclusiva di tali servizi, oltre che contravvenire alle più elementari regole del libero mercato e della concorrenza, non assicuri, di per se stesso, caratteristiche di aderenza e di flessibilità dei servizi, come potrebbe sembrare, perché si tratta pur sempre di fornitori che operano all'esterno dell'organizzazione militare, in più svincolati dalla concorrenza. Il reperimento di un posto di lavoro al termine della ferma potrebbe, invece, come già messo in evidenza, essere favorito con le agevolazioni fiscali o i contributi statali per la formazione mirata di giovani ex militari, da prevedere per tutte le imprese, comprese le cooperative liberamente costituite da ex appartenenti alle Forze armate, che indubbiamente meglio conoscono le peculiarità e le esigenze delle stesse.

Condivisibile da parte di tutta la Commissione appare la proposta, avanzata dalla minoranza, di istituire borse di studio collegate al servizio in ferma prolungata, per offrire, insieme al reclutamento, la possibilità di continuare gli studi con il sostegno da parte della difesa dei relativi oneri. Il provvedimento sarebbe conseguente all'accertata intenzione, rilevata dal CENSIS, del 90% dei giovani in età di reclutamento di proseguire negli studi.

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

In primo luogo, la Commissione ritiene doveroso esprimere, in modo convinto e concordemente, vivo apprezzamento per l'esemplare professionalità, la preparazione eccellente, l'elevato senso del dovere e l'entusiasmo spiccato che hanno indistintamente dimostrato i Comandanti, gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di truppa, con i quali la Commissione è venuta in contatto nell'espletamento dell'indagine conoscitiva.

L'apprezzamento è da estendere evidentemente all'intero complesso delle nostre Forze armate. Il Parlamento e tutti i cittadini possono essere orgogliosi delle nostre Forze Armate, che operano, come è loro tradizione da sempre, con abnegazione e senso dello Stato, non ostante le evidenti difficoltà nelle quali si trovano e che anche in questa relazione sono messe in evidenza.

Tre anni o più di militanza nei reparti rappresentano per i giovani Volontari un impiego dignitoso al servizio del Paese e un investimento per il loro futuro; nel contempo assicurano alla Forza Armata la professionalità e la funzionalità necessarie per operare, negli attuali contesti geo-strategici, assieme agli Eserciti più moderni con pari dignità.

Il passaggio da Forze armate basate sulla leva ad uno strumento militare professionale, di là dalle considerazioni economico-finanziarie, im-



plica una ridefinizione delle caratteristiche delle risorse umane, in relazione al tempo di permanenza nell'Istituzione.

Tale rideterminazione organizzativa dovrà incidere sulle seguenti opportunità:

miglioramento della qualità della vita, la cui soddisfazione risulta fondamentale per il conseguimento dei due aspetti correlati della valorizzazione della professione militare e come incentivo per i reclutamenti. Questa esigenza assume un'urgenza particolare per i volontari di sesso femminile, che appaiono oggi molto più penalizzati dei colleghi di sesso maschile;

integrazione della formazione strettamente militare con l'agevolazione di una prosecuzione dello studio in varie discipline, finalizzate ad una preparazione che possa essere «spesa» al di fuori dell'organizzazione, prevedendo apposite borse di studio;

agevolazioni, sotto forma sia di contributi sia di defiscalizzazioni, a favore dell'imprenditoria privata che intenda assumere e formare personale congedato al termine del servizio militare;

adeguamento del trattamento economico, che dovrà essere equo e conforme tra le paritetiche Istituzioni che operano all'interno del «Comparto Difesa – Sicurezza», nonché competitivo ed allineato agli omologhi colleghi che operano negli Eserciti alleati con i quali, per importanza e capacità, più spesso avviene il confronto;

soluzione del problema dell'alloggio con provvedimenti equi, che consentano, in particolare, di assoggettarsi alla mobilità tipica del militare senza scapito per la famiglia e senza incidere pesantemente sugli emolumenti, già giudicati oggi insufficienti.

L'insieme dei summenzionati provvedimenti è volto a ristorare l'indiscusso disagio della condizione militare che comporta una serie di privazioni, la limitazione d'alcune libertà costituzionali, l'assoggettamento ad una più stringente normativa a carattere disciplinare e penale (il militare, oltre al Codice Penale Ordinario è soggetto anche al Codice Penale Militare). A ciò si somma l'elevata mobilità, con le conseguenti difficoltà in termini di lontananza dalle zone d'origine o di residenza abituale delle famiglie, aggravata molto spesso da un'inadeguata sistemazione alloggiativi.

Tali aspetti negativi sono stati percepiti in modo più netto, incidendo viepiù sul morale del personale, dal momento in cui è aumentato il processo d'integrazione internazionale, con la sempre più consistente partecipazione ad operazioni con forze alleate. In queste occasioni, infatti, il contatto ed il confronto diretto con le realtà degli altri Eserciti ha ancor più evidenziato la particolare condizione in cui versa il personale militare italiano, generalmente peggio retribuito e con condizioni di qualità della vita assai inferiori.

Attraverso l'indagine conoscitiva in esame è, quindi, emersa la necessità di un adeguamento dell'attuale disciplina del modello professionale di

Difesa, che non può essere compiuto senza sostanziali riforme legislative che riguardino la condizione militare, la regionalizzazione delle destinazioni e l'agevolazione della ricerca di un impiego successivo.

Al riguardo, è doveroso riconoscere il meritorio sforzo compiuto già dallo stesso Esercito, sia a livello burocratico e amministrativo, sia a livello di proposte di riforma, ma non sufficiente per soddisfare completamente le necessità riscontrate. L'intervento parlamentare appare, oltre che necessario, doveroso per individuare ed adottare innovative linee d'intervento, che rappresentino un salto di qualità per la soluzione dei problemi messi in evidenza in questa sede.

Le principali direttrici di una possibile riforma potrebbero, in sostanza, essere quelle di seguito illustrate.

Le misure più urgenti da adottare sono quelle che la Commissione Difesa del Senato ha percepito come principali cause di malessere tra i volontari, le quali ostano in maniera rilevante a che la professione militare sia appetibile, pur nel contesto difficile e in quelle aree dove minore è la possibilità di trovare lavoro.

Si tratta di un sostanziale miglioramento del trattamento economico, di un'opportuna ridislocazione delle caserme nelle aree dove maggiore è il gettito di volontari, di una sostanziale ristrutturazione delle caserme stesse (attualmente concepite in base alle esigenze di una Forza armata basata sulla coscrizione obbligatoria), anche per adeguarle al volontariato femminile.

Si impone, altresì, sempre nel quadro del miglioramento della qualità della vita nelle caserme, una revisione del vettovagliamento e delle sue attuali procedure (vettovagliamento veicolato e appalti centralizzati, che si sono rivelati assolutamente inadeguati), per migliorarne la qualità e rendere i reparti in grado di operare con efficacia anche in condizioni d'emergenza e in operazioni.

Non ultima, in ordine d'importanza, si sottolinea la necessità di prevedere efficaci «corsie preferenziali» per l'impiego in altri rami della Pubblica amministrazione una volta terminato il periodo di ferma.

In secondo luogo, sono auspicabili procedure di reclutamento più snelle, soprattutto avendo riguardo ai criteri di selezione psico-fisica, valutando in particolare:

l'opportunità di una rideterminazione dei criteri da adottare nell'assegnazione del coefficiente della costituzione;

il ripensamento dei valori riferiti al requisito della statura minima;

la possibilità di rideterminare le direttive riguardanti la quantificazione medica di modeste deviazioni dalla norma d'alcuni parametri ematochimici;

la riconsiderazione di alcune modeste imperfezioni fisiche aventi però un rilevante «peso statistico» nel determinare giudizi di non idoneità a livello concorsuale;

l'opportunità di un'armonizzazione della «Direttiva per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare» al tipo di reclutamento volontario.

È giudicata, altresì, urgente la revisione delle strutture di reclutamento esistenti (come ad esempio i Distretti Militari o i Centri di Selezione e Reclutamento), allo scopo di poter svolgere un'efficace campagna informativa e di arruolamento ed ulteriore valorizzazione del già meritorio contributo fornito dalle Associazioni d'arma.

Appare, inoltre, indispensabile la valorizzazione del ruolo del Volontario in ferma annuale – ovvero in ferma prefissata ad un anno – figura chiave per completare alcune deficienze di organico, eventualmente procedendo ad una forma di reclutamento a base regionale allo scopo di salvaguardare l'esistenza e la specificità di taluni Corpi specialistici (truppe alpine).

Occorre, infine, creare un'efficace forza di completamento a base volontaria e a reclutamento regionale, allo scopo di colmare le attuali deficienze di organico e, inoltre, di poter costituire dei serbatoi «specifici» di volontari per taluni Corpi speciali (il problema riguarda le truppe alpine).

Non potrà mancare, per affrontare il complesso dei problemi emersi, un impegno del Governo a reperire le risorse finanziarie, pur tenendo conto della necessità di contemperare l'esigenza di avere uno strumento militare moderno ed efficiente con le attuali ristrettezze economiche del Paese, necessarie per allineare le nostre Unità a quelle dei nostri partners europei. In caso contrario si dovranno necessariamente rivedere in senso restrittivo gli impegni delle nostre Forze Armate rendendoli compatibili con le effettive capacità dello strumento militare.

In altri termini, l'attuale situazione delle Forze Armate rende indifferibile la soluzione di numerosi problemi. Tra questi, il problema della professionalizzazione appare di vitale importanza per il futuro dell'Esercito e richiederà l'intervento sinergico sia delle forze politiche sia di quelle economico-sociali, per il sostegno di tutti quei provvedimenti normativi attualmente «in itinere» o che saranno avviati all'iter parlamentare, finalizzati a riconoscere in modo concreto e tangibile allo strumento militare il ruolo che svolge nel Paese e per il Paese.

Le Forze Armate e i loro uomini, infatti, sono ormai da oltre dieci anni ambasciatori dell'Italia in tutti quei teatri ove la Comunità Internazionale ha deciso di intervenire per ristabilire la pace e la democrazia. I nostri Soldati stanno rendendo un ottimo servizio al Paese. Operando con disciplina, con grande spirito di servizio, con riconosciuta capacità e con la tradizionale umanità, essi hanno corrisposto pienamente alle aspettative del Governo e meritano la giusta attenzione affinché non perdano entusiasmo e convinzione.

## «SCHEDA A»

## QUADRI SINOTTICI SUGLI ISTITUTI DELLA LEGGE 53/2000

ASTENSIONE OBBLIGATORIA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indennità economica: 80% della retribuzione (con possibilità di integrazioni da parte dei ccnl).</li> <li>● Copertura previdenziale: integrale (figurativa).</li> </ul>		
	Durata	Periodo di godimento
MADRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indennità 5 mesi complessivi, ante e post partum.</li> <li>● Indennità periodi eventualmente autorizzati dalla Direzione provinciale del lavoro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indennità 2 mesi o 1 mese antecedenti la data presunta del parto.</li> <li>● 3 mesi o 4 mesi successivi alla data del parto.</li> </ul>
PADRE *	3 mesi	Successivamente alla nascita del bambino
* Solamente in caso di morte della madre, grave infermità della stessa, abbandono, affidamento esclusivo.		

ASTENSIONE FACOLTATIVA
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indennità economica: 30% della retribuzione a favore di entrambi i genitori, per un periodo massimo di 6 mesi goduti entro il 3° anno di età del bambino; per i periodi successivi, entro l'8° anno di età del bambino, l'indennità economica è pari al 30% qualora il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.</li> <li>● Copertura previdenziale: integrale (figurativa) fino al 3° anno di età del bambino; per i periodi successivi, la copertura è misurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione individuale da parte del genitore interessato.</li> </ul>

	Durata	Periodo di godimento
MADRE *	6 mesi	Nei primi 8 anni di età del bambino, trascorso il periodo di astensione obbligatoria.
PADRE *	6 mesi	Nei primi 8 anni di età del bambino, trascorso il periodo di astensione obbligatoria.
* Se si tratta di un solo genitore 10 mesi. Le astensioni che interessano sia il padre che la madre non possono eccedere i 10 mesi; qualora il padre ne fruisca per più di 3 mesi, il limite sale a 11 mesi.		

RIPOSI PER ALLATTAMENTO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indennità economica: retribuzione oraria.</li> <li>● Copertura previdenziale: misurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione individuale da parte del genitore interessato.</li> </ul>		
	Durata	Periodo di godimento
MADRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 o 2 ore a seconda della durata della prestazione lavorativa giornaliera (inferiore o superiore a 6 ore).</li> <li>● 2 o 4 ore a seconda della durata della prestazione lavorativa, in caso di parto plurimo.</li> </ul>	Entro il 1° anno di età del bambino.
PADRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 o 2 ore a seconda della durata della prestazione lavorativa giornaliera (inferiore o superiore a 6 ore).</li> <li>● 2 o 4 ore a seconda della durata della prestazione lavorativa, in caso di parto plurimo.</li> </ul>	Entro il 1° anno di età del bambino.

**MALATTIA DEL BAMBINO**

- Indennità economica: nessuna retribuzione.
- Copertura previdenziale: copertura integrale (figurativa) fino al 3° anno di età del bambino; successivamente copertura misurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione individuale da parte del genitore interessato.

**MADRE\***

- Senza alcun limite fino al 3° anno di età del bambino;
- 5 giorni all'anno, dal 3° all'8° anno di età del bambino.

**PADRE\***

- Senza alcun limite fino al 3° anno di età del bambino;
- 5 giorni all'anno, dal 3° all'8° anno di età del bambino.

\* Alternativamente madre/padre.

\* In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga o nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

## «SCHEDA B»

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA  
BREVE DELL'ESERCITO

In tale contesto, le tappe fondamentali della formazione dei Volontari in ferma breve dell'Esercito possono pertanto essere scandite secondo le tre fasi di seguito riportate:

- fase istruttiva iniziale della durata di circa 9/11 mesi presso i Reggimenti Addestramento Volontari (RAV) e presso le Scuole d'Arma;
- completamento dell'operatività (20 settimane presso le unità operative);
- mantenimento dell'operatività (restante periodo della ferma presso le unità operative).

In particolare, la fase istruttiva iniziale prevede 3 settimane di addestramento di base, svolta presso i RAV tendente a fornire: una prima veste formale; un corso di specializzazione all'impiego operativo di 4 settimane avente l'obiettivo di conferire al volontario la capacità di operare sul campo di battaglia e di consentire, attraverso un esame, la definizione di coloro che posseggono l'idoneità e l'attitudine a proseguire; ulteriori quattro settimane presso i RAV di addestramento individuale al combattimento e di frequenza del Corso Caporali che si concludono con un accertamento finale e, per gli idonei, con la promozione a caporale.

La prima fase si esaurisce ultimando le circa otto settimane di addestramento di specializzazione svolte presso le Scuole d'Arma volte ad abilitare il personale a svolgere i compiti connessi con l'incarico di base, ad impiegare diversi sistemi d'arma e ad operare nell'ambito della squadra e dell'equipaggio.

La seconda fase, svolta presso i reparti di impiego, comporta il completamento dell'addestramento a livello plotone e compagnia (9 settimane) fino a conseguire la prima operatività dei reparti interessati all'addestramento e il mantenimento dell'operatività, consistente nel conferire al personale adeguata preparazione, svolgendo anche attività particolari quali corsi di paracadutismo, roccia, alpinismo, ecc. ed agevolare l'amalgama dei reparti svolgendo una serie di esercitazioni a fuoco con cadenza semestrale.

La terza fase mira a consolidare nel volontario le potenzialità operative raggiunte rendendolo prontamente impiegabile nei vari contesti cui sarà chiamato ad assolvere alla propria missione.

I volontari in ferma breve, attraverso la descritta capillare preparazione sono destinati ad operare principalmente nelle unità prontamente impiegabili in scenari WAR e CRO, dove ricoprono incarichi di tipo polifunzionale a prevalente connotazione operativa, individuati secondo criteri

d'intercambiabilità nell'ambito di squadre ed equipaggi e d'aggregazione degli incarichi che richiedono attitudini simili.

L'obiettivo generale della formazione dei volontari in ferma breve è quello di conferire al personale tre livelli di operatività, che ne definiscono le capacità conseguite e costituiscono orientamento ai fini dell'impiego di tale personale.

In particolare il volontario, al 1° livello di operatività (5° mese), è un combattente di base, addestrato e con poca esperienza, in grado di agire e sopravvivere sul campo di battaglia, svolgere compiti di sicurezza e autodifesa, nonché di assolvere tutte le funzioni connesse con il proprio incarico di base in ambito squadra/equipaggio. Ha acquisito le capacità per essere impiegato nei servizi di presenza e sorveglianza in genere, in interventi a favore della collettività in caso di pubbliche calamità, in operazioni di controllo del territorio in concorso alle Forze dell'Ordine in interventi umanitari, nella difesa degli spazi nazionali. Peraltro, è impiegato prevalentemente in attività addestrative e di istruzione, proseguendo nell'iter addestrativo.

Al 2° livello di operatività (10° mese), il volontario è un combattente completo, addestrato e con soddisfacente esperienza. Il 1° livello di capacità operativa è incrementato e perfezionato presso le unità di impiego mediante lo sviluppo delle attività tecnico-tattiche connesse con l'impiego delle minori unità in combattimento (compagnia/squadrono/batteria) e l'approfondimento delle attività per l'impiego in operazioni «fuori area», nell'ambito dell'Arma/specialità di appartenenza. Ha acquisito le capacità per essere impiegato in tutte le attività del 1° livello ed in operazioni di supporto della pace.

Al 3° livello di operatività (24° mese), il volontario è un combattente completo, ben addestrato ed esperto, con capacità di agire e di controllare altro personale in situazioni particolari, in grado di assolvere compiti connessi con l'impiego in ambienti e situazioni particolari, sia isolato sia a capo di altri uomini. Tale livello non è conseguito necessariamente da tutti i volontari, ma solo da quelli che hanno svolto corsi specifici (fuciliere scelto, tiratore scelto, mobilità anfibia e montana, ecc.) e siano risultati idonei all'avanzamento al grado di caporal maggiore o che abbiano partecipato ad operazioni in ambito multinazionale per il periodo necessario a fregiarsi del relativo distintivo.



## «SCHEDA C»

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO  
PERMANENTE DELL'ESERCITO

L'iter formativo dei volontari in servizio permanente è articolato secondo le fasi della formazione di base e della qualificazione.

La formazione di base, costituita da un Corso basico (4 settimane) ed, eventualmente (nel caso in cui non sia confermato l'incarico ricoperto da volontario in ferma breve), un corso di specializzazione (6-8 settimane) ed un corso di qualificazione ambientale.

La qualificazione, l'aggiornamento e mantenimento della capacità operativa, si sviluppano con continuità lungo tutto l'arco della vita professionale del VSP. In tale contesto, assumono importanza i momenti formativi di:

qualificazione per l'impiego quali Comandanti di squadra e, per alcuni, quali istruttore di «team» e di squadra (istruttore di: scuola guida, sistemi d'arma, addestramento individuale al combattimento, ecc.) nelle unità alimentate da volontari;

specializzazione in settori specifici di interesse, in relazione all'Arma/specialità di appartenenza (corsi di: ardimento, lingua, tiratore scelto, istruttore di tiro, paracadutismo, alpinismo, bonifica ordigni esplosivi, ecc.);

aggiornamento della preparazione in relazione all'introduzione di nuovi materiali/armi attinenti all'incarico posseduto;

riqualificazione ed abilitazione ad un incarico della categoria logistico-amministrativa, al raggiungimento di limiti di età prestabiliti.

Con particolare riferimento a specifici «pacchetti» d'impiego (ad es. equipaggio carri, squadre mortai/tiro, ecc.) i volontari in servizio permanente dovranno inizialmente acquisire la capacità di svolgere tutti i compiti di uno stesso «pacchetto» per assumerne poi la funzione «leader». Successivamente dovranno essere qualificati con gli stessi criteri nell'ambito di altri «pacchetti» d'impiego propri dell'Arma/specialità di appartenenza.

Lo sviluppo temporale dell'iter addestrativo (di massima) può essere variato secondo le esigenze operative, tenendo comunque presenti i seguenti criteri:

far frequentare i corsi a maggior valenza operativa durante i primi anni di servizio, al fine di sfruttare le conoscenze acquisite per un periodo più lungo e quando le capacità psico-fisiche sono ancora elevate;

abilitare in incarichi di comando e quali istruttori un'aliquota dei VSP che, per esperienza acquisita e per capacità, abbiano dimostrato specifiche attitudini;

rimandare la frequenza dei corsi a minore valenza operativa a periodi successivi alla nomina a caporal maggiore capo.

## «SCHEDA D»

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA  
ANNUALE DELL'ESERCITO

I volontari in ferma annuale sono impiegati prioritariamente nelle unità appartenenti alle forze di «presenza e sorveglianza» ed in quelle dei pacchetti di «proiezione» e di «reazione» per le quali non sia stata ancora avviata o completata l'alimentazione con altre tipologie di volontari.

L'obiettivo generale della formazione dei volontari in ferma annuale è quello di conferire al personale tre gradi successivi di preparazione, che indicano le capacità conseguite e costituiscono premessa indispensabile ai fini dell'impiego.

Il 1° grado di preparazione (entro il 3° mese) conferisce al militare la capacità di agire e sopravvivere sul campo di battaglia, svolgere compiti di sicurezza ed autodifesa, nonché assolvere tutte le funzioni connesse con l'incarico di assegnazione. Al suo conseguimento, il militare è impiegabile nei servizi di presenza e sorveglianza in genere, in interventi a favore della collettività in caso di pubbliche calamità, in operazioni di controllo del territorio in concorso alle Forze dell'Ordine, nonché in attività logistico-amministrative che risultano fondamentali per la vita ed il funzionamento dei reparti.

Il 2° grado di preparazione (entro il 4° mese) assicura al militare la capacità di svolgere i compiti connessi con l'impiego in operazioni di supporto della pace di bassa intensità ed in interventi di assistenza umanitaria.

Il 3° grado di preparazione (entro il 10° mese: obiettivo massimo) inerbisce alla capacità operativa dei precedenti gradi di preparazione, incrementata e perfezionata mediante lo sviluppo delle attività tecnico-tattiche connesse con l'impiego in combattimento delle minori unità, anche in ambienti particolari, nell'ambito dell'Arma/specialità di appartenenza.

Il sistema addestrativo, caratterizzato da ampia flessibilità, si sviluppa per fasi formative successive che coprono l'intero periodo della ferma, secondo moduli o «pacchetti» addestrativi che si susseguono secondo priorità definite in relazione alle possibili opzioni di impiego (addestramento finalizzato all'impiego).

Parallelamente alla formazione militare, sono svolti i Corsi di formazione professionale.

*La prima fase*, della durata di 3 mesi, è dedicata essenzialmente all'addestramento individuale e di «team» e comprende 4 moduli addestrativi:

addestramento di base (3 settimane), svolto presso l'unità di destinazione;

addestramento individuale al combattimento (AIC) (3 settimane), svolto presso le unità d'impiego;

addestramento di specializzazione (mediamente 3-4 settimane), svolto, individualmente, dal personale destinato ad incarichi che richiedono capacità individuali per assolvere funzioni specifiche, e, per «team», dal personale destinato ad incarichi di maggiore contenuto operativo e ad un impiego in sistema con altri militari.

*La seconda fase*, della durata di 1 mese, è svolta presso le unità d'impiego ed è costituita dal modulo di addestramento alle operazioni di mantenimento della pace.

*La terza fase*, della durata di 6 mesi, è svolta interamente presso le unità d'impiego e comprende 4 moduli addestrativi che si riferiscono a:

- addestramento specifico d'Arma/specialità (68 settimane);
- addestramento in ambienti particolari (3 settimane);
- attività continuativa di campagna (34 settimane);
- perfezionamento addestramento minori unità (67 settimane).

È, infine, previsto un modulo, della durata di 23 settimane, dedicato alla formazione professionale, che potrà essere collocato in qualsiasi momento successivo all'addestramento specifico d'Arma/specialità.

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1	Legge 14 novembre 2000, n. 331
ALLEGATO 2	D. Lgs. 8 maggio 2001, n. 215
ALLEGATO 3	D. Lgs. n. 196/95
ALLEGATO 4	Legge n. 958/96
ALLEGATO 5	Legge n. 386/92
ALLEGATO 6	D. Lgs. 25 luglio 1992, n. 349
ALLEGATO 7	Legge n. 537/93
ALLEGATO 8	DPR n. 332/97
ALLEGATO 9	Legge n. 186/99
ALLEGATO 10	D. L. 21 aprile 1999, n. 110
ALLEGATO 11	Legge 18 giugno 1999, n. 186
ALLEGATO 12	Atto Camera n. 4233
ALLEGATO 13	Legge 20 ottobre 1999, n. 380
ALLEGATO 14	Legge n. 1204/71
ALLEGATO 15	DM 14 aprile 2000, n. 114
ALLEGATO 16	Legge n. 53/2000
ALLEGATO 17	Legge 9 dicembre 1977, n. 903
ALLEGATO 18	Legge n. 662/96
ALLEGATO 19	D. Lgs. n. 505/97
ALLEGATO 20	DDL n. 625
ALLEGATO 21	DDL n. 1287

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**433<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Brancher e per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 11 dicembre.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta), riservandosi di integrare la proposta stessa con le osservazioni che dovessero emergere durante il dibattito.

Il senatore MORANDO (DS-U), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per le considerazioni espresse dal senatore Caddeo e la relazione presentata dal Presidente, ricorda la ripartizione delle competenze legislative a Costituzione vigente tra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quelle che rientrano nell'area, molto ampia, della competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (in particolare in materia di coordinamento della finanza pubblica e di sistema tributario e di armonizzazione dei bilanci pubblici), quelle riservate alla competenza legislativa residuale delle Regioni – cui si aggiungono le nuove competenze esclusive regionali previste dal disegno di legge in titolo – nonché le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in-

dicate nell'ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 118 della Costituzione che attribuiscono le funzioni amministrative ai Comuni, salvo conferimento ai livelli istituzionali superiori in ossequio al principio di sussidiarietà. Sottolinea al riguardo l'importanza del profilo relative alle modalità con cui le regioni potranno partecipare all'attività legislativa concorrente dello Stato, nella fase di individuazione dei principi fondamentali da introdurre nell'ambito della vasta area di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, anche e soprattutto in relazione ai riflessi finanziari derivanti dalle decisioni inerenti ai principi fondamentali stessi.

Tale problematica generale è ancora più attuale se si mantiene il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 116, sebbene la soluzione avanzata dal Governo – peraltro a suo avviso non condivisibile – è volta a sopprimere le suddette disposizioni.

In particolare, la questione di come le regioni potranno partecipare alle decisioni sui principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci pubblici non sembra trovare una risposta convincente nel testo e nelle proposte governative in materia.

L'unica soluzione davvero coerente con l'obiettivo di conciliare la competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni con un disegno federalista è quella di creare una Camera delle regioni in grado di rappresentare interessi propri di ambiti territoriali effettivamente autonomi, ossia interessi diversi rispetto a quelli rappresentati dalla Camera politica, espressione degli interessi nazionali.

Tuttavia, nel disegno di legge in esame, non si rintracciano misure volte ad attribuire al Senato la funzione di concreta rappresentanza degli interessi regionali in quanto, pur essendo previsto che esso non voti la fiducia al Governo – elemento positivo, ad avviso dell'oratore, in quanto il Senato dovrebbe essere un organo rappresentativo di interessi diversi rispetto a quelli espressi dalla Camera dei deputati – è stabilito un sistema elettorale proporzionale, peraltro contestuale alla competizione politica nazionale. Tali ultimi elementi non attribuiscono piena autonomia alla Camera alta, in quanto, essendo previste contestuali elezioni politiche nazionali, inficiano la capacità del Senato di rappresentare gli interessi delle autonomie regionali.

In proposito, ritiene che si debba guardare alle soluzioni offerte da altre esperienze come il modello federale tedesco, sottolineandone il pregio di riuscire ad armonizzare la rappresentanza regionale nell'ambito del Governo nazionale, da un lato, e anche le difficoltà attuative in Italia, dall'altro, dato il differente contesto storico-istituzionale in cui hanno finora operato le amministrazioni regionali; in alternativa al precedente richiamo, il modello federale con elezione diretta dei rappresentanti delle regioni – schema di riferimento che ritiene preferibile – in cui il Senato assume una forte connotazione di Camera delle garanzie; in tale ultimo caso, per realizzare uno schema coerente, occorre tuttavia separare la competizione politica nazionale da quella regionale.

Manifesta poi notevoli dubbi su eventuali soluzioni miste, peraltro individuabili nelle proposte avanzate dallo stesso centro-sinistra, in cui vengono previste elezioni in larga misura dirette dei componenti del Senato federale (peraltro senza prevedere la contestualità con la competizione politica nazionale o regionale) ed elezioni indirette mediante la partecipazione dei sindaci o dei presidenti delle regioni. Tali previsioni, infatti, assommano i difetti del modello federale tedesco, nel quale il Senato non svolge la funzione di Camera di garanzia, con quelli del sistema di rappresentanza indiretta, nel quale non vi è una forte rappresentanza degli interessi delle autonomie regionali.

A suo giudizio, quindi, il tema delle garanzie, sotteso sia all'intervento svolto dal presidente Azzollini che a quello del senatore Caddeo, può trovare una coerente soluzione soltanto in presenza di una configurazione del Senato in senso autenticamente federale, ovvero di una Camera di rappresentanza delle regioni con elezione diretta e prevedendo forme di contestualità e collegamento politico – ad esempio attraverso i simboli dei partiti politici – tra candidature al Senato federale e quelle per la presidenza delle regioni.

Pur riconoscendo, come emerso durante il dibattito presso la Commissione affari costituzionali del Senato, l'esistenza di alcuni problemi nella prima fase applicativa di elezioni dirette del Senato federale, legati alle scadenze regionali troppo differenziate, ritiene che tali questioni non siano tuttavia insuperabili al fine di conseguire un risultato coerente.

In tale contesto istituzionale, prefigura tre ambiti legislativi in materia finanziaria e contabile: in primo luogo, la definizione delle regole di contabilità della Repubblica (quale ad esempio la legge n. 468 del 1978), che, in quanto attinente ai principi generali dell'ordinamento in materia di contabilità dello Stato e degli enti pubblici, dovrebbe essere approvata da entrambi i rami del Parlamento secondo un'impostazione paritaria delle competenze: in secondo luogo, la legge finanziaria della Repubblica, chiamata a definire i saldi complessivi di finanza pubblica, la correzione delle entrate in ambito nazionale e delle eventuali compartecipazioni delle autonomie locali al gettito erariale, nonché la distribuzione del fondo perequativo, dovrebbe essere anch'essa oggetto di approvazione da parte di entrambe le Camere (introducendo eventualmente in tale ambito una sede di conciliazione per dirimere possibili conflitti suscettibili di incidere sull'approvazione definitiva della manovra di bilancio entro la fine dell'esercizio di bilancio); in terzo luogo, la legge di bilancio statale dovrebbe, infine, essere approvata soltanto dalla Camera dei deputati in quanto avente a riferimento scelte finanziarie afferenti alla competenza esclusiva dello Stato. Semmai, si potrebbe prevedere un parere rafforzato da parte del Senato federale, sebbene la lettura definitiva dovrebbe essere riservata alla Camera politica.

Conclude evidenziando come tale assetto potrebbe essere coerente soltanto ove il Senato assumesse una fisionomia autenticamente federale, perché altrimenti si istituirebbe una Camera Alta con diritto di veto ma senza vincolo fiduciario di maggioranza (in quanto non voterebbe la fidu-

cia al Governo), suscettibile di determinare un «corto circuito» istituzionale, soprattutto in ambito di finanza pubblica, con l'introduzione di un ulteriore elemento di ingovernabilità.

Il presidente AZZOLLINI (FI), confermando l'intenzione di integrare la propria proposta di parere anche con le osservazioni testé svolte, ringrazia gli intervenuti, nonché, in particolare, il sottosegretario Brancher per l'attenzione manifestata nei confronti dei lavori che la Commissione bilancio sta svolgendo sul tema in esame.

Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



**SCHEMA DI PARERE**  
**SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544**  
**PROPOSTO DAL RELATORE AZZOLLINI**

La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge costituzionale in titolo, rileva che l'articolo 70, primo comma, della Costituzione, come risulta modificato dal provvedimento stesso, prevede, tra le competenze primarie della Camera dei deputati, quella relativa ai bilanci e ai rendiconti. Stante il quadro in essere degli strumenti di finanza pubblica, la manovra di politica economica e il suo principale strumento attuativo – la legge finanziaria – non sarebbero dunque più di competenza del Senato federale, fatta salva la procedura di richiamo prevista e l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. Al riguardo si evidenzia che, proprio in quanto il Senato vede accentuata la propria impostazione quale soggetto istituzionale rappresentativo di realtà locali, appare incongruo escluderlo, sostanzialmente, dalla definizione di equilibri della finanza pubblica che da tempo riguardano, anche in base agli accordi europei, tutta la pubblica amministrazione e non solo lo Stato centrale. Il disegno di legge si muove infatti all'interno di una tendenza – già formalizzata dallo stesso nuovo titolo V – volta a riconoscere maggiore autonomia legislativa, amministrativa e fiscale alla componente non statale della Pubblica amministrazione. Peraltro, almeno esplicitamente per la parte che attiene alle Regioni, tale componente è ugualmente vincolata, al pari dello Stato, dagli obblighi comunitari ed internazionali, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione: non casualmente la legge finanziaria 2003 richiama, a proposito delle norme relative al cosiddetto «patto di stabilità interno», il vincolo costituzionale dell'intero articolo 117.

Più in particolare, in merito al significato di quel principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che il terzo comma del citato articolo 117 inserisce tra le materia a competenza concorrente tra Stato centrale e Regioni, si osserva che, durante i lavori preparatori in ordine alla riforma del titolo V, molto si è dibattuto non tanto sulla portata sostanziale, peraltro scontata, di tale principio – con riferimento soprattutto alla gestione congiunturale così come riflessa nelle varie manovre di finanza pubblica – quanto sulla coerenza tra la sua collocazione nell'ambito della legislazione concorrente e la collocazione all'interno della competenza esclusiva dello Stato centrale della materia relativa al sistema tributario e contabile dello Stato. Si rileva altresì al riguardo come la portata del principio in questione di armonizzazione e coordinamento attenga anche alle esigenze

congiunturali di gestione unitaria della finanza pubblica: anche qui, non casualmente, la legge finanziaria 2003 richiama, sempre per il patto di stabilità interno, esattamente le esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In tale prospettiva, dal momento che il principio inerente all'armonizzazione e coordinamento dei bilanci è rimasto collocato nell'ambito della legislazione concorrente, dalla cui definizione degli aspetti di fondo verrebbe sostanzialmente esclusa ora la Camera dei deputati, la proposta di revisione della Costituzione presenta, per un problema di coordinamento tra norme e principi attinenti alla medesima materia relativa alla gestione unitaria della politica economica e finanziaria delle pubbliche amministrazioni, una evidente incongruità con il Titolo V, non potendo dunque la materia relativa alla finanza pubblica essere di competenza solo della Camera dei deputati. Ciò tanto più che, in base all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà impositiva autonoma da parte di Regioni e comuni – i cui limiti e le cui modalità sono regolate anno per anno appunto con la manovra di finanza pubblica – deve essere esercitata tenendo conto proprio del suddetto principio di armonizzazione e coordinamento, per il quale sarebbe sostanzialmente competente solo il Senato federale in base al disegno di legge in titolo.

La Commissione esprime pertanto, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che, in coerenza con la lettera del testo costituzionale e con la sua ispirazione di fondo in materia di gestione degli strumenti di politica economica, occorrerebbe sopprimere, al capoverso «art. 70», primo comma, dell'articolo 11 del disegno di legge in titolo, il riferimento ai bilanci e ai rendiconti dello Stato, trasferendo espressamente la materia della finanza pubblica nel terzo comma del citato articolo 70, concernente le questioni di pari competenza tra le due assemblee. Si rileva in proposito che induce a propendere per tale soluzione tutta la tendenza degli ultimi anni nel senso del decentramento. Si potrebbe quindi ipotizzare di attribuire alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, per quanto concerne le decisioni nel campo economico e finanziario, non solamente la materia della perequazione delle risorse finanziarie (come previsto dal citato articolo 11, capoverso art. 70, comma terzo), bensì, più in generale, l'insieme delle decisioni in materia di entrate (tenuto conto della difficoltà, da un lato, di realizzare, altrimenti, interventi di compensazione delle decisioni di spesa nonché, dall'altro, di estrapolare una distinzione fra le scelte in materia fiscale che attengono esclusivamente alla sfera di competenza statale, che nel disegno attuale verrebbero attribuite alla primaria competenza della Camera, e le decisioni sui principi applicabili al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in atto attribuite dal disegno di legge citato alla primaria competenza del Senato, i quali poi dovrebbero disciplinare l'attribuzione di tributi ed entrate proprie a regioni ed enti locali nonché la compartecipazione dei suddetti soggetti al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio) nonché altre possibili decisioni in ma-

teria economica e finanziaria che possano costituire forme sostanziali di coordinamento della finanza pubblica. In tal senso, tra l'altro, sembrano essere orientati diversi emendamenti già presentati al testo e, in particolare, l'emendamento 11.42 – sul quale, sebbene di portata restrittiva rispetto alle osservazioni dianzi esposte, la Commissione sottolinea il proprio avviso favorevole al fine di assicurare maggiore coerenza, nella prospettiva di una differenziazione del ruolo e della composizione delle due Camere, nella disciplina e nella gestione degli strumenti di finanza pubblica – che propone infatti di integrare fra le materie demandate alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere quelle di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto del vigente articolo 119 della Costituzione.

Sotto un altro profilo, attesa la difficoltà di porre una distinzione tra normativa contabile (che sembrerebbe attribuita alla Camera, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera «e») e principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (la cui determinazione verrebbe invece attribuita al Senato, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma), si sottolinea altresì l'esigenza di far confluire entrambe le materie nell'alveo della funzione legislativa esercitata paritariamente dalle due Camere.

La Commissione osserva infine che si riscontra l'esigenza di approfondire la valutazione su una materia che anche in altri Stati ugualmente interessati a modifiche costituzionali relativamente agli assetti federali, stanno affrontando con decisione: quella della connessione tra flussi di risorse economiche, non solo pubbliche, tra le varie aree del Paese e struttura degli organi di rappresentanza a livello centrale di tali aree.

In Italia più che mai sussiste ancora una profonda differenza di forza economica tra Nord e Sud, con un livello di diseguaglianza dalle dimensioni francamente ancora poco tollerabili. Nel momento in cui si approfondisce il discorso, già sviluppato peraltro nella carta del 1948, di rivedere le forme di rappresentanza delle realtà locali a livello centrale, è del tutto ovvio pertanto che i criteri in base ai quali si decide la composizione di tali organismi elettivi centrali non possano che risultare articolati.

Non appare sufficiente infatti l'assunzione del solo principio della proporzionalità riferito alla popolazione, ma occorre integrare tale criterio con altri che permettano di avere alla fine una rappresentanza delle autonomie a livello centrale meno sperequata a vantaggio delle regioni più popolate, che in molti casi vanno a coincidere con quelle economicamente più avanzate. L'esempio estremo da questo punto di vista è costituito dal Senato americano, in cui notoriamente la rappresentanza del singolo Stato è del tutto paritaria e prescinde dalla variabile costituita dalla popolazione, il che comporta un totale livellamento tra Stati di tale rappresentanza.

Il problema di correggere gli effetti dell'unico criterio costituito dalla popolazione emerge con particolare evidenza se si considera che, come in

tutti gli ordinamenti con contenuto federale, oltre a vararsi manovre di politica economica e finanziaria ispirate a sollevare le condizioni delle aree meno avvantaggiate, sussistono anche nei testi costituzionali precisi obblighi diretti ad implementare con appositi fondi una tendenziale riduzione delle disomogeneità delle varie aree. La recente riforma del Titolo V della nostra Costituzione non casualmente cristallizza al massimo livello l'obbligo di prevedere un fondo perequativo in riferimento ai territori con minore capacità fiscale per abitante, mediante il varo di apposita legge dello Stato. Il che dunque pone in questione la griglia dei principi su cui articolare la rappresentanza centrale degli interessi decentrati.

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**200<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 304*

Il senatore BRUNALE (DS-U) ricorda che la scorsa settimana la Sottocommissione ha formulato osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione sull'atto del Governo n. 304 – recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. – sottolineando come tale argomento, per la peculiare rilevanza rivestita, avrebbe a suo avviso dovuto essere esaminato in sede consultiva dalle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.

Il presidente PEDRIZZI, nel condividere la rilevanza dell'argomento della dismissione della partecipazione pubblica in Alitalia, assicura che ai temi della privatizzazione verrà dedicata la necessaria attenzione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2644) Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari**

(Esame e rinvio)

Il relatore KAPPLER (AN) procede quindi all'illustrazione del provvedimento, composto di un solo articolo, finalizzato all'introduzione a carico degli istituti di credito che, avendo stipulato convenzioni per lo svolgimento del servizio di esazione dei versamenti unitari di imposte, contributi e altre somme a favore di soggetti pubblici, abbiano riscosso nel 2002 importi complessivamente superiori a 500 milioni di euro, dell'obbligo di

versare entro il 29 dicembre 2003 una percentuale pari all'uno per cento delle somme riscosse.

Ricorda poi che il citato sistema di affidamento del servizio di riscossione dei versamenti unitari con compensazione è stato introdotto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti, dimostrando nei primi anni di operatività la sua funzionalità. Tale circostanza ha determinato un incremento delle tipologie e dei volumi delle entrate riscosse tramite versamenti unitari, mentre la parte più consistente della raccolta è avvenuta attraverso il canale bancario. La scelta di porre a carico dei soli istituti di credito che abbiano effettuato esazioni di rilevante entità l'obbligo di versamento dell'uno per cento delle somme riscosse si giustifica pertanto in base all'esigenza di delimitare l'applicazione del nuovo onere ai maggiori beneficiari del sistema delle convenzioni dello svolgimento dell'attività di riscossione.

Il relatore si sofferma poi sul comma 2 del provvedimento, il quale prevede che il citato prelievo venga applicato in via permanente ai medesimi soggetti, nell'eventualità che si verificano successivi ulteriori incrementi dei volumi di riscossione tramite versamento unitario. Descrive quindi brevemente il contenuto dei commi da 3 a 6 dell'articolo 1 del decreto, recanti disposizioni in tema di modalità di recupero e riversamento degli importi dovuti e di sanzioni per la mancata effettuazione dei versamenti prescritti.

Prosegue delineando le disposizioni di cui ai successivi commi 7 e 8 del provvedimento, che qualificano il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di disporre l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette come attività gestionale e dispongono la sospensione di tale potere per l'anno 2003, specificando che l'eventuale minor gettito rispetto alle stime contenute nella legge finanziaria per il 2003 derivante dal mancato esercizio del citato potere trova compensazione nei maggiori introiti derivanti dalle altre misure recate dal decreto.

Conclude rilevando come, dall'esposizione delle linee essenziali del provvedimento, emerga con chiarezza il carattere di urgenza del medesimo, che assicura maggiori entrate per l'erario.

Ravvisa, infine, la necessità di avere chiarimenti dal rappresentante del Governo in ordine all'effettiva portata delle disposizioni recate dai commi 7 e 8 del provvedimento, anche alla luce delle modifiche al disegno di legge finanziaria attualmente in esame presso la Camera dei deputati (comma 65, articolo 2), ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2004, mediante i citati decreti di aumento dell'imposizione sul consumo di sigarette - in relazione ai quali non viene peraltro specificato se l'autorità emanante sia ancora il Ministro dell'economia ovvero l'amministrazione ritenuta competente -, devono essere assicurate maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro (anziché in misura non inferiore a 435 milioni di euro, come indicato dal comma 9 dell'articolo 21 della legge finanziaria per il 2003).

Interviene in discussione generale il senatore TURCI (*DS-U*), il quale rileva come le disposizioni di cui al comma 1 del provvedimento determinino ingenti entrate straordinarie per lo Stato, mentre il gettito prevedibile per i prossimi anni sia di entità nettamente minore. A tale proposito, reputa criticabile il ricorso da parte del Governo ad un'ulteriore misura *una tantum* anziché procedere al risanamento strutturale dei conti pubblici.

Per quanto concerne i commi 7 e 8 dell'articolo unico del decreto, non condivide il trasferimento della titolarità del potere di stabilire l'aumento dell'aliquota relativa alla tassazione sul consumo di sigarette dal Ministro dell'economia e delle finanze ad una non meglio specificata amministrazione competente. Ritiene infatti che la potestà di stabilire l'entità delle misure tributarie debba permanere in capo a soggetti investiti di responsabilità politica, e non connotati da competenze di tipo prettamente tecnico-amministrativo.

Interviene quindi il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), a giudizio del quale la scelta di emanare il decreto-legge ha l'esclusiva finalità di determinare un gettito aggiuntivo per l'erario prima della fine dell'anno. Rileva criticamente come tale procedimento determini un solo apparente miglioramento dei saldi di finanzia pubblica per il 2003, posto in essere, altresì, mediante un prelevamento forzoso sugli istituti di credito.

Si associa alle considerazioni critiche del senatore Turci relativamente ai commi 7 e 8 del decreto, sottolineando come in materia di imposizione tributaria debbano potersi individuare con chiarezza le attribuzioni di un soggetto responsabile dal punto di vista politico, quale il Ministro dell'economia e delle finanze. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti soppressivi di tali commi.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire in un'ulteriore seduta i chiarimenti circa le ultime questioni poste.

Il presidente PEDRIZZI, al fine di concludere l'esame del provvedimento nella seduta di domani, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti per le ore 20 di oggi, ricordando che domani avranno luogo le previste repliche.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di testo unico delle disposizioni relative al debito pubblico (n. 317)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale sottolinea il rilievo da attribuire all'esame parlamentare sulla redazione di testi unici da parte dell'Esecutivo, in particolare per quanto riguarda la materia oggetto del provvedimento in titolo.

Esprime un giudizio sostanzialmente positivo circa l'opera di riordino e di razionalizzazione delle diverse fonti normative regolatrici della materia, osservando come si siano stratificate nel tempo una serie di disposizioni, il cui rilievo deriva essenzialmente dalla circostanza che la gestione dei titoli del debito pubblico ha assunto sempre un ruolo di primissimo piano nella politica economica e finanziaria dello Stato. Si tratta di una vicenda degna di interesse che prende le mosse dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, che imponeva di non superare il limite del 14 per cento della spesa corrente complessiva nella emissione di titoli di debito pubblico, e che passa poi attraverso la trasformazione dei buoni ordinari del tesoro da strumento di copertura di squilibri temporanei di cassa a modalità più ampia di intervento finanziario. Va ricordato, in tale *excursus*, la separazione tra l'istituto di emissione e il Ministero del Tesoro, così come il rilievo che assumeva negli anni passati la direzione generale del debito pubblico e la correlativa commissione parlamentare mista di controllo. L'esame del provvedimento in titolo costituisce anche l'occasione per rimeditare le condizioni attuali del debito pubblico, alla luce degli andamenti e delle serie storiche che hanno visto sostanzialmente stabile sotto il 60 per cento del PIL il debito pubblico nazionale tra il 1864 e il 1945, con picchi superiori al 100 per cento in epoche particolari, quali quella tra il 1918 ed il 1924. Un ulteriore momento di svolta è stato rappresentato dal processo di «dematerializzazione» dei titoli.

Non vi è dubbio, peraltro, che il testo unico in titolo, pregevole nella sua azione di riordino, riflette il processo di accentramento nella gestione del debito pubblico, mentre invece andrebbe comunque colta l'occasione per sollecitare l'Esecutivo ad informare con puntualità il Parlamento, al fine di evitare il rischio che su tale delicata materia si verifichi una riduzione delle prerogative parlamentari.

Osserva inoltre come il testo all'esame della Commissione riflette l'evoluzione giuridico-amministrativa che ha accompagnato le trasformazioni dei mercati finanziari e predispone un meccanismo di codificazione che, seppure superato dalla ultima legge di semplificazione, appare in linea con quanto previsto dalla legge n. 50 del 1999. In conclusione, il provvedimento consente di proseguire nella gestione oculata ed efficiente



dei titoli pubblici, adeguata alle esigenze del mercato e alle propensioni dei risparmiatori, con un'attenzione particolare all'obiettivo di rendere meno oneroso il servizio del debito pubblico.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) ricorda come l'azione di semplificazione posta in essere dal Governo derivi dalla legge n. 50 del 1999 e che la redazione di un testo unico nel quale confluiscono disposizioni di rango legislativo e di rango regolamentare costituisce, forse, l'ultima applicazione di tale disciplina. Pur nella pregevolezza del lavoro compiuto, osserva che l'opera di semplificazione e di maggiore trasparenza appare più indirizzata verso gli operatori che verso i risparmiatori. A tal proposito, sarebbe stato meglio, per maggiore completezza, inserire nel testo unico anche le disposizioni di carattere fiscale.

Il senatore BONAVITA (*DS-U*) rileva a sua volta la necessità che l'organo parlamentare espleti una vigilanza più incisiva in materia di andamento del debito pubblico e, in particolare, per quanto concerne i profili connessi all'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposizione tributaria.

Il relatore CANTONI (*FI*) preso atto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole, invitando peraltro il Governo ad individuare le modalità più idonee al fine di informare il Parlamento circa l'andamento del debito pubblico e gli strumenti gestionali dello stesso.

A nome dei senatori di Forza Italia il senatore GIRFATTI (*FI*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione all'unanimità dà mandato al relatore Cantoni di redigere un parere favorevole con l'osservazione precedentemente illustrata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato i recenti avvenimenti che hanno coinvolto le società Cirio e Parmalat, e dopo aver fatto riferimento al disegno di legge sulle responsabilità e incompatibilità delle società di revisione, da lui presentato, e a quello sulle attività di consulenza su strumenti finanziari – approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede deliberante –, tenuto anche conto delle notizie di stampa circa gli orientamenti che stanno emergendo nell'altro ramo del Parlamento, preannuncia di voler sottoporre alla Commissione la proposta di un'indagine conoscitiva sul sistema finanziario e creditizio, con particolare riferimento alla trasparenza e alla efficienza delle modalità di raccolta e di allocazione degli strumenti finanziari e alla tutela del risparmio.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) richiama l'esigenza di coordinare le iniziative informative dei due rami del Parlamento su analoghe tematiche.

A giudizio del senatore TURCI (*DS-U*), ferma restando la condivisione della proposta del Presidente, l'indagine su tali materie non potrà che affrontare organicamente e in modo sistematico tutte le questioni che emergeranno, non ultime le eventuali modifiche legislative per evitare il ripetersi di tali eventi.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, volto a specificare i contenuti della proposta, interviene il senatore CANTONI (*FI*) a giudizio del quale la procedura informativa non potrà non affrontare la questione del finanziamento dei grandi gruppi industriali da parte delle banche e i correlativi poteri di vigilanza e di controllo su tali decisioni.

Il senatore TURCI (*DS-U*) specifica che non risulterebbe di interesse per la Commissione andare alla ricerca delle singole responsabilità sulle vicende richiamate, a danno di un approfondimento complessivo circa i profili di trasparenza e di efficienza dei mercati finanziari.

Il presidente PEDRIZZI ritiene condivisibile la specificazione del senatore Cantoni, pur nella convinzione che la Commissione possa svolgere un'indagine conoscitiva che focalizzi gli elementi di criticità emersi di recente, sia per quanto riguarda gli strumenti di finanziamento delle imprese attraverso l'emissione di titoli obbligazionari, sia per quanto riguarda il ricorso delle stesse al capitale di debito.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) ritiene opportuno affrontare anche la questione della patrimonializzazione delle singole banche e della adeguatezza della stessa per garantire la stabilità del sistema.

Il presidente PEDRIZZI dà infine conto dell'andamento dei lavori della Commissione nella presente settimana, insistendo sulla esigenza di concludere entro domani sia l'esame del decreto-legge n. 341, sia, in congiunta con la Commissione Giustizia l'esame dell'atto del Governo n. 292, fermo restando la calendarizzazione, non appena possibile, dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**254<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentini Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2529)** *Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento*

**(1227)** *Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola*

**(1381)** *BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico*

**(1621)** *RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente*

**(2148)** *ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente*

**(2310)** *VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2529, 2148 e 2310, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1227, 1381 e 1621 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1227, 1381 e 1621, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2529, 2148 e 2310 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 2529, 2148 e 2310 – nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa che, in materia di graduatorie di docenti, sono stati nel frattempo assegnati alla Commissione anche altri tre disegni di legge: si tratta del n. 1227, che posticipa al 30

giugno 2001 il termine entro il quale i precari debbono aver maturato i requisiti per poter partecipare alle sessioni riservate d'esame; del n. 1381, che reca norme per la valutazione del dottorato di ricerca ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti; del n. 1621, che detta norme per regolamentare la fase di transizione verso il nuovo sistema di abilitazione dei docenti attraverso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

Poiché essi vertono su materia affine a quella del disegno di legge n. 2529, già all'esame della Commissione, propone che il loro esame prosegua congiuntamente a quello del predetto disegno di legge n. 2529 e di quelli ad esso già abbinati.

Conviene la Commissione.

Interviene nella discussione generale la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), la quale sottolinea lo stato di confusione che caratterizza la materia, dovuto in gran parte alle scelte del Governo di prevedere all'interno della graduatoria permanente uno scaglione unico, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999, nonché di equiparare, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il servizio reso presso le scuole paritarie con quello prestato presso le scuole statali. Per quanto concerne poi le modalità di attribuzione dei punteggi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, essi hanno condotto a numerose pronunce negative da parte dei Tribunali amministrativi regionali (TAR). Si è così alimentata, sottolinea la senatrice, una dannosa conflittualità all'interno del mondo della scuola.

Quanto al disegno di legge n. 2529, ella esprime, a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio giudizio negativo e preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre emendamenti, diretti anzitutto a risolvere il problema del precariato attraverso la previsione di una quota annuale di posti da destinare all'immissione in ruolo, sulla base dei posti vacanti.

Ella ritiene infatti prioritario definire modalità per le immissioni in ruolo dei docenti, sottolineando che altrimenti la stessa discussione sulle modalità di attribuzione dei punteggi per la graduatoria permanente sarebbe sterile, atteso che il vero problema è quello di superare la questione del precariato. Si tratta di una questione centrale, anche in considerazione delle disposizioni, recate dallo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma scolastica (atto n. 303), in tema di riduzione del tempo-scuola, dalle quali si evince una contrazione del numero degli insegnanti nelle scuole. In proposito, ella coglie l'occasione per lamentare anche la mancata trasmissione alle Camere, da parte dell'Esecutivo, del testo del parere approvato in sede di Conferenza Stato-regioni relativo a detto schema di decreto.

Ella conclude sottolineando la necessità di modificare il testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2529, nel quale si prevede che, fra i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, vi sia il servizio prestato per almeno 360

giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003. Nel precisare di non comprendere la *ratio* della norma, che peraltro, a suo giudizio, alimenta ulteriormente la conflittualità nel mondo della scuola, ella preannuncia la presentazione di una proposta emendativa finalizzata a riconoscere la validità, ai fini della partecipazione a detti corsi speciali, del servizio prestato anche in periodi diversi rispetto a quelli previsti all'articolo 2.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 1381, recante norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico, sul quale premette un giudizio complessivamente favorevole.

Critica tuttavia la formulazione dell'articolo 2, nel quale si prevede che il punteggio da attribuire al titolo di dottore di ricerca, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, sia definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Egli riterrebbe invece opportuno che almeno i criteri generali venissero stabiliti in sede legislativa.

Egli rileva inoltre il mancato raccordo della disposizione che consente ai docenti di beneficiare degli assegni di ricerca e degli assegni didattici, che – ricorda – hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta, con la previsione che consente, a tal fine, ai professori delle scuole secondarie di ottenere il congedo, per un periodo di soli trenta mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi, oltre i quali essi perderebbero la titolarità dell'insegnamento. Egli giudicherebbe opportuno che si ponesse rimedio a questa mancanza di coordinamento, che non consente ai docenti di beneficiare dell'eventuale ulteriore proroga biennale degli assegni di ricerca e degli assegni didattici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE chiede ai rappresentanti dell'opposizione se intendono assicurare il numero legale indispensabile per l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna, quanto meno al fine di consentire lo svolgimento delle discussioni generali.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) dà la disponibilità del suo Gruppo in questo senso; tuttavia stigmatizza nuovamente l'assenza della maggioranza che impedisce un corretto andamento dei lavori della Commissione.

Si associa la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*).

Il PRESIDENTE dà atto all'opposizione della sua disponibilità.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale osserva anzitutto che l'atto in titolo non contiene un'indicazione chiara degli obiettivi che il Governo intende perseguire in materia di attività cinematografiche. Esso non reca infatti riforme sostanziali dell'attuale sistema di sostegno pubblico, ma si limita a coordinare le disposizioni vigenti. Solo dopo l'emanazione dei previsti regolamenti attuativi, sarà dunque possibile comprendere – e valutare – gli effettivi intendimenti del Governo ai fini dell'ammissione al sostegno pubblico.

A titolo di esempio della laconicità del testo, ella cita le norme che regolano il Fondo unico per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui all'articolo 12, destinato ad assorbire tutte le risorse finanziarie attualmente esistenti. Al riguardo, ella osserva che il decreto legislativo non chiarisce i termini del processo di transizione, che vede il trasferimento dei fondi dall'attuale gestione presso la sezione credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro a Cinecittà Holding S.p.A., né i criteri di gestione del nuovo Fondo. Tale operazione è motivata dal Governo in base a esigenze di efficienza e celerità del sistema di sostegno. Il semplice trasferimento delle risorse, osserva l'oratrice, non offre tuttavia di per sé garanzie in tal senso. Solo quando saranno chiariti gli obiettivi concreti del trasferimento, nonché delle quote parti assegnate alle singole attività, sarà dunque possibile esprimere un giudizio sull'intera operazione.

Ella sottolinea poi l'esigenza di interventi finalizzati ad un serio riequilibrio del mercato in materia di produzione, distribuzione ed esercizio, in modo da consentire adeguati contrappesi rispetto alla costituzione di posizioni dominanti.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, ella lamenta anzitutto l'assenza di norme sugli obblighi di investimento nel prodotto cinematografico da parte dei possessori di licenze televisive. La questione è di particolare importanza in relazione al massiccio ingresso sul mercato del gruppo Murdoch, che non è soggetto al rispetto della legge n. 122. Né va dimenticato che neanche la legge Gasparri, sulla quale ella coglie l'occasione per ribadire la contrarietà del suo Gruppo, disciplina tali profili. Ella lamenta altresì l'assenza di qualunque riferimento all'applicazione all'industria cinematografica di un sistema di sgravi fiscali e di crediti di imposta.

Con riferimento alla questione del *reference* artistico, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), ella paventa il rischio che il riferimento alla qualità dell'apporto artistico del regista, dello sceneggiatore e degli attori

possa impedire il sostegno a film di figure emergenti, che ancora non possano vantare un riconosciuto apporto artistico di qualità.

Il decreto legislativo in esame, prosegue l'oratrice, poteva poi essere l'occasione per risolvere l'annosa questione dell'inadeguatezza del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), ridefinendo in particolare la quota destinata al cinema, nonché prevedere aiuti diretti ed indiretti al cinema italiano anche sotto forma di facilitazioni alla promozione di film di produzione nazionale. Quanto alla commissione unica, destinata a sostituire le attuali commissioni consultiva e per il credito cinematografico, ella lamenta la scarsa chiarezza dei criteri di nomina e di funzionamento, che impedisce anche in questo caso una ponderata valutazione della sua efficacia. In particolare, il decreto legislativo rinvia a successive norme di carattere secondario la scelta degli esperti di settore che ne faranno parte. Al riguardo, ella invita a garantire la presenza di autori, registi, attori, produttori, distributori ed esercenti.

Conclusivamente, esprime un giudizio non positivo sullo schema in titolo più per le sue lacune che per le disposizioni da esso recate. Si augura quindi che il Governo voglia rispondere analiticamente ai quesiti posti onde consentire una valutazione più approfondita del provvedimento.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) osserva che lo schema di decreto legislativo è volto ad aggiornare una disciplina ormai anacronistica, adeguandola fra l'altro alle più recenti modifiche costituzionali che hanno incluso la valorizzazione dei beni culturali e la promozione ed organizzazione di attività culturali fra le materie di legislazione concorrente. Proprio su questo aspetto le regioni, in sede di Conferenza unificata, hanno espresso la posizione più critica, lamentando che il provvedimento contiene norme di dettaglio, anziché limitarsi a norme di principio, in una materia che rientra fra quelle di legislazione concorrente.

Su tale posizione, il suo Gruppo si è già espresso chiaramente.

Il testo prevede del resto un coinvolgimento assai scarso delle regioni, che trovano un riconoscimento solo all'articolo 4 e all'articolo 22. Nulla si prevede invece con riferimento al sostegno alla produzione di interesse regionale.

Lo schema di decreto sembra inoltre andare ben oltre i criteri di delega, modificando i criteri di assegnazione dei finanziamenti laddove la delega si limitava ad indicare l'obiettivo di snellire le procedure di liquidazione dei contributi. Peraltro, fra i criteri di assegnazione bisognerebbe dedicare maggiore attenzione alle opere prime, evitando di sostenere solo quella cinematografia che già dispone di mezzi propri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il relatore COMPAGNA (*UDC*) illustra una nuova versione (*pubblicata in allegato al presente resoconto*) dello schema di parere già depositato sull'atto in titolo, modificato a seguito del dibattito svoltosi nell'ultima seduta.

Il senatore SCALERA (*Mar-DL-U*) coglie l'occasione per lamentare che proprio nell'attuale delicata fase di transizione l'Ente per le Ville Vesuviane sia stato commissariato con conseguente allontanamento di colui che aveva finora guidato il riordino. Ciò è tanto più incomprensibile in quanto il presidente uscente, pur in condizioni di difficoltà oggettiva, era riuscito a sviluppare un'attività intensa, vivace ed impegnata sul territorio con ottimi risultati. Chiede quindi al Ministro i motivi di un commissariamento che desta così tanta meraviglia.

Il ministro URBANI risponde che, ad avviso del Governo, il commissariamento era necessario per gestire l'ultima fase del riordino. Sulla base della relazione redatta dall'ispettore governativo inviato *in loco* per tre settimane, il Governo ha infatti ritenuto che il presidente uscente non avesse le caratteristiche ottimali per portare a termine la transizione. La valutazione sul suo operato non è stata infatti altrettanto positiva. Benchè indubbiamente sgradevole, il Governo ha pertanto ritenuto indispensabile l'avvicendamento, affidando ad una personalità con diverse caratteristiche professionali e soprattutto estranea alla fase istruttoria, il compimento della trasformazione dell'Ente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) coglie l'occasione della presenza del ministro Urbani per sollecitare una sua personale valutazione sul rapporto fra comitati scientifici e consigli di amministrazione, alla luce della progressiva soppressione degli organismi scientifici in tutti gli istituti culturali



operata dall'attuale Governo. Tale processo desta infatti non poche preoccupazioni, tanto più in considerazione della contestuale attribuzione di funzioni analoghe a figure monocratiche che non snelliscono certo l'attività degli enti ma anzi la complicano e rischiano di trasformarne la dimensione istituzionale. Né può sostenersi equivalente la rappresentanza assicurata in seno ai consigli di amministrazione che, notoriamente, hanno finalità ben diverse. Qualora la criticità fosse la pletoricità degli organismi scientifici, meglio sarebbe ridurre la composizione anziché sopprimerli del tutto. Né il loro ruolo può considerarsi trasferito in capo alla figura dei sovrintendenti, cui sono attribuite competenze gestionali ma non propositive.

Il relatore COMPAGNA (*UDC*) illustra una nuova versione (*pubblicata in allegato al presente resoconto*) dello schema di parere già depositato sull'atto in titolo, modificato a seguito del dibattito svoltosi nell'ultima seduta. Quanto al rapporto fra comitati scientifici e consigli di amministrazione, osserva che la soppressione dei primi rientra in una logica di semplificazione. Del resto, la presenza dei comitati scientifici si giustifica in istituti culturali con un'ampiezza di attività che non corrisponde alle finalità dell'INDA. Tuttavia, al fine di recepire alcune condivisibili considerazioni emerse nel dibattito, egli ha ritenuto di integrare lo schema precedentemente depositato manifestando perplessità sulla figura del consigliere delegato designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che determina un intreccio di competenze con il presidente da un lato e il sovrintendente dall'altro. Ritiene altresì di aver colto lo spirito di altre considerazioni, che corrispondono ai punti 4 e 5 del nuovo schema di parere.

Ha quindi la parola il ministro URBANI il quale, rispondendo al senatore Tessitore, si sofferma sul difficile apporto della rappresentanza degli specialisti alle decisioni degli amministratori. Al riguardo, ricorda che analoga questione è stata sollevata nel corso dell'esame dello schema di riordino della Biennale di Venezia. Non va tuttavia dimenticato che il consiglio scientifico dell'INDA non è mai stato consultato e che il consiglio scientifico della Biennale non è mai stato neanche costituito. Le difficoltà di raccordare una rappresentanza specialistica di così qualificato livello, con cicli di vita spesso asimmetrici, sono infatti evidenti. Con riferimento alla Biennale, egli si sta orientando – anche sulla scorta dei pareri parlamentari – sull'ipotesi di rimettere al consiglio di amministrazione la scelta se istituire o meno l'organismo di rappresentanza scientifica. Analoga strada non è stata peraltro ipotizzata per l'INDA, anche in considerazione delle grosse difficoltà di funzionamento che comunque incontrerebbe un organo siffatto.

Per dichiarazione di voto sullo schema di parere del relatore, come modificato, interviene il senatore MODICA (*DS-U*), il quale dichiara anzitutto di non condividere le valutazioni positive recate in premessa. In particolare, egli non riconosce il ruolo storico rivestito dall'associazione

«amici dell'INDA», di cui non si rinviene addirittura traccia nel dibattito sul precedente riordino operato nel 1998.

Né gli pare condivisibile il giudizio positivo sulla figura del sovrintendente, cui a suo avviso non sono attribuiti compiti di natura meramente operativo-gestionale, ma anche propositiva.

Quanto alla deliberazione del bilancio di esercizio, attribuita al consiglio di amministrazione dall'articolo 5, comma 4 lettera c), egli ritiene indispensabile che il riferimento alla relazione tecnica coincida con quanto già previsto in proposito dal codice civile; quanto all'approvazione dei programmi di attività, attribuita al consiglio di amministrazione dal medesimo articolo 5, comma 4 lettera e), egli ritiene addirittura superfluo il riferimento al rispetto dei vincoli di bilancio, che dovrebbe essere scontato.

Con riferimento infine alla figura del sovrintendente, egli ritiene preferibile – come del resto adombrato dallo stesso ministro Urbani – attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di nominare un organismo di rappresentanza scientifica, il cui presidente sia cooptato con diritto di voto nel consiglio stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## NUOVO SCHEMA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO N. 298

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

l'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), ente pubblico costituito nel 1925, è già stato trasformato in Fondazione, con acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, con decreto legislativo 29 gennaio 1999, n. 20;

l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha tuttavia delegato il Governo al riassetto, fra l'altro, delle disposizioni legislative in materia di teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo, prevedendo altresì la revisione dell'assetto organizzativo degli organismi ed enti di settore;

avvalendosi di tale norma, il Governo ha ritenuto di predisporre modifiche al decreto legislativo n. 20 del 1998, al fine di assicurare un più efficace svolgimento dell'attività della Fondazione ed un migliore perseguimento delle sue finalità istituzionali;

valutati positivamente:

l'articolo 1, che modifica il decreto n. 20 stabilendo che la Fondazione abbia sede legale a Roma e sede amministrativa e operativa a Siracusa. Già in occasione del dibattito parlamentare sullo schema di decreto poi divenuto il n. 20, fu infatti rilevata l'esigenza di un equilibrio fra le sedi di Roma e Siracusa, ma il decreto legislativo n. 20 finì per stabilire solo la sede legale dell'Istituto a Roma, senza nulla dire sulla sede amministrativa ed operativa;

l'articolo 3, che amplia le finalità dell'Istituto, includendo la produzione e rappresentazione «in proprio» dei testi drammatici classici greci e latini, la pubblicazione dei testi, la cura della biblioteca dell'Istituto, la costituzione di un museo dell'Istituto con sede in Siracusa, l'organizzazione di convegni sui temi della classicità greca e latina, il mantenimento e lo sviluppo della scuola di teatro «Giusto Monaco» a Siracusa, il coinvolgimento delle scuole per la realizzazione di spettacoli di teatro classico. Si valuta altresì positivamente la norma di cui al comma 3 di detto articolo, secondo cui le società di capitali cui l'Istituto può partecipare o di cui può promuovere la costituzione non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui al successivo articolo 6. Ciò, al fine di mantenere

una netta divisione dei compiti e dei ruoli fra i vari soggetti operanti nella Fondazione ed evitare gli inconvenienti che, sotto questo aspetto, si sono verificati negli ultimi anni;

l'articolo 4, che – nel ridefinire gli organi collegiali – sopprime il comitato scientifico, che si è rivelato in concreto, sotto il profilo sia dei requisiti richiesti ai suoi componenti che delle funzioni attribuite, una sorta di «doppione» del consiglio di amministrazione;

la nuova disciplina del consiglio di amministrazione, recata dall'articolo 5 ivi compresa la partecipazione, alle sue sedute di un rappresentante dell'associazione «Amici dell'INDA», che storicamente ha sempre avuto un ruolo di grande rilievo, sotto il profilo culturale e scientifico, nella vita dell'Istituto;

l'istituzione della nuova figura del sovrintendente, di cui all'articolo 6, con compiti di carattere operativo-gestionale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il titolo del provvedimento («Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20») appare riduttivo rispetto al testo, che configura una piena riscrittura dell'atto.

2. All'articolo 2, comma 2, appare indispensabile sostituire le parole: «degli organi di cui al comma 1» con le seguenti: «del consiglio di amministrazione», atteso che al comma 1 viene ormai citato solo il consiglio di amministrazione e non più anche il comitato scientifico.

3. All'articolo 3, comma 3, al fine di una migliore tecnica legislativa, rispettosa delle indicazioni approvate dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, si suggerisce di sostituire il periodo: «Le società di cui al capoverso precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui al successivo articolo 6» con il seguente: «Le società di cui *periodo* precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui *all'articolo 6*».

4. All'articolo 5:

al comma 1, lettera b), si esprimono perplessità sulla figura del consigliere delegato designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che crea un intreccio di competenze con la figura del presidente, individuato nel sindaco di Siracusa;

al comma 1, lettera f), si rileva la contraddizione fra l'obiettivo enunciato di voler assicurare un numero comunque dispari dei componenti del consiglio di amministrazione e la previsione di un eventuale secondo rappresentante dei soci privati qualora questi superino il 25 per cento del patrimonio;

al comma 4, si rileva che sia la lettera *b*) che la lettera *e*) riguardano l'attività programmatica e richiedono pertanto un coordinamento; alla lettera c), si rileva incongruenza della previsione di una «adeguata» relazione tecnica; alla lettera e) si invita il Governo a prevedere un puntuale rispetto dei vincoli di bilancio, anziché una «particolare attenzione».

al comma 7, si suggerisce di prevedere il diritto di voto per il rappresentante dell'associazione «amici dell'INDA»;

5. All'articolo 6, comma 2, lettera c), si suggerisce di prevedere che la nomina del sovrintendente sia diretta a docenti universitari in discipline afferenti il dramma antico ovvero a funzionari tecnico-scientifici dell'Amministrazione dei beni culturali. Si prospetta altresì l'opportunità che la partecipazione del sovrintendente alle sedute del consiglio di amministrazione avvenga con diritto di voto».

## NUOVO SCHEMA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO N. 293

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,  
premessò che

la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1), all'articolo 11, comma 1, lettera b), ha delegato il Governo a riordinare, fra gli altri, gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, sulla base di criteri e principi direttivi sanciti dall'articolo 14 della medesima legge;

in attuazione di detta delega, il Governo ha successivamente adottato il decreto legislativo n. 419 del 1999, il quale reca, nella tabella A ad esso allegata, un elenco di enti (fra i quali vi è l'Ente per le Ville vesuviane) per i quali si prefigurava, in esito ad istruttoria dei ministeri competenti e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, una delle seguenti misure di razionalizzazione: privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie, ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività;

relativamente agli enti rientranti nella sua competenza, la Commissione è stata chiamata ad esprimere il proprio parere (sempre favorevole) sin dalla scorsa legislatura (in occasione della trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici, gli Istituti storici ad essa collegati e le Deputazioni di storia patria);

in questa legislatura, la Commissione si è espressa favorevolmente in merito alla trasformazione di altri quattordici enti;

si tratta ora di procedere alla trasformazione dell'Ente per le ville vesuviane, che è un consorzio di diritto pubblico fra Stato, regione Campania, provincia di Napoli ed altri enti locali, istituito con legge n. 578 del 1971, con la finalità di provvedere alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico dell'area vesuviana;

considerato che

per esso il Ministro, in esito alla procedura istruttoria, propone la trasformazione in fondazione di diritto privato, argomentando che tale forma giuridica meglio risponde alle sue finalità istituzionali. Infatti, la privatizzazione, rendendo possibile anche la partecipazione di soggetti privati, dovrebbe favorire l'elaborazione di un piano infrastrutturale per lo sviluppo del territorio vesuviano, che includa la creazione di strutture di ricezione turistica;

la procedura concordata fra il Ministero e l'Ente interessato si limita a operare sulle modalità gestionali, senza intaccare la dimensione istituzionale e senza smarrire la funzione di tutela e valorizzazione connessa all'Ente,

esprime parere favorevole».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**285<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni (n. 320)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore PESSINA (FI) illustra l'atto del Governo n. 320 recante lo schema di regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni. A tale riguardo osserva che il Regolamento è stato concepito nella prospettiva di un impatto minimo sulla struttura organizzativa esistente, necessario tuttavia per alcuni aggiustamenti, anche alla luce dell'esperienza maturata dalla concreta operatività del Ministero. Gli aggiustamenti riguardano, in particolare, la razionalizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni, mediante una migliore definizione delle funzioni affidate alla figura del Capo di Gabinetto e a quella del Vice Capo di Gabinetto. Procede poi ad illustrare sommariamente i contenuti degli articoli del provvedimento in esame. Gli articoli 1 e 2 recano modifiche agli articoli 1 e 2 del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. L'articolo 3 disciplina le funzioni degli uffici di diretta collaborazione. L'articolo 4 introduce alcune modifiche alla disciplina organizzativa del Servizio di controllo interno, procedendo ad una variazione delle unità di personale di qualifica dirigenziale che lascia in-



variato i costi complessivi del personale. L'articolo 5 concerne l'individuazione del personale facente parte del contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione. L'articolo 6 disciplina il trattamento economico mentre i restanti articoli 7, 8 e 9 contengono disposizioni transitorie e finali. Conclude infine sottolineando che lo schema di regolamento in esame opera le modifiche esaminate a costi sostanzialmente invariati e propone l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici» (n. 300)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) interviene osservando che il provvedimento in titolo risulta coerente con la previsione dell'articolo 7 della legge n. 166 del 2002. Sono tuttavia presenti alcune questioni che meritano una trattazione più puntale di quella operata dallo schema di regolamento in esame. Ritiene infatti eccessivo il limite di tolleranza del trentacinque per cento del fatturato ammesso nell'ambito della verifica triennale per il mantenimento dell'attestazione di qualificazione. A tale riguardo, fa presente che il Consiglio di Stato e l'Autorità per la vigilanza per i lavori pubblici hanno manifestato le stesse perplessità in merito al valore di riferimento del predetto parametro di tolleranza che potrebbe essere ragionevolmente, ridotto ad una percentuale del dieci o quindici per cento. Tale riduzione potrebbe infatti consentire la permanenza nel mercato ad imprese che, nel triennio precedente, non sono state in grado di rispettare i requisiti minimi per l'acquisizione dell'attestazione. Risulta inoltre necessario, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato, specificare meglio le categorie sulle quali è possibile operare la predetta riduzione. Quest'ultima lacuna rischia infatti di essere causa di possibili liti giudiziarie. Dichiaro inoltre di condividere la preoccupazione espressa dal relatore, senatore Cicolani, in merito alla modifica relativa all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 in materia di barriere e dispositivi di sicurezza stradale, giudicata restrittiva e limitativa del relativo mercato. Richiama infine le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato in merito ad alcuni elementi che richiedono di essere meglio puntualizzati al fine di evitare episodi di contenzioso.

Il presidente PEDRAZZINI (*LP*) interviene in discussione generale condividendo l'opinione della senatrice Donati circa l'eccessività del limite di tolleranza del trentacinque per cento. Considera tuttavia troppo ristretto un eventuale limite che si attesti al dieci o quindici per cento del fatturato. Esprime poi le proprie perplessità anche in merito alla questione dei soggetti abilitati alla realizzazione e posa in opera delle barriere e dei dispositivi di sicurezza stradale, ritenendo che la norma, così come modificata dallo schema di regolamento in esame, possa costituire il pretesto per la creazione di un cartello di imprese. Ritiene inoltre necessari ulteriori miglioramenti in merito al tipo di polizza assicurativa che l'impresa abilitata deve esibire nella richiesta di autorizzazione all'attività di attestazione che essa presenta all'Autorità per la vigilanza nei lavori pubblici.

Poiché non vi sono altri interventi dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore CICOLANI (*FI*), in sede di replica, fa presente che gli interventi dei senatori che hanno partecipato alla discussione generale risultano in linea con il parere che intende presentare. Esso conterrà certamente la richiesta di una riduzione del limite di tolleranza nonché lo stralcio dei commi relativi alla modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, relativo alla qualificazione delle imprese della categoria OS 12, inerente i dispositivi e le barriere di sicurezza stradale. Ritiene infine che talune delle specificazioni richieste dalla senatrice Donati potranno trovare chiarimento in successive circolari ministeriali che potranno essere all'uopo emanate.

Il sottosegretario di Stato VICECONTE rinuncia alla replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**196<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*indi del Vice Presidente*

PICCIONI

*indi del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente l'attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 3950/92 e successive modifiche. (n. 310)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 10, comma 20, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore RUVOLO (*UDC*), rileva preliminarmente che il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ha stabilito all'articolo 10, comma 20, l'attivazione di un programma di abbandono della produzione di latte vaccino da parte delle aziende che intendono aderirvi, finalizzato a favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo globale garantito.

Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA sulla base di modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, il cui schema è all'esame della Commissione. Esso si compone di tre articoli e delinea un programma diretto ai produttori di latte vaccino, avente lo

scopo di indurli ad abbandonare la produzione lattiera, tuttora eccedentaria rispetto alla quota produttiva attribuita all'Italia dall'Unione europea.

Su tale provvedimento, in data 13 novembre 2003 si è pronunciata la Conferenza Stato-regioni che, tenuto conto dell'avviso favorevole del Ministro delle politiche agricole e forestali, nel prevedere uno specifico richiamo all'istituto del maso chiuso, ha espresso un parere favorevole.

L'articolo 1 – prosegue il relatore – stabilisce al comma 1 l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere ai produttori che intendono abbandonare la produzione lattiera, fissando altresì i quantitativi massimi ammissibili al beneficio dell'indennizzo, da cui vanno escluse comunque le assegnazioni gratuite di quote effettuate dalle regioni. I commi successivi disciplinano le modalità e i termini per gli adempimenti necessari ai fini della corresponsione dell'indennizzo in questione.

In primo luogo, i produttori interessati devono presentare una specifica richiesta all'AGEA, per il tramite della regione competente. In questo senso, sono ammessi solo i produttori che abbiano effettivamente versato il prelievo supplementare dovuto o ai quali sia stata riconosciuta la facoltà di rateizzazione. Le regioni quindi trasmettono all'AGEA le richieste presentate ai fini della predisposizione della graduatoria nazionale, i cui criteri sono contenuti nel comma 3. Successivamente l'AGEA individua, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e della graduatoria nazionale, i produttori ammessi, i quali devono abbandonare la produzione nell'azienda indicata e procedere alla vendita e alla macellazione dei capi bovini. Le regioni quindi, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, sono tenute a effettuare le verifiche di tali adempimenti del cui esito informano l'AGEA, e ad aggiornare il registro pubblico delle quote. L'AGEA ha l'incarico di liquidare l'indennizzo. Peraltro alle regioni spetta il compito di effettuare controlli annuali a campione, al fine di verificare che la produzione di latte vaccino non sia stata ripresa da soggetti beneficiari dell'indennizzo. Si prevede infine la riattivazione del programma di abbandono con le disponibilità finanziarie provenienti dalle riassegnazioni o da eventuali rifinanziamenti, sempre in base alla graduatoria nazionale.

Segnala inoltre che il comma 9 stabilisce le modalità di rifinanziamento del programma, e le risorse derivanti dall'assegnazione dei quantitativi abbandonati vengano utilizzate per la riattivazione del piano stesso. Segnala che anche lo schema di decreto sugli aiuti alla riconversione attinge alle medesime risorse attraverso l'articolo 2, comma 8. Tuttavia, l'articolo 1, comma 9 del provvedimento in esame, nel definire le risorse finanziarie alle quali attingere, rinvia impropriamente al successivo articolo 2 anziché all'articolo 3, analogamente a quanto previsto nel testo del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2 dispone che, quanto al programma di abbandono, la provincia autonoma di Bolzano, e comunque dove vige l'istituto del «maso chiuso», possa adottare propri specifici provvedimenti. Sottolinea inoltre che nel testo dell'articolo 2, la congiunzione «o» appare impropriamente inserita, anche in quanto appare priva di conseguenze applicative in ordine al provvedimento.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di ripartizione delle quote che, a seguito del programma di abbandono, affluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite tra le regioni e da queste riassegnate ai produttori che ne facciano richiesta. Ricorda inoltre che il citato articolo 10 del decreto-legge n. 49 del 2003 assegna complessivamente l'ammontare di 20 milioni di euro per il 2003, sia al programma di abbandono che agli aiuti alle riconversioni aziendali. Tuttavia, occorre rilevare che nello schema di decreto ministeriale non vengono quantificate le risorse concretamente destinate al programma, laddove invece lo schema di decreto di definizione degli aiuti alla riconversione della zootecnia da latte prevede, per tale finalità, lo stanziamento di 10 milioni di euro: ciò determina alcune difficoltà applicative poiché la destinazione della somma residuale di 10 milioni di euro al programma di abbandono di cui al provvedimento in esame, può ricavarsi soltanto in via interpretativa.

Lo schema di decreto ministeriale n. 310, all'articolo 1, comma 3, rinvia alla direttiva n. 75/268/CE che risulterebbe attualmente abrogata: poiché la materia è stata oggetto di una serie di interventi normativi, con frequente ricorso alla tecnica del rinvio, sarebbero opportuni chiarimenti, al fine di accertare la congruità del richiamo di cui all'articolo 1.

Conclusivamente rileva che lo schema di decreto disciplina in modo puntuale il programma di abbandono produttivo, attraverso la previsione di numerosi adempimenti corredati dai relativi termini, al fine di contenere la durata della procedura finalizzata all'eventuale liquidazione dell'indennizzo entro il prevedibile limite di un anno dall'approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino. (n. 311)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 10, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Esame e rinvio)

Il relatore RUVOLO (*UDC*) rileva preliminarmente che il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ha stabilito all'articolo 10, comma 20, l'attivazione di un programma di abbandono della produzione di latte vaccino da parte delle aziende che intendono aderirvi. Ricorda altresì che sempre all'articolo 10 del citato provvedimento, il successivo comma 21 ha previsto, per tali aziende, la possibilità di riconversione in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, definendo in questo senso un regime

di aiuti attuato dall'AGEA secondo modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il provvedimento in esame – prosegue il relatore – è finalizzato a porre in essere tali modalità, in applicazione delle norme sopra citate. Esso consta di tre articoli.

L'articolo 1 ha ad oggetto la ripartizione dei fondi, previsti al comma 25 della citata norma del decreto-legge n. 49 del 2003, disponendo che la dotazione finanziaria sia destinata, in sede di prima applicazione, nella misura di dieci milioni di euro per la riconversione delle aziende da latte, dettando altresì i criteri e le modalità in base ai quali il finanziamento è ripartito tra le regioni. Occorre tuttavia sottolineare che, poiché lo schema di decreto ministeriale riguardante i piani di abbandono non specifica l'ammontare delle disponibilità destinate a tal fine, sembra possa ricavarsi, ma unicamente in via deduttiva, che tali disponibilità ammontino anche in questo caso a 10 milioni di euro: sarebbe pertanto opportuna una indicazione più precisa delle effettive disponibilità.

L'articolo 2, relativo all'attuazione del regime di aiuti, stabilisce le relative modalità e distingue la tempistica in diverse fasi. In primo luogo le regioni determinano le proprie linee di indennizzo ai fini di formazione della graduatoria regionale dei produttori che intendono riconvertire l'azienda, sulla base delle diverse esigenze di zootecnia regionale e tenendo conto dello sviluppo delle zone autoctone, dei marchi di qualità e dei sistemi di tracciabilità. Tali linee devono essere rese note ai produttori interessati, i quali sono tenuti a presentare un apposito piano alla regione competente. La regione stessa valuta quindi l'aderenza dei piani alle proprie linee di indirizzo e predispone la graduatoria dei piani riconosciuti idonei, trasmettendola all'AGEA, la quale provvede a comunicare ai produttori interessati, nei limiti delle disponibilità finanziarie di ogni regione, l'ammissione al regime di aiuti. Successivamente le regioni controllano la verifica della realizzazione del piano di ristrutturazione verso i produttori ammessi al regime di aiuti, comunicando all'AGEA gli importi da liquidare.

E' infine prevista la riattivazione del regime di aiuti sulla base delle predette graduatorie regionali, con le disponibilità finanziarie provenienti dalla riassegnazione delle quote di cui al programma di abbandono o da eventuali appositi rifinanziamenti. Salvo l'ipotesi di specifici finanziamenti, le modalità di copertura a regime dei programmi di riconversione sono le stesse già previste per il rifinanziamento dei programmi di abbandono, il che potrebbe facultizzare qualche ambito di discrezionalità da parte dell'AGEA nell'utilizzo delle risorse per l'una o l'altra finalità: si tratta di un punto su cui appaiono opportuni chiarimenti.

L'articolo 3 infine – conclude il relatore – dispone, a favore dei produttori che hanno ottenuto il premio alla riconversione in aziende estensive ad indirizzo carne, delle priorità individuate dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 novembre 2001, in materia di premi zootecnici.

Il presidente RONCONI rinvia il seguito dell'esame ricordando che, tenuto conto del calendario dei lavori, sarebbe opportuno concludere l'*iter* nella seduta già programmata per giovedì, 18 dicembre, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**170<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive (306)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa: esame e rinvio)

Il presidente PONTONE, richiamato brevemente l'oggetto del provvedimento in titolo, dà la parola al senatore Bettamio per la relazione.

Il relatore BETTAMIO (*FI*) ricorda che lo schema in esame contiene alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, sulla base della delega contenuta all'articolo 1 della legge n. 137 del 2002, in materia di riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio, al fine di razionalizzare la ripartizione delle attribuzioni dei vari Dicasteri sulla base delle esigenze derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dai principi di semplificazione amministrativa e del riordino delle funzioni derivanti dalla nuova impostazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Il provvedimento si compone di cinque articoli ed è incentrato sulla ridefinizione dei compiti e delle funzioni del Ministero delle attività produttive, al quale viene attribuito l'incarico di determinare le strategie fondamentali per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo nazionale. Segnatamente, al Ministero sono attribuiti compiti di promozione delle politiche per la competitività internazionale, di sostegno dell'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità econo-



mica del Paese, di promozione della concorrenza, oltre che funzioni di coordinamento e monitoraggio dei risultati. Il Ministero svolgerà in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle tre aree funzionali della competitività, dell'internazionalizzazione e dello sviluppo economico: nella prima area sono ricomprese le politiche dello sviluppo della competitività e di promozione degli investimenti, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata come i contratti di programma, i patti territoriali, i contratti d'area e di distretto.

Osserva che nell'area della competitività è anche ricompresa la politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione Europea e la collaborazione internazionale nei settori aerospaziale e della difesa, oltre che la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e le politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; di particolare interesse è anche l'attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese.

L'internazionalizzazione ricomprende l'indirizzo di politica commerciale con l'estero, la gestione degli accordi bilaterali e multilaterali, la disciplina del regime degli scambi e la disciplina del credito all'esportazione, ferme restando – in ogni caso – le competenze attualmente stabilite in favore del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Precisa inoltre che l'area dello sviluppo economico concerne, tra l'altro, la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica nazionale, i rapporti con l'Unione europea e le organizzazioni internazionali nel settore dell'energia e l'attuazione dei relativi processi di liberalizzazione. In tale settore sono inoltre ricomprese le tematiche di sviluppo della innovazione tecnologica nei settori produttivi e di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia, oltre che le politiche nel settore delle assicurazioni ed i rapporti con l'Isvap per quanto di competenza ed altri rilevanti settori quali la promozione della qualità dei prodotti, la sicurezza, l'etichettatura, l'attività di tutela dei consumatori del settore turistico a livello nazionale e il monitoraggio dei prezzi liberi e controllati ed il controllo di vigilanza delle manifestazioni a premio.

Il Ministero elabora inoltre ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate il piano degli obiettivi, delle modalità di attuazione e delle relative procedure di verifica e di monitoraggio.

Nel ricordare come tale provvedimento si sia reso necessario a seguito dei profondi mutamenti recentemente determinati dal nuovo equilibrio nelle relazioni tra Stato, Regioni ed enti locali, anche in relazione ai profili di attuazione degli obiettivi e delle politiche dell'Unione europea, fa osservare come lo schema di decreto legislativo in esame ridefinisca il quadro delle attribuzioni del Ministero, ridisegnandone anche la struttura dipartimentale, adottando criteri completamente differenti rispetto all'originaria strutturazione per dipartimenti contenuta nel testo del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si tratta, in sostanza, di innovazioni assai significative, che ridefiniscono completamente la struttura del Ministero e l'ambito delle sue attribuzioni rispetto alle competenze degli altri ministeri, ed in particolar modo rispetto al Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo schema in esame – osserva il relatore – denota inoltre delle obiettive carenze sotto il profilo del coordinamento delle varie articolazioni, in quanto non si prevede una figura gerarchica sovraordinata in grado di indirizzare in modo coerente l'operato delle direzioni generali.

Il provvedimento in titolo sembra comunque assegnare al Ministero delle attività produttive una posizione sussidiaria, facendo per giunta ricorso, assai frequentemente, a norme attributive di competenze dalla formulazione eccessivamente generica.

Non si comprende, innanzitutto, la ragione di un'elencazione puntuale dei casi di salvaguardia delle competenze degli altri dicasteri, quando nello schema vi sono già ben due clausole di ordine generale.

Appare altresì incomprensibile la mancata indicazione, tra le competenze del Ministero, della tutela dei consumatori, anche in considerazione del ruolo crescente assunto da questa materia. È ben noto infatti che una quota rilevante delle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve essere destinate alla realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori, ed in questo settore le competenze del Ministero delle attività produttive sono assai rilevanti.

Sarebbe altresì preferibile riformulare la parte della lettera c) dell'articolo 28 concernente l'energia, sulla base di quanto previsto dalla legislazione più recente, ed in particolare dalla legge n. 290 del 2003. Ciò al fine di rendere inequivoca la competenza del Ministero in materia di programmazione energetica e per ciò che si riferisce alle attribuzioni statali in tale settore, in quanto l'indicazione delle competenze sull'energia non sembra tener conto dei risultati della legislazione più recente e di quella in via di definizione.

Non risulta inoltre convincente la parte relativa ai brevetti. Nell'eliminare i riferimenti all'istituzione di un'Agenzia dei brevetti, contenuta nella attuale formulazione del decreto legislativo n. 300 del 1999, occorrerebbe al contempo prevedere idonee soluzioni organizzative al fine di creare una autonoma articolazione finalizzata alla gestione delle competenze in materia brevettuale.

È opportuno che la materia delle assicurazioni sia attribuita nella sua intierezza al Ministero delle attività produttive che, di fatto, già rappresenta l'unico interlocutore istituzionale in tale delicato settore. Si potrebbe, pertanto, rivedere la competenza relativa alla vigilanza sull'ISVAP che il decreto legislativo n. 300 del 1999, all'articolo 30, ha attribuito al Ministero dell'economia. Occorrerebbe, quindi, sopprimere lo stesso articolo 30 oppure individuare altre soluzioni idonee a tale fine.

Sarebbe preferibile infine a suo avviso, approfondire maggiormente il nuovo assetto organizzativo del cosiddetto *flying-desk*, che affianca articolazioni quali MAE, SACE e SIMEST nella effettuazione di operazioni relative al commercio con l'estero.

Il sottosegretario DELL'ELCE, nel condividere i rilievi formulati dal relatore, sottolinea inoltre l'opportunità di introdurre, nel provvedimento di riorganizzazione del Ministero delle attività produttive, le misure necessarie per incentivare la produttività e ristabilire anche un'omogeneità di trattamento del personale in servizio presso il Ministero.

Il senatore BARATELLA (*DS-U*) ritiene necessario che la Commissione rinvi ad una seduta successiva il momento dell'espressione del parere, al fine di acquisire gli elementi informativi e di riflessione necessari per indicare alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa i correttivi ritenuti più opportuni.

Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere da parte degli esponenti dell'opposizione, sottolinea la necessità di risolvere il problema dello sbilanciamento tra poteri e competenze dei Ministeri dell'economia e delle attività produttive.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni più precise in ordine al mutamento di indirizzo prescelto nella definizione dei nuovi criteri organizzativi del Ministero, ricordando come il decreto legislativo n. 300 del 1999 risulti attualmente ancora caratterizzato dal criterio fondamentale di una strutturazione per dipartimenti. È davvero singolare che il provvedimento in esame scelga di adottare un differente criterio organizzativo, consistente nella previsione di undici direzioni generali, senza fornire una giustificazione adeguata, introducendo inoltre il concetto di «aree funzionali», che costituiscono una figura giuridico-organizzativa inedita.

Ritiene altresì necessario prevedere una formulazione che permetta di semplificare il riparto tra le competenze del Ministero dell'economia e il Ministero delle attività produttive, al fine di attenuarne le possibili sovrapposizioni funzionali.

Nel ribadire, infine, la necessità che la Commissione possa disporre di una motivazione più approfondita in ordine a tale scelta, anche per quanto concerne la mancata previsione di precise strutture di coordinamento, dichiara di aderire alla richiesta del senatore Baratella, volta a ottenere un ulteriore spazio di riflessione per l'espressione del parere.

Il presidente PONTONE, in considerazione dei rilievi formulati dai senatori intervenuti e dal rappresentante del Governo, propone che la Commissione rinvi il momento dell'espressione del parere ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE*

**(408) MAGNALBÒ.** *Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel*

**(1142) SAMBIN ed altri.** *Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano*

**(1634) CREMA.** *Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*

(Esame dei disegni di legge n. 408, 1142 e 1634 e congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2421, 2328, 1580 e 1861)

Il presidente PONTONE, nel preannunciare una relazione integrativa in ordine al contenuto dei provvedimenti in esame, ritiene che i disegni di legge nn. 408, 1142 e 1634, per la stretta affinità di materia rispetto agli altri disegni di legge attualmente all'esame congiunto, possano anch'essi essere più compiutamente affrontati attraverso un'analisi ed un dibattito complessivo sull'intero settore dell'energia. In particolare, il disegno di legge n. 408 si compone di sette articoli e prevede un insieme di norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel. Tale provvedimento persegue essenzialmente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo delle colture oleaginose di una filiera energetica da produzione oleaginosa, per consentire l'utilizzazione delle risorse agricole per usi energetici. Il disegno di legge n. 1142 prevede invece alcune modifiche al decreto legislativo n. 164 del 2000, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano, al fine di riordinare la disciplina concernente l'attività di distribuzione ed i profili pubblicistici del servizio stabilendo inoltre delle regole certe per quanto concerne la durata degli affidamenti e delle concessioni in materia. Il disegno di legge n. 1634 contiene invece disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale provvedimento si compone di sette articoli e contiene numerose disposizioni volte ad accelerare l'adeguamento del sistema energetico nazionale ai principi definiti dal protocollo di Kyoto e dalle norme comunitarie.

Propone, pertanto, che la Commissione disponga la congiunzione dei disegni di legge in titolo ai disegni di legge nn. 2421, 2328, 1580 e 1861, già attualmente all'esame congiunto della Commissione.

Conviene la Commissione

*IN SEDE REFERENTE*

**(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi,** approvato dalla Camera dei deputati

**(2328) COVIELLO ed altri.** *Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali*

**(408) MAGNALBÒ.** *Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel*

(1142) SAMBIN ed altri. *Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano*

(1580) VALDITARA. *Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti*

(1634) CREMA. *Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*

(1861) MULAS ed atri. *Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici*

- e delle petizioni n. 112 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente PONTONE propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 2421 e 2328 su cui egli ha già riferito alla Commissione con l'esame dei disegni di legge nn. 1580 e 1861, su cui hanno rispettivamente riferito i senatori Massucco e Sambin. Precisa che nel prosieguo dell'esame egli svolgerà le funzioni di relatore sull'insieme dei disegni di legge in titolo, ivi compresi i disegni di legge nn. 408, 1142 e 1634 testè congiunti.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) sottolinea l'opportunità che il relatore ed il rappresentante del Governo affrontino le questioni poste a seguito dei provvedimenti che hanno recentemente interessato la materia dell'energia, individuando le possibili soluzioni per consentire l'adeguamento dei disegni di legge in esame, al mutato quadro normativo.

Il presidente PONTONE (*AN*) ricorda di essere sul punto di svolgere una relazione integrativa in ordine ai provvedimenti in esame, nella quale intende sinteticamente affrontare anche le nuove questioni poste dai più recenti interventi normativi. Ritiene, al riguardo, che un approfondimento della discussione in ordine alle possibili modifiche da apportare al testo possa essere svolta anche in seguito, ed in particolare in sede di presentazione ed esame degli emendamenti. In particolare, la stessa posizione del Governo sarebbe chiarita in modo inequivoco dal tenore degli eventuali emendamenti proposti.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) dichiara di non condividere l'*iter* procedurale proposto dal Presidente, sottolineando la necessità che il Governo indichi sin da ora i possibili interventi che intende proporre, anche al fine di instaurare un dialogo più completo ed una maggiore collaborazione con gli esponenti dell'opposizione. Al riguardo, ricorda infatti che nella seduta dello scorso 28 ottobre il rappresentante del Governo aveva più volte sottolineato la necessità di affrontare la riforma del settore energetico con spirito costruttivo, senza delimitazioni di maggioranza e nell'interesse generale.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) dichiara di condividere la posizione espressa dal senatore Coviello, sottolineando la necessità che il relatore

ed il rappresentante del Governo intervengano prima della discussione generale, al fine di permettere un confronto maggiormente costruttivo sulla base degli elementi emersi.

Il sottosegretario DELL'ELCE, pur riservandosi di intervenire in modo più compiuto durante il seguito dell'esame, intende precisare sin da ora quali siano gli aspetti principali del disegno di legge, considerati necessari per il riordino del settore energetico. In particolare, il disegno di legge di iniziativa del Governo contiene una compiuta definizione degli ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nonché l'indicazione degli obiettivi generali della politica energetica. Inoltre, il provvedimento contiene le disposizioni necessarie per il completamento della liberalizzazione dei mercati e una più precisa definizione dei rapporti con l'Autorità di regolazione del settore. Nel sottolineare l'assoluta centralità degli argomenti citati, sottolinea inoltre la rilevanza di ulteriori aspetti quali il passaggio dal regime concessorio al regime autorizzativo, in capo alle regioni, per gli impianti di lavorazione di stoccaggio di oli minerali oltre alla prosecuzione del procedimento di esecuzione dei terminali di GNL in capo allo Stato, nonché il riordino dell'attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti. Altrettanto rilevanti sono le norme relative alla semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi in terra ferma e delle risorse geotermiche, il regime speciale per *merchant lines* gasdotti e rigassificatori e per lo stoccaggio di gas in sotterraneo, nonché, da ultimo, le disposizioni relative all'apertura del mercato e alla promozione e alla diversificazione delle fonti di energia.

Il presidente PONTONE, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 18 settembre, ritiene opportuno compiere alcune precisazioni relative alle esigenze di aggiornamento del testo approvato dalla Camera e per tener conto delle acquisizioni derivanti dagli approfondimenti compiuti dalla Commissione attraverso lo svolgimento di numerose ed utili audizioni.

Ricorda infatti come a seguito dell'approvazione della legge n. 290 del 2003, di conversione del decreto-legge n. 239 del 2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, si sia determinata una sovrapposizione tra il contenuto di alcune disposizioni di tale legge e del disegno di legge n. 2421, attualmente all'esame della Commissione. In particolare, ritiene necessario sopprimere gli articoli 9, 10, 12 e 13 oltre che i primi quattro commi dell'articolo 15 ed il comma 6 dell'articolo 16 dell'atto Senato n. 2421, in quanto sostanzialmente identici od estremamente simili ad alcune proposte emendative accolte dal Parlamento in sede di conversione del cosiddetto decreto «anti black-out».

La conversione in legge del decreto-legge n. 314 del 2003, contenente misure per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti radioattivi, impone poi di sopprimere l'articolo 30 del disegno di legge in esame, che inter-

viene sulla stessa materia: la Commissione ha espresso i suoi rilievi sul decreto, suggerendo, come emerso dal dibattito, integrazioni in ordine alle procedure da adottare per l'individuazione del sito di raccolta.

Con riferimento al decreto-legge «anti black-out», ricorda che nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, sono emerse alcune proposte di modifica, non accolte data la ristrettezza dei tempi di conversione, suggerendosi, tra l'altro, di provvedere all'abrogazione del ricalcolo della potenza nominale media degli impianti idroelettrici, che influisce sulla determinazione del sovraccanone per le centrali di pompaggio. Ricorda inoltre che al fine di rendere il procedimento di autorizzazione per le reti maggiormente conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 2003, si è proposto di intervenire sull'articolo 1-*sexies* della citata legge di conversione n. 290 del 2003, modificandolo nel senso di inserire l'intesa con le Regioni e di abrogare la previsione del decreto del Presidente della Repubblica in ordine al procedimento. A suo avviso, si potrebbe inoltre estendere anche alle reti il procedimento unico previsto per le nuove centrali dal decreto-legge n. 7 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2002.

Presso la Camera dei deputati – osserva il relatore – è inoltre emersa l'esigenza di inserire maggiori garanzie sulla struttura proprietaria del Gestore della rete, attraverso una revisione della limitazione del 20 per cento della quota pubblica – anche per garantirne la maggiore rispondenza agli indirizzi pubblici – e consentirne un più efficace controllo. Alcune proposte, nella medesima direzione, sono pervenute dalle organizzazioni sindacali nonché dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha sottolineato come l'attuale formulazione dell'articolo 1-ter della citata legge di conversione, non sembri fornire sufficienti garanzie antimonopolistiche.

Un'ulteriore proposta di modifica del decreto-legge n. 239, avanzata nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, riguarda la possibilità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 1-*quinquies* al fine di salvaguardare le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di scambi transfrontalieri di energia, come definite dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria.

In generale, sottolinea come dalle audizioni sia emerso un atteggiamento di apprezzamento per il progetto di riordino del settore energetico all'esame della Commissione; molti dei soggetti auditi hanno comunque avanzato proposte finalizzate ad introdurre chiarimenti ed integrazioni del testo.

Per quanto riguarda la parte relativa ai principi e agli obiettivi della legislazione energetica, fa osservare che è stata segnalata l'esigenza di prevedere forme più incisive di coordinamento tra i vari soggetti istituzionali, anche mediante ipotesi di revisione dell'assetto attualmente previsto dalla Costituzione, richiamando anche le numerose indicazioni finalizzate ad una migliore definizione delle competenze di Stato, Regioni ed enti locali, anche con riferimento ad una distinzione del regime delle attività del settore dell'energia meno rigida di quanto attualmente previsto nel testo.

Al riguardo, osserva che si potrebbero, ad esempio, elencare solo le attività sottoposte a regime di riserva.

Nel ricordare che le Regioni, nel sottolineare l'esigenza che si giunga all'emanazione di indirizzi e obiettivi condivisi, hanno espresso la preoccupazione che il ricorso alle deleghe possa costituire presupposto e opportunità per invasioni di competenze e hanno sollecitato il superamento di quelle incertezze normative che possono rendere problematica la pianificazione regionale, auspicando un più diffuso ricorso alla Conferenza Stato-Regioni sui numerosi aspetti normativi e amministrativi che coinvolgono i territori regionali, si sofferma poi sul problema dei rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas: al riguardo è stata avanzata più di una proposta finalizzata a conservare le sue attuali competenze, anche per omogeneità con le previsioni delle direttive europee in materia.

Nel corso delle audizioni sono state suggerite modifiche concernenti profili di tutela della concorrenza e del mercato. Segnatamente – oltre alla richiesta di valutare la possibilità di sopprimere l'articolo 14, rinviando la definizione dei poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione a quanto già definito nella legislazione vigente – con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas, sono emerse indicazioni per la modifica degli articoli 15, comma 8 e 17, comma 6. La prima norma si riferisce al divieto, per le società di distribuzione di energia elettrica e gas, di esercitare direttamente attività nel settore dei servizi post-contatore, mentre il secondo articolo abroga la norma che impone ai distributori di gas l'obbligo di accertare la sicurezza degli impianti di utenza.

Osserva come le indicazioni avanzate su questi punti siano state per certi versi opposte: se da un lato l'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 15 garantisce le piccole imprese dal rischio di un abuso di posizione dominante da parte delle società di distribuzione, occorre d'altro canto riconoscere che essa, di fatto, impedisce alle società di distribuzione di rispettare gli obblighi di efficienza energetica previsti dai decreti del 24 aprile 2001. Quanto al comma 6 dell'articolo 17, ritiene che l'attuale formulazione potrebbe evitare situazioni di monopolio distorsive della concorrenza, ma d'altro canto potrebbe ostacolare la tutela della sicurezza degli utenti finali. Probabilmente si tratterà di individuare soluzioni che contemperino le due opposte esigenze, attraverso l'eventuale presentazione di proposte emendative.

Sempre in riferimento alle problematiche della concorrenza nel settore elettrico è stato posto all'attenzione della Commissione il problema della diversa durata delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche: l'attuale normativa, oltre a prevedere una durata di gran lunga inferiore rispetto a quanto stabilito negli altri Paesi europei, fissa scadenze diverse per l'Enel e per gli altri operatori pubblici e privati. A suo avviso, potrebbe essere opportuno valutare nel corso della discussione la possibilità di intervenire per eliminare tale disparità di trattamento.

Per quanto concerne il settore del gas, in riferimento all'articolo 11, relativo alla disciplina dell'accesso alle infrastrutture energetiche, il relatore sottolinea come le indicazioni emerse nel corso delle audizioni siano



state molto differenziate: alcuni soggetti si sono mostrati favorevoli al mantenimento dell'attuale formulazione, considerando la realizzazione di nuove infrastrutture la condizione essenziale per l'effettiva apertura del mercato del gas. Altri hanno avanzato proposte di carattere soppressivo, finalizzate a rimuovere ogni ostacolo alla libera concorrenza nell'accesso alle reti. Altri ancora hanno suggerito di limitare i casi di esenzione dalla disciplina sul diritto di accesso a terzi, anche prevedendo, in armonia con la normativa comunitaria, il principio dell'esame caso per caso delle varie deroghe all'accesso regolato: il testo attuale dell'articolo 11, nell'ammettere all'esenzione, senza distinzione, tutti i soggetti che investano in nuove infrastrutture, fissa limiti generali, sia temporali che di capacità.

Per incentivare ulteriormente la realizzazione di nuove infrastrutture di importazione di gas dall'estero, è stato poi sottolineata la necessità di uniformare le agevolazioni previste per la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con i Paesi europei e quelle previste per l'interconnessione con Stati extra-europei.

Precisa che nel corso delle audizioni sono state inoltre avanzate da più parti, forti perplessità sulla possibilità di riscatto anticipato da parte degli enti locali delle reti cittadine di distribuzione: la sua applicazione nel periodo transitorio rischia di determinare situazioni di disparità tra soggetti pubblici e privati, creando incertezze penalizzanti per gli investimenti. Al fine di salvaguardare il principio della libera concorrenza sono poi arrivati inviti a rivedere la previsione di proroghe per la durata delle concessioni di stoccaggio.

Numerose sono poi le osservazioni emerse in riferimento alle problematiche connesse alle fonti rinnovabili di energia. Poiché, come è noto, è tuttora in corso l'iter per l'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, occorre valutare il testo definitivo di tale atto per apportare gli eventuali coordinamenti con il contenuto del disegno di legge in esame.

Si dovrebbe infine, a suo avviso, valutare la possibilità di definire in questa sede i criteri e i principi per il recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia di mercato elettrico e del gas naturale, il cui termine è fissato al 1° luglio 2004.

Si riserva, quindi, di presentare specifiche proposte emendative sui temi segnalati, tenendo conto di quanto emergerà in sede di dibattito.

Propone, infine, di assumere quale testo base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge n. 2421, già approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il senatore BETTAMIO (*FI*), al fine di contemperare l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento con la necessità di acquisire i necessari elementi conoscitivi e di riflessione, propone che il termine

per la presentazione degli emendamenti sia previsto per il 13 gennaio 2004.

Il presidente PONTONE (AN) prende atto del generale consenso sulla proposta testè avanzata e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2421 alle ore 18 del 13 gennaio 2004.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna per l'esame dei disegni di legge nn. 2612, 2613 e 2614.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PONTONE comunica che la Commissione è convocata, per una ulteriore seduta, domani, mercoledì 17 dicembre alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**210<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria**, approvato dalla Camera dei deputati

**(421) MAGNALBÒ.** – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

**(1393) VANZO ed altri.** – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

— e **petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il senatore PETERLINI (*Aut*), intervenendo in discussione generale, si associa all'auspicio, espresso in tutti gli interventi che lo hanno preceduto, di una positiva conclusione, nel mese di gennaio, del confronto in corso tra le organizzazioni sindacali e il Governo sui temi della riforma previdenziale, sottolineando al tempo stesso l'esigenza che, in tale circostanza, la concertazione con le parti sociali non si traduca in un ridimensionamento delle prerogative del Parlamento e dei suoi poteri di proposta e di decisione.

Rileva quindi che il sistema previdenziale italiano annovera tra i suoi elementi costitutivi il principio della ripartizione, in base al quale il gettito

contributivo viene utilizzato per liquidare le pensioni in essere. La condizione fondamentale perché tale sistema funzioni senza dare luogo ad inconvenienti consiste nella permanenza di una situazione equilibrata dal punto di vista generazionale, con una consistente eccedenza del numero delle persone in attività rispetto a coloro che hanno cessato il lavoro. Nel corso degli anni, il prolungamento della durata media della vita, coniugato con un forte tasso di decremento demografico, tale da collocare l'Italia agli ultimi posti nel mondo per quanto riguarda l'andamento delle nascite, ha costituito un fattore di forte criticità per la tenuta del sistema previdenziale nel suo complesso, fattore destinato, almeno per il momento, a non subire significative inversioni di tendenza. Secondo alcuni autorevoli osservatori, infatti, attorno al 2025 in Italia il numero dei pensionati dovrebbe superare quello delle persone attive, ma recenti dati dell'ISTAT evidenziano che, in alcune province, soprattutto nel Sud e nelle Isole, tale condizione si è già verificata, ed è compensata solo dal diverso andamento del predetto rapporto in altre aree del Paese.

Per fare fronte alla situazione fin qui descritta – prosegue il senatore Peterlini – occorrono misure di carattere strutturale che investano sia il sistema pensionistico pubblico, sia quello della previdenza complementare.

Per quanto riguarda la previdenza pubblica, il punto più rilevante della riforma delineata dal Governo sembra consistere in un brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti, a partire dal 2008. Tuttavia, una decisione così drastica non appare condivisibile, anche in considerazione del dato relativo all'età media in cui attualmente uomini e donne cessano effettivamente l'attività lavorativa: si è parlato, in proposito, di una media molto bassa per l'Italia – pari a circa 56 anni per le donne e 58 per gli uomini – senza però tenere presente che per molti lavoratori il pensionamento non comporta la cessazione totale dell'attività, ma la sua prosecuzione in altre forme, meno gravose e più flessibili dal punto di vista dell'orario e dell'impegno. In altri termini, già oggi sussiste in ampi strati della popolazione una forte propensione al prolungamento della vita lavorativa, oltre i limiti sopra richiamati, e tale orientamento può e deve essere assecondato attraverso un sistema di incentivazione adeguato che, abbandonando l'impostazione coercitiva scelta dal Governo, operi non tanto sul versante monetario - come prevede l'emendamento 1.0.1 – quanto sulle condizioni dell'offerta di lavoro, prospettando, ai lavoratori più anziani, soluzioni in termini di flessibilità e di riduzione dell'orario che lo inducano a differire la scelta del collocamento a riposo. In tale prospettiva, appare comunque preferibile intervenire nel senso dell'elevamento dell'età minima per l'accesso ai trattamenti, senza modificare invece il regime vigente per quanto concerne l'anzianità contributiva. Inoltre, occorrerebbe superare l'attuale differenza tra uomini e donne per quanto riguarda il requisito anagrafico per la maturazione del diritto alla pensione, non più giustificato anche in relazione alle aspettative di vita più favorevoli per la componente femminile della popolazione: l'obiettivo, di per sé condivisibile, di dare comunque un riconoscimento al lavoro sociale della donna nella famiglia può e deve essere perseguito in

forme diverse, che eventualmente contemplino agevolazioni contributive in ragione del numero dei figli.

Passando ad esaminare la problematica relativa alla previdenza complementare, il senatore Peterlini osserva preliminarmente che, per effetto delle riforme attuate nel corso degli anni Novanta, i lavoratori assoggettati integralmente al sistema di calcolo contributivo percepiranno trattamenti fortemente ridimensionati rispetto a quelli attuali: pertanto, è necessario fin da subito predisporre le condizioni per evitare che negli anni a venire, anche in conseguenza di un fenomeno positivo come l'allungamento della durata media della vita, si estenda l'area di indigenza nell'ambito della popolazione anziana, con conseguenti effetti di innalzamento della domanda di assistenza e di riduzione della propensione individuale al consumo, suscettibili di riflettersi negativamente sull'equilibrio economico dell'intera società.

Proprio per tali motivi, è necessario puntare con forza e con convinzione sull'estensione di forme di previdenza complementare, e per questo profilo il ritardo nella conclusione dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge n. 2058, a due anni di distanza dalla presentazione alle Camere, non costituisce certo motivo di soddisfazione per la sua parte politica, che, alla luce della sua collocazione al centro dello schieramento politico, si accinge a formulare proposte emendative – soprattutto sul tema della previdenza complementare – rispondenti non tanto a logiche di schieramento, quanto all'esigenza di individuare soluzioni concrete per un problema di grande rilevanza, estendendo a tutto il paese l'esperienza positiva maturata in questo campo nel Trentino Alto Adige.

In molti Paesi industrializzati, i fondi pensione assorbono risorse in misura pari se non superiore a quella del prodotto interno lordo, mentre in Italia non si va oltre i sei punti percentuali del PIL, con circa due milioni di iscritti alle diverse forme di previdenza complementare, pari a poco più dell'11 per cento della popolazione attiva. Se si guarda agli iscritti, poi, si può rilevare un altro fenomeno preoccupante, dato che la maggioranza è costituita da lavoratori con elevate qualifiche professionali, di età tra i quaranta e i quarantanove anni, concentrati soprattutto al Centro Nord, mentre risultano in netta minoranza proprio i soggetti potenzialmente più penalizzati dal sistema di calcolo contributivo, cioè gli esercenti, i giovani, le donne, i lavoratori con qualifiche professionale meno elevate, soprattutto al Sud e nelle Isole.

I motivi di tale realtà sono riconducibili essenzialmente alla limitata disponibilità di risparmio da destinare alla previdenza integrativa, dato che i contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive od esclusive di essa assorbono circa un terzo delle retribuzioni, nonché alla mancanza di un vero e proprio mercato di settore, che assicuri condizioni di effettiva competizione tra i diversi gestori. Per questo aspetto, occorre superare i vincoli tuttora presenti nella normativa vigente, e soprattutto l'eccessiva protezione accordata ai fondi di natura negoziale.

Un altro punto importante – prosegue il senatore Peterlini – riguarda la destinazione del trattamento di fine rapporto: occorre infatti considerare

che, soprattutto in presenza di una riforma del mercato del lavoro che tende ad accentuare i profili di flessibilità, il TFR assolve anche ad una non trascurabile funzione di tutela sociale per i lavoratori. Nel passaggio ai fondi pensione, il venir meno delle garanzie assicurate dalla disciplina vigente alla misura e il rendimento di esso dovrà pertanto essere compensato da misure di analoga portata, in modo da invogliare i lavoratori a destinare stabilmente il loro TFR alla previdenza complementare.

Il senatore DI SIENA (*DS-U*) interviene quindi sull'ordine dei lavori, prospettando l'opportunità di rinviare gli interventi di replica del relatore e del rappresentante del Governo ad un periodo successivo alla sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle festività natalizie, atteso l'attuale andamento del confronto fra parti sociali e Governo, entrato in una fase particolarmente delicata, della quale non si può non tener conto ai fini della programmazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, pur ribadendo l'esigenza di tener conto della prospettiva inerente al confronto con le organizzazioni sociali attualmente in atto – alla luce del quale si è già provveduto a rinviare l'esame degli emendamenti ad una data successiva al 10 gennaio, che, come è noto, costituisce il termine entro il quale le parti hanno convenuto di verificare la possibilità di pervenire ad una intesa – sottolinea tuttavia la necessità di svolgere entro la corrente settimana gli interventi di replica del relatore e del rappresentante del Governo, data l'intrinseca connessione degli stessi con la discussione generale.

Il sottosegretario VIESPOLI precisa che il Governo intende procedere nei tempi previsti alla verifica della possibilità di pervenire ad una intesa con le organizzazioni sociali sulle problematiche della riforma previdenziale, in modo tale da non prolungare ulteriormente l'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge n. 2058. Pertanto, con riferimento alla questione sollevata dal senatore Di Siena, dichiara di rimettersi alle scelte che la Commissione effettuerà in ordine alla prosecuzione dei propri lavori, sia nel caso in cui si intenda procedere alle repliche nella giornata di domani, sia nel caso in cui si voglia differirle alla prima seduta utile dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) prospetta l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, ritenendo del tutto illogica e contraddittoria la scelta di fissare tale scadenza mentre il confronto tra il Governo e le parti sociali sulla materia previdenziale è ancora alle sue battute iniziali.

Interviene il senatore DI SIENA (*DS-U*), precisando che a suo avviso la scelta di stabilire il termine di presentazione degli emendamenti per mercoledì 17 dicembre si pone in contraddizione con la decisione assunta concordemente dal Governo e dalle parti sociali di fissare al 10 gennaio

2004 il termine entro il quale si dovrà procedere ad una verifica in ordine alle possibilità di un'intesa in materia previdenziale. Riguardo alla tematica in questione è ravvisabile una sostanziale incompatibilità tra la posizione politica assunta dai Gruppi parlamentari di maggioranza – restii rispetto a qualsivoglia ipotesi di rinvio delle attività inerenti alla procedura di esame del provvedimento in titolo – e quella concordata tra l'Esecutivo e le parti sociali.

La senatrice PILONI (*DS-U*) dichiara di condividere le perplessità espresse dal senatore Di Siena in ordine alla scelta di fissare il termine di presentazione degli emendamenti in data anteriore al 10 gennaio 2004.

Secondo il senatore VANZO (*LP*), nella seduta dell'11 dicembre scorso, il sottosegretario Sacconi aveva chiarito in modo inequivocabile la posizione del Governo relativamente all'esigenza di non interrompere l'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2058, fatta comunque salva la possibilità che la Commissione potesse prendere in considerazione l'ipotesi di riaprire i termini limitatamente alla presentazione di eventuali emendamenti derivanti da un esito positivo del confronto con le organizzazioni sindacali, e dei relativi subemendamenti. Non ritiene pertanto che si possa convenire con le proposte di sospensione dei lavori testé prospettate, né con quelle relative ad un differimento a tempo indeterminato del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), dopo aver sottolineato che eventuali scelte attinenti al rinvio della presentazione degli emendamenti rivestono nel caso di specie una valenza soprattutto politica, chiede di chiarire se l'ipotesi di una riapertura dei termini, più volte prospettata da esponenti delle forze politiche di maggioranza, si inquadri nella prospettiva di un posticipo del termine per la presentazione degli emendamenti oppure si configuri come una mera assegnazione di un periodo aggiuntivo, finalizzato a consentire la possibilità di subemendare le proposte emendative che l'Esecutivo potrebbe in futuro presentare.

Il sottosegretario VIESPOLI, dopo aver ribadito che l'individuazione del modulo operativo da utilizzare per il prosieguo dei lavori della Commissione rientra nelle prerogative e nella sfera di autonomia del Parlamento, evidenzia che la posizione condivisa da tutti gli esponenti del Governo in ordine alla problematica emersa è incentrata sull'esigenza di assicurare la possibilità di un ampio dibattito parlamentare, che tenga conto dei profili attinenti al confronto con le organizzazioni sindacali, come pure di quelli inerenti alla celerità dell'*iter* parlamentare di approvazione, necessaria per consentire il conseguimento degli obiettivi sottesi alla riforma previdenziale in questione.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ricorda preliminarmente che le forze politiche di opposizione hanno in più occasioni espresso l'avviso che

il termine per la presentazione degli emendamenti dovesse essere fissato in una data successiva al 10 gennaio. A suo parere, il mancato recepimento di tale oggettiva esigenza – emersa a seguito della recente attivazione di una concertazione con le organizzazioni sindacali – potrebbe comportare un significativo incremento del numero delle proposte emendative presentate, che potrebbe tuttavia rivelarsi *ex post* inutile, qualora venga raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali in ordine alle tematiche in questione.

Il PRESIDENTE ricorda che già nella seduta dell'11 dicembre scorso si è differito il termine di presentazione degli emendamenti originariamente stabilito, alla luce delle esigenze emerse dall'incontro tra Governo e organizzazioni sindacali, prospettate dalle forze politiche di opposizione e condivise anche da quelle di maggioranza. Come già evidenziato in tale occasione, qualora la negoziazione in corso abbia esiti positivi, auspicati da tutti i membri della Commissione, si potrà valutare l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, che, al momento, resta fissato per domani alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE fa presente che, a seguito della trasmissione da parte della Camera dei deputati – presumibilmente nella giornata di domani – del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, sarà necessario procedere ad una ridefinizione del programma dei lavori della Commissione, che tenga conto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, attualmente riunita.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**275<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici»  
(n. 295)**(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevoli con rilievi)

Il relatore, senatore CHINCARINI (*LP*), dopo aver osservato che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, rileva che, a differenza della delega normativa del 1997, la legge delega, varata nel 2002, si caratterizza per la maggiore ampiezza e per la finalità di operare il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative nella materia dei beni culturali ed ambientali. Privilegiando la tradizione storico-giuridica del Paese – dalla legislazione del 1939, alla Costituzione del 1948, per giungere, infine, al testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 – si è inteso chiarire, nella prima parte dello schema in titolo, che all'interno del *genus* costituito dal patrimonio culturale nazionale, si individuano due *species* di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, disciplinati nella seconda parte del suddetto codice, coincidenti con le cose di interesse storico, artistico e archeologico di cui alla legge n. 1089 del 1939; i beni paesaggistici la cui profonda connotazione di bene culturale costituisce un *unicum* nell'esperienza europea e mondiale, tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti. In tal senso, il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Questi ultimi comprendono gli immobili e le aree indicate nell'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali e naturali.

Il paesaggio, del resto, sulla base della Convenzione europea di Firenze del 2000, è stato disciplinato nella terza parte del codice in esame, dove è contenuta una regolamentazione innovativa, frutto di un serrato

confronto con le regioni che, ad esempio, è sfociato in un accordo sottoscritto tra le stesse ed il Ministero competente del 19 aprile 2001 per individuare le rispettive competenze in materia di pianificazione paesaggistica. A tale riguardo, quindi, si è tenuto nella giusta considerazione l'interferenza del paesaggio con il territorio e la sua pianificazione.

Entrando nel merito delle disposizioni presenti nella terza parte del codice – che disciplina i beni paesaggistici – in via preliminare si deve constatare che l'articolato è costruito al fine di osservare i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione. L'articolo 138 stabilisce l'obbligo della ricognizione e catalogazione del territorio nazionale allo scopo di garantire la conoscenza effettiva dei beni e delle aree meritevoli di tutela. Tale attività è stata attribuita alle commissioni provinciali, composte da rappresentanti regionali e dai soprintendenti. La potestà concorrente tra Stato e regioni, relativa alla imposizione di nuovi vincoli o alla modificazione di quelli esistenti, è stata quindi ricondotta dall'articolo 139 nell'alveo delle commissioni provinciali, mentre l'articolo 146 prevede il potere sostitutivo del Ministero. Peraltro, si è intervenuti anche in tema di autorizzazione per la realizzazione di opere incidenti su beni ed aree sottoposti a tutela; a tale proposito, nell'articolo 159, sono stati indicati in modo innovativo sia gli elementi costituenti la richiesta di autorizzazione sia gli elementi di valutazione della richiesta stessa da parte dell'amministrazione competente. Si è quindi previsto l'eventuale ricorso al Ministro da parte di qualsiasi soggetto interessato avverso l'atto autorizzativo. Un altro elemento innovativo si rinviene nelle disposizioni che riguardano i piani paesistici, cioè gli articoli 143, 144 e 145; in questi articoli, infatti, sono stati recepiti i principi della Convenzione europea del paesaggio, richiamati dall'accordo del 19 aprile 2001 concluso fra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni.

L'articolo 134, dunque, specifica quali siano i beni paesaggistici: oltre ai beni già individuati dalla normativa vigente, sono indicati anche gli immobili e le aree che possono essere sottoposte al piano paesaggistico, secondo un'impostazione già seguita dalle regioni Molise e Lazio. Il comma 2, poi, specifica che dai limiti alla facoltà di disposizione e di godimento non discende il diritto all'indennizzo.

L'articolo 135 definisce l'ambito della pianificazione paesaggistica e le sue finalità; nel comma 1 si stabilisce che le regioni assicurino la protezione e la valorizzazione del paesaggio, mentre il comma 2 stabilisce che il piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero del paesaggio tutelato, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio in relazione alla salvaguardia dei valori esistenti. L'articolo 136 enumera i beni soggetti alle disposizioni di tutela determinandoli con esplicito atto di notevole interesse pubblico: i beni indicati sono quelli già riconosciuti dall'articolo 139 del testo unico. L'articolo 137 stabilisce che, con atto regionale, sia costituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree,

commissione già prevista sia nella legge n. 1089 del 1939 che nel testo unico. Per quanto attiene alla composizione, il comma 2 indica quali membri di diritto il soprintendente regionale, il soprintendente per i beni architettonici per il paesaggio, il soprintendente per i beni archeologici. Ferma restando l'autonomia delle regioni nell'articolare la composizione delle commissioni e prevedendo anche la rappresentanza degli enti locali, si prevede, nel comma 2, che la commissione possa procedere all'audizione dei sindaci interessati e consultare esperti. L'articolo 138 è relativo alla potestà regionale di dichiarare il notevole interesse pubblico dei beni e delle aree indicate all'articolo 136. L'iniziativa può essere della stessa commissione, ma anche della regione, della provincia, delle città metropolitane e dei comuni. Al comma 2 si intende superare la dicotomia oggi di fatto esistente tra il sistema dei vincoli e quello della pianificazione, costruendo un sistema di tutela per così dire integrato. L'articolo 139 codifica la partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

L'articolo 142 stabilisce che, fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi del successivo articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni del titolo concernente la tutela e la valorizzazione, per il loro interesse paesaggistico, territori, fiumi, montagne, ghiacciai, parchi, foreste, boschi e vulcani, puntualmente elencati dalla lettera a) alla lettera m). L'articolo 143 al comma 1 dispone che il piano paesaggistico ripartisca il territorio regionale per ambiti paesistici omogenei, mentre il comma 2 prevede che alle caratteristiche di ogni ambito corrispondano obiettivi di qualità paesistica. Al comma 3 è poi indicato il contenuto del piano paesistico e le fasi della sua elaborazione indicandone il contenuto conoscitivo prescrittivo e propositivo, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato in più occasioni. Al comma 4 si stabilisce che il piano individui e distingua le aree nelle quali gli interventi di trasformazione del territorio siano consentite sulla base della verifica del rispetto delle disposizioni dello stesso piano da quelle per le quali il piano definisca parametri vincolanti per gli strumenti urbanistici. Il comma 9, al fine di rendere attuabili le attività di recupero di valorizzazione e mantenimento dei paesaggi regionali, dispone che nei piani vengano definite le misure di incentivazione e di sostegno e gli strumenti di realizzazione delle stesse attività. Il comma 10 che le regioni e il Ministero stipulino accordi diversificati regione per regione per l'elaborazione d'intesa per i piani paesaggistici; nei diversi accordi deve essere indicato il termine entro il quale la regione provvede ad approvare il piano.

L'articolo 145 prevede il coordinamento della pianificazione paesistica dei piani con altri strumenti di pianificazione, mentre l'articolo 146 dispone in ordine al procedimento di autorizzazione per gli interventi da eseguirsi su aree e beni sottoposti a tutela: tali complesse norme consentono ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati all'articolo 157 di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati dalla documentazione prevista, al fine di otte-

nere la preventiva autorizzazione. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda dell'autorizzazione dell'intervento, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesistici e ne accerta la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area, nonché la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistici. Si dispone altresì che l'autorizzazione costituisca atto separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia o altri titoli comunque legittimanti l'intervento ai fini edilizi: si vuol quindi risolvere l'annosa questione della commistione fra urbanistica e tutela del paesaggio, determinatasi dal confluire delle due competenze in capo ai comuni subdelegati dalle regioni. Decorsi inutilmente i termini indicati, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione che provvede tramite commissario *ad acta*, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Presso ogni comune è costituito un elenco liberamente consultabile in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica con l'annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza; copia di tale elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Le disposizioni di tale articolo si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca e le attività di cave e torbiera.

L'articolo 147 disciplina le autorizzazioni per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, mentre l'articolo 148 stabilisce che entro un anno dalla entrata in vigore del codice in esame, le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. L'articolo 153 interviene sull'annosa questione degli impianti pubblicitari riaffidando alla regione compiti di coordinamento e disciplina della materia. L'articolo 154 ricorda come anche il colore delle facciate nelle zone paesaggistiche e archeologiche possa essere determinato dall'amministrazione competente individuata dalla regione. Negli articoli 156, 157, 158 e 159 si interviene su tempi e sulle modalità riguardanti le disposizioni per i nuovi piani paesaggistici, per quelli già in essere e per la relativa norma transitoria.

L'articolo 181 riafferma la previsione, già contenuta nel decreto legislativo n. 490 del 1999, che le opere eseguite in assenza di autorizzazione ricadano nella punibilità prevista dalla legge n. 47 del 28 febbraio 1985. A suo avviso appare necessario pervenire ad un quadro normativo più omogeneo, alla luce delle modifiche introdotte in terza lettura dalla Camera dei Deputati nell'esame del disegno di legge 1753-B, recante delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale dove all'articolo 1, comma 32 si stabilisce che l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti anche in assenza o in difformità di autorizzazione comporti l'estinzione del reato in materia paesaggistica al verificarsi delle due condizioni colà riportate.

Propone, infine, di esprimere sullo schema in titolo osservazioni favorevoli corredate dai rilievi che risulteranno, eventualmente, dal dibattito, sottolineando la qualità del testo e la straordinaria occasione di collaborazione fra Stato, regioni e comuni che questo sollecita nella salvaguardia del patrimonio paesistico dell'Italia.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore SPECCHIA (AN) osserva che il comma 32 dell'articolo unico del disegno di legge n. 1753-B reca una modifica all'attuale articolo 163 del testo unico dei beni culturali ed ambientali, in particolare prevedendo una causa estintiva dei reati relativi ai lavori compiuti in mancanza o in difformità dalle autorizzazioni prescritte. A tale riguardo, ritiene che l'esame dello schema relativo al nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici possa rappresentare l'occasione per approfondire la disposizione contenuta nell'A.S. n. 1753-B. Pertanto, il relatore potrebbe, tra i rilievi da sottoporre alla Commissione di merito, indicare l'opportunità di invitare il Governo a seguire l'*iter* parlamentare tanto dell'A.S. 1753-B quanto dello schema in titolo per verificare se sussistono le condizioni affinché si possa giungere a sopprimere il comma 32 dell'articolo unico del disegno di legge n. 1753-B. In tal modo, si ricondurrebbe la disciplina sanzionatoria in materia di autorizzazioni paesaggistiche all'interno della disciplina organica del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore CHINCARINI (LP), dopo aver auspicato che il ministro Matteoli intervenga quanto prima ad una seduta della Commissione anche allo scopo di illustrare i propri intendimenti in merito al disegno di legge n. 1753-B alla luce della possibilità di modificarne il testo con riferimento alle disposizioni di cui al comma 32, replica brevemente facendo presente che è sua intenzione redigere osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi. Innanzitutto, con riferimento all'articolo 146, comma 7, dello schema di decreto in titolo, laddove si prevede che la Soprintendenza ha solo 30 giorni come termine perentorio per esprimere il proprio parere sulla proposta di intervento nelle aree tutelate dal piano paesaggistico, si ritiene opportuno prevedere invece un termine di 60 giorni, anziché di 30, dalla ricezione della proposta di cui al precedente comma 6.

All'articolo 148 sarebbe poi opportuno rendere maggiormente vincolante la previsione dell'istituzione, entro un anno, della Commissione per il paesaggio presso gli enti locali, laddove il comma 1 prevede semplicemente che le regioni promuovono l'istituzione della Commissione in questione; ciò poiché l'individuazione di termini precisi si rende indispensabile allo scopo di non vanificare l'intera normativa introdotta con il nuovo Codice.

All'articolo 181, comma 1, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola «ambientali» con la parola «paesaggistici» mentre, per altro verso, è necessario affrontare tutte le problematiche sulle enormi responsabilità in materia da parte delle Soprintendenze, che dovrebbero essere potenziate al fine di garantire uno svolgimento adeguato delle nuove, importanti responsabilità.

Assolutamente indispensabile è infine far sì che le disposizioni di cui all'articolo 181 prevalgano su quanto previsto dal comma 32 dell'articolo unico del disegno di legge n. 1753-B.

Dopo che il presidente NOVI ha accertato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore Chincarini mandato a redigere osservazioni favorevoli, con i rilievi indicati in sede di replica.

*(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi*, approvato dalla Camera dei deputati

*(2328) COVIELLO ed altri. – Norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali*

*(1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici*

*(1634) CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*

*(1580) VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti*

*(1142) SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano*

*(408) MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera del biodiesel*

(Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore MONCADA LO GIUDICE (*UDC*), soffermandosi sull'A.S. n. 2421, assunto quale testo base dei diversi disegni di legge che, a vario titolo, mirano a riformare il settore energetico, evidenzia le parti dell'articolato che ricadono nella competenza della Commissione. L'articolo 3, comma 1, lettera *e*), tra gli obiettivi generali di politica energetica, annovera il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento delle fonti energetiche rinnovabili. Il successivo articolo 4, al comma 1, lettera *i*), prevede che lo Stato e le regioni garantiscano il rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale comunitaria e agli accordi internazionali.

L'articolo 22 interviene sul tema della promozione pulita del carbone: il comma 1, stabilisce che il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, promuova uno o più accordi di

programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili. Il comma 2 prevede poi che il Ministro dell'attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, provvede ad individuare, per il periodo 2003-2010, quote decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta, a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, nonché a stabilire sanzioni nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni. Nel merito, quanto disposto dal citato articolo 22, merita un giudizio favorevole dal momento che appare comprensibile che su tale materia i ministri competenti dialoghino con le regioni per la promozione della ricerca. Per quanto attiene, invece, al comma 2 del citato articolo 22 bisognerebbe, tuttavia, operare un necessario coordinamento con la disciplina e gli impegni assunti dall'Italia in sede di ratifica del protocollo di Kyoto, specialmente per quanto riguarda le competenze riservate al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente.

L'articolo 23 contiene poi norme in materia di fonti rinnovabili; in particolare, il comma 1 stabilisce che a decorrere dal 2005 e fino al 2007 la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali. Il comma 8 del medesimo articolo, al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui al comma 1, precisa che sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti per i quali è stata rispettata la gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi. Il comma 9, poi, dispone che, nel rispetto di quanto stabilito al comma 8, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili derivati da rifiuti. Il complesso delle disposizioni richiamate è certamente meritevole di attenzione perché in ultima analisi esso tende ad incrementare la quota di fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, anche in questo caso, si rende necessario un attento coordinamento con l'emanando decreto legislativo - di cui allo schema n. 283 - recante il recepimento di alcune direttive comunitarie sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

L'articolo 25 prevede interventi a favore dell'uso razionale di energia, stabilendo che il Ministero delle attività produttive, sentito anche il Ministero dell'ambiente, stipula un accordo di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, allo scopo di attuare le misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'articolo 27 interviene sulla disciplina degli impianti di micro-generazione, mentre l'articolo 30 contiene una delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi. In merito a quest'ultimo articolo si deve in primo luogo constatare che la medesima materia è ora per lo più disciplinata dal decreto-legge n. 314 del 2003, attualmente all'esame dell'Assemblea. Tale decreto-legge, peraltro, contiene alcune di-

sposizioni che si pongono in contrasto con i principi ed i criteri direttivi indicati nel richiamato articolo 30.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge in titolo, corredato dalle osservazioni in precedenza esposte e dalle altre che eventualmente potranno emergere nel corso della discussione.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore PONZO (*FI*), nel ribadire come l'articolo 30 dell'A.S. 2421 intervenga sulla medesima materia su cui ha inciso il decreto-legge n. 314 del 2003, coglie l'occasione per ricordare come nella seduta notturna del 10 dicembre u.s. la Commissione abbia approvato due emendamenti al testo del suddetto decreto-legge. In quell'occasione, il rappresentante del Governo si era peraltro impegnato a verificare la sussistenza delle condizioni affinché le modifiche approvate potessero essere confermate nel corso dell'*iter* in Assemblea, per pervenire quindi allo svolgimento della terza lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati. Senonché, nella seduta antimeridiana dell'Assemblea di oggi, il rappresentante del Governo ha dichiarato che tali condizioni non sussistono e che, pertanto, non vi sono i tempi tecnici per un ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento. La richiamata dinamica dei lavori parlamentari riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 314 del 2003 conferma una tendenza, già riscontrata in altre occasioni, nella quale le modifiche ad un dato provvedimento sono concentrate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, restando di fatto preclusa all'altro ramo del Parlamento la possibilità di apportare ulteriori modifiche. Ritiene quindi che il presidente Novi dovrebbe farsi carico di rappresentare tale situazione affinché la dignità del Senato della Repubblica sia adeguatamente difesa.

Venendo al merito dei disegni di legge in titolo, ed in particolare del disegno di legge n. 2421, occorre tener conto del fatto che, nei mesi scorsi, numerose disposizioni contenute nel provvedimento in questione sono state trasfuse nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 239 del 2003, in materia di limiti di emissione delle centrali elettriche. Successivamente, come si è già rilevato, gran parte dei contenuti dell'articolo 30 è stata recepita in sede di conversione del decreto-legge sullo smaltimento delle scorie radioattive. Appare pertanto opportuno, a questo punto, approfittare dell'occasione per introdurre nel disegno di legge n. 2421 quelle disposizioni su cui aveva convenuto all'unanimità la 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sullo smaltimento delle scorie nucleari, disposizioni che però, come si è detto, non sembra possibile approvare anche in Assemblea nel pomeriggio di oggi, a causa della necessità di non apportare altre modifiche a quel provvedimento e scongiurare il rischio della decadenza per mancata conversione nei termini costituzionali.



Il senatore SPECCHIA (*AN*), dopo aver condiviso le argomentazioni sostenute dal senatore Ponzo, sottolinea preliminarmente che molto spesso il Senato della Repubblica si trova nella impossibilità di apportare modifiche ad un dato provvedimento a causa dell'esistenza di tempi tecnici ritenuti insormontabili. A tale riguardo, bisognerebbe auspicare nel futuro una maggiore sinergia nel lavoro fra i due rami del Parlamento. Per quanto riguarda, invece, più specificamente, il decreto-legge n. 314 del 2003 che reca disposizioni sulla medesima materia trattata dall'articolo 30 dell'A.S. 2421, si potrebbe valutare la possibilità di inserire tra le osservazioni a corredo del parere da trasmettere alla Commissione di merito la necessità che i due emendamenti approvati dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 314 del 2003 siano recepiti nell'articolo 30.

Il senatore RIZZI (*FI*), anche alla luce della propria esperienza parlamentare, non solo come senatore ma anche come deputato, fa presente che difficoltà di coordinamento dei lavori tra i due rami del Parlamento si sono sempre verificate.

Anche ad avviso del presidente NOVI non è sempre facile coniugare e coordinare i lavori dei due rami del Parlamento ed è quindi presumibile che quanto verificatosi in merito all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 314 del 2003 possa riproporsi anche in seguito.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore MONCADA LO GIUDICE (*UDC*), nel condividere le osservazioni esposte dal senatore Ponzo, ribadisce l'intenzione di redigere un parere favorevole, con alcune osservazioni.

In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 22 del disegno di legge n. 2421 dovrebbero essere coordinate con il complesso delle procedure attuative degli impegni assunti dall'Italia con la firma e la successiva ratifica del protocollo di Kyoto, in particolare per quanto concerne il mercato relativo al commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica e le competenze, rispettivamente, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente.

Inoltre, dovrebbero essere armonizzate le disposizioni in materia di fonti rinnovabili contenute, rispettivamente, nel disegno di legge n. 2421 e nell'emanando decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Poi, all'articolo 27, comma 2, del disegno di legge n. 2421 sarebbe opportuno precisare le norme autorizzative semplificate alle quali viene assoggettata l'installazione di un impianto di microgenerazione omologato.

Le disposizioni di cui all'articolo 30 del disegno di legge n. 2421 dovrebbero essere poi stralciate, o quanto meno coordinate con la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 314 del 2003 – recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi – che, nel testo comprendente le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, proprio oggi verrà esaminato dal Senato. Al riguardo, sarebbe opportuno inserire nel testo del disegno di legge n. 2421 talune disposizioni su cui aveva convenuto la 13<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sullo smaltimento delle scorie radioattive, disposizioni che formano oggetto di un ordine del giorno che il senatore Bergamo si accinge a presentare in Assemblea. Più specificamente, nel testo del suddetto disegno di legge n. 2421 sarebbe opportuno inserire disposizioni volte a garantire che l'individuazione del sito ove realizzare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di III categoria avvenga tenendo conto non solo delle caratteristiche geomorfologiche del terreno, ma anche di quelle antropiche. Altre disposizioni dovrebbero poi far sì che il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 314, possa procedere alla formale individuazione del su richiamato sito ove realizzare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di III categoria solo dopo che si sia raggiunta l'intesa all'interno della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Infine, nel disegno di legge n. 2421 dovrebbe essere inserita una disposizione volta a garantire che la scelta della procedura di affidamento della gestione del citato Deposito nazionale sia fatta solo successivamente all'effettivo inizio dei lavori di realizzazione dello stesso.

Dopo che il presidente NOVI ha accertato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore Moncada Lo Giudice mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni indicate in sede di replica.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente NOVI avverte che la seduta convocata per domani, mercoledì 17 dicembre 2003, alle ore 9, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**14<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***GIRFATTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le Riforme istituzionali e la devoluzione Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l'esame il senatore BASILE (*FI*), rilevando preliminarmente come lo schema di decreto legislativo miri a codificare la disciplina attinente alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e paesaggistici nazionali. Esso è suddiviso in cinque parti, recanti rispettivamente le disposizioni generali, la disciplina dei beni culturali, la disciplina dei beni paesaggistici, il trattamento sanzionato e le disposizioni transitorie, abrogative e finali.

La seconda parte, che ha ad oggetto i beni culturali, disciplina tra i vari aspetti anche la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale, facendo riferimento alla normativa comunitaria e alla Convenzione UNIDROIT. Nel presente contesto vengono in rilievo gli articoli da 73 a 86 del codice, recanti le disposizioni relative all'exportazione dal territorio dell'Unione Europea e la restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, che costituiscono l'oggetto, rispettivamente, del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio.

Il regolamento (CEE) n. 3911/92 persegue l'obiettivo di assicurare un controllo omogeneo alle frontiere della Comunità in materia di esportazione di beni culturali e a tale scopo subordina l'esportazione di tali

beni alla presentazione di un'apposita licenza, valida in tutto il territorio dell'Unione, e prescrive l'obbligo di assistenza e collaborazione fra le autorità amministrative e doganali degli Stati membri e fra questi ultimi e la Commissione.

La direttiva 93/7/CEE disciplina la restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, allo scopo di assicurare agli Stati il ritorno sul loro territorio dei beni appartenenti al patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale inviati all'estero o esportati illegalmente dopo l'abolizione dei controlli alle frontiere interne.

Sia il regolamento che la direttiva citati hanno subito delle parziali modifiche ad opera di atti normativi comunitari successivi e ad essi ha fatto seguito una cospicua normativa comunitaria di attuazione. Si ricorda altresì la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 e della direttiva 93/7/CEE - COM (2000) 325, con la quale si sottolineano l'avvenuta sensibilizzazione degli Stati membri e degli operatori del commercio internazionale ad una migliore tutela dei beni culturali a livello europeo e il mancato regresso del commercio illegale di tali beni.

Passa quindi ad effettuare un raffronto tra gli articoli di competenza della 14<sup>a</sup> commissione del provvedimento in esame e le disposizioni comunitarie, richiamando in primo luogo l'articolo 73, che fornisce alcune definizioni, in particolare delle fonti comunitarie che disciplinano la materia.

L'articolo 74 reca disposizioni di attuazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 (esportazione dal territorio dell'Unione europea), di cui si ribadisce la diretta applicabilità. Nello specifico, esso identifica i soggetti competenti al rilascio della licenza di esportazione prevista dal regolamento e stabilisce alcune modalità di tale rilascio.

Con l'articolo 75 iniziano le disposizioni di recepimento della direttiva 93/7/CEE. Tale articolo regola la restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, definendo la tipologia dei beni culturali dei quali è ammessa la restituzione e le relative condizioni.

L'articolo 76 identifica nel Ministero per i beni e le attività culturali l'autorità centrale per l'esercizio delle funzioni previste dalla direttiva, segnatamente quelle di collaborazione, ricerca e localizzazione del bene, notifica del ritrovamento, conservazione del bene e amichevole composizione delle controversie. In merito a tale articolo si rileva una divergenza dal testo della direttiva: quest'ultima prevede che lo Stato debba facilitare le operazioni da parte dello Stato membro richiedente di verifica della natura del bene entro un termine massimo di due mesi dalla notifica del ritrovamento; il testo dello schema al riguardo prevede invece un termine di tre mesi.

L'articolo 77 disciplina l'azione di restituzione, integrando con ulteriori due requisiti i presupposti richiesti dall'articolo 163 del codice di procedura civile per l'esercizio dell'azione ordinaria. In proposito, si evi-

denzia una parziale omissione rispetto al testo della direttiva: è assente infatti l'indicazione del soggetto passivo verso cui esercitare l'azione, cioè – ai sensi della direttiva – il possessore e, in mancanza di questi, il detentore del bene culturale. L'espressa indicazione del «convenuto» sembrerebbe corrispondere a criteri di maggiore chiarezza.

L'articolo 78 stabilisce i termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio dell'azione di restituzione.

L'articolo 79 disciplina la possibilità di corresponsione di un indennizzo a favore del possessore del bene, a condizione che egli lo abbia acquisito in buona fede. Al riguardo, la formulazione della direttiva prevede come condizione che l'acquisizione sia avvenuta con la «diligenza richiesta». Si riterrebbe opportuno valutare l'esistenza di una completa corrispondenza tra la nozione civilistica di buona fede e quella comunitaria di diligenza.

L'articolo 80 reca l'indicazione delle modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendone la contestualità con la restituzione del bene, nonché la redazione del processo verbale di attestazione del pagamento e della consegna del bene.

L'articolo 81 pone a carico dello Stato richiedente le spese di assistenza e collaborazione del Ministero, nonché quelle attinenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione del bene.

L'articolo 82 disciplina l'azione di restituzione a favore dell'Italia, all'uopo stabilendo la titolarità del Ministero dei beni e delle attività culturali d'intesa con il Ministero degli affari esteri all'esercizio di tale azione, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'articolo 83, in conformità all'articolo 12 della direttiva che demanda alla legislazione dello Stato membro richiedente la disciplina della proprietà del bene culturale successivamente alla restituzione, regola i rapporti fra lo Stato e il proprietario del bene di cui si sia avuta la restituzione.

L'articolo 84 reca l'indicazione degli obblighi di comunicazione e informazione a carico del Ministro dei beni e delle attività culturali; in particolare, può essere opportuno richiamare quello attinente alla predisposizione della relazione triennale sullo stato di applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 e della direttiva 93/7/CEE.

L'articolo 85 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di tale istituzione.

L'articolo 86 conferisce al Ministero il compito di promuovere accordi con gli altri Stati membri per favorire la reciproca conoscenza del rispettivo patrimonio culturale, della legislazione e dell'organizzazione di tutela e la conseguente armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Giova, infine, richiamare l'articolo 103 del codice, recante le condizioni di accesso ai luoghi della cultura, afferma il principio di parità di trattamento dei cittadini comunitari in materia di accesso ai musei, in adempimento della sentenza della Corte di giustizia di condanna nei confronti dell'Italia (causa C-388/01).

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni testè svolte, ritiene che la Commissione possa orientarsi nel senso dell'espressione alla 7<sup>a</sup> Commissione di osservazioni favorevoli, con rilievi di contenuto corrispondente a quanto in precedenza evidenziato in merito agli articoli 76, 77 e 79.

Il presidente GIRFATTI (*FI*), dopo aver espresso apprezzamento per la puntualità e analiticità dell'esposizione del relatore, prospetta l'opportunità di inserire nelle osservazioni per la 7<sup>a</sup> Commissione permanente rilievi volti esplicitamente a promuovere una modifica degli articoli 76 e 79 dello schema di decreto legislativo, nelle parti un cui la loro formulazione appare incongrua alla stregua dell'illustrazione introduttiva. Osserva infine come sia opportuno inserire in premessa un richiamo al principio della parità di trattamento tra i cittadini dell'Unione europea in materia di accesso agevolato ai musei, con riferimento all'articolo 103 del futuro «Codice dei beni culturali e paesaggistici». In proposito, ricorda che l'Italia è stata di recente condannata, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 gennaio 2003, per violazione dei principi comunitari che vietano discriminazioni basate sulla nazionalità, avendo riservato, sia pure nell'ambito di luoghi culturali gestiti da Comuni, tariffe d'ingresso più favorevoli ai soli cittadini italiani in possesso di determinati requisiti.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), con riguardo al contenuto dell'articolo 78 e della relativa nota illustrativa del Governo, segnala l'opportunità di un adeguamento terminologico, volto a ricondurre i richiami ivi contemplati agli istituti della prescrizione e della decadenza a un'accezione più conforme alle indicazioni della dottrina processualistica prevalente in Italia.

Manifesta comunque convinta adesione all'impianto della relazione del senatore Basile.

Il presidente GIRFATTI dichiara chiusa la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini» (n. 318)**

(Osservazioni alle Commissioni 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l'esame il relatore RUVOLO (*UDC*), rilevando preliminarmente come le direttive 2001/88/CE del Consiglio e 2001/93/CE della Commissione tendano a modificare la direttiva 91/630/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, la quale fu adottata col duplice scopo di introdurre disposizioni a tutela del benessere di specie suine di allevamento e di evitare distorsioni di concorrenza tra i

produttori dei vari Stati membri. In tale ottica, la direttiva ha prescritto il rispetto di determinati requisiti in capo alle aziende del settore, nonché l'estensione di tali standard agli animali di provenienza da paesi terzi, da certificare mediante apposita attestazione.

In tale contesto, le direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, di cui il presente schema di decreto legislativo costituisce l'attuazione, modificano quanto disposto dalla direttiva 91/630/CEE e dall'annesso allegato, con un ampliamento dei requisiti minimi di cui si prescrive l'osservanza.

Si ricorda che l'adozione delle direttive citate si inserisce nel quadro dell'impegno per la sicurezza dei prodotti alimentari, che comprende, fra gli altri, gli interventi a tutela della salute, del benessere e dell'alimentazione degli animali. In particolare, la legislazione comunitaria in materia di protezione animale si prefigge l'obiettivo di risparmiare agli animali ogni inutile sofferenza nei settori dell'allevamento, del trasporto e dell'abbattimento. A tal fine, opera dal 1997 a Dublino, quale Servizio della Commissione europea, una struttura denominata «Ufficio alimentare e veterinario» (UAV), che ha il compito principale di garantire che la legislazione comunitaria sulla sicurezza alimentare e la salute degli animali, la salubrità dei vegetali e il benessere animale sia messa in atto e applicata in modo adeguato. Si ricorda, inoltre, che il Trattato di Amsterdam ha introdotto un «Protocollo sulla protezione e sul benessere degli animali», che stabilisce nuove regole riguardanti l'azione della UE, imponendo alle istituzioni comunitarie di tener conto delle esigenze del benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione della legislazione europea.

Nel presente contesto, va rilevato che il recepimento delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE ad opera dello schema di decreto legislativo in esame interviene per sanare una situazione di irregolarità in cui è incorsa l'Italia, nei confronti della quale la Commissione nel corso del 2003 ha avviato due procedure di infrazione per mancata attuazione delle due direttive in questione.

Passa quindi ad effettuare un raffronto tra gli articoli del provvedimento in esame e le disposizioni comunitarie, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, diretto ad introdurre nuovi requisiti per l'allevamento dei suini, attinenti alle modalità di alimentazione e alla struttura degli impianti, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, che attua la direttiva 91/630/CEE. Lo schema non prevede che il divieto di utilizzo di catene (denominate «attacchi») per scrofe e scrofette (i suini di sesso femminile in età fertile, rispettivamente, che abbiano o meno partorito una prima volta), decorra dal 1° gennaio 2006, come richiesto dalla direttiva 2001/88/CE. Tale omissione è motivata nella relazione governativa con il richiamo alla circostanza che il decreto legislativo n. 534/92 ha già introdotto tale divieto a partire dal 1° gennaio 2001 - nell'esercizio di una facoltà espressamente attribuita agli Stati membri dalla direttiva 91/630/CEE, e che per un periodo di tempo relativamente limitato non è sembrato opportuno intervenire su una normativa consolidata recedendo dalla soluzione normativa più «rigoristica» già adottata. Si rileva inoltre una parziale difformità con il testo della direttiva

2001/88/CE in merito all'accesso al materiale manipolabile (nuovo art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 534/92): mentre la direttiva richiama l'insieme dei requisiti di cui all'allegato, il presente schema restringe la formulazione, operando un rinvio espresso ai soli requisiti di cui al Capitolo I, punto 5 dell'allegato. Tale scelta potrebbe peraltro essere ascritta alla volontà di enucleare, nell'ambito dell'allegato in questione, i soli requisiti che attengono al materiale «manipolabile», cioè quello che deve essere accessibile per «attività di esplorazione e manipolazione» da parte dei suini. Deve però osservarsi che il richiamo andrebbe in tale prospettiva riferito non al punto 5), che tratta dei requisiti della pavimentazione, ma al punto 4) del Capitolo I dell'allegato.

L'articolo 2 prevede che il personale, che a qualunque titolo sia impiegato nell'attività di allevamento dei suini debba essere istruito in merito alle norme a tutela degli animali. In particolare, è disposta l'organizzazione a carico di regioni e province autonome di specifici corsi di formazione relativi al benessere degli animali.

L'articolo 3 aggiorna le disposizioni sanzionatorie e del decreto legislativo n. 534/92, convertendo gli importi in euro.

L'articolo 4 prevede la sostituzione dell'allegato del decreto legislativo n. 534/92 con quello previsto dalla direttiva 2001/93/CE.

L'articolo 5, infine, reca la clausola di cedevolezza, in base alla quale fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE da parte delle regioni e delle province autonome per quanto di loro competenza, trovano applicazione le disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L'allegato è composto di due capitoli, recanti, rispettivamente le condizioni generali e disposizioni specifiche per le singole categorie di suini.

Il senatore BASILE (*FI*) manifesta convinta adesione all'impianto della relazione introduttiva .

Il relatore RUVOLO (*UDC*) dà lettura di uno schema di osservazioni, favorevoli con rilievi, per le Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>:

Il presidente GIRFATTI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*



**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO  
DAL RELATORE PER LO SCHEMA DI DECRETO  
LEGISLATIVO N. 318**

«La 14<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato preliminarmente come le direttive 2001/88/CE del Consiglio e 2001/93/CE della Commissione abbiano modificato la direttiva 91/630/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, la quale fu adottata col duplice scopo di introdurre disposizioni a tutela del benessere di specie suine di allevamento e di evitare distorsioni di concorrenza tra i produttori dei vari Stati membri;

osservato che le direttive citate modificano la direttiva 91/630/CEE e l'annesso allegato con un ampliamento dei requisiti minimi di cui si prescrive l'osservanza;

considerato che l'adozione delle due direttive si inserisce nel quadro dell'impegno per la sicurezza dei prodotti alimentari, che comprende, fra gli altri, gli interventi a tutela della salute, del benessere e dell'alimentazione degli animali;

rilevato che il Trattato di Amsterdam ha introdotto un «Protocollo sulla protezione e sul benessere degli animali», che stabilisce nuove regole riguardanti l'azione della UE, imponendo alle istituzioni comunitarie di tener conto delle esigenze del benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione della legislazione europea;

rilevato altresì che il recepimento delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE ad opera dello schema di decreto legislativo in esame interviene per sanare una situazione di irregolarità in cui è incorsa l'Italia, nei confronti della quale la Commissione nel corso del 2003 ha avviato due procedure di infrazione per mancata attuazione delle direttive in questione;

osservato che l'articolo 1, il quale introduce nuovi requisiti per l'allevamento dei suini, non prevede che il divieto di utilizzo di catene (denominate «attacchi») per scrofe e scrofette decorra dal 1° gennaio 2006, come richiesto dalla direttiva 2001/88/CE, e che tale omissione, secondo la relazione governativa, è giustificata dall'opportunità di non intervenire per un periodo di tempo relativamente limitato su una normativa consolidata più «rigoristica», adottata nell'esercizio di una facoltà espressamente attribuita agli Stati membri dalla direttiva 91/630/CEE;

constatata una parziale difformità del provvedimento con il testo della direttiva 2001/88/CE in merito ai requisiti relativi all'accesso al ma-

teriale manipolabile, per i quali viene operato un richiamo al punto 5) del Capitolo I dell'allegato, richiamo che sembra peraltro da riferire al punto precedente dell'allegato stesso,

formula, per quanto di competenza,

osservazioni favorevoli,

sottolineando l'opportunità di non restringere la portata del richiamo ai requisiti dell'allegato in merito all'accesso al materiale manipolabile, ma di operare un rinvio all'insieme di tali requisiti, senza un espresso richiamo ad un unico punto dell'allegato;

in subordine, segnalando l'opportunità che, ove si acceda all'ipotesi di rinvio espresso ad un solo punto dell'allegato, tale punto debba essere il 4) del Capitolo I, relativo all'accesso al materiale manipolabile, e non, come indica lo schema di decreto legislativo, il 5) del Capitolo I, afferente ai requisiti della pavimentazione».

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1916) RIPAMONTI.** – *Istituzione del difensore civico dei minori*

**(2461) GUBERT ed altri.** – *Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

**(2469) ROLLANDIN ed altri.** – *Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1916, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2461 e 2469 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 2461 e 2469, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1916 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1916, sospeso nella seduta del 29 luglio 2003.

Il presidente relatore BUCCIERO (AN) informa che recentemente sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 2461 e n. 2469, entrambi recanti l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Rilevando che la materia è strettamente connessa con il disegno di legge presentato dal senatore Ripamonti, già illustrato, propone che l'esame dei disegni di legge in titolo prosegua congiuntamente, per omogeneità di materia.

Conviene la Commissione.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) coglie l'occasione per preannunciare la presentazione da parte del proprio Gruppo di un disegno di legge nella stessa materia.

Il presidente relatore BUCCIERO (AN), rende noto che è in corso di presentazione anche un disegno di legge a sua firma. Dà quindi conto dei disegni di legge n. 2461 e n. 2469.

Il disegno di legge n. 2461 a prima firma Gubert prende spunto dalla proposta del Gruppo di Studio Accademia dei Lincei – Unicef Italia e prevede l'istituzione e la disciplina del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: un organo diretto da una eminente figura personale e strettamente raccordato con analoghi organismi locali (regionali, provinciali), capace di ispirare autorevolmente il Governo, il Parlamento, gli organi politico-amministrativi locali e l'opinione pubblica, al fine di orientarli verso la più ampia promozione, tutela, realizzazione e rispetto dei diritti dei minori, senza però interferire direttamente nell'ambito familiare o nei singoli processi. Il tutto in armonia con quanto disposto nelle Convenzioni internazionali. Gli undici articoli di cui si compone la proposta descrivono caratteristiche, organizzazione e funzioni del Garante, ivi connotato come organo monocratico, nominato dal Presidente della Repubblica sentiti i Presidenti della Camera e del Senato. Il mandato del Garante dura quattro anni, è rinnovabile una sola volta e l'incarico comporta l'incompatibilità con altre cariche, impieghi e professioni, onde garantirne l'assoluta autonomia ed indipendenza. Le funzioni del Garante sono essenzialmente quelle previste dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e dall'articolo 18 della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia. Il potere d'indagine del Garante è precluso in ambito familiare; se i risultati dell'indagine rivelano l'esistenza di elementi che giustificano l'intervento del magistrato, questo deve essere avvertito; il Garante conserva, tuttavia, il potere di svolgere gli interventi consequenziali di sua competenza. L'art. 6 attribuisce al Garante funzioni consultive che si esprimono, innanzitutto, nei confronti del Parlamento, in materia di legislazione minorile, nelle consuete forme del parere scritto e dell'audizione diretta. Gli articoli 7 ed 8 prevedono modalità di raccordo con uffici e servizi pubblici (come le forze di polizia, i servizi sociali, l'avvocatura dello Stato, gli enti territoriali), al fine di garantire il più efficace svolgimento dei compiti del Garante. Agli articoli 9 e 10 si istituisce e si disciplina la Conferenza nazionale dei Garanti dei diritti dei minori, presieduta dallo stesso Garante nazionale, necessaria per consentire il coordinamento delle attività tra l'organo nazionale e quella delle analoghe autorità locali. La Conferenza, inoltre, svolge compiti inerenti alla formazione del personale specializzato ed alla tenuta degli albi di persone idonee ad assumere la funzione di tutori e curatori speciali dei minori, delle quali deve essere parimenti curata la formazione e l'aggiornamento. La copertura finanziaria è infine indicata all'art. 11.

Il disegno di legge n. 2469, a prima firma del senatore Rollandin, contiene una disciplina generale sul Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata a trovare poi concreta attuazione in atti regolamentari del Governo e dello stesso Garante, in specie per quel che attiene all'organizzazione degli uffici e del personale. Tale normativa a carattere nazionale è vista come necessario completamento, alla luce dei principi

sanciti dalle Convenzioni internazionali, delle norme già esistenti in quanto in Italia le attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi amministrativi e giurisdizionali. Il Garante è dunque qui connotato come autorità amministrativa indipendente a carattere nazionale, non soggetta ad alcun potere di indagine e di controllo da parte del Governo (art.1). Il Garante è autorità monocratica, i cui requisiti soggettivi sono quelli di assoluta indipendenza e di comprovata competenza; la sua nomina è affidata all'intesa tra i due Presidenti del Senato e della Camera. Dura in carica per sette anni, il mandato non è rinnovabile ed è soggetto a specifiche incompatibilità. I rapporti di collaborazione del Garante e gli organi a competenze similari già istituiti (o istituendi) dalle regioni sono regolati all'articolo 4, mentre l'articolo 5 disciplina anche le funzioni di carattere internazionale del Garante, quali quelle stabilite dalla Convenzione di New York del 1989. Il Garante si avvale della collaborazione degli organi dello Stato che hanno competenze in materia minorile (art. 6) e tra questi il Centro Nazionale di Documentazione sull'Infanzia previsto dalla legge n. 451 del 1997. Il Garante avrà una ramificazione provinciale: gli uffici provinciali potranno avvalersi, come supporti logistici, degli uffici periferici dello Stato, e segnatamente degli uffici territoriali del Governo sulla base di intese con le amministrazioni di competenza (art. 7). Nei successivi articoli sono descritti i poteri d'indagine (art. 8), di intervento in giudizio e di promozione di azioni giudiziarie in materia civile, penale e amministrativa a tutela dei minori (art.9). Il Garante può infatti qui promuovere azioni giudiziarie a tutela dei minori e può altresì chiedere al giudice, nel caso in cui i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore, ovvero esista un grave conflitto tra il minore e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che possa agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dei minori. Può infine chiedere al pubblico ministero la nomina del curatore speciale per la predisposizione della querela. Si prevede, inoltre, che il Garante esprima un obbligatorio parere sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongano l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia, nonché che i minori possano rivolgersi direttamente al Garante per segnalare situazioni di disagio e chiederne l'intervento. L'articolo 10 attribuisce al Garante il potere di autorizzare l'impiego di minori nello sport professionistico e negli spettacoli, onde evitarne l'indebito sfruttamento dell'immagine. Ha poi funzioni consultive, di sollecitazione e di impulso con riferimento all'iniziativa legislativa e regolamentare (art.11), mentre le funzioni ulteriori di vigilanza, coordinamento, promozione sono previste all'articolo 12. Il Garante è altresì l'organo nazionale al quale affidare le funzioni previste a tutela dei diritti del minore, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77. Presso il Garante è costituito un albo contenente l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato

per i reati di abuso sessuale e di sfruttamento sessuale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché di quelli allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati. Infine l'articolo 14 stabilisce che il Garante possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o di inottemperanza alle proprie richieste di informazioni o di controlli ovvero ancora nel caso in cui i documenti e le informazioni acquisite non risultino veritiere. Chiude l'articolato la norma sulla copertura finanziaria (art. 15).

Il presidente Relatore propone quindi di rinviare ad altra seduta l'inizio della discussione generale.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo rinviato nella seduta del 3 dicembre 2003.

Il presidente BUCCIERO, constatato che non vi sono senatori che chiedono di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e propone quale termine per la presentazione degli emendamenti il giorno 27 gennaio 2004 alle ore 20.

Conviene la Commissione e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

*(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 3 dicembre 2003.

Il presidente BUCCIERO ricorda che il senatore Callegaro ha già illustrato il provvedimento in titolo e pertanto dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MUGNAI (AN) esprime apprezzamento per la relazione del senatore Callegaro condividendone anche la proposta di ampliare la portata del provvedimento in esame. Preannuncia però la presentazione di una proposta emendativa tendente a sopprimere l'inciso «ove ciò non sia in contrasto con gli interessi del minore» contenuto nel primo comma dell'articolo 1 che modifica l'articolo 317-ter del codice civile. Ritiene

infatti che tale indicazione possa essere foriera di contestazioni in ambito giudiziario, e quindi di nocumento per il minore stesso.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), dopo aver anch'egli espresso apprezzamento al relatore, esprime tuttavia la preoccupazione che un'eccessiva regolamentazione normativa dei rapporti familiari possa essere pregiudizievole per quell'interesse allo sviluppo equilibrato del minore che si vorrebbe tutelare. Quindi si associa alle considerazioni del senatore Mugnai, sottolineando altresì l'estrema delicatezza della problematica sottesa al provvedimento in esame che sarebbe più opportuno venisse riferito non tanto alla tutela del diritto dei nonni ma alle garanzie dei diritti dei minori. Condivide invece la possibilità, in caso di separazione dei coniugi, di privilegiare l'affidamento dei minori ai nonni prima di esperire l'affidamento a strutture esterne.

Il senatore GUBERT (*UDC*), pur avendo apprezzato l'esposizione del relatore, si associa alle osservazioni testè svolte dal senatore Monticone, esprimendo anch'egli l'avviso che non sia opportuno che il legislatore regolamenti tutti gli ambiti di vita personale e familiare. Peraltro, il riconoscimento di un diritto di visita in capo ai nonni potrebbe aprire la possibilità di riconoscere un analogo diritto anche ad altri componenti della famiglia allargata. Ritiene invece condivisibile l'ipotesi di annoverare i nonni fra i possibili affidatari dei minori nel caso di separazione dei coniugi.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) esprime perplessità sulla proposta in esame, poiché, pur nel lodevole intento di tutelare al meglio l'interesse dei minori, rischia di comprometterlo a causa di una eccessiva intromissione nei rapporti familiari, sottoponendo a giurisdizione tutti gli eventuali conflitti interpersonali. Esprime quindi l'avviso che in tali casi la dialettica spontanea sia il migliore strumento di composizione.

Il senatore SEMERARO (*AN*) osserva che il disegno di legge in esame tende a regolamentare l'osservanza di un corretto rapporto fra nonni e nipoti ma la sua esperienza professionale gli suggerisce che proprio tale finalità potrebbe risolversi in un danno per il corretto sviluppo del minore. Si associa quindi alla considerazione che sia meglio lasciare alla spontaneità degli affetti la soluzione dei contrasti fra coniugi e ascendenti.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*), alla luce degli interventi testè svolti, richiama l'attenzione sulla necessità di chiarire se corrisponda all'interesse del minore la tutela di un rapporto continuativo con i nonni e che il riconoscimento di quest'ultimo, non costituisce un diritto per i genitori, bensì materia di un dovere nell'interesse dello sviluppo del proprio figlio.

Da ultimo, il presidente BUCCIERO invita a riflettere sul riconoscimento dell'utilità o meno del rapporto affettivo fra nonni e nipoti, al fine di apprestarne la tutela normativa. Infatti, la mancata previsione nella legislazione del diritto dei nonni a mantenere un rapporto affettivo con il minore, comporta il rischio che questo venga di fatto disconosciuto, soprattutto nel caso in cui la famiglia viva una situazione di crisi.

Nel rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, il PRESIDENTE coglie l'occasione per formulare a tutti i componenti della Commissione i migliori auguri per le prossime festività natalizie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**117<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi gli ha dato mandato di riferire nella seduta di domani sugli effetti che avrà per la RAI la mancata promulgazione della legge sul riordino del sistema radiotelevisivo.

Il Presidente fa presente altresì che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di non dover svolgere votazioni di documenti sulla vicenda «RaiOt», sulla quale egli riferirà comunque nella seduta di domani.

*ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno per la seduta già convocata per domani mercoledì 17 dicembre 2003 è così modificato:

«Comunicazioni del Presidente».

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Direttore del SISDE**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del SISDE, prefetto Mario MORI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dal senatore GIULIANO e dal deputato CICCHITTO.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14.

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Audizione del presidente del consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), Paolo Tomasi**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Paolo TOMASI, *presidente del consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U) e, a più riprese, Paolo RUSSO, *presidente*, nonché il senatore Loredana DE PETRIS (VERDI-U), ai quali replica ripetutamente Paolo TOMASI, *presidente del consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Paolo Tomasi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Esame della proposta del secondo documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti**

(Esame e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che in prossimità della imminente scadenza del 31 dicembre 2003 dello stato di emergenza rifiuti nelle regioni commissariate (ad esclusione della Sicilia, per la quale lo stato di emergenza terminerà il 31 dicembre 2004), si prospetta l'opportunità di procedere alla presentazione di un secondo documento della Commissione che illustri l'attività finora svolta su tale questione dalla Commissione medesima, ribadisca le valutazioni espresse nel primo documento sull'emergenza rifiuti approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002, e segnali altresì le iniziative che si ritiene opportuno sollecitare agli organi competenti in ordine al progressivo rientro nella gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti. Riferisce che nel corso della odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata esaminata la proposta di documento.

Procede quindi alla presentazione del testo in esame, affinché sullo stesso possano essere proposte eventuali osservazioni entro le ore 11.00 della giornata di domani, mercoledì 17 dicembre.

Comunica che nella seduta di domani proseguirà l'esame del documento ai fini della sua definitiva approvazione, affinché sia possibile consentirne quanto prima la presentazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

*Così rimane stabilito.*

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,45.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**160<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FALCIER**

*Interviene il sottosegretario di Stato Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(2624) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti all'Assemblea. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra il complesso degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in titolo. Osserva che alcuni emendamenti, richiedendo il perfezionamento di intese in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni o prevedendo un parere vincolante di enti territoriali, configurano condizionamenti eccessivi in una materia, quella relativa alla tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale; tale rilievo va riferito, in particolare, agli emendamenti 1.8, 1.112, 1.154, 1.169, 1.173, 1.175, 1.176, 1.177, 1.179, 2.0.4, 2.0.5, 2.10, 2.18 e 2.236, sui quali propone pertanto di esprimere parere non ostativo con l'osservazione ora formulata. Propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2381) *Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri

(310) *PALOMBO. – Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli infortuni*

(2051) *GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci*

(2255) *DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni*

(Parere alla 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2381, approvato dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini (n. 318)**

(Osservazioni alle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MALAN (*FI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, la cui disciplina è *lato sensu* riconducibile a principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché alla tutela dell'ambiente, e sul quale propone di esprimersi favorevolmente, segnalando tuttavia alle Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo a riformulare l'articolo 2, capoverso art. 5-*bis*, comma 2, nel senso di evitare l'indicazione tassativa dell'utilizzo di risorse già stanziato nei bilanci regionali, prevedendo la possibilità che le Regioni e le province autonome possano destinare ulteriori risorse disponibili ai corsi di formazione ivi previsti.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede al riordino dei compiti e delle funzioni del Ministero delle attività produttive. Propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative rilevando, tuttavia, che sa-

rebbe preferibile una identificazione degli specifici ambiti di competenza del Ministero che non caratterizzi tali funzioni in termini di residualità rispetto alle competenze di altri dicasteri; ritiene inoltre che la Commissione di merito dovrebbe invitare il Governo a riformulare il testo esplicitando, in via generale, l'attribuzione al Ministero delle attività produttive delle funzioni in materia di programmazione e coordinamento delle politiche per lo sviluppo economico e produttivo, che pure gli sono riconosciute nell'ambito di specifiche competenze.

La Sottocommissione concorda con i rilievi formulati dal relatore.

**(2372) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2487) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.



**(2547) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2549) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2612) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2613) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2614) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi» (n. 321)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, con il quale si provvede a prorogare l'autorizzazione all'utilizzazione di un contingente di 4.000 unità delle forze armate per attività di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, e propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di testo unico delle disposizioni relative al debito pubblico (n. 317)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di testo unico in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2644) Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MALAN (*FI*), dopo avere illustrato il contenuto del decreto-legge in titolo propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, presenta profili di problematici alla luce dell'articolo 23 della Costituzione poiché demanda a un mero atto amministrativo l'eventuale aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette; ri-

tiene invece più opportuno mantenere tale potere nell'ambito delle competenze del Ministro dell'economia e delle finanze.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici» (n. 300)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*), dopo avere illustrato lo schema di regolamento in titolo, anche alla luce della sentenza n. 302 del 2003 della Corte Costituzionale e del parere del 13 ottobre 2003 del Consiglio di Stato, evidenziando come l'esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato non incida sui lavori pubblici affidati dalle Regioni, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a espungere il comma 7 dell'articolo unico che, limitando solo alle imprese che dispongono della piena proprietà di adeguato stabilimento industriale esclusivamente adibito alla produzione di barriere e dispositivi di sicurezza stradale, la possibilità di acquisire o conservare la qualificazione nella categoria, presenta aspetti di dubbia compatibilità con il principio di libertà di concorrenza, oggetto di disciplina comunitaria, nonché di dubbia ragionevolezza sotto il profilo dell'uguaglianza di trattamento di imprese; alla soppressione del comma 7 richiamato dovrebbe accompagnarsi la conseguente soppressione dei commi 9 e 11 dell'articolo unico

valuti altresì l'opportunità di invitare il Governo a precisare che, fra i requisiti di ordine generale che debbono essere riscontrati durante la verifica intermedia alla fine del primo triennio, debba esservi la permanenza dei requisiti di ordine morale, in particolare di quelli richiesti ai fini della lotta ai fenomeni criminali e specialmente alla mafia.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni (n. 320)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di regolamento in titolo, con il quale si novella il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258 che attualmente disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni; propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostantivo, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera *b*) dello schema in titolo chiarendo che la funzione di

coordinamento attribuita al Capo di gabinetto riguarda i soli uffici di diretta collaborazione del Ministro e non anche l'intera struttura amministrativa del Dicastero.

Interviene il senatore VILLONE (*DS-U*) per dichiarare il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

A maggioranza, la Sottocommissione approva la proposta formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede al riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), emanato in attuazione della legge n. 137 del 2002 che ha nuovamente conferito al Governo la cosiddetta «delega Bassanini» di cui alla legge n. 59 del 1997, e propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

Interviene il senatore VILLONE (*DS-U*) per dichiarare il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

A maggioranza, la Sottocommissione approva la proposta formulata dal relatore.

#### *SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il senatore VILLONE (*DS-U*) sollecita l'esame da parte della Sottocommissione dei disegni di legge nn. 2274 e 2275, in materia di concessione di contributi alle associazioni combattentistiche, assegnati in sede referente alla Commissione difesa.

Il presidente FALCIER (*FI*) fornisce assicurazioni al riguardo.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**88<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>:*

**(2381) Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri : parere favorevole con osservazioni;

**(2255) DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni**: parere favorevole con osservazioni;

**(2051) GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci**: parere favorevole con osservazioni;

**(310) PALOMBO. – Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli infortuni**: parere favorevole con osservazioni.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**26<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Pascarella, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione;*

**(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MARINI e COVIELLO.* – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento;*

**(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *VILLONE e BASSANINI.* – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale;*

**(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *GRILLO.* – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale;*

**(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale;*

**(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *DEL PENNINO.* – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione;*

**(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione: parere favorevole*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(2421) Riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite:*

**(2381) Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri: parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**262<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

**(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORO (LP), riferendo sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, osserva che il provvedimento è privo di un'apposita clausola di copertura finanziaria. Sottolinea, inoltre, che all'acquisto di beni ed alla fornitura di servizi informatici per l'accesso dei soggetti disabili dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 4), alla fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici per gli alunni disabili (articolo 5), nonché all'organizzazione di corsi di formazione sulla problematica relativa all'accessibilità ed alle tecnologie assistite presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 8) si provvede mediante il ricorso alle disponibilità di bilancio.

Al riguardo, segnala l'esigenza di valutare la compatibilità dei limiti di bilancio con la possibilità di graduare l'attuazione della portata precettiva delle altre norme del disegno di legge: al comma 2 dell'articolo 5 è prevista la nullità del rinnovo dei contratti in essere se risultano inadeguati rispetto alle disposizioni contenute nel provvedimento, mentre l'articolo 9 prevede responsabilità dirigenziali e disciplinari per l'inosservanza delle suddette disposizioni. In particolare, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi fa presente che le dotazioni di bilancio sono generalmente adeguate sulla base delle richieste avanzate dalle singole amministrazioni



centrali: pertanto, occorre valutare se dal rinvio alle disponibilità di bilancio possa determinarsi surrettiziamente una copertura sugli ordinari stanziamenti. Ritiene, comunque, opportuno acquisire chiarimenti sugli effetti delle norme contenute nel disegno di legge sulla finanza decentrata, posto che le disposizioni in oggetto si applicano alle pubbliche amministrazioni. Segnala, infine, l'articolo 7, in quanto sembra prevedere nuovi compiti rispetto a quelli attribuiti a legislazione vigente al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provvedimento in esame, rilevando che lo stesso non comporta oneri. Infatti, per quanto concerne in particolare l'articolo 4, rileva che i commi 1 e 2 individuano semplicemente tipologie di beni e servizi informatici che le pubbliche amministrazioni devono procurarsi sul mercato, limitandosi, così, ad orientare la stessa pubblica amministrazione nella scelta, ferme restando, naturalmente, le disponibilità finanziarie destinate, nei rispettivi bilanci, all'acquisizione dei predetti beni strumentali, se e quando la pubblica amministrazione decida di procedere. Sottolinea, peraltro, che le tecnologie volte a consentire l'accessibilità informatica sono già esistenti e disponibili sul mercato e non implicano apprezzabili aumenti dei costi dei prodotti informatici, come dimostra l'analoga esperienza degli Stati Uniti d'America.

Analoghe considerazioni esprime in ordine al comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge, che prevede un criterio preferenziale per l'erogazione di contributi pubblici nei limiti delle risorse già esistenti.

Per quanto concerne il contenuto complessivo dell'articolo 4, sottolinea il carattere programmatico delle disposizioni, volte ad orientare verso prodotti informatici accessibili l'approntamento dei posti di lavoro dei disabili; in secondo luogo, con particolare riferimento al comma 4, ribadisce che i prodotti informatici, *ab origine* progettati e realizzati per essere accessibili, non presentano, in genere, costi apprezzabilmente diversi da quelli normali, e che l'ipotetica ed eventuale maggiore spesa, di entità comunque modestissima, sarebbe ampiamente compensata dalla maggiore produttività del lavoratore disabile, posto in condizione di poter operare in modo ottimale.

Ancora a proposito della disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 4, rileva che la disposizione si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l'utilizzazione dei sistemi informatici: anche per tale motivo non ritiene che l'attuazione del comma comporti spese aggiuntive. Peraltro i contratti collettivi di lavoro già recano il principio, confermato nella norma, dell'accessibilità della postazione di lavoro da parte dei dipendenti disabili.

Sottolinea comunque che la disposizione contenuta nel comma 5 esclude in modo radicale il rischio di nuovi oneri a carico dell'amministrazione, garantendo il rispetto delle disponibilità di bilancio. In base a tale norma, infatti, l'amministrazione, se ritiene che l'adeguamento del posto di lavoro comporti una spesa aggiuntiva non sopportabile, ha sempre

l'opzione di trasferire il dipendente disabile, assegnandogli mansioni lavorative equivalenti ma che non richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, posto che la normativa già vigente dà per scontato che il dipendente disabile debba svolgere in ogni caso un'attività lavorativa «reale» ovvero concretamente produttiva. Ribadisce comunque che l'eventuale adeguamento dei *computer* già esistenti ai criteri di accessibilità può essere realizzato con modeste spese, certamente riassorbibili nelle ordinarie risorse di funzionamento, cosicché vi si può far fronte con semplici rimodulazioni della spesa senza aumento dell'onere complessivo.

Per quanto concerne l'articolo 5, sull'accessibilità dei testi scolastici, osserva che la suddetta norma si limita ad indicare una finalità specifica all'attività di ricerca che il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono comunque tenuti a svolgere. Le eventuali spese, ove le Amministrazioni ritenessero utile realizzare specifici progetti, potranno essere coperte facendo ricorso ai fondi, già esistenti, per i progetti informatici nelle pubbliche amministrazioni (come indicato, ad esempio, nella legge n. 3 del 2003 e nella legge finanziaria 2003), ovvero a risorse reperibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione.

In merito alle funzioni svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie *ex* articoli 6 e 7, anche per mezzo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), rileva che la struttura e le dotazioni strumentali e di personale del Dipartimento e del CNIPA appaiono perfettamente idonee a far fronte a tali attività senza alcun incremento di spesa o di dotazioni di qualsiasi tipo: anche in questo caso, dunque, dalle norme in parola non discendono ulteriori oneri finanziari, neanche indiretti. Peraltro all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), è prevista la possibilità che colui che richiede la valutazione della accessibilità del suo sito *Internet* o del materiale informatico da lui prodotto possa essere chiamato a partecipare ai costi dell'operazione.

Per quanto concerne gli articoli da 8 a 10, osserva che non recano disposizioni idonee a generare oneri, precisando, in particolare, che la formazione professionale in materia di accessibilità verrà effettuata nell'ambito delle preesistenti disponibilità di bilancio. Pertanto, anche nel caso dei corsi professionali di cui all'articolo 8, comma 3, considerando l'entità delle risorse ordinariamente destinate all'aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti, ritiene che la disposizione non imponga un incremento delle risorse medesime, ben potendo essere assorbito il modestissimo maggiore onere con una rimodulazione delle spese.

Il relatore MORO (*LP*) esprime perplessità in merito alle attività di formazione previste all'articolo 8, che sembrerebbero comunque avere carattere oneroso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che tali attività di formazione rientrano già nei compiti affidati alla pubblica amministra-

zione a legislazione vigente, per cui da esse non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ritiene non soddisfacente la risposta del Governo, in quanto il disegno di legge in esame appare, a suo avviso, manifestamente oneroso e privo di copertura finanziaria. Cita, ad esempio, le disposizioni di cui all'articolo 7, che affidano ulteriori compiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportando necessariamente nuove strutture amministrative e, di conseguenza, nuovi oneri a carico del bilancio statale. Osserva poi che il comma 5 dell'articolo 4, a fronte di obblighi assai stringenti posti a carico della pubblica amministrazione, prevede una copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, in palese violazione di quanto previsto dall'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità generale dello Stato). Infine, rilevando che il provvedimento attribuisce una serie di diritti soggettivi ai lavoratori disabili, sottolinea che il Governo avrebbe dovuto predisporre le necessarie risorse per farvi fronte, specie in considerazione delle finalità comunque meritevoli e condivisibili del provvedimento stesso.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia che il Governo ha sostenuto, con argomentazioni alquanto articolate, che il provvedimento non comporta oneri e quindi non necessita di copertura finanziaria.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*), avendo acquisito conferma dalla Rappresentante del Governo che il disegno di legge in esame si applica a favore di tutte le categorie di disabili, compresi i soggetti non vedenti, rileva l'evidente carattere di onerosità del provvedimento, che pur essendo certamente apprezzabile nelle sue finalità, richiede un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) condivide le osservazioni del senatore Caddeo circa la violazione della legge di contabilità generale dello Stato determinata dalla copertura di nuovi oneri a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio, come prevista al comma 5 dell'articolo 4. Ritiene quindi che la Commissione debba rendere su tale punto parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, coerentemente all'orientamento assunto in passato di fronte a disposizioni di analogo tenore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) critica il ricorso alla copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, che, oltre a contrastare apertamente con la legge di contabilità generale dello Stato (n. 468 del 1978), appare del tutto inadeguato a garantire l'attuazione degli interventi previsti. Sottolinea, peraltro, che il Governo avrebbe potuto facilmente trovare una forma di copertura più corretta, specie se, come affermato, gli eventuali oneri fossero di modesto ammontare, ad esempio mediante il ricorso ai fondi speciali ovvero mediante risparmi di spesa compensativi (peraltro da dimostrare con una relazione tecnica). Pur apprezzando il valore sociale de-

gli scopi perseguiti dal provvedimento, ritiene quindi che la Commissione debba comunque segnalare la mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce il carattere non significativo degli eventuali oneri derivanti dal provvedimento, sul quale conferma quindi l'avviso favorevole del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle osservazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a formulare parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

**(2624) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore IZZO (*FI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osservando, per quanto di competenza, che il testo in esame riproduce parzialmente il contenuto dell'articolo 30 del disegno di legge n. 2421 sul riordino del settore energetico e che l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 coincide nell'importo (e, sostanzialmente, nelle finalità) con quella prevista dal comma 5 del predetto articolo 30. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non tiene conto delle modifiche aventi implicazioni di carattere finanziario apportate presso l'altro ramo del Parlamento, per cui occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione degli oneri debitamente verificata ed aggiornata alla luce delle suddette modifiche.

In relazione al comma 4 dell'articolo 1, richiama la necessità di valutare la congruità della copertura mediante i prezzi e le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi, rispetto agli oneri posti a carico della SOGIN S.p.A. (società a totale capitale pubblico), sia per le attività di realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1, comma 1, sia per gli interventi di supporto di cui all'articolo 3. Ciò in quanto la relazione tecnica non contiene previsioni sull'entità dei costi né su quella delle presumibili entrate, ed inoltre, come evidenziato anche dal Servizio del bilancio, sussiste uno sfasamento temporale fra le spese (da sostenere entro il 2008) e le entrate (che inizieranno ad affluire non prima del 2008). Per quanto riguarda la copertura di cui al comma 1 dell'articolo 5, posto che, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, la stessa non sembra riferirsi alla progettazione e costruzione del deposito,

ma ad attività collaterali (campagne informative, interventi sul territorio), a suo avviso, occorre valutare l'opportunità di specificare le autorizzazioni di spesa relative a ciascun intervento, come previsto dal comma 1 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, come modificato dal decreto legge n. 246 del 2002.

Segnala, poi, che l'articolo 2, comma 3, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, in relazione all'istituzione della nuova Commissione tecnico-scientifica di valutazione con 19 esperti. Occorre quindi valutare la compatibilità del nuovo organismo con la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, tenuto conto, peraltro, che la suddetta Commissione non rientra nella copertura finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 5 (che, secondo la relazione tecnica, si riferisce esclusivamente al Commissario straordinario e alla relativa struttura di supporto).

Infine, fa presente che il comma 3 dell'articolo 5 istituisce una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in deroga alle ordinarie procedure, sulla quale ritiene necessario acquisire chiarimenti.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala una serie di proposte emendative, da cui potrebbero derivare ulteriori oneri privi di adeguata quantificazione o copertura: 1.1, 1.2, 1.3, 1.37, 1.54, 1.229, 2.2, 2.4, 2.23, 4.1 (con riferimento all'istituzione dei nuovi organismi ivi previsti), 1.9, 1.118, 1.209, 1.210, 1.55, 1.56, 2.233, 2.237, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 (in relazione alla costruzione di ulteriori depositi per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti radioattivi), 1.42, 1.217 (che rinviando i termini per la costruzione del deposito nazionale), 1.180 (che prevede nuove procedure per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi nocivi), 1.50, 1.403, 1.224, 1.51, 1.52, 1.404, 1.225, 1.226, 1.227 (che sopprimono in tutto o in parte il finanziamento delle spese di realizzazione del deposito attraverso i prezzi e le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi), 1.53 (in quanto elimina l'affidamento in concessione della gestione del deposito), 3.2 (che impone lo smantellamento accelerato di tutte le strutture nucleari esistenti), 3.9 (poiché elimina il supporto della SOGIN S.p.A., ponendo direttamente a carico dello Stato la gestione dei rifiuti radioattivi di I e II categoria), 3.0.1 (in relazione al trasporto presso il deposito dei rifiuti radioattivi italiani depositati all'estero), 5.400 e 5.401 (che sopprimono la clausola di copertura del provvedimento).

Ritiene quindi necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 1.101, 1.103, 1.10, 1.115, 1.18, 1.167, 3.1, 3.2, 3.200, 3.3, 3.204 (che destinano il deposito nazionale anche alla sistemazione dei rifiuti radioattivi di I e II categoria ovvero ne impongono la costruzione come struttura superficiale o sub-superficiale), 1.102, 1.103, 1.104, 1.107, 1.105, 1.106, 1.108, 1.10, 1.11, 1.117, 1.164, 1.165, 1.166, 1.39, 1.208, 1.207, 1.211, 1.212, 1.213 (che trasformano da definitivo a temporaneo il deposito dei rifiuti radioattivi), 1.13, 1.12 (che modificano la natura pubblicistica del deposito nazionale sottraendolo al patrimonio demaniale), 1.17, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.128, 1.131, 1.132, 1.24, 1.25, 1.133, 1.26, 1.134, 1.135, 1.146, 1.149, 1.150, 1.32, 1.154, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.163, 1.171, 1.215, 1.230, 1.231, 2.239 (per eventuali

supplementi o prolungamenti di istruttoria in relazione alla scelta del sito e alla progettazione del deposito nazionale), 1.36, 1.205, 1.48, 1.220, 1.228, 2.231 (qualora la valutazione ambientale strategica risulti più onerosa rispetto alle ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale) e 5.2 (in quanto, ancorché sussistano le relative disponibilità, sposta la copertura ivi prevista dai fondi del Ministero dell'ambiente a quelli del Ministero dell'economia). Segnala altresì l'esigenza di valutare se possono originarsi effetti finanziari dalle proposte 1.111 e 1.7 (in relazione ad eventuali misure di sicurezza aggiuntive da esse derivanti).

Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore sul testo, precisa che il Governo non ritiene necessario predisporre una relazione tecnica aggiornata del provvedimento alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in quanto tutti i costi connessi alle ulteriori attività, finalizzate alla realizzazione dell'opera di cui al presente decreto-legge, e sostenuti in via di anticipazione dalla SOGIN S.p.A., saranno rimborsati alla stessa con le entrate derivanti dai prezzi e dalle tariffe di conferimento dei rifiuti radiotattivi. Ricorda che, a dimostrazione della suddetta copertura, è prevista all'articolo 2, comma 1, lettera c), la predisposizione di un apposito piano economico-finanziario volto ad individuare tutti gli elementi concernenti le risorse necessarie alla realizzazione complessiva dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione, tenuto conto della durata della costruzione e della concessione, i quali elementi al momento non sono evidentemente stimabili.

Circa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, rileva che si tratta di un'unica autorizzazione volta a trasferire sulla contabilità speciale del Commissario straordinario le risorse necessarie all'attività di sua competenza e che non è pertanto posta a carico della SOGIN.

In merito agli eventuali oneri connessi all'istituenda Commissione tecnico-scientifica, evidenzia che i componenti esercitano la loro funzione di vigilanza in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche interessate, nell'ambito delle attività istituzionali di queste ultime, svolte a tutela di interessi pubblici nazionali e locali, per cui non vi sono maggiori oneri a carico della finanzia pubblica. Ogni possibile costo concernente l'attività di valutazione e verifica sugli aspetti tecnico-scientifici rientra nel costo complessivo dell'opera finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Riguardo alla contabilità speciale istituita in base all'articolo 5, comma 3, precisando che il Commissario straordinario, quale funzionario delegato, necessita di tale contabilità per il rapido svolgimento delle iniziative di sua competenza, evidenzia che la stessa è istituita a norma di legge ed è in linea con l'intera impostazione del provvedimento.

Per quanto concerne poi gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime avviso contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.102, 1.103, 1.104, 1.7, 1.111, 1.16, 1.17, 1.117, 1.118, 1.128, 1.37, 1.24, 1.180, 1.215, 1.39, 1.50, 1.403, 1.224, 1.52, 1.51, 1.404, 1.225, 1.226, 1.227, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.229, 1.230, 1.231, 2.1, 2.400, 2.2, 2.4, 2.237,

2.23, 2.239, 3.1, 3.2, 3.0.1, 4.1, 2.3, 2.401, 2.27, 2.415, 3.7, 3.8, 3.9, 4.400, 5.400, 5.401, 5.405, 5.406 e 5.1, mentre si rimette alla Commissione sulle rimanenti proposte evidenziate dal relatore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) riferisce che, secondo alcune notizie in suo possesso, da alcune lettere ufficiali intercorse tra il Commissario del Governo delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari e la SOGIN S.p.A., risulterebbe che, a seguito dell'abbandono di Scanzano Ionico come sito per lo stoccaggio nazionale delle scorie radioattive, sono allo studio interventi per la messa in sicurezza delle scorie alternativi al deposito unico nazionale, tra cui la temporanea esportazione all'estero per il trattamento e il riprocessamento, che sarebbero peraltro molto più costose di quella della collocazione presso il deposito nazionale. Esprime, quindi, perplessità sull'opportunità di esaminare un provvedimento che potrebbe non essere mai attuato nella pratica.

Il presidente AZZOLLINI osserva che tali valutazioni attengono al merito della questione, mentre la Commissione deve esaminare esclusivamente i profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) precisa che le sue precedenti considerazioni riguardano anche gli aspetti finanziari del provvedimento, in quanto il Governo a questo punto dovrebbe presentare due relazioni tecniche, una sui costi relativi alla realizzazione del deposito nazionale previsto dal disegno di legge in esame, l'altra sulle eventuali soluzioni alternative, tenuto conto che queste sono già previste dall'articolo 3, in particolare al comma 1-*ter*, che stabilisce appunto la possibilità di esportare temporaneamente all'estero i rifiuti radioattivi ai fini del trattamento e riprocessamento.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) rileva anch'egli la necessità di chiarimenti sulla portata dell'articolo 3, comma 1-*ter*, e delle relative procedure alternative di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

In relazione alle notizie citate dal senatore Morando, il relatore IZZO (*FI*) chiede al Governo di confermare che non vi siano allo stato altri provvedimenti che intervengano su tale materia, esprimendo perplessità sulla possibilità che vengano attuate ulteriori procedure per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, di cui non sono chiaramente specificati i relativi oneri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, nel prendere atto delle segnalazioni del senatore Morando, conferma che il decreto-legge in conversione è l'unico provvedimento del Governo che disciplina la materia, dichiarandosi comunque disponibile a riferire in Commissione su eventuali sviluppi della questione.

Il senatore MICHELI (*Aut*) richiama la necessità che il Governo predisponga una relazione tecnica dettagliata che chiarisca gli effetti finanziari del provvedimento, anche con riferimento alle misure compensative previste all'articolo 4 e all'assegnazione del relativo contributo a valere su una quota della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, di cui non sono affatto chiare le implicazioni.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, in particolare sulla possibilità che vengano adottate ulteriori iniziative in materia di stoccaggio dei rifiuti radioattivi di cui non sono al momento prevedibili gli effetti di carattere finanziario, ritiene opportuno che la Commissione, nel rendere parere di nulla osta sul citato disegno di legge n. 2624, chieda comunque un impegno al Governo a sottoporre all'esame del Parlamento ogni eventuale, futuro provvedimento in materia, in modo da consentire alla Commissione di valutare i profili finanziari di propria competenza.

Per quanto concerne poi gli emendamenti, osserva che tutti quelli segnalati dal relatore appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, per cui ritiene che la Commissione debba esprimere su di essi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad eccezione dell'emendamento 5.2, per il quale risulta comunque confermata la sussistenza della rispettiva copertura.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che l'esecuzione dei procedimenti per la raccolta, il trattamento, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio, il riprocessamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di cui al decreto-legge in titolo venga sottoposta al Parlamento con appositi provvedimenti ai fini della verifica dei correlati effetti finanziari.

La Commissione, esaminati i relativi emendamenti esprime inoltre parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.37, 1.54, 1.229, 2.2, 2.4, 2.23, 4.1, 1.9, 1.118, 1.209, 1.210, 1.55, 1.56, 2.233, 2.237, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 1.42, 1.217, 1.180, 1.50, 1.403, 1.224, 1.51, 1.52, 1.404, 1.225, 1.226, 1.227, 1.53, 3.2, 3.9, 3.0.1, 5.400, 5.401, 1.101, 1.103, 1.10, 1.115, 1.18, 1.167, 3.1, 3.200, 3.3, 3.204, 1.102, 1.104, 1.107, 1.105, 1.106, 1.108, 1.11, 1.117, 1.164, 1.165, 1.166, 1.39, 1.208, 1.207, 1.211, 1.212, 1.213, 1.13, 1.12, 1.17, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.128, 1.131, 1.132, 1.24, 1.25, 1.133, 1.26, 1.134, 1.135, 1.146, 1.149, 1.150, 1.32, 1.154, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.163, 1.171, 1.215, 1.230, 1.231, 2.239, 1.36, 1.205, 1.48, 1.220, 1.228, 2.231, 1.111 e 1.7, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia, a nome della propria parte politica, astensione sulla proposta di parere formulata dal Presidente,



in quanto, pur condividendo il presupposto in essa contenuto, ritiene comunque necessaria la predisposizione di una dettagliata relazione tecnica a supporto del provvedimento, anche al fine di valutare gli effetti finanziari degli emendamenti segnalati dal relatore.

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente.

**Schema di testo unico delle disposizioni relative al debito pubblico (n. 317)**

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore IZZO (*FI*) illustra lo schema in titolo, precisando, per quanto di competenza, che non vi sono rilievi da formulare. Propone, pertanto, di esprimere osservazioni favorevoli sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva, infine, la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**47<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

*(2612) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

*(2613) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

*(2614) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**38<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2612) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite:*

**(2381) *Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo***, approvato dalla Camera dei deputati il 2 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri, Follini ed altri, Bertucci, Paniz ed altri, Zanettin, Airaghi ed altri: parere favorevole.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2003

**33<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2612) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000**, approvato dalla Camera dei deputati, parere favorevole.

**(2613) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001**, approvato dalla Camera dei deputati, parere favorevole.

*alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite:*

**(2051) GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci**

**(2255) DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni**

**(2381) Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zarettin; Airaghi ed altri: parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 15,30*

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 39503/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 11098/03 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 6301/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 12665/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 30199/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

II. Esame del seguente affare assegnato:

- Sulla promozione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti di uffici dell'autorità giudiziaria di Roma.
-

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE****(2<sup>a</sup> - Giustizia)****(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)***Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 8,30**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (n. 316).
- 

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE****(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)****(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)***Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 16**IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (2381) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei de-*

*putati Pecoraro Scanio ed altri; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri).*

- DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni (2255).
  - GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci (2051).
  - PALOMBO. – Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli infortuni (310).
- 

## **COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**

**(9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare)  
(12<sup>a</sup> - Igiene e sanità)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini» (n. 318).
- 

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

**Seduta congiunta con la**

### **IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro della difesa sull'aggiornamento delle missioni internazionali in corso.

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 15 e 20,30*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).



- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

- vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
  - CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
  - MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
  - e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

## IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463)

## X. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
  - Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Esame dei disegni di legge:**

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).

- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno



e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

---

### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 15*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante: Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica (n. 301).

#### IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 Gennaio 2000 (2612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (2613) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002 (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- 

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 9 e 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari (2644).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).
- Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola (1227).
- BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico (1381).
- RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente (1621).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293).
- Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297).

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298).
- Tabella triennale relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 312).

#### IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- 

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 8,30 e 15*

#### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2546) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- IOVENE ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie (2073).
- LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili (2114).
- GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili (2163).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni (n. 320).
  - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).
  - Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).
  - Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 290).
  - Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici» (n. 300).
  - Schema di *addendum* n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 3950/92 e successive modifiche (n. 310).

- Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino (n. 311).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne (1756).
- SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale (1848).

II. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
  - SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
  - ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
  - MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
  - MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).
- 

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 313).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408).
  - SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (1142).
  - CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).
  - Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali (2328).
  - VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).
  - MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (1861).
  - e della petizione n. 112 ad essi attinenti.
-

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).



- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

V. Esame del disegno di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.
- 

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 13,15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini» (n. 318).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
  - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 14,30*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 8,30*

**II COMITATO**

Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 8,30*

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti – CPG.
  - Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 14*

- Audizione del presidente del consiglio di corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio dell'Università degli studi di Padova, Raffaello Cossu.
  - Al termine seguito dell'esame della proposta del secondo documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 14,30 e 19*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 17 dicembre 2003, ore 13,50*

ORE 13,50

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie.

---





